RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

VOLUME II.

ISTRUZIONE PUBBLICA, ANNONA E GRASCIA, CENSIMENTO, CONGREGAZIONE DI REVISIONE

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1854

AVVERTIMENTO

Sono, in Appendice, riportate intieramente, o per estratto, le Leggi e Disposizioni emanate anteriormente alla presente Raccolta, e richiamate nella medesima come tuttavia in vigore.

NOTIFICAZIONE

Anton-Domenico, del titolo di s. Prassede, della S. R. C. Prete card. Gamberini, della santità di n. s. PAPA GREGORIO XVI Segretario per gli affari di Stato interni

Introdottesi ne'singoli rami di pubblica Amministrazione quelle salutari istituzioni e riforme che la Santità Sua annunciava a'suoi Popoli ne'primordj del suo Pontificato, era a desiderarsi che le provvide leggi, ed i regolamenti disciplinari emanati per gli atti del suo Governo fossero ordinate e classificate in una ben'intesa Collezione, dalla quale apparissa ad un tratto ciò che fu opera della Sovrana sapienza, intenta sempre a migliorare la sorte de'suoi dilettissimi sudditi e figli.

Nella intima persuasione che questo lavoro sarà per riuscire di pubblico gradimento, non che di comodo e profitto a chi deve conoscere e consultare le varie misure legislative che segnalarono il primo triennio del glorioso suo Pontificato, il Santo Padre si è benignamente degnato di permettere che abbia luogo la completa redazione di tale raccolta, e che ne segua la pubblicazione coi tipi della Stamperia della R. C. A., sotto la di-

pandanza e direzione della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 2 marzo 1834.

A. D. CARD. GAMBERINI

TAVOLA CRONOLOGICA

DIVISA PER ORDINE DI MATERIA

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

I titoli segnati coll' * indicano gli atti inseriti per estratto.

ISTRUZIONE PUBBLICA

ISTRUZIONE
PUBBLICA

(N. 1.) *Particolari disposizioni colle quali si provvede nell'attualità delle circostanze alla pubblica istruzione de' sudditi Pontificj.*

1 ottobre 1831.

La Sacra Congregazione degli studj adunatasi il giorno 12 dello scorso settembre dinnanzi alla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI. per provvedere nel presente stato di cose più regolarmente che sia possibile alla pubblica istruzione dei sudditi Pontificj decretò, e stabilì quanto siegue:

Art. 1. Le università di Roma, e di Bologna, e tutte le altre università dello Stato Pontificio rimarranno del tutto chiuse nel prossimo anno scolastico.

2. Gli Eminentissimi Arci-Cancellieri delle due prime università, ed i Reverendissimi Cancellieri di tutte le altre destineranno per ciascuna facoltà dei luoghi separati, ove i professori daranno le loro lezioni nei giorni, e nelle ore stabilite nel calendario.

3. La scelta dei luoghi da stabilirsi si farà dagli Eminentissimi Arci-Cancellieri, e Reverendissimi Cancellieri in unione della locale autorità governativa, quando si tratti di scegliere luoghi ap-

partenenti al Comune; in caso diverso la scelta è rimessa del tutto al loro prudente arbitrio.

4. Se qualche cattedra sia vacante, o venga a vacare nel corso del prossimo anno scolastico, si permette agli Eminentissimi Arci-Cancellieri, e Reverendissimi Cancellieri di non pubblicare il concorso, qualora credessero di aver soggetti di merito così distinto, che non vi sia bisogno di fare nuovo esperimento della loro abilità. In questo caso la proposta di tali soggetti dovrà farsi a Sua Santità per mezzo della Sacra Congregazione degli studj, manifestando ad essa tanto le pruove della irreprensibile condotta dei soggetti proposti, e della loro sana dottrina, quanto la opinione del collegio di quella facoltà, a cui la cattedra appartiene, sopra il merito scientifico dei medesimi.

5. In quelle provincie dello Stato Pontificio, ove non sono università, i giovani o nati, o domiciliati in esse volendo o intraprendere, o proseguire gli studj delle facoltà superiori, per ottenere a suo tempo i gradi accademici, dovranno studiare nelle medesime loro provincie, e cioè:

Lo studio di s. teologia dovrà farsi nel seminario Vescovile, o in altro seminario della provincia, o nelle scuole di qualche ordine religioso, rimettendo tutto ciò all'arbitrio, e prudenza degli ordinarj:

Lo studio di filosofia, compresa anche la parte matematica, di legge, di medicina, e di chi-

rurgia teorica dovrà farsi nella propria città, o provincia, se in essa vi sono pubbliche scuole comunali di queste facoltà, ed in mancanza di tali scuole dovrà farsi nella stessa città, o provincia sotto privati maestri approvati dagli ordinarj, e dalla S. Congregazione degli studj.

Gli studj di medicina, e di chirurgia prattica, ossia di clinica medica, o chirurgica dovranno farsi in uno de' più accreditati ospedali della propria provincia.

Gli studj di farmacia dovranno farsi nelle rispettive città, e terre sotto farmacisti approvati in prima classe.

6. Niun giovane potrà essere ammesso agli studj di tali facoltà superiori, o proseguirne il corso sia sotto i professori delle università, sia nelle pubbliche scuole comunali, o presso privati maestri della sua provincia, qualora non giustifichi la buona condotta da lui tenuta, specialmente negli ultimi tempi, l'onestà de' suoi natali, e i mezzi sufficienti per mantenersi allo studio.

7. Prima della sua ammissione dovrà per mezzo di rigoroso esame far conoscere di aver bene atteso agli studj preliminari, e di dar speranza di profitto.

8. Un tal'esame per gli studenti sotto i professori delle università dovrà farsi secondo che prescrive la costituzione = *Quod divina Sapientia* = per quelli poi che nelle proprie città, o provincie fre-

quenteranno le pubbliche scuole comunali, o privati maestri, l'esame dovrà farsi alla presenza dell'Ordinario, o suo Delegato, e dei deputati dal Consiglio comunale alle pubbliche scuole. Gli esaminatori, almeno in numero di tre, si sceglieranno dall'Ordinario, e dagli stessi deputati.

9. A quegli studenti, che si conosceranno meritevoli di essere ammessi si darà la matricola, ossia la pagella di ammissione, nella quale sarà specificata la facoltà scientifica, a cui lo studente si applica, l'anno del suo corso scolastico, e il nome dei professori, sotto de' quali attenderà agli studj.

10. Le pagelle di ammissione per quelli, che frequentino i professori delle università saranno sottoscritte dal Rettore secondo la costituzione suddetta; per tutti gli altri saranno sottoscritte dall'Ordinario, e da un Deputato delle pubbliche scuole. A tergo della pagella ogni tre mesi i professori faranno testimonianza allo studente non solo della frequenza alle lezioni, ma ancora del profitto ritrattone, e della condotta tenuta nella scuola.

11. Sarà cura degli Eminentissimi Arci-Cancellieri, e Reverendissimi Cancellieri, e di tutti gli ordinarj che ciascun studente frequenti specialmente nei dì festivi qualche pia adunanza, e adempia esattamente agli esercizj di pietà, e di religione.

12. Tutti quegli studenti, che alla fine dell'anno scolastico volessero concorrere ai gradi accademici, dovranno per mezzo dei loro ordinarj trasmettere

alla S. Congregazione degli studj le medesime pagelle, i documenti di aver soddisfatto agli atti di religione, e tutti gli altri requisiti voluti dalla costituzione = *Quod divina Sapientia* =, affinchè la medesima S. Congregazione giudichi, se gli studenti, che aspirano a qualche grado siano meritevoli di essere ammessi all'esame pel conseguimento del grado medesimo.

13. Il diritto di dare le lauree, matricole, ed ogni altro grado accademico si conserva alle sole università in conformità della suddetta costituzione.

14. Quei, che avendo studiato nelle città di provincia, ove non sono università, vorranno a suo tempo concorrere a qualche grado accademico saranno rigorosamente esaminati sopra quelle materie che avrebbono dovuto studiare nelle distinte scuole prescritte dalla costituzione secondo la qualità del grado.

15. In tutto il resto poi non s'intende derogato in alcuna parte alle prescrizioni della medesima costituzione = *Quod Divina Sapientia* =, nè a tutte le altre ordinazioni degli studj, che dovranno osservarsi esattamente (a).

Le quali cose tutte la Santità di Nostro Signore si degnò di approvare, e confermare colla Sua So-

(a) Costituzione 28 agosto 1824 colle successive ordinazioni. Appendice N. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

vrana autorità, ordinando, che fossero partecipate agli Eminentissimi Arci-Cancellieri, e Reverendissimi Cancellieri delle università, agli Ordinarj, e Magistrati dello Stato Pontificio, affinchè sieno in ogni loro parte eseguite.

Dalla S. Congregazione degli studj questo di 1 ottobre 1831.

D. Placido Card. Zurla Prefetto.
G. Arcivescovo di Efeso Segretario.

(N. 2) *Norme sui documenti de' quali debbono essere forniti, e che debbono presentare, tutti coloro, che per la prima volta possono, e vorranno essere ammessi a fare il corso degli studj nella università di Roma.*

7 ottobre 1832.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la Misericordia di Dio Vescovo di Porto, S. Rufina, e Civitavecchia, Card. Galleffi della S.R.C. Camerlengo, ed Arci-Cancelliere della università Romana.

Avendo la Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI. felicemente regnante ordinato, che au-

che nel futuro anno scolastico che sta per cominciare, siano mantenute ferme in generale le disposizioni prese l'anno passato, intorno a ciò che riguarda gli studj da farsi nelle pubbliche università dello Stato, e volendo inoltre che sieno rigorosamente osservate le prescrizioni fatte per l'ammissione degli studenti; Noi per ordine espresso della stessa Santità Sua, e per autorità del nostro officio di Camerlengato di S. R. Chiesa, e di Arci-Cancelliere dell'Archiginnasio Romano ordiniamo e pubblichiamo le cose seguenti.

Art. 1. Tutti quelli, i quali secondo la circolare della Sacra Congregazione degli studj del 1 ottobre 1831 possono e vorranno essere per la prima volta ammessi a fare il corso degli studj nella università di Roma, dovranno aver presentato i documenti prescritti dalle leggi per siffatta ammissione non più tardi di quindici dì dopo la pubblicazione di questa notificazione, trascorsi i quali non saranno più ricevuti.

2. I documenti accennati nell'art. 1 saranno presentati in Roma alla nostra Segreteria generale del Camerlengato, e nella Legazione di Velletri, nella Comarca, e nelle Delegazioni di Viterbo, Spoleto, Frosinone, Civitavecchia, Rieti, e Orvieto alle rispettive Segreterie generali della Legazione, Comarca, e Delegazioni suddette.

3. I documenti da presentarsi saranno 1.° il certificato delle autorità superiori sì ecclesiastiche, che

civili, dalla buona condotta religiosa, morale, e politica; 2.° il certificato della onestà dei natali; 3.° un certificato, che dia valevoli, e determinata prove di avere mezzi sufficienti da mantenersi agli studj; 4.° gli attestati degli studj fin qui fatti, e del profitto ritrattone, insetendoli in una supplica a noi diretta, in cui ciascun aspirante dichiari a qual classe di studj intenda d'essere ammesso.

4. Tutti quelli che vorranno imprendere nella università Romana il corso degli studj ecclesiastici dovranno presentare i documenti annoverati nell'articolo 3, gli statisti alla nostra Segreteria generala del Camerlengato, o a quelle delle rispettive Legazioni, Comarca, o Delegazioni, e gli esteri alla sopraddetta nostra Segreteria generale, dopo che ne avranno essi ottenuta la verificaziona dalle rispattive Legazioni estere.

Dato in Roma nella Camera Apostolica li 7 ottobre 1832

P. F. Card. Galleffi Camerlengo di S. R. Chiesa.
G. Groppelli Uditore.
F. Apollonj Segr., e Canc. della R.C.A.

(N. 3.) *Nuove disposizioni intorno alle cattedre nelle università. all'ammissione agli studj, ed alla collazione delle lauree, e de' gradi accademici.*

2. settembre 1833.

§ 1.

Delle cattedre nelle università.

Art. 1. Le cattedre di filosofia elementare, cioè la logica, la metafisica, l'etica, e gli elementi di algebra, e geometria non saranno annoverate fra le cattedre delle università. Questi studj si faranno da ciascuno nella propria provincia sotto la direzione di maestri, i quali abbiano ottenuto la necessaria approvazione della S. Congregazione degli studj.

2. Le cattedre d'istituzioni civili, canoniche, e criminali continueranno a far parte delle università. Saranno però ammessi in tali scuole i soli studenti nativi delle città, e provincie, cui l'università appartiene; tutti gli altri dovranno far questi studj nella propria città o provincia, sotto maestri approvati dalla stessa S. Congregazione.

3. Le altre cattedre delle università si dovranno frequentare da tutti quelli, che aspirano alle lau-

ree, ed ai gradi accademici, com'è prescritto dalla bolla = *Quod divina Sapientia* =, e dalle ordinazioni degli studj: ma fino a nuova disposizione resteranno le cattedre suddette in luoghi separati, siccome fu ordinato col decreto del 1 ottobre dell'anno 1831.

§. 2.

Dell'ammissione agli studj delle università.

4. Niuno sarà ammesso alle università, qualunque sia lo studio, cui vuole applicarsi;

I. Se non abbia compito l'anno diciottesimo di sua età, da comprovarsi colla fede del battesimo;

II. Se non giustifichi legalmente di avere o dall'asse paterno, o da altra parte tanto di rendita, con che possa compiere il corso degli studj. Chi vorrà compierlo nelle università di Roma o di Bologna, dovrà avere almeno scudi dodici al mese. Per gli studenti nelle altre università il *minimum* sarà fissato dai Reverendissimi Cancellieri secondo la loro prudenza;

III. Se non abiti con persona di conosciuta probità, la quale assuma l'obbligazione di avvisare l'Arci-Cancelliere o il Cancelliera, nel caso che il giovane tenga una condotta riprovevole, o vada ad abitare altrove;

IV. Se col certificato politico, e colla fedina criminale non provi d'essere scevro non solo da de-

litto di ribellione, ma eziandio di non averne dato alcun motivo di sospetto, e di non essere stato giammai inquisito per delitti comuni. Lo stesso certificato politico, e la fedina criminale si dovranno presentare ogni volta, che si dimandi alcun grado accademico;

V. Se finalmente non abbia conseguito il baccalaureato di filosofia in qualche università. Quelli che hanno conseguito questo grado accademico in forza dell'art. 154 della costituzione = *Quod divina Sapientia* = sono esentati dall'esame di ammissione.

§. 3.

Dell'ammissione agli studj di filosofia elementare, e delle istituzioni dell'una, e dell'altra legge fuori delle università.

5. Niuno sarà ammesso agli studj elementari di filosofia, se non sia stato approvato dal proprio Vescovo o suo Delegato, e dai Deputati delle pubbliche scuole.

6. Non si concederà tale approvazione a que'giovani, i quali non abbiano dato saggio di loro probità nel tenor di vita, e nel costume, e che non siano bene istruiti nella lingua latina, e nelle belle lettere; al qual effetto saranno esaminati da tre professori.

7. I Vescovi, a i Deputati delle pubbliche scuo-

le non ammetteranno alcun giovane agli studj delle istituzioni dell'una, e dell'altra legge, il quale sia privo del certificato politico, e della fedina criminale, e non abbia già conseguito il baccalaureato di filosofia.

§. 4.

Delle lauree, e de' gradi accademici.

8. Niuna università potrà conferire lauree, matricole, nè altro grado accademico a quelli, che sono di Stato estero, eccettuati i collegiali, che vangono per ragione di studio ne' collegj della loro nazione. Ma le lauree, ed i gradi accademici in teologia, e nelle scienze sacre potranno essar conferiti a tutti indistintamente, purchè si osservino le condizioni prescritta dalla bolla = *Quod divina Sapientia* =.

9. Non sarà nel tempo avvenire permesso ad alcuno l'esercizio delle professioni ed arti liberali nello Stato Pontificio, il quale abbia ricevuto la laurea, e la matricola dalle università di Stato estero.

10. A tutti que' giovani, che nel tempo stabilito dalla legge o non dimanderanno d'essere insigniti de' gradi accademici, o non gli avranno conseguiti, non si computera quall'anno nel corso de' loro studj.

11. Non si avranno par valide le laurec, ed i gradi accademici, che siano stati conferiti senz'osservare pienamente tutto ciò, ch'è prescritto ne' ti-

toli 17, 20, e 21 della bolla = *Quod divina Sapientia* = e nella ordinazioni degli studj.

§ 5.

De' professori, e de' maestri pubblici, e privati

12. Nella elezione de' professori sarà esattamente osservata la costituzione = *Quod divina Sapientia* = ed appena vacherà una qualche cattedra, gli Arci-Cancellieri, e Cancellieri non tarderanno ad intimare il concorso, eccettuato il caso contemplato dall'art. 70 della detta costituzione; del che renderanno intesa la S. Congregazione degli studj, e ne aspetteranno le sue risoluzioni.

13. I professori delle università allorchè siano impediti dall'insegnare, deputeranno un soggetto laureato in quella facoltà, abile, ed abbastanza cognito, che faccia le loro veci. Questi dovrà essere approvato dall'Arci-Cancelliere o dal Cancelliere. Non vi saranno in avvenire professori sostituti.

14. I maestri comunali non saranno confermati, senza intelligenza della S. Congregazione.

15. Chiunque farà scuola privata senza la necessaria licenza sarà punito a forma del regolamento pubblicato il dì 26 settembre 1825 (*a*). La curia

---

(*a*) Regolamento 26 settembre 1825. Appendice N. 2.

vescovili invocheranno, se farà d'uopo, l'autorità politica.

Dato dalla S. Congregazione degli studj il dì 2 settembre 1833.

D. Placido Card. Zurla Prefetto.
G. Arcivescovo di Efeso Segretario.

(N. 4.) Provvedimenti *sulle scuole elementari di filosofia, e su quella d'istituzioni legali pe' luoghi, ove non sono università colle tesi sulle quali dovrà esaminarsi chi domanda il baccellierato in filosofia.*

24 ottobre 1833.

La S. Congregazione degli studj volendo provvedere alle scuole elementari di filosofia, le quali secondo il decreto del 2 settembre prossimo passato non hanno più luogo fra le cattedre delle università, e a quelle d'istituzioni legali pe' luoghi, ove non sono università, ha stabilito le regole seguenti, che dovranno esser esattamente osservate.

1. Chiunque dimanderà la facoltà di aprire scuola privata di logica, metafisica, etica, di elementi d'algebra, e geometria, e d'istituzioni legali, dovrà provare con documenti legittimi, e positivi,

I. di esser nativo dello Stato Pontificio, o di avervi acquistato il domicilio legale,

II. di essere di onesti natali, e di aver compita l'età di anni 24,

III. di aver la laurea dottorale in quella facoltà, la quale dimanderà d'insegnare.

IV. di aver sempre dato saggio di religione, e di buoni costumi,

V. di non esser mai stato soggetto a legale processura per delitti comuni; e quanto ai delitti politici, di non esser mai stato soggetto nè a processura, nè a sorveglianza, nè aver dato giammai alcun motivo a sospettarne.

2. Inoltre dovrà sostenere un esame in iscritto, ed in voce alla presenza del Vescovo, o suo Delegato, e dei Deputati delle pubbliche scuole.

3. L'esame si farà da tre professori che nominerà il Vescovo, i quali a voti segreti significheranno il loro giudizio.

4. Nell'esame suddetto si userà la lingua latina, eccettuati i soli maestri di algebra, e geometria, che saranno esaminati in lingua italiana.

5. Niun maestro privato sarà approvato senza l'intelligenza della S. Congregazione degli studj

6. Il numero di tali privati maestri sarà più ristretto che sia possibile; talchè nei luoghi, in cui sono stabilite scuole pubbliche elementari di filosofia, o d'istituzioni legali, non si approverà alcun maestro privato, a meno che le dette scuole non bastassero al numero de' concorrenti.

7. Il Delegato del Vescovo, ed i Deputati della pubbliche scuole sopraintenderanno a codeste scuole private.

8. Ciascuna scuola durerà due ore, ed i maestri dovranno impiegare qualche tempo nell'interrogare, ed esercitare i loro scolari.

9. Se un maestro sarà approvato a fare due scuole, impiegherà due ore al giorno per ciascuna di esse.

10. Incominceranno le scuole nel giorno 5 di novembre, e termineranno alla fine di agosto.

11. Sarà vacanza

Per Natale, dalla vigilia inclusivamente a tutto il 1 di gennajo.

Per Carnevale, dal sabato che immediatamente precede la domenica di Sessagesima a tutto il giorno delle Ceneri.

Per Pasqua di Risurrezione, dalla domenica delle Palme alla terza festa di Pasqua inclusivamente.

Sarà vacanza eziandio nelle domeniche, e negli altri giorni festivi, ogni giovedì, nei tre giorni

delle rogazioni minori, e nel giorno anniversario della incoronaziona del Sommo Pontefice.

12. I maestri terranno esatto registro de'loro scolari, e segneranno la pagella ai medesimi in ogni terzieria.

13. I Vescovi coi Deputati delle pubbliche scuole determineranno il *minimum*, ed il *maximum*, che ciascun maestro privato potrà esigere da'suoi scolari.

14. Gli Arci-Cancellieri, e Cancelliari deputeranno tre dottori di collegio per gli esami del baccalaureato in filosofia, cioe due del collegio filosofico, ed uno del collegio teologico.

15. Il candidato, quando ottenga il detto grado pagherà un solo scudo. Questi danari si terranno in deposito sino a nuova istruzione.

Siccome poi niuno può essere ammesso agli studj delle istituzioni legali, nè ad altro qualunque studio nelle università, se prima non abbia ottenuto il baccalaureato in filosofia, così la suddetta S. Congregazione trasmette a ciascun Vescovo dello Stato Pontificio un elenco di alcuni punti, su de'quali gli studenti, che si presenteranno alle università per ottenere il detto grado, saranno particolarmente esaminati; e perciò dovrà darsene una copia ad ogni maestro privato per sua norma, avvertendo, che qua'giovani, i quali vorranno intraprendere il corso medico, o chirurgico, dovranno nello stesso esame del baccalaureato, o in altro esame dar

saggio di aver con profitto atteso allo studio della fisica.

Dato dalla S. Congregazione degli studj nel dì 24 ottobre 1833.

D. Placido Card. Zurla Prefetto.
G. Arcivescovo di Efeso Segretario.

(N. 5.) *Si precisano, e richiamano ad osservanza le condizioni, alle quali debbono adempiere gli studenti per poter essere ammessi agli esami pel conseguimento delle lauree, e delle matricole.*

6 novembre 1833.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco, per la Misericordia di Dio, Vescovo di Porto, S. Rufina, e Civitavecchia, Card. Galleffi, della S. R. C. Camerlengo, ed Arci-Cancelliere della Università Romana.

Essendo accaduto negli anni trascorsi, che alcuni studenti hanno preteso di essere ammessi agli esami per lo conseguimento delle lauree, e delle matricole senz'avere osservato l'ordine prescritto dalla co-

stituzione Apostolica = *Quod divina Sapientia* =, nel frequentare le scuole e nel prendere i gradi diversi; ed avendo la S. Congregazione degli studj nel suo decreto de' 2 settembre prossimo passato, pubblicato a stampa ed approvato dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI. felicemente regnante, date alcune particolari disposizioni su ciò ed inculcata una stretta e rigorosa osservanza delle leggi; Noi per oracolo della stessa Santità Sua, e per l'autorità del nostro officio di Camerlengo di Santa Romana Chiesa e Arci-cancelliere della Università Romana prescriviamo e promulghiamo le cose seguenti;

Art. I. D'ora in poi non verrà computato come anno regolare e valido di studio quello, in cui uno studente si sarà preso l'arbitrio di frequentare le scuole delle Università a suo talento a non secondo l'ordine e la successione, prescritta dalla Costituzione Apostolica = *Quod divina Sapientia* = e dalle posteriori ordinazioni della sacra Congregazione degli studj.

II. L'ordine e la successione, con cui ogni studente dee frequentare le scuole di ciascuna classe, sarà d'ora in poi la seguente:

PER LA CLASSE TEOLOGICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. Di Scrittura Sacra.
2. Di Teologia Dogmatica.
(*alla mattina*)
3. Di Teologia Dogmatica.
(*alla sera*)

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di Scrittura Sacra.
2. Di Teologia Dogmatica.
(*alla mattina*)
3. Di Teologia Dogmatica.
(*alla sera*)

TERZO ANNO

Scuola 1. Di Teologia Dogmatica.
(*alla mattina*)
2. Di Teologia Dogmatica.
(*alla sera*)
3. Di Storia Ecclesiastica.

QUARTO ANNO

Scuola 1. Di Teologia Dogmatica.
(alla mattina)
2. Di Teologia Dogmatica.
(alla sera)
3. Di Storia Ecclesiastica.

PER LA CLASSE LEGALE

PRIMO ANNO

Scuola 1 D'Istituzioni canoniche.
2. D'Istituzioni civili.
3. D'Istituzioni criminali

SECONDO ANNO

Scuola 1. D'Istituzioni di diritto pubblico Ecclesiastico.
2. D'Istituzioni di diritto di natura e delle genti.
3. Del Testo civile
(alla sera)

TERZO ANNO

Scuola 1. D'Istituzioni di diritto pubblico Ecclesiastico.
2. Di Testo canonico.
3. Di Testo civile.
(*alla mattina*)

QUARTO ANNO

Scuola 1. Di Testo canonico.
2. Di Testo civile.
(*alla mattina*)
3. Di Testo civile.
(*alla sera*)

PER LA CLASSE MEDICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. Di Anatomia.
2. Di Botanica.
3. Di Chimica.

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di Fisiologia.
2. D'Igiene, Terapeutica generale e Materia medica.
3. Di Patologia generale e semiotica.

TERZO ANNO

Scuola 1. D'Igiene, Terapeutica generale e Materia medica.
2. Di Medicina teorico-prattica.
3. Di Medicina politico-legale.

QUARTO ANNO

Scuola 1. Di Medicina teorico-prattica.
2. Di Medicina politico-legale.
3. Di Farmacia prattica.

PER LA CLASSE CHIRURGICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. Di Chimica.
2. Di Anatomia.
3. Di Fisiologia.

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di Chirurgia teorica.
2. Di Patologia generale e semiotica.
3. D'Igiene, Terapeutica generale e Materia medica.
4. Di Medicina politico-legale.

TERZO ANNO

Scuola 1. Di Chirurgia teorica.
2. D'Igiene, Terapeutica generale e Materia medica.
3. Di Medicina politico-legale.
4. Di Ostetricia.

PER LA CLASSE DI FILOSOFIA E MATEMATICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. D'Introduzione al calcolo sublime.
2. Di Fisica sperimentale.

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di Calcolo sublime.
2. Di Meccanica ed Idraulica.
3. Di Ottica ed Astronomia.

TERZO ANNO

Scuola 1. Di Meccanica e Idraulica.
2. Di Ottica ed Astronomia.

III. Chiunque vorrà conseguire la laurea in filosofia dovrà avanti di essere ammesso a' prescritti esami provare con opportuni documenti d'avere studiata logica, metafisica ed etica, elementi d'algebra e geometria, e fisica sperimentale in qualche scuola pubblica o appresso privati maestri approvati dalla Sacra Congregazione degli studj.

IV. Gli studenti della classe medico-chirurgica, i quali vogliano conseguire la laurea in amendue le facoltà, medica e chirurgica, dovranno, sotto pena che vengano dichiarati nulli gli anni di studio irregolarmente fatti, frequentare le lezioni prescritta all'uno de' corsi, che intendono di fare il primo, e riservare agli anni successivi il frequentare le scuole prescritte al secondo corso, in modo che a compiere l'un corso e l'altro s'impieghi da ciascuno un intero quinquennio: cioè lo studente di chirurgia, aspirante anche alla laurea di medicina, compiuto il triennio del corso chirurgico, dovrà nel quarto anno frequentare le lezioni di botanica e di medicina teorico prattica, e nel quinto quelle di farmacia prattica e di medicina teorico-prattica, o lo studente di medicina, che vorrà aspirare alla laurea chirurgica, dovrà nel quarto anno del corso medico frequentare anche le lezioni di chirurgia teorico-prattica, e nel quinto anno quelle della stessa chirurgia teorico-prattica e dell'ostetricia.

V. Gli studj di clinica medica e chirurgica impresi avanti di avere di fatto conseguita la laurea

nella rispettiva facoltà, sono e saranno dichiarati nulli e invalidi ad ottenere la matricola.

VI. Avendo la Sacra Congregazione degli studj nell'art. 10 del decreto de' 2 settembre prossimo passato ordinato, che a tutti que' giovani, che nel tempo stabilito dalla legge o non dimanderanno d'essere insigniti de' gradi accademici, o non gli avranno conseguiti, non si computerà quell'anno nel corso de' loro studj; si fa noto a tutti che a norma dell'art. 198 del titolo XVII della costituzione Apostolica = *Quod divina Sapientia* = e per la più esatta esecuzione dell'ordine soprascritto, il baccellierato da tutti gli studenti nell'università si dee prendere in ciascuna facoltà al fine dell'anno primo, e la licenza nelle facoltà, i cui studj durano tre anni, al fine del secondo, e in quelle, i cui studj durano quattro anni, al fine del terzo anno di ciascun corso.

VII. Tutti quelli, che, trascorso il primo o il secondo o il terzo anno del corso de' loro studj, non hanno chiesto o non hanno conseguito i gradi accademici rispettivi, sono obbligati a chiederli e conseguirli avanti che spiri l'anno scolastico corrente.

VIII. Gli studenti di ciascuna classe sono obbligati ad intervenire ogni giorno alle lezioni delle scuole rispettive; e qualora non vi sieno intervenuti per qualche tempo a cagione di malattia o altro grave e ragionevole impedimento, i professori ne rimetteranno a Monsignor Rettore Deputato del-

la Università, al quale ciò spetta secondo l'art. 157 della costituzione Apostolica soprammentovata, la verificazione avanti di fare a tergo della pagella la prescritta testimonianza di frequenza.

Monsignor Rettore Deputato e i Presidenti de' collegj delle Università sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente notificazione in quella parte, che spetta a ciascuno.

Dato in Roma nella Camera Apostolica li 6 novembre 1833.

P. F. Card. Galleffi Camerlengo di S. R. C., ed Arci-Cancelliere della Università Romana.
G. Groppelli Uditore.
Filippo Appollonj Segretario, e Cancelliere della Rev. Cam. Apostolica.

ANNONA
E
GRASCIA

(N. 1.) *Discipline sotto le quali viene ristabilita la libertà del commercio de' grassi, e sevi, e preservata a favore della R. C. la privativa intorno alla sola liquefazione de' grassi macellareschi.*

27 Agosto 1831.

NOTIFICAZIONE

Le replicate istanze con cui i beccaj di Roma hanno invocato dalla Santità di Nostro Signore che sia reso libero il commercio de' grassi, e la loro spontanea esibizione di supplire per via di alcuna tassa, che loro s'imponga, agl'impegni contratti dalla privativa che ora vincola il suddetto commercio, hanno mosso il Santo Padre ad esaudirli, dopo di essersi accertato di poter garantire pienamente, senza lesione della giustizia, gl'interessati in essa privativa.

Affinchè peraltro, colla libertà della vendita dei grassi, e sevi, non siano di nuovo introdotti quegl'inconvenienti dannosi alla pubblica salute, ai quali stimò di ovviare l'Eminentissimo Signor Cardinal Camerlengo colla notificazione del giorno 16 gennajo 1815 ha voluto Sua Beatitudine, che la liquefazione dei grassi si prosiegua ad effettuare nel solo locale ora addetto a questo uso fuori la porta Portese.

A termini pertanto del Sovrano rescritto de' 28 luglio prossimo trascorso, emanato per organo dell'Eminentissimo Signor Cardinal Pro-Segretario di Stato, è stato commesso alla Deputazione dell'annona e grascia di ordinare quanto siegue.

1. La privativa de' grassi dal giorno primo del futuro mese di settembre resta per sempre abolita, ed il diritto della liquefazione di essi devoluto pure per sempre al Governo in modo che niuno ne macellajo, nè candalottajo, nè saponajo, nè alcuno di altra classe o mestiere potrà da per se stesso eseguirla.

2. La liquefazione dei grassi continuerà dalla sovraccennata epoca in poi ad effettuarsi nel solito locale fuori la porta Portese, e ne resta affidata l'impresa al Signor Niccola Bolasco per venti anni consecutivi, con che il detto intraprendente debba in detto spazio di tempo migliorare la qualità del sevo, secondo la norma prescritte dal regolamento, che viene contemporaneamente stampato, ed affisso nel locale della liquefazione.

3. Tutt'i macellaj, niuno eccettuato, saranno obbligati in ciascuna settimana, e nei giorni dal regolamento stabiliti di trasportare nel detto locale l'intiera quantità di grassi grezzi, o come diconsi, in carne, ricavati da quelle bestie che in quella stessa settimana avranno mattato per uso dei rispettivi loro spacci di carne, e questi grassi do-

vranno essere bene asciutti, puliti, spurgati da ogni sostanza eterogenea, ed in ottima condizione.

4. Verrà dall'intraprendente rilasciata a ciascun macellajo una bolletta in istampa indicante la quantità del grasso da lui consegnata, ed il giorno della consegna. Decorsa una settimana da essa ciascuno potrà, previa la presentazione della bolletta, ritirare dall'intraprendente quella quantità di sevo corrispondente al grasso consegnato, avuto però prima a calcolo il *calo* della liquefazione fissato nel regolamento.

5. Ciascun possessore di bollette dovrà nell'atto del ritiro del sevo corrispondere all'intrapresa paoli cinque per ogni cento libre di grasso già consegnato, rilasciando inoltre a beneficio di essa il così detto pancanino, e ciò in compenso della liquefazione, e di tutt'altro.

6. Avrà ognuno la facoltà di ritirare il sevo dal magazzeno dell'intraprendente anche dopo decorso lo spazio di una settimana, e fino al termine di due mesi dal giorno della consegna del grasso; scorso il qual termine e non ritirato il sevo, verrà il genere sottoposto al diritto di magazzinaggio, che resta fissato in ragione di bajocchi due e mezzo per ogni cento libre, e per ogni mese, e che verrà ragguagliato giusta il peso delle partite, e del numero de'giorni decorsi dopo i due mesi.

7. Ond'evitare le frodi, e le questioni viene imposto ad ogni macellajo di portare, o personalmente, o per mezzo de'suoi garzoni, al locale come sopra stabilito per la liquefazione tutto il grasso che ritrarrà dalle bestie, quand'anche lo avesse già venduto in carne: per cui non potrà da alcuno di loro farsi la consegna del grasso ai compratori, se non dopo che il grasso medesimo sia stato ridotto in istato di sevo; sarà però libera la cessione delle bollette ricevute dall'intrapresa.

8. I trasgressori agli articoli 1, 2 e 7 sia per la privata liquefazione dei grassi, sia per la consegna illegalmente fatta dei medesimi, saranno sottoposti con decreto della Deputazione all'annona e grascia, circa ai primi alla perdita del genere, di tutti gli stigli, ed utensili, ed alla rifazione de'danni, ed interessi a favore dell'intrapresa; circa a'secondi alla multa di scudi dieci per la prima volta, da raddoppiarsi in ogni caso di recidiva, le quali multe dovranno depositarsi nella cassa de'malefícj.

9. Tutte le vertenze che potessero insorgere fra l'intraprendente, e la classe de'macellaj, non che fra persone addette ad altre arti, e mestieri che consumano il sevo, tutte le volte che avranno relazione coll'interesse dell'intrapresa, saranno decise dalla Deputazione dell'annona e grascia, a cui è stata affidata la sorveglianza sulla esecuzione di quan-

to si è superiormente prescritto, siccome oggetto di sua privativa competenza.

Data dalla residenza della Deputazione dell'annona e grascia questo dì 27 agosto 1831

Bernardino Luzi Chierico di Camera Presidente.
Il Cav. Odoardo de' Cinque Quintilj Conservatore deputato.
Il Baron Piccolomini deputato.
D. Girolamo de' Duchi Odescalchi deputato.
D. Leonardo de' Duchi Bonelli deputato.
Il March. del Drago Biscia Gentili deputato
Il Duca Braschi Onesti deputato.
Giacomo Ceccacci Segr. capo d'officio.

(N. 2.) Regolamento, *col quale sono prescritte le norme da osservarsi nella consegna de' grassi, e nel ritiro de' sevi.*

31 agosto 1831.

Art. 1. La liquefazione de' grassi con rescritto dell'Emo Segretario di Stato del giorno 28 luglio prossimo passato, e successivo istromento del giorno 20 agosto corrente stipolato per gli atti dell'Apolloni cancelliere della R. C. A. essendo stata affidata per un

ventennio al Sig. Niccola Bolasco, dovrà il medesimo essere riconosciuto come l'intraprendente della medesima con quegli oneri assunti nel suddetto istromento.

2. In conseguenza di ciò gl'impiegati destinati per servizio dell'azienda, e nominati dal governo per organo della Presidenza dell'annona, e grascia, dipenderanno dallo stesso signor Bolasco, e solo in caso di qualunque vertenza potranno dirigersi al detto Prelato Presidente, il quale, come incaricato della sorveglianza sull'andamento della stessa azienda della liquefazione de'grassi, provvederà a termini di giustizia. Restano poi a tutto carico del sig. Niccola Bolasco gl'inservienti, o manuali, distinti secondo il ruolo, dagl'impiegati dell'azienda, ai quali il detto intraprendente dovrà conservare la mercede ivi stabilita; e quante volte o per demerito, o per loro volontà o per difficoltà di poter prestare l'opera personalmente dovesse qualcuno essere rimpiazzato, del che il sig. Bolasco dovrà dar rapporto a Monsignor Presidente, i nuovi da sostituirsi atti all'incarico saranno scelti dallo stesso sig. Bolasco con quella mercede, che crederà opportuna.

3. L'arte de'beccaj tanto per la consegna de'grassi, che per il ritiro de'sevi, dovrà intendersela ugualmente coll'intraprendente, e nel solo caso di controversia potranno essi diriggere i loro reclami allo stesso Monsig. Presidente dell'annona, e grascia, onde provveda economicamente a seconda delle fa-

coltà attribuitegli dalla Santità di Nostro Signore.

4. Il locale dello squaglio situato fuori la porta Portese sarà nel giorno di giovedì sempre aperto a tutte le ore, affinchè i beccaj abbiano tutto il comodo di depositare i loro generi, e non restino obbligati a dimorare nella pubblica strada; e quanta volte nell'estiva stagione si credesse necessario, oltre al giovedì, sarà aperto anche in ogni lunedì.

5. Li grassi dovranno consegnarsi bene asciutti, in buona condizione, e scevri da materie eterogenee; e se ad onta di questa disposizione qualche macellajo si arbitrasse di portare li grassi in qualità non corrispondente a quanto si è prescritto, sarà dell'officio del vice rincontro assumere nell'atto due macellaj dei più intelligenti perchè decidano quale sia il grasso recivibile, ed in caso di discrepanza di sentimento dei detti due periti sceglierà un terzo per periziore, al di cui giudizio dovrà tanto l'esibitore del grasso che l'intraprendente acquietarsi. Si riserva al giudizio del Prelato Presidente il prendere delle misure correzionali a carico dei macellaj recidivi nella esibita di grassi ingombri di materie eterogenee o degenerati.

6. Ogni macellajo dovrà portare direttamente al locale dello squaglio tutti li grassi, che ricaverà dalla mattazione settimanale, restando proibito, a scanso di frodi, di farli portare da altri fuori che dai proprj garzoni, ed è perciò vietato all'intraprendente di ricevere grassi da altri, se non che dai ri-

spettivi macellaj o loro garzoni. Li grassi saranno pesati con una stadera bollata, e campionata dal pesatore dell'azienda d'accordo fra le parti.

7. Dovendo l'intraprendente tenere un conto a parte a ciascun macellajo per il grasso, che deposita e pel sevo, che ritira, questo conto risulterà da un bollettario in forma a madre e figlia, numerato progressivamente, e firmato dall'intraprendente, o da chi per esso. In questo bollettario verrà indicato il giorno della consegna, e la quantità del grasso consegnato. In ogni bolletta, che si rilascerà ai macellaj, verrà apposto il bollo dell'azienda.

8. La lavorazione de'sevi dovrà esser eseguita secondo lo stile, ed arte, e in qualità mercantile, restando incaricata la Deputazione dell'annona e grascia, non solo di sorvegliarla di officio, ma di provvedere a termini di giustizia nel caso di controversia fra l'intraprendente, e li macellaj.

9. Il paucanino. resterà a vantaggio dell'azienda per gl'impegni dalla medesima contratti; restando egualmente a causa degli stessi impegni stabilito il calo del venti per cento sul grasso di macello, come risulta dall'indicato istromento; per cui per ogni libra cento di grasso consegnato all'azienda, sarà questa obbligata di rendere libre ottanta di sevo. Rapporto poi al grasso delle bestie bufaline, e dei spoglj delle bestie, che si portano dai tripparoli sarà egualmente soggetto al medesimo calo del venti per cento, calcolato però, secondo il solito il grasso da

essi recato per le prime un sesto, e per li secondi un terzo meno di peso di quello portato da macellaj.

10. L'intraprendente terrà un magazzeno, ove conservare li sevi. Questo (presentemente è situato nella via del pozzetto presso la piazza di S. Calisto num. 15 D.) sarà aperto tutte le mattine dalle ore quattro prima del mezzo giorno, fino ad un ora dopo, meno però il lunedì, e giovedì, giornate di ricevimento de'grassi: ivi si troveranno li rispettivi ministri destinati alla consegna de'sevi.

11. Nel medesimo magazzeno dovrà esservi una stadera bollata, e campionata per eseguire il peso del sevo, che avrà restituito. Egualmente vi si dovrà ritenere la scrittura corrente di ciascun macellajo, onde sull'atto possa rincontrare il suo conto rispettivo, e diseifrarsi nel caso qualunque equivoco, che potesse nascere. Il ritiro della bolletta e l'annullamento della medesima starà in luogo di quietanza.

12. Nella fine di ogni anno verrà dall'azienda chiuso il conto di ciascun macellajo giustificato dalle bollette del grasso ricevuto, che saranno state rilasciate dall'intraprendente, e da quelle dal medesimo ritirate per il sevo consegnato come si è disposto all'art. 7. Le restanze verranno portate nel conto, che andrà ad aprirsi per l'anno successivo, che ne formerà la base. Nel principio del nuovo anno l'intraprendente dovrà presentare le risultanze del bilancio dell'azienda alla Deputazione del-

l'annona e grascia per di lei intelligenza in ciò che riguarda l'andamento della medesima relativamente a quelli, che vi hanno interesse.

13. Potranno li macellaj anche dopo una settimana dalla consegna del grasso presentarsi al magazzeno per ritirare il sevo. Scorso però un bimestre, se non l'avranno ritirato, avrà il diritto l'intraprendente al compenso per il magazzinaggio secondo si è prescritto dalla notificazione, ben inteso però che il premio di bajocchi due, e mezzo per ogni cento libre al mese verrà ragguagliato secondo li giorni, che saranno decorsi dopo il bimestre, e secondo le rispettive quantità.

14. Nell'atto della consegna del sevo avrà diritto l'intraprendente di ritirare dall'esibitore delle bollette li bajocchi cinquanta per ogni libre cento di grasso grezzo ricevuto per liquefare, e ciò a titolo di compenso della liquefazione, che sarà stata da esso eseguita.

15. Qualora poi piacesse ai rispettivi proprietarj de'grassi di far pagare ai loro garzoni il consueto emolumento del porto di bajocco uno a decina dovrà questo esser sborsato dall'intraprendente dietro l'autorizzazione de'macellaj, e fattane notazione nella bolletta, ne prenderà esso rimborso nell'atto della consegna del sevo.

16. La Deputazione dell'annona e grascia inculca l'esatta esecuzione del presente regolamento a

termini di quanto viene disposto nella notificazione pubblicata a tal'uopo nel giorno 27 corrente Agosto.

Dato dalla Deputazione dell'annona e grascia questo di 31 di agosto 1831

Bernardino Luzj Chierico di Camera Presid.
Il Cav. Odoardo de' Cinque Quintilj conservatore deputato.
Il Baron Piccolomini deputato.
D. Girolamo de' Duchi Odescalchi deputato.
D. Leonardo de' Duchi Bonelli deputato.
Il March. del Drago Biscia Gentili deputato.
Il Duca Braschi Onesti deputato.
Giacomo Ceccacci Segr. capo d'officio.

(N 3.) *Rinnovazione degli ordini altre volte dati tanto ai proprietarj delle tenute dell'Agro Romano di notificare i cambiamenti di proprietà avvenuti nel corso dell'anno, quanto ai conduttori di assegnare i terreni coltivati, o lasciati incolti.*

6 gennajo 1832.

NOTIFICAZIONE

Con altre notificazioni negli antecedenti anni pubblicate, sebbene sia stato a sufficienza precisato il metodo da tenersi dai proprietarj, enfiteuti, affittuarj, ec. dei terreni compresi nell'Agro Romano, tanto nel dichiarare all'officio annonario quelle va-

riazioni rigoardo alle proprietà, all'enfiteusi, agli affitti ec. che nel corso dell'anno fossero negli stessi terreni avvenute; quanto nel dare l'assegna delle terre sì coltivate che incolte, pure la Deputazione dell'annona e grascia, volendo che questo metodo sia costantemente osservato, e che non ne sia da veruno addotta per iscusa l'ignoranza, crede anche in questo anno di rinnovare i seguenti ordini.

Art. 1. Tutti coloro, i quali nel corso del prossimo passato anno 1831 fossero per qualunque titolo divenuti possessori di qualche tenuta, o di qualche parte di essa, compresa nell'Agro Romano e forma del catasto del 1783, dovranno nel termine di un mese dalla data della presente, dare all'officio dell'annona, e grascia posto in via dell'anima n. 10 la dichiarazione specificante l'enunciato acquisto, in tutto, e per tutto a tenore della notificazione del 15 dicembre 1826 (a) ed in caso di contravvenzione soggiaceranno alle penali in essa comminate.

2. Gli enfiteuti o affittuarj, che nel corso del suddetto anno 1831 avessero dato i loro terreni in subenfiteusi o in subaffitto a persone differenti da quelle enunciate dal 1830 in appresso, dovranno ugualmente darne la dichiarazione all'officio dell'annona, e grascia entro il termine di un mese dalla data della presente; ed in caso di mancanza saranno soggetti alle stesse di sopra accennate penali.

(a) Notificazione 15 dicembre 1826. Appendice N. 7.

Circa poi finalmente ai terreni coltivati o a quelli in qualunque modo non assoggettati a coltura, intendiamo che niuno rimanga esente dalla obbligazione di esibire l'assegna, come si è sempre pratticato in passato, ad oggetto di avere lo stato esatto delle tenute dell'Agro Romano; e per tal'effetto rinnoviamo espressamente i seguenti ordini.

Art. 1. Ciascun proprietario delle tenute esistenti nell'Agro Romano, che coltiverà a proprio conto, o per mezzo di colonie parziali, come pure ciascun enfiteuta, affittuario, subaffittuario o altro coltivatore di qualunque tenuta in detto Agro Romano esistente, dovrà ne'tempi, e termini indicati negli articoli seguenti esibire l'assegna della propria rispettiva tenuta, come si trova descritta nel Catasto pubblicato l'anno 1783, indicando nella medesima il quantitativo del terreno che avrà seminato, e di quello lasciato incolto; e se non ne avesse seminata alcuna porzione, o il terreno fosse destinato ad altro uso, dovrà esibirne l'assegna, dichiarandolo nella medesima.

2. Delli terreni, li quali vengono coltivati a grano, orzo, biada, lupini, e qualunque altra specie di granaglie solita seminarsi nel corso dell'autunno, come pure delle tenute per qualsiasi ragione incolte, dovranno esibirsi le assegne prima dello spirare del giorno 31 gennajo corrente.

3. Le assegne de terreni coltivati a granturco, fagioli, ceci, lenticchie, e ogni altra specie di le-

gumi, e dei così detti minuti, o marzatelli soliti seminarsi in primavera, dovranno esibirsi prima che spiri il mese di maggio.

4. Per quello che riguarda li così detti secondi granturchi, dei quali è più tardiva la sementa, e per conseguenza la raccolta, dovrà parimenti esibirsene l'assegna non più tardi del mese di agosto.

5. L'assegna finalmente dei terreni coltivati a riso, dovrà esibirsi prima che termini il mese di giugno.

6. Tutte le assegne suddette dovranno esibirsi nell'officio dell'annona, e grascia posto in via dell'anima n. 10 in carta libera sottoscritte di propria mano da quello, ch'e tenuto all'obbligo dell'assegna, o dal di lui agente, ministro, o procuratore; e perchè le suddette assegne siano tutte uniformi, ciascuno che ne avrà l'obbligo, ne riceverà *gratis* dal suddetto officio la modula, che dovrà essere firmata come sopra.

7. Siccome poi sta anche a cuore di questa Presidenza l'incolumità del bestiame pascente nell'Agro Romano, così si prescrive a tutti i proprietarj, enfiteuti, affittuarj, o subaffittuarj di tenute di dichiarare nell'assegna, di cui nel § antecedente, la specie delle mandrie che pascola in questa stagione nelle rispettive loro tenute, colla precisa indicazione de'loro proprietarj, e del quarto, o quarti destinati per il pascolo delle medesime.

8. Se nei termini indicati non sarà stata esibita l'assegna nel modo suddetto, o sarà stata esibita non

vera, tanto rispetto al terreno coltivato, o incolto, che alla indicazione delle mandrie pascenti, sarà il proprietario relativamente e quelle tenute che coltiva a proprio conto, e per mezzo di colonia parziale, e rispettivamente l'enfiteuta, affittuario, subaffittuario, o altro coltivatore delle tenute, che ritiene in enfiteusi, in affitto, subaffitto, o altro qualunque contratto, condannato, in luogo di pena, al triplo delle spese, che la Presidenza avrà fatto per l'opportuna verificazione.

Avverta ciascuno di uniformarsi a tale disposizione, giacchè in caso di contravvenzione si procederà irremisibilmente contro i refrattarj alla pena comminata di sopra senz'attendere veruna scusa, o pretesto.

Data in Roma dalla Deputazione dell'annona, e grascia il 6 gennajo 1832.

Bernardino Luzi Chierico di Camera, e Presidente dell'Annona, e Grascia.

Il Cav. Paolo Martinez Conserv. deputato.
Il March. Gio. Batt. Olgiati Cons. deputato.
Il Principe di Piombino deputato.
Il Baron Piccolomini deputato.
D. Girolamo de' Duchi Odescalchi deputato.
D. Leonardo de' Duchi Bonelli deputato.
Il March. del Drago Biscia Gentili deputato.
Il Principe di Campagnano deputato
Il Duca Braschi Onesti deputato.
Giacomo Ceccacci Segr. capo d' officio

* (N. 4.) *Si rinnovano gli ordini già dati con antecedenti notificazioni ai proprietarj delle tenute dell'Agro Romano comprese nel catasto del 1783 di dichiarare anche per la coltivazione del 1832 in 1833 nel termine di un mese nell'officio della Deputazione dell'annona e grascia i cambiamenti avvenuti nella proprietà, nell'enfiteusi, o negli affitti; e tornano ad invitarsi i conduttori tutti delle stesse tenute ad assegnare nel termine suddetto i terreni, che abbiano coltivati, o lasciati incolti, come le rispettive qualità, e quantità de' generi seminati* = Notificazione della Presidenza dell'annona e grascia dei 6 gennajo 1833. =.

(N. 5.) *Vien proibito ai venditori di pane, e delle carni in Roma di variare nel decorso della settimana il prezzo affisso de' suddetti generi, e si danno altre disposizioni intorno alla vendita de' commestibili, e de' potabili.*

4 febbrajo 1833.

NOTIFICAZIONE

Da varj rapporti di officio è venuta la Santità di Nostro Signore in cognizione che nella vendita

a minuto in Roma de' generi commestibili siavi attualmenta una notabile differenza di prezzi, specialmente nel pane e nella carne, giacchè, mentre alcuni fornaj e beccaj vendono queste derrate ad un prezzo corrispondente a quello pratticato attualmente all'ingrosso sul grano, e sulle bestie vaccine, altri poi, abusando assolutamente della libertà del commercio, e spinti da una sconvenevole avidità di lucro, hanno portato questi prezzi ad un limite soverchiamente alto, e tale che ha richiamato l'attenzione Sovrana. Quindi è che volendo per una parte lasciar intatto il sistema di libero commercio, ed avvisare in pari tempo ad un qualche mezzo, onde non resti soddisfatta l'ingordigia di coloro che ne abusano a danno de'consumatori de'suddetti generi d' indispensabile necessità, mentre ha fatto sentire alla Deputazione dell'annona, e grascia il bisogno di raddoppiare la vigilanza sulla vendita a minuto di tutte le vettovaglie, ond'eliminare gli abusi che da qualche tempo si sono in essa introdotti, ha prescritto altresì, coll'oracolo della sua viva voce, che vengano promulgate le seguenti disposizioni.

Art. 1. Nel sabato di ciascuna settimana, incominciando dal prossimo nove del corrente, verrà affissa al pubblico una nota dei forni, e dei macelli, nei quali trovasi il pane, e la carne al minimo saggio, come pure di quelli, in cui li medesimi generi si vendono al saggio massimo. Li prezzi di que-

sta prima settimana sono stati desunti dal cartello che ciascun fornajo, e macellajo tiene, in forza della legge, affisso alla rispettiva sua bottega.

2. Ad oggetto che il pubblico possa profittare di tale notizia, resta d'ora in poi vietato a tutti li fornaj, e beccaj di Roma di aumentare nel decorso della settimana il prezzo del pane, e delle carni, da essi liberamente stabilito nella mattina del sabato antecedente, essendo ciascuno in grado di bilanciare questo prezzo con quello degli acquisti da esso preventivamente fatti.

3. Volendo tanto un fornajo che un macellajo variare il prezzo denunciato nella settimana precedente dovrà esibire una dichiarazione da esso firmata, nel sabato mattina prima del mezzo giorno nell'officio dell'annona, e grascia in via tor sanguigna n. 13, onde possa ivi dopo detta ora compilarsi, e mandarsi alla stampa la nota indicata nell'articolo 1.

4. Quel fornajo, o macellajo, che nel decorso della settimana si facesse lecito di aumentare il prezzo del pane o della carne, incorrerà per la prima volta nella multa di scudi cinque da raddoppiarsi in caso di recidiva, e verificandosi una terza mancanza verrà assoggettato alla formale chiusura del suo negozio.

5. Si rinnova in questo incontro l'obbligo ai fornaj di tener le loro botteghe sempre fornite di ogni specie di pane, come pure l'altro di apporvi il bol-

lo, il qual obbligo è estensivo anche ai rivenditori di questo genere, presso i quali trovandosi del pane, che non sia munito di bollo, o che non sia del peso, o della qualità eguale e quello stabilito dal fornajo, saranno essi, non solo assoggettati alle penali comminate dalle leggi annonarie relative al bollo ed al peso del pane, ma anche alla immediata chiusura delle loro botteghe.

6. Si dichiarano egualmente richiamati alla loro stretta osservanza li regolamenti di grascia relativi alla vendita a minuto delle carni, e specialmente alla qualità, e quantità della così detta giunta, da darsi ai compratori di questo genere, mentre si procederà irremisibilmente contro i contravventori a termini degli stessi regolamenti.

7. Perchè poi la Deputazione dell'annona, o grascia possa esattamente conoscere tutti li venditori de'generi commestibili, e potabili, e generalmente di tutti quelli soggetti alla sua giurisdizione, non che l'ubicazione precisa dei locali, ove si eseguisce la vendita di essi, e che deve far sorvegliare, inculca l'osservanza dell'obbligo che quelli hanno di riportare dalla Deputazione stessa il preventivo permesso dell'attivazione della bottega sotto la penale di scudi dieci in caso di mancanza.

Avverta pertanto ciascuno di ubbidire con precisione, nella parte che lo riguarda, a quanto viene di sopra prescritto, altrimenti incorrerà irremisibilmente nell'enunciate pene, giacchè la presente

affissa, e pubblicata nei luoghi consueti di questa dominante dovrà riputarsi, come se fosse stata a ciascuno di persona intimata.

Data in Roma dalla Deputazione dell'annona e grascia il 4 di febbrajo 1833.

Bernardino Luzi Chierico di Camera, e Presidente dell'Annona, e Grascia.
Il Marchese Gio. Battista Olgiati Conservatore deputato.
Il Conte Michele Moroni Conservatore deputato.
Il Principe di Piombino deputato.
Il Baron Piccolomini deputato.
D. Girolamo de' Duchi Odescalchi deputato.
D. Leonardo de' Duchi Bonelli deputato.
Il Principe del Drago Biscia Gentili deputato.
Il Principe di Campagnano deputato.
Il Duca Braschi Onesti deputato.
Giacomo Ceccacci Segretario capo d'officio.

* (N. 6.) *Si ripetono gli eccitamenti ai proprietarj delle tenute dell'Agro Romano comprese nel Catasto del 1783 a dichiarare anche per la coltivazione del 1833 in 1834 nel termine di un mese nell'officio della Deputazione dell'annona e grascia i cambiamenti avvenuti nella proprietà, nell'enfiteusi, o negli affitti; e tornano ad invitarsi i conduttori tutti delle stesse tenute ad assegnare nel termine suddetto i terreni che abbiano coltivati, o lasciati incolti, come pure le rispettive qualità e quantità de' generi seminati.* = Notificazione della Presidenza dell'annona e grascia dei 31 dicembre 1833.

CENSIMENTO

(N. 1) *E' INGIUNTA la pubblicazione de'nuovi estimi in tutte le provincie dello Stato.*

7 GIUGNO 1831.

Le provincie, in cui non si erano per anco eseguite le pubblicazioni de'nuovi estimi, avendo incessantemente richiesto le predette pubblicazioni, non meno che l'ultimazione de'catasti; ed essendo ancora giovevole, che questa vasta operazione si porti al suo termine, è venuta Sua Santità nella determinazione di commettere al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato fare noto a Vostra Eminenza la mente Sovrana impegnando il di lei zelo, onde venga posto mano senza ritardo alle rimanenti pubblicazioni, ed ultimazione de'catasti.

Dalle stanze del Quirinale li 7 giugno 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 2.) *NORME per la pubblicazione de'nuovi estimi nelle provincie dello Stato.*

20 GIUGNO 1831.

Al ricevere della presente incomincierà ella la diramazione delle carte censuarie nelle communità per la pubblicazione de'nuovi estimi, cioè dei cata-

sti, delle mappe relative, delle tariffe, e delle tavole di ragguaglio. Procurerà, che la diramazione sia eseguita colla massima celerità, e ritirerà da ogni segretario comunitativo, a cui verranno consegnate le predette carte, una ricevuta nella quale venghino le medesime distintamente descritte, e sia segnata la data del giorno della consegna.

Sarà di lei cura di avvertire le Magistrature, che pubblichino gli avvisi per i possidenti relativi all'articolo 167 istruzioni generali degli 11 luglio 1823 (a) analoghe al motu proprio de'3 marzo 1819 (b) in sequela dell'antecedente motu proprio de'6 luglio 1816 (c).

In quanto allo sfogo de'reclami ordinato dall'articolo 173. delle prefate generali istruzioni, ella avrà in seguito le necessarie dilucidazioni.

In conseguenza altro par ora non mi occorre ingiungerle, se non che la pronta trasmissione delle indicate carte alle rispettive comunità, avvertendola soltanto, che pei luoghi appodiati, dovrà la pubblicazione seguire nella Segreteria comunale principale.

Roma li 20 giugno 1831.

Il Direttore generale del Censo
Il Marchese L. MARINI.

(a) Istruzioni generali 11 luglio 1823. Appendice N. 8.
(b) Motu proprio 3 marzo 1819. . . . „ 9.
(c) Estratto dell'art. 191 del motu proprio 6 luglio 1816. Appendice . . . . „ 10.

(N. 3.) *Diramazione d'ordine agl' ispettori del Censo per la rettificazione de'catasti urbani nelle provincie sulla scorta delle diverse già emanate istruzioni.*

20 giugno 1831.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli estimi per ordine Sovrano si commette alli signori ispettori del Censo la rettificazione de'catasti urbani nelle provincie a seconda delle istruzioni de'16 maggio e 19 decembre 1821 (*a*).

Porterà su questa operazione tutta la di lei diligenza ed attenzione.

20 giugno 1831.

Il Direttore generale del Censo
L. March. Marini.

(*a*) Istruzioni 16 maggio, e 19 dicembre 1821. Appendice N. 11 e 12.

(N. 4.) *Rinnovazione degli ordini per le volture del possesso de'fondi sì rustici, che urbani da eseguirsi nelle rispettive cancellerie del Censo.*

27 settembre 1831.

NOTIFICAZIONE

È di sommo interesse per i proprietarj e per la pubblica amministrazione, che puntualmente e regolarmente si eseguiscano nelle rispettive cancellerie del Censo le volture dei fondi rustici e urbani di nuovo acquisto a forma del chirografo della S. M. di Pio VII in data degli 8 gennajo 1818 (a), imperciocchè risultando in tal modo dai pubblici catasti la vera proprietà, resta preclusa la strada alle collusioni nelle vendite e permute de'fondi; ed essendo notati nei ruoli i veri contribuenti della dativa reale, l'esigenza ne viene facilitata.

Di questa provvida legge coll'andar del tempo, come accade in tutte le cose umane, quasi dimenticati i nuovi possessori, ovvero lusingandosi essi di essere pienamente assoluti o in gran parte sgravati dalla incorsa multa, rallentarono l'esecuzione dell'obbligo, che loro incombeva, e tanto più in mezzo agli ultimi politici sconvolgimenti.

Quindi il Pro-Presidente del Censo si è veduto

(a) Chirografo 8 gennajo 1818. Appendice N. 13.

nella necessità di richiamare alla memoria dei nuovi possessori de'fondi rustici e urbani tanto delle provincie quanto della città di Roma, vigne, e Agro Romano, i termini della legge, onde chiunque acquista per successione, contratto, o altro qualsivoglia titolo la proprietà, il possesso, e l'usufrutto di un fondo sì rustico che urbano, dovrà nel termine di quattro mesi dalla data del seguito acquisto, aver presentato un istanza al rispettivo cancelliere del Censo per ottenere la voltura de'fondi in propria testa; altrimenti incorrerà nella multa di scudi 5 per ogni 100 scudi di estimo censuario spettante al fondo, di cui non siasi dimandata la voltura. Avvertendo, che quanto più i medesimi tarderanno dopo il termine prescritto dalla legge ad eseguire la voltura, tanto più difficilmente potranno ottenere l'intiera assoluzione, o una maggiore considerazione nella riduzione della multa. E nello stesso tempo è necessitato il Pro-Presidente di rianimare lo zelo di tutti i cancellieri del Censo, non escluso quello di Roma, affinchè invigilino prontamente ed esattamente all'osservanza della prelodata legge, onde ne'termini legali venga ai trasgressori intimata la multa, e ciò per l'unico oggetto del bene pubblico e privato inteso dalla legge stessa.

Data dalla nostra residenza li 27 settembre 1831.

D. CATTANI Pro-Presidente del Censo.

(N. 5.) *Pubblicazione delle principali disposizioni, e discipline risguardanti le volture dei fondi rustici ed urbani.*

16 dicembre 1831.

Perchè le disposizioni del Chirografo Pontificio della sa: me: di Pio VII in data 8 gennajo 1818 sulla voltura dei fondi rustici ed urbani di nuovo acquisto, delle quali tenne già proposito la notificazione della Presidenza del Censo dei 27 decorso settembre, ottengano costantemente la regolare loro esecuzione, se ne richiamano le principali prescrizioni nella presente collezione, con quelle rettificazioni stimate più idonee a semplicizzarne l'andamento.

Art. 1. Ogni cancelliere del Censo dovrà trasmettere bimestralmente, secondo il solito, alla Direzione generale del Censo lo stato delle volture eseguite nell'officio della rispettiva cancelleria. Lo stato dovrà comprendere il luogo, il volume, la pagina, e la data della registrazione dell'atto, o contratto, in forza di cui la voltura è seguita.

2. Ogni cancelliere dovrà tenere un uniforme bollettario a madre e figlia con numero progressivo tanto di bollettario che di bolletta, e conforme nel restante alla modula già in corso; sul quale inscrivere, immediatamente alla conoscenza che ne abbia,

li contravventori alla legge delle volture nel suo distretto, notando la giornata dell'inscrizione.

3. Sarà obbligo del rispettivo cancelliere di rimettere ogni quindici giorni alla Direzione del Censo le bollette figlie inscritte nel decorso della quindicina. Le bollette a madre rimarranno presso il cancelliere. La trasmissione sarà accompagnata da lettera, che indichi la quindicina, il quantitativo, ed i numeri rispettivi delle unite bollette, le quali verranno anche poste sotto fascia, se più di una nella stessa cancelleria.

4. Le bollette figlie, ricevute come sopra, dalla Direzione generale verranno protocollate, e passate alla divisione della contabilità delle multe per essere notate nel registro (di cui in seguito), e quindi in apposito luogo poste classificatamente per ordine di cancellerie. A tergo verrà notato il numero, il giorno, ed il mese della quindicina.

5. Affinchè li cancellieri possano più facilmente venire in cognizione dei contravventori alla voltura, in ispecie per le successioni ab intestato, e costringerli quindi all'osservanza della legge, fermo tutt'altro risultante dall'art. 11 del regolamento primo dicembre 1817 (a), in seguito all'intelligenza presa dalla Presidenza del Censo coll'Amministrazione generale del bollo e registro, potranno essi per-

(a) Regolamento 1 dicembre 1817. Appendice N. 14.

sonalmente, quando occorra, recarsi presso i rispettivi preposti del bollo e registro per osservarvi le tavole necrologiche e farvi le opportune deduzioni.

6. Dappresso l'inscrizione nel bollettario dei contravventori alla legge delle volture, il rispettivo cancelliere trasmetterà al più presto al cursore della dativa reale l'intimaziona della multa per essere presentata al contravventore. Il cursore noterà a tergo il giorno della ricevuta.

7. La trasmissione dell'intimazione al cursore dovrà essere in duplice copia. Una di esse rimarrà presso il contravventore, cui verrà esibita. L'altra sarà dal cursore respinta al cancelliere con dichiarazione, e data della seguita intimazione.

8. Ogni cancelliere dovrà far conoscere al cursore il disposto dei sopraddetti due articoli.

9. Trattandosi di fondi in contravvenzione posti in diverse Comuni si faranno altrettante bollette, ed intimazioni separate, quante sono le comuni diverse, cui li fondi appartengono.

10. Il cancelliere noterà nel bollettario a madre in calce delle rispettive bollette la giornata della spedizione delle copie d'intimazioni. Vi noterà anche il ritorno, e la giornata dell'intimazione già seguita.

11. La Presidenza del Censo in caso di occorrenza potrà richiamare dai cancellieri gli originali della intimazioni. Nel caso peraltro saranno di poi ritornati al rispettivo cancelliere, nel di cui officio debbono conservarsi

12. La intimazione verrà intestata = *In esecuzione degli ordini della Presidenza del Censo ec. ec.* Il termine da assegnarsi pel trasporto, pei ricorsi, eccezioni, giustificazioni ec. sarà di quaranta giorni; evaso il quale inutilmente per parte del contravventore, il cancelliere, dovrà passare la multa in esigenza, meno peculiari circostanze (che dovrà sollecitamente far conoscere alla Presidenza) per le quali egli avesse trovato ragionevole di differire ad altro discreto tempo la scossa della multa.

13. La intimazione dovrà prevenire l'intimato di trasmettere nel caso di ricorso la sua petizione alla Cancelleria intimante. Non si esclude da ciò che l'intimato possa ricorrere direttamente anche alla Presidenza del Censo. Si avverta peraltro che il ricorso alla Presidenza dopo li 40 giorni non impedirebbe intanto al cancelliere di passare la multa in esigenza a termine del precedente articolo.

14. Il ricorso, o reclamo qualunque, che si faccia dal contravventore intimato, dovrà essere al solito in carta bollata; indicherà i motivi del reclamo, e nel caso di giustificazioni vi si uniranno li documenti. Allegandosi povertà, verrà contestata con fede del Parroco, o del capo della magistratura locale, e dovrà indicarsi se sia assoluta, o relativa.

15. Ogni ricorso presentato dal contravventore intimato nel tempo utile sopraccennato sospenderà la esigenza della multa finchè la Presidenza, sentita

la congregazione stabilita sulle multe dal decreto 21 agosto prossimo passato, abbia definitivamente disposto sull'emergente.

16. Conseguentemente si ordina ad ogni cancelliere di rimettere sollecitamente, ed originalmente alla Presidenza del Censo li ricorsi, petizioni, giustificazioni ec., che loro verranno presentati dalli contravventori intimati. La trasmissione dovrà essere sempre accompagnata da analoga informazione, e parere con indicazione del numero di bolletta a dell'ammontare della multa, e se questa sia in esigenza. Ciò si eseguirà anche per le petizioni, che dirette alla Presidenza vengono respinte per informazione al cancelliere.

Dell'intimazione si dà modula in fine al n. 1.

17. Li fogli d'informazione, e parere dei cancellieri, cogli uniti fogli di ricorsi, eccezioni ec. verranno passati, siccome gli altri all'art. 4, alla divisione della contabilità delle multe. Ne farà essa il debito spoglio, e sopra ciascun ricorso segnerà brevemente la contravvenzione, per cui si ricorre, la multa intimata, le deduzioni che si affacciano in giustificazione dell' intimato, ed il parere del cancelliere. Formerà quindi lo stato per la congregazione, notandolo per numero, e con sua giornata.

18. Dopo che la congregazione della multe, preso tutto maturamente in esame, avrà deliberato sulle rispettive istanze, le deliberazioni redatte dal contabile in transunto sopra piccoli stati a stampa

per ogni cancelleria, e firmato dal Presidente, verranno fatte conoscere al rispettivo cancelliere.

La comunicazione si farà colla trasmissione del transunto, e con lettera di accompagno della Direzione generale.

19. Il cancelliere ne darà sollecita partecipazione alla parte ricorrente.

20. Se nella deliberazione della congregazione non resti assegnato termine speciale al pagamento della multa o per intiero, o ridotta, il cancelliere nella partecipazione al multato, gli assegnerà 15 giorni di tempo pel definitivo spontaneo pagamento presso l'amministratore camerale; e lo preverrà ancora che scorso tal tempo e non certiorata la cancelleria del seguito pagamento, la multa sarà passata in esigenza all'amministratore medemo per essere incassata con i mezzi fiscali.

Lo stesso cancelliere poi scorsi inutilmente i detti 15 giorni, darà effettivamente la detta multa in iscossa, e se la voltura intanto non fosse stata fatta, verrà eseguita ex officio a tutte spese del contravventore.

21. Passata la multa in esigenza tanto pel precedente articolo, che pel disposto agli articoli 12 e 13 non sarà in facoltà del cancelliere di tratterne più il corso. La sola Presidenza del Censo potrà ordinarne la sospensione, quante volte lo creda conveniente dappresso nuove giustificazioni del multato. In questo caso però e la multa o in

tutto, o in parte esatta, e la spesa occorse di accessa saranno sempre a perdita, e carico del contravventore.

22. Niun cancelliere potrà esigere tutta, o parte di multa anche ultroneamente esibita dal contravventore intimato. Li pagamenti delle multe dovranno farsi unicamente presso i rispettivi amministratori camerali.

23. Ogni cancelliere dovrà infine di ciascun bimestre trasmettere alla Presidenza del Censo il foglietto delle multe passate in iscossa agli amministratori camerali nel decorso dello stesso bimestre. Nel foglietto sarà notato anche la ulteriore riduzione della multa, che resta in esiganza a più dalla intera multa, che in antecedenza fossa stata data in iscossa a termini dell'art. 12.

24. Anche gli amministratori camerali vorranno compiacersi d'inviare alla Presidenza del Censo di bimestre in bimestre il transunto delle multe colla indicazione dei multati, e relative bollette passate loro in iscossa dai cancellieri esistenti nel loro circondario.

25. Gli amministratori camerali poi a tenore dei rispettivi contratti si daranno debito delle multe censuali presso la Tesoreria generale, versandone le relative somme nella cassa della R. C. A. ed inviando alla Presidenza del Censo bimestralmente il corrispondente foglietto. La Presidenza del Censo andrà d'intelligenza colla Tesoreria generale per la

disposizione delle multe suddette secondo li Regolamenti in vigore.

26. Quando dai foglietti, come sopra, dei cancellieri, ed amministratori camerali, o da tutt'altro risultassero equivoci, il contabile delle multe ne farà rapporto alla congregazione per le convenienti provvidenze.

27. E perchè della osservanza della legge sulle volture, rispettive contravvenzioni nel caso, multe incorse ec. abbia sempre a risultare chiaro, e la Presidenza del Censo sia in istato di farne eseguire di mano in mano le provvide disposizioni, sarà tenuto presso la segreteria generale della Direzione del Censo un registro generale di tutte le contravvenzioni alla detta legge delle volture, delle multe incorse, delle deliberazioni della Presidenza, e sua congregazione, e di tutt'altro che può essere relativo.

28. Il registro generale sarà formato nel modo più semplice: sarà distinto per classi, diviso per cancellerie, e riunito in fine di ogni anno in un solo volume.

29. Nella parte, che risguarda *andamento di multe* sarà specialmente affidato alla divisione *contabilità delle multe*. Sarà cura della contabilità delle multe d'ispezionare anche gli stati bimestrali delle volture rimessi bimestralmente dai cancellieri del Censo alla Direzione generale, ed occorrendo, di confrontarli colle bollette d'inscrizione dei multati,

per conoscere se vi siano irregolarità ed ommissioni.

In quest'ultimo caso ne sarà fatto rapporto alla prossima congregazione per le opportune providenze.

30. Anche li cancellieri del Censo dovranno tenere un regolare uniforme registro, in cui annotare le trasmissioni quindicinali delle bollette figlie; le multe che intimano, le risoluzioni della congregazione delle multe sulle multe stesse, che loro si partecipano; e le multe ch'essi passano in iscossa.

Si unisce modula di tal registro in fine al numero 2.

31. In caso di occorrenza questo registro, siccome li bollettarj a madre, dei quali all'art. 2, potranno essere richiamati alla Presidenza del Censo per dilucidazioni di partite, o essere fatti visitare sul luogo da persona incaricata dalla Presidenza stessa.

32. Tutti gli articoli, che riguardano li cancellieri del Censo dello stato, sono estensivi alla cancelleria di Roma.

33. La Direzione generale rimetterà a chi si appartiene la presente collezione, perchè sia costantemente osservata.

Dalla nostra residenza. Roma li 16 dicembre 1831.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI

N.° 1.

MODULA DELL'INTIMAZIONE

LEGAZIONE di

COMUNE di

In esecuzione degli ordini della Presidenza del Censo si avvisa a Sig. esser incors nella multa di scudi romani sopra l'estimo censuario di scudi per non aver nel termine prescritto dal regolamento sulle volture sanzionato con chirografo della Santità di Nostro Signore in data degli 8 gennajo 1818 dimandato il trasporto degl'infrascritti fondi posti nel catasto della comune di dei quali risulta possessor a forma del atto di dei

A quest'effetto si prescrive il termine perentorio di *giorni quaranta* da contarsi dal giorno in cui l verrà presentata l'attuale intimazione ad esibire presso questa cancelleria la regolare istanza per relativo trasporto, ed

e produrre presso questa medesima cancelleria altra istanza risguardante la suddetta multa con quelle eccezioni, o giustificazioni, che possono competere per essere inoltrate alla Presidenza del Censo per le definitive disposizioni.

Si avverte, che evaso il detto termine inutilmente, e senza ricorso, o petizione alcuna per parte dell'intimato, la multa verrà data in esigenza all'amministratore camerale, nè potrà più sospendersi senza un ordine positivo della Presidenza del Censo, colla perdita intanto della somma incassata, e col rimborso delle spese di scossa.

Beni caduti nella contravvenzione.

Il Cancelliere del Censo

Num. 2.

Cancelleria del Censo
di

Ammontare della Multa intimata in ragione del 5. per Cento		DATA del passaggio della multa integrale in iscossa	RISOLUZIONE			SOMMA incassata		Num. del Riparto	Osservazioni
			Num. e Data del Dispaccio della Direz. gen.	Somma da incassarsi					
Scudi	b.			Sc.	b.	Sc.	b.		

(N. 6.) *ISTRUZIONI diramate ai Capi delle provincie per regolare lo sfogo da darsi ai reclami, che possono essere eccitati in seguito della pubblicazione dei nuovi estimi censuali.*

9 AGOSTO 1832.

Tal'è l'impegno che Sua Santità e l'Eminentissimo Signor Cardinal Segretario di Stato nutrono per vedere compiuto lo sfogo de' reclami colla possibile sollecitudine, conciliabile però colla esattezza dell'opera, e colla quantità ed entità de' reclami che il sottoscritto Pro-Presidente del Censo non può fare a meno di rivolgersi allo sperimentato zelo e provata intelligenza di lei pregandola di volersi interessare per tutto ciò che può da lei dipendere, onde l'operazione proceda con tutto l'ordine, e colla possibile celerità.

Oltre a tutto ciò che dalla di lei autorità può dipendere per coadjuvare un sì interessante lavoro occorre interessarla specialmente per tre articoli.

E primieramente lo scrivente si fa a pregarla che dalla comunità venga somministrato ai periti correttori, agl'ispettori, e loro ajutanti in giro l'alloggio in natura a tenore delle istruzioni in corso già comunicata.

Sarà inoltre necessario che vengano istruiti i possessori con notificazione da emanarsi, che per il 1 di settembre prossimo avvenire incomincerà lo sfogo de' reclami e che gl'ispettori o i periti avviseranno preventivamente le singole comunità ove dovranno portarsi successivamente i periti correttori.

Avendo l'Eminentissimo Signor Cardinal Segretario di Stato con veneratissimo dispaccio del 4 del corrente mese fatto conoscere, essere cosa utile che nello sfogo de' reclami da darsi dai periti correttori di officio v'intervengano o i periti che già hanno assistito nello operazioni delle stime, o altri che crederanno nominare lo comunità; così si fa palese questa superiore determinazione affinchè si compiaccia notificarla qualora vogliano scegliere il perito, ben inteso peraltro, che questi periti comunali debbano essere a carico della rispettiva comunità, e che non debbano ritardare l'operazione dei periti di officio, volendosi nel termine di tre mesi al più compiuto lo sfogo de' reclami.

Sarà un effetto della di lei gentilezza, e zelo se si compiacerà di tenere aggiornata la presidenza del Censo del modo con cui i periti si diportano nel dare sfogo ai reclami non mancandole i mezzi di poter conoscere esattamente l'andamento della cosa.

Affinchè poi ella sia aggiornata del modo con

cui debbe procedere questo sfogo le si unisce copia delle analoghe istruzioni spedite agl'ispettori.

Li 9 agosto 1832.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI

Il Direttore generale
L. Marini

ISTRUZIONE

Avendo la congregazione particolare del Censo, nella sessione dei 12 dicembre 1831, preso ad esame le qualità de'reclami, che si potessero avanzare sugli estimi censuali, ch'erano in pubblicazione in tutte le provincie dello Stato, vide, che potevano risultare nelle seguenti classi da potersi esporre per parte de'particolari possessori, delle comunità, e delle provincie. Come il fatto ha in seguito dimostrato al chiudersi delle publicazioni stesse.

Per parte dei particolari.

1. D'intestazione di proprieta, o errata, o da cambiarsi per seguito passaggio della proprietà ad altro possessore.
2. Di divisione in più di uno stesso fondo, o ommessa, o susseguita, o viceversa per la riunione di più fondi.
3. Di errore o alterazione de'confini di una o più proprietà.

Questo reclamo fu, e può essere avanzato ancora per parte della comunità pel proprio territorio.

4. Di coltivazione non ritenuta a termini delle istruzioni generali art. 55.

5. Di non conveniente graduazione relativamente alla propria feracità dei terreni, o relativamente ad altri della feracità stessa per la medesima coltivazione.

Per parte delle comunità.

6. Di gravezza nell'estimo complessivo di un territorio o in se stesso, o relativamente ad altri da potersi porre con esso al paragone.

Per parte delle provincie.

Lo stesso reclamo può aver luogo nell'estimo complessivo proprio, o in comparazione del complessivo estimo di altre provincie.

Nella sessione poi dei 9 luglio passato, essendo prossimo il termine delle prorogate pubblicazioni col ritiro dei registri de'reclami, ha la lodata congregazione particolare ordinato la compilazione delle convenienti istruzioni pel dovuto sfogo de'reclami stessi, da diramarsi agli agenti del Censo, che vi saranno impiegati.

Si osserva, che per le prime tre classi gia a molti de'reclami si è dato sfogo duranti le pubblicazioni, dagl'ispettori, dai loro ajutanti, o dagli aggiun-

ti geometri e periti loro attribuiti dalla Presidenza.

Per le stesse classi poi, ossia per le correzioni d'intestazioni, di divisioni, e di misure allo sfogo de'reclami potranno esser propriamente impiegati periti misuratori.

Per la quarta e quinta classe, ossia per la verificazione delle coltivazioni, esame e correzione di graduazione, o fissazione de'prodotti, debbono allo sfogo dei reclami esservi impiegati gli essenzialmente periti agronomi stimatori esperimentati, che assumano il carico di correttori del giudizio dei periti graduatori.

Per la sesta classe, in quanto alla prima parte dell'oggetto del complessivo estimo di un territorio da rivedersi, o da paragonarsi con altri nella graduazione, ed in tutto altro, che non risguardi le massime, con le quali sono ordinati gli estimi, ne farà l'esame, e ne darà il giudizio l'ispettore della provincia con li periti, che sono destinati allo sfogo de'particolari reclami nelli territorj delle comuni, che si gravano del proprio estimo in genere, o che si pongono al confronto di altri. In quanto alla seconda parte, e per l'oggetto stesso del complessivo estimo di una provincia da rivedersi o paragonarsi con altre, nei limiti come sopra, ne farà l'esame e ne darà il giudizio l'ispettore della provincia unito ai suoi periti; e quando il reclamo fosse in comparazione di altre provincie, avranno luo-

go all'esame ed al giudizio gl'ispettori ancora delle provincie da paragonarsi nell'estimo.

Istruzioni per li correttori alli diversi casi de'reclami particolari.

I periti correttori si divideranno in due classi. I primi dovranno impiegarsi per lo sfogo dei reclami risguardanti le stime: i secondi per i reclami, che spettano alle misure, intestazioni di proprietà, confini particolari, ed appezzamenti.

Per li periti stimatori.

Riceverà ogni perito il registro de'reclami già esposti nelle comuni, in cui verrà destinato dall'ispettore, e con la pianta, ch' è pur presso alla comune, farà lo spoglio de'reclami della 4 e 5 classe, che la risguardano, riunendoli in apposite ristrette note, che possono esser distese nei fogli a stampa, detti *Quinterni di variazioni*, e distinguendoli nelle contrade, nelle quali esistono li terreni, sulli quali debbe verificare il reclamo. Pubblicherà ogni mattina la contrada e contrade, che sarà per visitare nel giorno seguente, affinchè possano intervenire alle visite li possessori reclamanti sull'estimo e graduazione, o sulla coltivazione, che si pretende male applicata

Per le correzioni di graduazione dovrà il perito esaminare il grado e gradi applicati alle coltivazioni esistenti, giusta la feracità del suolo e circostanze, e rettificarlo ponendolo al grado, che vedrà più conveniente.

A quest'effetto ogni perito avrà seco il ristretto tariffale, ed il ristretto della tariffa del territorio che percorre, per regola di sollecitare il proprio giudizio.

Riporterà questo sommariamente incontro al reclamo nella sopra ordinata nota, firmandosi col perito comunale e possidenti.

Questi non convenendo, noterà ciò per farsi esaminare dall'ispettore, o da altro perito da delegarsi dal medesimo, ed il perito procederà avanti nella visita degli altri terreni.

Nelle correzioni come sopra provocate in comparazioni di altri simili terreni e coltivazioni, si dovranno ancor questi visitare, e si dovrà definire in quale delli due, o più paragonabili, si abbia ad indurre cambiamento tanto in più che in meno.

Gli sfoghi che come sopra saranno dati, dovranno poi essere più estesamente riportati sull'originale registro alla colonna sfogo, e firmati come sopra.

Questo riporto potrà essere eseguito ne'giorni festivi, ed in altri, ne'quali il perito non potrà operare in campagna, e fatto dopo immediatamente che ne avrà compita la visita.

Per li renitenti ad approvare il giudizio del perito sul reclamo avanzato, essendone rimessa la decisione all'ispettore come sopra, ed a norma dell'art. 173 delle istruzioni generali, il perito lo avvertirà settimanalmente del numero che vi e dei reclami, perchè possa egli contemporaneamente prestarsi a definire tali emergenze.

La decisione dell'ispettore sarà egualmente riportata nel registro, e firmata come sopra.

In caso di non accettazione da parte del reclamante, ne sarà dall'ispettore fatto processo verbale, con li motivi che potranno essergli addotti in contrario, e lo rimetterà alla Presidenza per gli ulteriori provvedimenti.

Per li periti misuratori.

Sono a questi attribuite le correzioni d'intestazioni, la rettificazione de'confini particolari, la divisione o riunione degli appezzamenti e delle coltivazioni.

Dal registro de'reclami che sarà presso il perito, il geometra nel territorio in cui opera, e nei fogli come sopra, farà lo spoglio, e divisione per contrada de'reclami, a cui dovrà dar sfogo.

Notificherà come sopra le contrade, nelle quali va giornalmente ad operare.

Li cambiamenti d' intestazione, che a quest'ora si dovrebbero ritenere già evasi dagl'ispettori, ajutanti, o commessi fin ad ora impiegati in detto sfogo, potranno gl'ispettori fare ultimare nel modo fin ad ora praticato.

Per gli altri, che concernono la topografia, verificate dal geometra le anomalie occorse nelli parziali confini, o le variazioni e divisioni susseguite, ne segnerà le rettificazioni in linea di rosso nei fogli rettangoli, siccome si praticò ancora nelle pubblicazioni delle misure.

Nel cambiamento de'confini dovranno essere interpellate le parti, che possono avervi interesse.

Al registro de'reclami riporterà il geometra, come il perito, lo sfogo dato per le linee e misure; e lo firmerà col reclamante, ed altri, che vi possono ancora avere interesse.

In caso che in campagna non siasi convenuto sulli particolari confini da rettificarsi, ne farà avvisato l'ispettore, perchè possa egli ultimare le questioni, o farne rapporto alla Presidenza.

Le questioni de'confini territoriali non possono ora impegnare la Presidenza ad alcuna determinazione; potendosi prendere in considerazione dopo lo sfogo de'reclami particolari.

L'ispettore, ed il di lui ajutante saranno in giro per sorvegliare le operazioni dei periti stimatori

e misuratori, e si presenteranno a definire le questioni ne'casi sopra contemplati.

Dalla Presidenza del Censo questo di 9 agosto 1832.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI.
Il Direttore generale
L. Marini

(N. 7.) *Istruzioni circolari per gl'ispettori alle stime censuali sulla compilazione dei catastini.*

23 febbrajo 1833.

Essendosi superiormente, e stabilmente deciso di condurre a termine nel presente anno il nuovo censimento, onde porlo in istato di attività pel futuro 1834, è necessario per la parte del dicastero del Censo di spiegare tutta la energia possibile, unita alla più scrupolosa diligenza per giungere con celerità, ed esattezza a questo scopo così interessante.

Pertanto a ciò conseguire, fa d'uopo di venire immediatamente alla formalità dei catastini, ossia alla riunione delle varie partite sotto il medesimo proprietario, che si trovano ad esso descritte in

brogliardo secondo la progressione numerica della mappa, colle seguenti prescrizioni.

Art. 1. Li catastini dovranno essere formati per ordine alfabetico di cognome di ciascun proprietario, e secondo la modula, e fogli a stampa già adottati pel catasto di Roma, e di Benevento, delle quali stampe se ne invia un numero, e si trasmetteranno susseguentemente le altre occorrenti dal dicastero del Censo.

2. Per ogni territorio, benchè composto di più mappe, e brogliardi, uno solo debb'essere il catastino rustico diviso per lettere alfabetiche, ed uno urbano diviso come sopra; avvertendo d'indicare con precisione nella prima colonna del catastino i nomi delle mappe, e sezioni contenute nel detto territorio, allorchè si comincia la descrizione delle partite di un brogliardo; e praticando lo stesso nel catastino urbano nel margine accanto alla colonna indicante il numero della mappa.

3. Sotto il nome di ogni possidente debbono riportarsi tutte le partite che lo riguardano nelle colonne indicate dalla stampa, e dopo la esatta descrizione delle medesime debbe formarsi la somma della superficie, e dell'estimo. Queste somme di superficie, e di estimo saranno portate in un epilogo alfabetico di ogni possidente da unirsi in fine del catastino di ogni territorio col suo totale generale; il qual epilogo servirà di confronto per conoscere, se le somme della superficie, e dell'estimo de' bro-

gliardi, che costituiscono un territorio, insieme riunite, corrispondino alla somma totale del catastino.

4. Prima di venire alla formazione del catastino, sarà stretta cura degl'ispettori del Censo di applicare nei brogliardi colla scorta del quinterno di variazioni, del registro dei reclami, ed altre carte relative, tutte le correzioni fatte tanto d'intestazioni, quanto di misura, grado, ed estimo; di rettificare le somme paginali di superficie e di estimo, e di formare l'epilogo, ed il totale generale in fine di ogni brogliardo.

5. Per eseguire l'enunciate operazioni assumeranno gl'ispettori quelle persone, che crederanno più idonee, e che abbiano buon carattere, dovendo essi garantire il lavoro, che si pone sotto la loro immediata responsabilità.

6. Tanto i brogliardi rettificati, quanto i catastini, dovranno essere poi vidimati dagl'ispettori, colla dichiarazione di essere stati riconosciuti regolari, ed esatti.

7. Il tempo definitivo per l'ultimazione dei catastini è fissato non più oltre della fine del mese di agosto di quest'anno.

8. Il premio stabilito per dette operazioni, cioè dell'applicazione delle correzioni nei brogliardi a forma dell'art. 4, e per la formazione del catastino secondo l'art. 2 e 3, è complessivamente non più oltre di bajocchi venti per ogni cento partite. Questo premio si passerà agl'ispettori, ond'essi avendo

per iscopo l'economia pel Governo, e l'esattezza dell'opera lo impieghino in quella dose, ed in quel modo, che riputeranno più opportuno, per dare assolutamente, e sanz'eccezione alcuna in contrario, l'opera compiuta non più tardi della fine del mese del prossimo agosto, rimanendo a tutto a loro carico, e rischio, meno le carte stampate, e rigate, che vengano somministrate dal Censo, come all'art. 1.

9. Gl'ispettori dovranno dare al dicastero del Censo conto regolare in ogni mese delle somme, che per l'oggetto sovraindicato verranno loro somministrate. E così in ogni mese essi saranno tenuti di trasmettere alla presidenza del Censo rapporto dei lavori eseguiti, accompagnato da uno stato sontenente l'indicazione delli territorj ultimati, la denominazione dei brogliardi compresi in ciascun territorio, la quantità delle partite di ogni brogliardo, le somme pagate, ed in quale ragione, o proporzione pagate.

10. Per facilitare poi l'operazione, si accordano agl'ispettori durante li sei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, ed agosto uno, o due periti ajutanti per ciascheduno, s'essi li credano necessarj, oltre l'ordinario perito ajutante, col mensile assegnamento di scudi 30 tutto compreso, meno l'alloggio da somministrarglisi dalle comunità, senza però lume, e fuoco. Questi dovranno applicarsi nella verificazione dei brogliardi, nella direzione de'ca-

tastini, e in tutto ciò, che li crederanno utili gl' ispettori, dai quali dipendono. Gl' ispettori, nel caso, che credendoli necessarj assumino li detti periti ajutanti, dovranno darna contezza alla Presidenza del Censo, indicando il nome, e cognome dei periti assunti, ed il giorno preciso, nel quale si sono posti in esercizio.

11. Il principio della operazione s' intende per il primo del prossimo marzo.

12. Essi potranno prima di tutto mettere mano in quei territorj, ove non sono cose di stima da risolversi dal dicastero del Censo; non tralasciando ancora d' impiantare le partite comprensivamente fino a tutta la misura, anche in quei ove rimanga da decidersi qualche cosa sulle tariffe, ed estimo generale, che da essi non si fosse potuto conciliare.

13. Di mano in mano, che saranno terminati i catastini, si manderanno questi co' rispettivi epiloghi dagl' ispettori ai Cancellieri del Censo, affinchè rettifichino le intestazioni con quelle regole prescritte nella contemporanea circolare, che viene diratta ai medesimi, e che qui si unisca in copia. Della opera dei cancellieri potranno anche gl' ispettori servirsi in ogni occorrenza nella esecuzione dei detti catastini.

14. I metodi poi per applicare le correzioni ai catasti, e da questi formarne i catastini, si lasciano alla nota abilità e scienza degl' ispettori; bene inteso, che i risultati debbono essere tutti uniformi

tanto nella modula dei catastini, quanto in tutto ciò, che prescrivono le presenti istruzioni.

Dopo le tante ingiunzioni, ed eccitamenti dati, precisamente nella circolare dei 15 gennajo prossimo passato, è inutile, che si diano qui delli nuovi. Si aggiunge solo, che quegl'ispettori, i quali prima del prescritto termine adempiranno con esattezza a quanto si è qui prescritto, o si prescriverà dal dicastero del Censo, verranno dal Pro-Presidente fatti presenti alla sovrana considerazione.

Date dalla Presidenza del Censo questo di 23 febbrajo 1833.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI.
Il Direttore generale del Censo
L. Marini

(N. 8.) *Ordinanza addizionale alle istruzioni sulla compilazione de' catastini.*

1 MARZO 1833.

Affinchè nella compilazione de' catastini ordinata dalle istruzioni circolari del 23 febbrajo prossimo passato questo dicastero generale del Censo possa essere regolarmente istruito del lavoro, che

di mano in mano si va facendo, e di quello che residua a farsi; ed affinchè con esattezza possa la contabilità del dicastero medesimo corrispondere ai metodi regolari voluti dalla superiorità si prescrive quanto appresso.

Art. 1. I signori ingegneri ispettori alle stime dovranno entro il corrente mese aver inviato alla Presidenza del Censo tanti stati separati quanto sono le Legazioni, o Delegazioni per intero, o in parte comprese nella rispettiva ispezione; i quali stati dovranno indicare a provincia per provincia le denominazioni della relative cancellerie censuali contenute nell'ispezione, i numeri progressivi e la denominazione di tutti i territorj corrispondenti, o luoghi, di cui debbe formarsi un separato catastino rustico, od urbano. Le progressioni de'numeri dovranno essere due, una per ciascuna delle due specie di catastini, e verranno continuate rispettivamente da uno stato all'altro, e non rinnovate. Si da modula dello stato infine sotto la lett. A.

2. Appena si sarà da ogn'ispettore ultimato un catastino verrà questo, come alle istruzioni circolari, immediatamente inviato alla corrispondente cancelleria del Censo. Il cancelliere dovrà tosto a possidente per possidente in ordine di ciascuna lettera alfabetica contare il numero degli articoli, o delle partite di estimo componenti il catastino, escluse somme paginali, epiloghi in fine e totali, e nell'accusara con sua lettera d'officio all'ispettore il rice-

vimento del detto catastino dovrà inserta nella medesima inviargli una dichiarazione parimenti di officio, come alla modula B al fine, da servire di giustificazione al conto dell' ispettore, di cui la modula si pone similmente in fine sotto la lett. C.

3. I signori ispettori dovranno porre nel conto i soli territorj ultimati e che saranno muniti della dichiarazione in appoggio, di cui sopra. Nel caso però che una tale dichiarazione venisse ritardata da qualche cancelliere di oltre due corsi di posta dal ricevimento del catastino, gl' ispettori ne faranno tosto rapporto a questa Presidenza per le provvidenze opportune.

4. Entro i primi quindici giorni dal dì del ricevimento del catastino dovrà ogni cancelliere aver fatte le sue osservazioni e confronti, di cui nella istruzioni circolari del 23 febbrajo prossimo passato, ed i rilievi relativi aver trasmessi al corrispondente ispettore. In caso di ritardo questi ne farà rapporto alla Presidenza.

5. Entro i primi quindici giorni dal dì, in cui gl' ispettori avranno ricevuti i detti rilievi de' cancellieri, dovrà ciascuno di essi ispettori, e salvi i casi straordinarj, aver inviate le risposte relative ai cancellieri. Nel caso di ritardo i detti cancellieri ne faranno subito richiesta agl' ispettori, il di cui riscontro servirà a garantire la diligenza di ogni cancelliere.

6. Ricevute appena le sopraddette risposte degli

ispettori, dovrà immediatamente ciascun cancelliere per mano, come alle istruzioni circolari, a correggere i catastini, ed ultimate che ne avrà completamente le correzioni, al cadere di ogni mese dovrà inviarne, oltre quanto prescritto sui quindicinali, uno speciale rapporto a questa Presidenza indicante distintamente tutti i catastini sì rustici, che urbani, ch'egli ha nel mese rettificati, e terminati definitivamente.

7. La contabilità per le spese di posta, trasporti ec., degl' indennizzi de'signori ispettori, e di tutto ciò che in qualche ispezione possa aver relazione allo sfogo de'reclami, dovrà inviarsi col doppio conto collettivo mensile, coi conti parziali, e con tutte le giustificazioni, siccome in passato.

8. E poichè per la formazione de'catastini si trasmetteranno ai signori ispettori mandati separati da quelli per lo sfogo de'reclami, così degli uni e degli altri dovranno aversi separate ragioni ne'conti corrispondenti.

9. La contabilità riguardante la compilazione dei catastini e l'ajutante, o ajutanti straordinarj dovrà tenersi separatamente, ed i relativi conti dovranno essere inviati mensilmente alla Presidenza del Censo nei primi dieci giorni del mese per quello immediatamente scaduto con lettera di officio separata, ed oltre il rapporto dalle istruzioni circolari prescritto. Nei conti degli ajutanti straordinarj dovranno unirsi i di loro diarj dai medesimi firmati,

ed autenticati e confermati dalle rispettive magistrature, e l'ispettore dovrà fare su detti conti le dichiarazioni di uso. Dovranno inoltre questi conti essere compresi nei collettivi risguardanti la compilazione de'catastini, i quali collettivi (da inviarsi pure in doppia copia) saranno formati secondo l'anzidetta modula, in fine lett. C. In appoggio poi del conto collettivo, per quanto riguarda il catastioo fatto ed inviato al cancelliere, si unirà la dichiarazione del medesimo, di cui in fine del pari lettera B = A queste dichiarazioni si darà un numero sempre progressivo, continuandolo sebben varino i mesi, in guisa tale, che il numero dell'ultima dichiarazione pei catastini rustici sia eguale al numero totale de'territorj dell'ispezione, di cui sono stati fatti altrettanti catastini rustici separati; e così il numero dell'ultima per gli urbani sia eguale al numero totale de'luoghi, di cui sono stati fatti altrettanti separati catastini urbani: con che s'intende, che in ciascuna ispezione due esser debbano le progressioni de'numeri anche per dette dichiarazioni la prima del catastino rustico, la seconda dell'urbano, amendue continuate dal principio al fine della operazione. Le somme finalmente pagate dall'ispettore, ed a quale saggio, ai collaboratori per la formazione de'catastini, ed all'ajutante, o ajutanti straordinarj per le rispettive di loro competenze, come superiormente da giustificarsi, do-

vranno risultare dagli allegati a seconda delle module D. ed E.

10. Non sono da computarsi, siccom'è noto, fra le partite pagabili le somme paginali, e gli epiloghi in fine e totali, ma le sole partite che si stralciano dai brogliardi per formarne i catastini, poichè e somme ed epiloghi e totali debbono farsi ed intendersi per un annesso della operazione principale, e compresi nel premio assegnato alla medesima.

11. Gli equivoci presi dai collaboratori de'catastini saranno per la loro rettificazione a tutto carico de'signori ispettori, i quali se ne rivarranno contro i collaboratori stessi come di ragione.

12. La presente ordinanza verrà scrupolosamente ed indeclinabilmente osservata da tutti quelli, cui si riferisce.

Dalla Presidenza del Censo il primo marzo 1833.

Il Pro-Presidente
D. CATTANI.

Il Direttore generale
L. Marini

Ispezione di . .

DELEGAZIONE

STATO delle Cancellerie del Censo nella Ispezione e Delegazione rustico, e de' luoghi, de' quali debbe formarsene uno Urbano separato.

DENOMINAZIONE delle Cancellerie contenute nella ispezione e delegazione suddette	Numero progressivo di ciascun Territorio delle Cancellerie di cui debbe farsi un catastino rust. separ.	DENOMINAZIONE di ciascun Territorio delle Cancellerie di cui debbe formarsi un Catastino rustico separato	Numero progressivo di ciascun Territorio delle Cancellerie di cui debbe farsi un catastino urb. separ.
ASCOLI	26	A S C O L I	26
„	27	Castel Trosino . .	27
„	28	Porchiano . . .	28
„	29	Ripaberarda . . .	29
Omissis etc. . .	. . . . .	. . . .	. . . . .
MONTALTO	40	Montalto	39
„	41	Carassai	40
Omissis etc. . .	. . . . .	. . . .	. . . . .

N. B. Il numero totale de' Catastini rustici da farsi ascende a = 38 =

. . . . .

(*Loco ✠ Signi*)

PONTIFICIO

Ispettore N. N.

. . . . .

DI ASCOLI

suddette, dei Territorj, di cui debbo formarsi un separato catastino

DENOMINAZIONE di ciascun Territorio delle Cancellerie di cui debbe formarsi un Catastino urbano separato	OSSERVAZIONI
ASCOLI	
Castel Trosino. . .	
Porchiano	
Ripaberarda. . . .	
. . . .	
Montalto.	
Cirassai	
. . . .	
Quello degli urbani = 37 =	

. . . Marzo 1833.

L' Ingegnere Ispettore
N. N.

(= N. 9 =) o (= N. 7 =)

B

GOVERNO PONTIFICIO

LEGAZIONE *di* . . . . .

CANCELLERIA DEL CENSO *di* . .

Si dichiara da me sottoscritto cancelliere del Censo di . . . . che sotto il giorno d'oggi (o . . .) mi è pervenuto il catastino *rustico* del territorio di . . . . comune di . . . . appartenente a questa cancelleria (oppure il catastino *urbano* della città, o terra, o ec. di . . . . ec. ec.) trasmessomi dal sig. ingegnere ispettore N. N. con sua lettera accompagnatoria del . . . . =

Che tale catastino comprende le mappe e brogliardi di . . . . e N. . . possidenti sotto N. . . . lettere alfabetiche. =

E che i numeri principali e subalterni di detto catastino, ossiano i diversi articoli, da me contati a lettera per lettera, a possidente per possidente, sono complessivamente . . . . (in lettere); e corrispondentemente le partite di estimo di detto catastino, del pari da me come sopra contate, escluse quelle delle somme paginali, degli epiloghi in fine, e totali sul detto catastino esistenti, sono altrettante, cioè . . . . . (in lettere) Dico N. . . . (in cifre). In fede ec. . . . . li . . . . 1833.

Il Cancelliere del Censo
D. B.

Loco ✠ Signi.

O PO N.
c . .
i i catastiIl delle spese pei
c ec. : il
I
Ra
M I
Col
OSVAZIONI
pil

D (= N 1 =)

Sono scudi sei, e baj. trenta, che noi sottoscritti collaboratori binati alla compilazione de' catastini abbiamo ricevuti dal sig. ingegnere ispettore N. N. per la formazione ed ultimazione del catastino urbano di Ascoli composto di tremila e cinquecento partite di estimo (N. 3500) e queste oltre le somme paginali, epiloghi in fine e totali pure da noi formati; e tal somma ci è stata pagata in ragione di baj. 18 ogni 100 partite, escluse dette somme, epiloghi e totali, ed in saldo di ogni nostro qualunque avere per detto lavoro ec In fede ec. . . . li . . . . 1833.= Dico sc. 6. 30.
Firmati = A. B. = C. D.

Il sottoscritto ingegnere ispettore certifica la verità di dette firme di A. B. = C. D.
N. N.

Loco ✠ Signi.

(= N. 21 =)

N.B. = S'intende altra simile di un collaboratore, che abbia ricevuti sc. 9 per un catastino rustico di N. 6000 partite in ragione di baj. 15 ogni partite 100 ec.

E

~

Sono scudi venti, che io sottoscritto perito ajutante alla compilazione de' estastini ho ricevuto dal sig. ingegnere ispettore N. N. per mio assegno e competenze del servigio prestato dal dì 11 al 30 dal prossimo passato aprile nei lavori alla suddetta operazione relativi, ed in saldo di ogni mio qualunque avere per detto tempo ec. In fede ec. . . . li . . . . 1833. = Dico sc. 20 moneta ec.

Firmato = S. R.

Il sottoscritto ingegnere ispettore certifica la verità di detta firma ec.

N. N.

Loco ✠ Signi.

(N. 9.) *Eccitamento ai possidenti ritardatarj ad eseguire le volture per la più regolare compilazione de' catastini.*

28 Aprile 1833

NOTIFICAZIONE

Compilandosi attualmente i catastini del nuovo censimento, a tenore dei Sovrani voleri, e volendosi, che il lavoro riesca scevro, per quanto è possibile, da erronee intestazioni, non si è ommesso dalla Presidenza del Censo di dare gli ordini necessarj alle cancellerie del Censo stesso, onde accuratamente si esaminino tal' intestazioni coi ruoli attuali, libri, catasti, ed altro, e quindi rinvenuti equivoci, si proceda alla correzione di essi.

Per quanto però si abbia certa lusinga, che le disposizioni date riescano utili all'oggetto, pure non tutte le intestazioni potranno correggersi per mancanza di notizie, per non essersi da taluni possidenti dimandate le volture de' beni loro pervenuti per successione, contratto, o altro qualsivoglia titolo.

A quest' effetto con la presente rimangono invitati i possidenti in ritardo nelle loro volture ad eseguire nel termine perentorio di mesi due, datando dal primo del prossimo maggio, tali volture non dimandate per lo avanti nelle rispettive cancellerie,

compresa quella di Roma, assolvendoli per questa sola volta dalla penale, in cui sarebbero essi possidenti incorsi, purchè dentro il tempo de'suddetti mesi due eseguiscano le volture, nè la detta penale sia stata dai cancellieri passata in iscossa, o di già pagata.

Affinchè poi quei possidenti, che hanno cessato di possedere per vendita, costituzioni di doti, donazioni, o per altro qualsivoglia titolo, non abbiano a rimanere descritti nei nuovi catastini, come fruenti di proprietà distratte, e non siano per conseguenza in seguito obbligati o al pagamento delle prediali dei fondi, che più non avessero, o ad eseguire atti per il rimborso delle prediali stesse contro gli attuali possessori, si dà ordine ai cancellieri a ricevere le denuncie di tali cessati possessori, e servirsene per obbligare i renuenti nuovi possessori alle analoghe volture.

E persuasa la Presidenza del Censo, che i proprietarj in ritardo nelle enunciate volture sapranno approfittare della condiscendenza, che si usa loro con la presente disposizione, ma se ve ne fossero alcuni, che trascurassero l'adempimento di quanto sopra, saranno questi ultimi possidenti in ritardo obbligati non solo ad eseguire le volture non fatte, ma ben anche al pagamento della multa con tut-

to il rigore della legge, e non sarà ascoltata qualunque loro discolpa.

Roma dalla Presidenza del Censo li 28 aprile 1833.

Il Pro-Presidente
D. CATTANI.
Il Direttore generale
L. Marini.

(N. 10.) COMUNICAZIONE *ai Capi delle provincie delle norme per concorrere e coadjuvare alla più esatta e sollecita compilazione dei catastini.*

25 MAGGIO 1833.

Per corrispondere alla mente di Nostro Signore, che precettivamente vuole per il mese di agosto prossimo avvenire terminati i catastini di tutto lo stato; non manca il dicastero del Censo di porre in opera tutti i mezzi possibili, onde giungere all'adempimento della Sovrana intenzione.

Per eseguire ciò, mi sono trovato costretto più volte di ricorrere al di lei zelo, pregandola di assistere una tale operazione, e coadjuvarla in quella parte ch'era in suo potere; e non posso, che ringraziarla vivamente dell'impegno preso nelle varie circostanze per riunire tutti i di lei sforzi con

quelli del dicastero del Censo, affine di giungere al bramato scopo.

Ora poi con tanta maggiore fiducia ed intensità di preghiera sono a dimandare la di lei valevole cooperazione in affare, da cui dipende la sollecita e più sicura riuscita dell'ultimazione de'catastini.

Sà bene, come risulta dalle istruzioni in istampa inviatele, che gl'ispettori dopo formati i catastini debbono trasmetterli ai cancellieri per le opportune rettifiche, provenienti o dalle variazioni accadute dall'epoca della formazione del brogliardo e mappa fino al presente giorno, o da equivoci di indicazioni mal date dagl'indicatori ed assistenti comunitativi, o causate dalla trascuraggine de'possidenti nelle varie circostanze dell'elevazione delle mappe, e della graduazione di terreni, non che nelle due pubblicazioni delle misure, ed estimo.

Nel formare i confronti fra i nuovi catastini, i vecchi ruoli ed i catasti vigenti s'incontrano talvolta alcune differenze tanto nelle intestazioni, quanto nella estensione della proprietà per le cagioni di sopra indicate.

Si è inculcato agl'ispettori e cancellieri di procurare, per quanto è possibile, di venire al giorno di dette differenze per rendere i catastini più che mai depurati da equivoci; ma se le comunità coi loro agenti, e i possidenti stessi non si prestassero alle varie ricerche, che ogni giorno accadono

per gli oggetti di sopra indicati, diverrebbe incompleta qualunque operazione.

Sarei perciò ad impegnare la di lei sperimentata bontà e deciso zelo, che nutre per il pubblico bene, onde si compiacesse di ordinare circolarmente a tutte le comunità soggette alla di lei giurisdiziona, affinchè si prestassero tanto agl' ispettori, quantu ai cancellieri nel dara schiarimenti, ed anche di fornire, qualora occorresse, a spese della comunità qualche perito prattico del territorio, il quale sotto la dipendenza dell' ispettore a cancelliera del Censo facesse ricognizioni, divisioni di proprietà, e rettificazioni di confine, per le cagioni di sopra espresse, coma già alcune comunità spontaneamente, a lodevolmenta si sono offerte, ed effettivamente fanno. Come ancora sarebbe bene, che nella di lai circolare s'inculcasse ai possidenti di prestarsi alla ricerche degl' ispettori e cancellieri colle comunità stesse per gli oggetti di sopra enunciati.

Nella di lei saviezza, e ragionevolezza vede bene, quanto siano necessarie le invocate disposizioni, poichè oltr'essere la medesime tendenti allo scopo dell' impianto di un catasto, per quanto si può umanamente, scevro di difetti, tende a tranquillizzare più che mai i possidenti, ai quali, se definitivamenta essi non si prestano, potrà sempra opporre il Governo di averli infruttuosamente chiamati più e più volte, e nella elevazione delle mappe, a nella graduazione de'terreni, e nella dupli-

ce pubblicazione delle mappe, e degli estimi. Di modo che, se in questa finale operazione essi e le comunità non si prestassero, non potrebbero avere diritto alcuno di reclamare per equivoci d' intestazioni, estensione, e confini di proprietà, che fossero rimasti in catasto per loro causa.

A maggiore intelligenza riunisco copia delle due circolari, l'una che contemporaneamente si spedisce agl' ispettori, e l'altra ai cancellieri, mentre nella lusinga di essere secondato dai di lei favori in un'opera, che tanto interessa il Governo, passo

Roma li 25 maggio 1833.

Affmo servitore
Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI.
Il Direttore generale del Censo
L. Marini.

(N. 11.) *Proroga ad eseguire le volture de' fondi rustici ed urbani.*

20 giugno 1833.

NOTIFICAZIONE

Moltissimi possidenti approfittando della condiscendenza loro usata coll'altra notificazione del 28

aprile prossimo passato hanno già prodotti i loro atti e contratti per le analoghe volture arretrate; ma ve ne sono ancor molti, che per varie incidenze non hanno potuto fare altrettanto, e forse non lo potrebbero ora nelli residuali giorni del corrente mese, tempo perentorio per fruire della condonazione delle penali inflitte contro i morosi.

Per non lasciare pertanto preclusa la strada alla condiscendenza anche a favore di questi ultimi, i quali benchè disposti all'esecuzione delle volture arretrate, pure ne sono stati ritardati finora per varie circostanze, si accorda loro la ulteriore proroga a tutto il dì 20 luglio prossimo avvenire, e non altrimenti, e colle condizioni della precedente notificazione, con intelligenza, che niun'altra proroga verrà di poi accordata, non potendosi ritardare la ultimazione de'catastini, il di cui termine è stabilito al fine del successivo agosto.

Avverta dunque qualunque possidente, fosse fin qui ancora in mora di voltura, di approfittare di questa perentoria proroga di altri giorni venti, oltre li due mesi accordati già colla notificazione del 28 aprile; mentre trascurandosi più oltre le volture, sarà obbligo dei rispettivi cancellieri del Censo di trasmettere, appena siano evasi li detti 20 giorni, a ciascun possidente moroso la intimazione

della multa, sulla quale dopo tante condiscendenze non sarà per ammettersi veruna minorazione.

Roma dalla Presidenza del Censo li 20 giugno 1833.

Il Pro-Presidente
D. CATTANI.
Il Direttore generale
L. Marini.

(N. 12.) *Prescrizione di perentorio termine a fare le volture ed a fruire dell'assoluzione delle multe incorse per omissione, o ritardo delle medesime.*

19 luglio 1833

NOTIFICAZIONE

Dagli ultimi rapporti de' cancellieri il dicastero del Censo è venuto a conoscere l'affollamento di persone nelle rispettive cancellerie per effettuare le volture arretrate; e nello stesso tempo ha veduto la impossibilità di esaurire le medesime a tutto li 20 del corrente mese, che n'era il termine perentorio.

Il dicastero del Censo, che nel pubblicare le notificazioni delli 28 aprile e 20 giugno prossimi

passati sulla condiscendenza per le volture arretrate, e condonazione rispettiva delle multe altro non ebbe in mira, che di regolarizzare le partite di proprietà, e di deputare li catastini del nuovo censimento, specialmente dalle equivocate intestazioni per li passaggi e cambiamenti di proprietà avvenuti durante le operazioni Censuarie, animato in oggi dallo stesso principio, e nella mira costante di dare un nuovo catasto, scevro, per quanto sia possibile, da errori, condiscende, che tutte le volture rimaste fin qui ineseguite, siano senza multa accettate, ed eseguite a tutto il giorno 15 del prossimo agosto.

Avverta pertanto ogni possidente che si trovasse nella circostanza, di cui sopra si è parlato, di far eseguire immancabilmente le volture arretrate in quest'ultimo perentorio, ed improrogabile termine di condiscendenza: cessato il quale sarà obbligo dei cancellieri del Censo di portare ad effetto le disposizioni contenute nelle precedenti notificazioni delli 28 aprile e 20 giugno decorso, e segnatamente nell'ultima dei 20 giugno.

Roma dalla Presidenza del Censo li 19 luglio 1833.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI.
Il direttore generale
L. Marini.

(N. 13.) *Partecipazione a' Capi delle provincie della norma da seguirsi, e dei provvedimenti da emanarsi ond'ottenere la più esatta definitiva rettificazione dei catastini.*

26 settembre 1833.

Premettendo i debiti ringraziamenti per quanto ha finora operato per il felice andamento ed ultimazione del Censo, sono ad impegnarla a volere per altro poco assistere tal'operazione, finattanto che venga compiuta colla pubblicazione de'catastini a tenore delle deliberazioni della Sacra Congregazione generale del Censo nella sessione dei 23 agosto, approvate con oracolo di Nostro Signore per mezzo di venaratissimo dispaccio in data dei 12 del corrente mese dell'Emo Sig. Cardinale Segretario degli affari di Stato interni.

Quanto si era operato in conformità della lettera circolare dei 25 maggio prossimo passato, della quale prese . . . . tanta parte, ha prodotto ottimi risultati per la compilazione dei catastini. Ma il provvido Governo di Sua Santità, quantunque conosca che già per cinque volte siansi chiamati i possidenti ad assistere ed interessarsi nelle varie operazioni censuarie, nulladimeno riflettendo, che i catastini debbono servire di base ai nuovi ruoli, ha creduto non essere mai sufficiente qua-

lunque diligenza si prattichi, e perciò chiama per la sesta e definitiva volta i possidenti stessi a prendere finale cognizione delle loro partite intestate nei catastini, e promuovere su di esse que'reclami, che troveranno giusti, in conformità di quanto s'indicherà qui appresso.

È mente della Sacra Congregazione, che a questa esposizione dei catastini si dia la massima pubblicità con apposite notificazioni, non solo da affiggersi in tutte le comunità, ma eziandio da enunciarsi dai parrochi nei giorni festivi, distinguendo ai possidenti che i catastini sono la descrizione sommaria delle varie partite, ossiano appezzamenti di ogni possidenza riuniti sotto lo stesso proprietario in ciaschedun territorio. La pubblicazione dei catastini si eseguirà in ciascheduna cancelleria, e colla facilitazione dei cancellieri in prestarsi alle richieste per le copie in carta libera, tanto dei particolari, che delle comuni col compenso a favore dei cancellieri a carico degl'istanti, come siegue. Qualora alcun particolare dimandasse copia delle sue possidenze non potranno i cancellieri percepire che bajocchi cinque per la prima partita compresa la carta, e per tutte le altre un quattrino per ciascheduna. Se poi qualche comunità per mero comodo de'suoi possidenti bramasse copia del catastino intero, il cancelliere lo farà per un terzo meno di quanto importerebbe a seconda del prezzo di sopra enunciato, seppure non credesse la co-

munità di mandare persona in cancelleria a farla eseguire.

Il principio delle pubblicazioni sarà il primo di ottobre prossimo avvenire, e il perentorio termina l'ultimo di dicembre del corrente anno, avvertendo, che il cancelliere ove qualche catastino non sia peranco terminato per il primo di ottobre, dovrà con notificazione far ciò conoscere nel suo circondario, ed in seguito di mano in mano che i catastini saranno portati al loro termine, dovrà il cancelliere darne pubblico avviso.

La pubblicazione avrà per oggetto di chiamare i possidenti ad esporre gli equivoci, che, ad onta di tutte le diligenze usate, possono essere tuttavia esistenti nei catastini relativamente alle intestazioni, divisioni di proprietà, e rettificazioni di confini particolari.

A quest'effetto si ritroveranno nelle rispettive cancellerie, oltre i catastini, riunite le mappe ed i catasti.

Resta fermo quanto venne disposto dalla prelodata circolare dei 25 maggio prossimo passato, che prescriveva un perito prattico nel territorio, il quale, qualora occorresse, a spese della comunità e sotto la dipendenza dell'ispattore e cancelliere del Censo facesse ricognizioni, divisioni di proprietà, e rettificazioni di confini particolari.

Oltre questi periti comunitativi sarà ogni cancelliere del Censo, presso nuovo ordine della Pre-

sidenza, fornito di un perito di Governo per le maggiori operazioni, che venissero ordinate dagli ispettori con intelligenza del rispettivo cancelliere.

Viene dunque pregata . . . . a volere prima di ogni cosa diramare le notificazioni, onde venga adempito quanto in questa circolare lettera contiensi in sequela delle deliberazioni della Sacra Congregazione generale del Censo sanzionata da Sua Santità, di volere colla sua efficace rappresentanza assistere questa finale operazione in tutto ciò di cui possa aver bisogno, e di voler tenere aggiornata la Presidenza di tutto ciò che verrà a notizia di. . . . . su quest'articolo, che interessa sommamente il ben essere dei possidenti e la gloria del Sovrano.

Roma li 26 settembre 1833.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI.

Il Direttore del Censo.
L. Marini.

(N. 14.) *Pubblicazione dell'ultimo improrogabile termine assegnato per la rettificazione dei catastini.*

27 novembre 1833.

NOTIFICAZIONE.

La pubblicazione de'catastini deliberata dalla Sacra Congregazione del Censo, ed ordinata dalla Santità di Nostro Signore; le analoghe istruzioni pubblicate, ove si è procurato di non omettere alcuna cosa ancorchè dispendiosa, le circolari ingiunzioni emanate dai Capi delle provincie non lasciano alcun dubbio, che onninamente si vuol eseguire l'ultima depurazione de'nuovi catasti da quegli equivoci, che non possono andare disgiunti da un'opera così vasta e dettagliata a fronte delle replicate diligenze usate dagli agenti del Censo.

Per ottenere sì lodevole ed interessante scopo non v'ha dubbio, esser necessaria la cooperazione dei possidenti, che per la sesta volta sono stati chiamati ad additare quegli equivoci d'intestazione, di divisione di proprietà, e confine, che tuttora possono esistere ne'catasti.

Peraltro dai discarichi pervenuti alla Presidenza del Censo si conosce pur troppo, che pochissimi possidenti si sono presentati alle cancellerie per esa-

minare le loro partite; che ben poche comunità hanno finora nominato i loro periti per sussidiare quei di Governo addetti ad ogni cancelleria, somministrando loro quelle notizie proprie de' luoghi, e delle possidenze, che possono vieppiù condurre ad una accurata rettifica; che quasi niuna comunità ha richiesto l'accesso sul luogo del cancelliere o perito di Governo colle mappe, catastini, e carte accessorie nelle circostanze di maggior importanza.

Mentre da un canto il dicastero del Censo dovrebbe trarre argomento della perfezione dell'opera dal vedere i possidenti più non curanti d'ispezionare le proprie partite, non lascia questa non curanza di far temere, ch'essa provenir possa da negligenza. E siccome sono già decorsi due mesi, cioè ottobre e novembre dal principio delle pubblicazioni de'catastini, o non manca che un solo mese qual'è quello di dicembre, perciò non può fare a meno il dicastero del Censo di diffidare colla presente notificazione tutti e singoli i possidenti dei fondi esistenti nello Stato Pontificio facendo loro conoscere, che l'ultimo, e perentorio termine per ricorrere sopra equivoci inerenti ai catastini è immancabilmente il giorno 31 dicembre 1833, e che decorso il medesimo non si attenderà assolutamente qualunque siasi reclamo.

Restano perciò intimati i possidenti ad approfittare del tempo, che ancora rimane, e nello ste-

so tempo vengono eccitate le comunità a destinare il loro perito per agire in sussidio e di concerto con quello di Governo.

In fine si fa conoscere, che tanto i cancellieri, quanto i periti di Governo sono stati officialmente avvisati di recarsi colle mappe, catastini, e carte annesse sulla faccia del luogo, ove per la miglior rettifica dell'operazione venissero richiesti dalle comunità o l'ispettore rispettivo trovasse indispensabile di inviarveli non restando a carico di queste, che il semplice rimborso delle spese vive di accesso e trasporto.

Si lusinga pertanto il dicastero del Censo, che presso questa convincente esortazione mettano le comunità e i possidenti a profitto il tempo, che rimane all'ispezione dei catastini, e presentazione de'reclami, ove abbiano luogo, affinchè questa grand'opera non rimanga imperfetta per loro colpa, ed essi soggetti alle risultanze degli equivoci non corretti.

Dalla Presidenza del Censo li 27 novembre 1833.

Il Pro Presidente del Censo
D. CATTANI.

Il Direttore generale
L. Marini.

(N. 15.) *Istruzioni ai periti ispettori e cancellieri del Censo per la definitiva rettificazione dei catastini.*

30 novembre 1833.

Sino dai mesi andati questo dicastero generale prescrisse ai sigg. cancellieri con opportune istruzioni e circolari, che dovessero eglino occuparsi nel confronto de'catastini col catasto attuale, ruoli paganti, e libri di volture, talchè al presenta deggiono, o dovrebbero i medesimi essersi formati gia tanti elementi, e fogli di annotazioni da servire di scorta per eliminare ora colla maggiore sicurezza, e sollecitudine dai catastini suddetti tutti gli equivoci d'intestazione, di divisioni di proprietà, e d'altro. Giunto però essendo a cognizione, del dicastero stesso, che in varie cancellarie i periti di Governo stanno inoperosi, perchè li possidenti non si presentano a rincontrare le proprie partite, quasichè anche senza il concorso di essi o i cancellieri non avessero fatte ed annotate le auddette osservazioni di officio relative ai singoli catastini, o i periti non fossero tenuti di dare alla medesime il corrispondente sfogo o di praticarle ora essi medesimi; si prescrive perciò quanto appresso.

Art. 1. I cancellieri inviteranno nuovamente tutte le magistrature delle comuni, che prima d'ora non

avessero scelti i rispettivi periti, a nominarli indilatamente.

2. I cancellieri medesimi coi periti comunali, ed anche col perito del Governo oltre l'occuparsi dello sfogo de'reclami prodotti dai possidenti, eseguiranno ben anche il confronto del catasto attuale, ruoli paganti, e libri di volture colli catastini del nuovo censimento, e quante volte rinvengano differenze procureranno di toglierle col sussidio del perito di Governo. Ove però i cancellieri, siccome in addietro venne prescritto, avessero già rimesse le loro osservazioni al relativo ispettore, si solleciterà il ritorno delle medesime, ed appena queste vengano dall' ispettore respinte per le rettificazioni corrispondenti, verranno tali rettificazioni dai suddetti subito eseguite.

3. I catastini debbono però restare intatti, e nello stato in cui vennero consegnati. Ogni annotazione e rettificazione debbe segnarsi in foglio a parte.

4. Si daranno i cancellieri tutta la premura di chiamare in epoche determinate col mezzo de'rappresentanti comunitativi i periti comunali, e procureranno di farli trattenere in officio quel numero di giorni occorrente, ond'ottenere tutte le necessarie notizie per la rettificazione delle intestazioni e di tutt'altro; ed a facilitare ciò avranno ricorso, all'uopo, anche ai singoli possidenti.

5. Rinvenendosi ne'catastini de'possidenti non segnati nel catasto attuale, ruoli ec., o viceversa, do-

vranno i cancellieri e col mezzo del perito comunale, ad anche de' possidenti, rinvenire se il difetto sia nell'uno o nell'altro catasto, e procedere quindi alla correzione, che sara d'uopo.

6. Qualora per la diversità delle intestazioni de' catastini col catasto attuale, ruoli ec., non si potessero conoscere a tavolino le correzioni da farsi, i cancellieri procureranno, che i periti comunali accedano sulla faccia de' luoghi, onde schiarire ogni dubbio, e rinvenendosi poi il bisogno di operazioni di misura ne commetteranno l'esecuzione coll'approvazione dell' ispettore al perito di Governo.

7. Sarà espediente, che li cancellieri entro la metà del prossimo venturo dicembre si diano la cura d'inviare almeno per i territorj i più lontani al rispettivo officio, le note succinte ai relativi parrochi de' possidenti aventi un estimo ne' catastini al di sotto degli scudi 200, e che si trovassero errate; accompagnandole con contemporanea preghiera ai parrochi stessi, onde vogliano tali note pubblicare ne' giorni festivi, affine di scuotere detti possidenti a recarsi all'uopo presso le cancellerie. Tali note dovranno contenere nome, cognome, ed estimo di ciascun possidente.

8. Ogni giorno i cancellieri, unitamente anche ai periti comunali, se vi saranno, dovranno coll'approvazione dell' ispettore disporre le loro operazioni in modo, che il perito di Governo abbia occupazione continuata.

9. Nei giorni di buon tempo il perito di Governo dovrà, occorrendo, occuparsi in campagna; ed è perciò che frattanto i cancellieri e periti comunali coll'approvazione dell' ispettore disporranno le occupazioni di tavolino pel perito suddetto ne' giorni di tempo cattivo e nella sera.

10. Viene prescritto ai cancellieri e periti di Governo di tenere un registro del numero e qualità dei reclami, a cui verrà dato sfogo a giorno per giorno, ed il perito suddetto dovrà ciò inserire nel diario mensile, onde si possa conoscere il di lui operato. Dovrà inoltre il perito far firmare lo sfogo dato ai reclami de'possidenti, o alle rettificazioni del perito comunale, ove sia.

11. Se dal diario suddetto non risulterà un dettagliato sufficiente lavoro, posto al confronto di quello di altri periti, verrà falcidiato irremissibilmente l'emolumento in ragione del lavoro mancante.

12. Stando i periti di Governo un solo giorno senz'occupazione ne faranno essi immediato rapporto all' ispezione Eguale rapporto dovranno fare i cancellieri all' ispezione medesima, ed alla Presidenza del Censo o pel trasferimento del perito ad altra cancelleria o per altre opportune provvidenze.

13. I signori ispettori, se non lo avessero fatto prima d'ora, dovranno rispondere immediatamente a tutte le osservazioni de'cancellieri, di cui all'articolo 2, e come quelli che sono principalmente responsabili della buona riuscita dell' operazione,

dovranno diriggerla e far eseguire tutte le sopraindicate disposizioni. Per tal' effetto tanto i detti ispettori, quanto i loro ajutanti dovranno porsi in giro presso le cancellerie rispettive, onde sorvegliare e regolare l'operazione medesima, e gli operatori.

14. e 15. I metodi poi anche più specifici da tenersi sì per le annotazioni relative ai catastini, sì pel registro de'reclami e sfogo ai medesimi, sì per ogni altra rettificazione e variazione, la quale poss'avvenire dopo rettificato ciascun catastino potranno determinarsi dall'abilità, ed esperienza di ciascun'ispettore, con che però tali metodi siano uniformi nelle cancellerie di ciascuna ispezione, e dagl'ispettori stessi vengano tosto circolarmente comunicati ai rispettivi cancellieri; e con espressa ed assoluta avvertenza che le pubblicazioni de'catastini, dappresso le risoluzioni della congregazione generale del Censo approvate da N. S., debbono aver termine invariabilmente col cadere di dicembre prossimo venturo, e le operazioni dei periti, non possono estendersi oltre il febbrajo dell'imminente anno 1834, d'appresso le deliberazioni della congregazione generale del Censo, approvate da Sua Santità, e che la congregazione di Revisione, e la Tesoreria generale non ha messo a disposizione del dicastero del Censo maggior somma di quella occorrente di pagare per soli quattro mesi un perito per ogni cancelleria, e non altrimenti: onde ogni qua-

lunque metodo di rettifica non può oltrepassare la suddetta epoca.

16. A facilitare poi la depurazione de'catastini viemaggiormente da erronee intestazioni, non che l'esecuzione delle volture nel catasto attuale in favore della classe infima de'possidenti, si richiama alla piena osservanza la risoluzione della congregazione particolare del Censo dei 3 luglio prossimo passato, la quale deliberò, che le volture de'fondi non eccedenti l'estimo di scudi 50 possano per questa circostanza effettuarsi con fede di notorietà o del parroco o della magistratura munita di bollo e registro.

17. S'invitano altresì e per le stesse ragioni i cancellieri, cui sta sicuramente a cuore la buona riuscita dell'operazione, a voler rinunciare almeno ne'prossimi venturi mesi soltanto di dicembre, gennajo e febbrajo per le volture suddette, e per le altre in favore dei veri poveri, ai rispettivi emolumenti di voltura, eccettuato il solo rimborso della carta di bollo per l'istanza.

18. E perchè infine niuna via resti intentata dal Governo per la depurazione e rettificazione de'catastini viene ogni cancelliere autorizzato, anzichè ad intimare le multe, ad invitare per mezzo di biglietti i singoli morosi ad eseguire le volture medesime, qualunque siane l'estimo, entro i suddetti mesi di dicembre, gennajo e febbrajo, dichiarando loro di essere facoltizzato a ricevere senza multa: la

quale autorizzazione pel solo detto periodo di tempo si dà anche pei morosi ora ignoti, purchè nel detto trimestre adempiano alle volture.

19. Il contenuto degli art. 16, 17, e 18 verrà immediatamente da ciascun cancelliere partecipato a tutte le magistrature del rispettivo distretto, onde le medesime a favore de' proprj amministrati diano a quanto ivi è disposto tutta la possibile sollecita pubblicità.

20. Tutti per la parte che loro risguarda dovranno dare pronta esecuzione alle presenti, ed accusarne ricevuta.

Roma li 30 novembre 1833.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI.
Il Direttore generale
L. Marini.

(N. 16.) *Istruzioni addizionali intorno alle rettificazioni dei catastini.*

3 dicembre 1833.

In addizione alla circolare del 30 novembre prossimo passato n. 131,942 si fa conoscere a tutti gl' ispettori e cancellieri del Censo, a periti del

Governo addetti ora alle rispettive cancelleria, dover essere il principale scopo dell'attuale rettifica de'catastini la correzione delle intestazioni, che risultano o erronee affatto, od equivocata nelli detti catastini.

In conseguenza di che dovranno essi tutti portare su questa parte le primarie loro indagini, ed occupazioni; di modo che nei catastini del nuovo censimento, e quindi nei ruoli della dativa da compilarsi poi sopra li medesimi, allorchè piacerà al superiore Governo di venire alla attivazione del nuovo catasto, non risultino equivoci di un possidente in luogo di un'altro, o di un individuo, che o mai sia stato possidente, o non lo sia attualmente, ma vi sia descritto il vero, ed effettivo possidente. Le intestazioni adunque siano senza meno corrette.

Con tutto ciò però non s'intende, che non debbano correggersi anche ora tutti gli altri equivoci di divisioni di proprietà, o confini particolari siccom'è enunciato nelle diverse circolari fin qui trasmesse. Anzi il dicastero del Censo torna nuovamente colla presente circolare a farne espresso comando a tutti gl'ispettori, cancellieri e periti, talche tutto sia corretto e terminato assolutamente col cadere del febbrajo del prossimo anno 1834. Che se per avventura rimanessa in qualche luogo coperto da nevi alcuna rettificazione non eseguita nel termine suddetto (ciò che pure non vuol credersi)

alla medesima dovranno allora gl'ispettori, e loro ajutanti dare essi stessi direttamente evasiona a migliore stagione, ossia appena tolto l'impedimento delle nevi, col sussidio, o intervento dei periti comunali.

In questa circostanza torna a ripetersi, che li catastini debbano restare intatti, e conservarsi nel suo *netto* siccome sono stati compilati, tutte le correzioni dovendosi per ora notare in fogli a parte da servire a guisa di catastino di variazione.

Roma li 3 dicembre 1833.

Il Pro-Presidente del Censo
D. CATTANI

Il Direttore generale
L. Marini.

CONGREGAZIONE
DI
REVISIONE
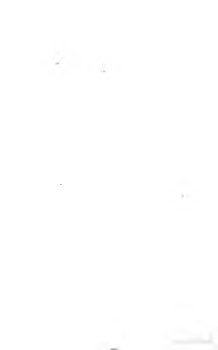
(N. 1.) *Nuove disposizioni sulla forma , e sulle attribuzioni ed incombenze della Congregazione di Revisione.*

21 novembre 1833.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di s. Cesareo della santità' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato*

Nella paterna intenzione di assicurare la debita regolarità, saggezza, rettitudine, ed economia nell'amministrazione delle rendite dello Stato, la Santità di Nostro Signore si è degnata ordinarci di pubblicare, siccome noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.

Art. 1. Il motu proprio della sa. me. di Leone XII del 21 dicembre 1828, e l'unito regolamento (*a*) relativo al metodo da osservarsi nella sindacazione dei conti, e negli affari di pubblica amministrazione sono confermati nelle loro parti, e nell'insieme

---

(*a*) Motu proprio e regolamento annesso 21 dicembre 1828. Appendice N. 15.

delle attribuzioni ivi conferite alla Congregazione di Revisione, le quali però vengono ampliate, e modificate a tenore dei seguenti articoli.

2. La Congregazione di Revisione sarà composta di un Cardinale che ne sarà il Presidente, di quattro Prelati Chierici di Camera che non abbiano alcuna pubblica amministrazione, nè prendano parte nei giudizj del tribunale della camera, e di quattro deputati laici scelti nella capitale, e nelle provincie.

3. Ciascuno dei quattro Prelati Chierici di Camera sarà per turno annuale Vice-Presidente della Congregazione, e terrà il luogo del Presidente in sua assenza.

4. Gli affari vi saranno discussi, conchiusi, e giudicati a maggioranza assoluta di voti.

5. In caso di parità di voti, quello del Presidente, o quello del Vice-Presidente, che ne faccia le veci, sarà decisivo.

6. Una delle più sollecite operazioni della Congregazione sarà il riordinamento dell'amministrazione delle rendite dello Stato sopra un piede semplice, ben combinato, onde ciascun ministero conosca, amministri da per se, e sia responsabile della propria tangente di fondi, e spese, e vada soggetto ad una continua sindacazione, che accompagni tutti i passi della sua amministrazione senza ritardarne l'andamento con danno del pubblico servizio, e possa trovarsi in caso di render conto del-

le sue operazioni ad ogni cenno della Congregazione di Revisione, anche improvviso. In questo lavoro la Congregazione dovrà determinare con tutta la necessaria precisione quali d'ora in poi debbano essere le spese camerali, quali le provinciali, quali le comunali, e quali saranno i fondi imponibili per ciascuna di esse, in guisa però che i fondi assegnati per ognuna di tali categorie rimangano intangibili per le altre, onde ne resti separata l'amministrazione.

7. Fra le prime sue cure vi sarà pure quella di prescrivere un metodo veramente nitido, con cui dovrà tenersi la scrittura da tutte le computisterie pubbliche, non escluse le camerali di ogni ordine, in guisa che la scrittura medesima sia di facile intelligenza a chiunque conosca gli elementi del calcolo, senza che occorra il corredo di una scienza recondita.

8. Altra delle più sollecite occupazioni della Congregazione sarà la determinazione del metodo da tenersi nella formazione della tabella preventiva generale, e del bilancio generale d'introito e di esito dalla Reverenda Camera, cosicchè questi due documenti fondamentali abbiano le necessaria limpidezza, semplicità, e classificazione. La suddetta tabella preventiva ed il bilancio generale d'introito ed esito dopo essere stati esaminati, ed approvati dalla Congregazione saranno comunicati agli Emi Si-

gnori Cardinali, ed ai Capi delle pubbliche amministrazioni per loro norma.

9. L'amministrazione, e liquidazione del debito pubblico, come pure tutte le operazioni della così detta Congregazione dei residui, saranno soggette al sindacato, e giudizio della Congregazione di Revisione.

10. La Congregazione è autorizzata a richiedere alla Segreteria di Stato quegli ulteriori impiegati di altri dicasteri anche camerali, dei quali per l'abilità ed onestà crederà di potersi valere nel disimpegno delle sue attribuzioni. Si daranno le opportune disposizioni, perchè gl'impiegati suddetti non soffrano sotto qualunque rapporto alcun pregiudizio dalla loro traslocazione.

11. La Congregazione è rivestita della facoltà di commettere ai tribunali competenti di procedere civilmente o criminalmente a carico di quegli amministratori, appaltatori, ed impiegati, che saranno stati da lei giudicati in qualunque modo colpevoli. I ministeri rispettivi non perdono per questo il diritto, che hanno di procedere ancor essi contro i loro subalterni, se prima della Congregazione si avveggano delle colpe dei medesimi, e ne prevengano il giudizio, che anzi sono essi a ciò strettamente tenuti, ed in conseguenza responsabili se l'avessero trascurato.

12. La Congregazione potrà procedere e sospendere, o dimettere ciascuno dei suoi officiali, o su-

balterni, il quale si rende colpevole, preso però l'oracolo di Nostro Signore, laddove si tratti di officiali di nomina sovrana.

13. Conformemente al prescritto nel regolamento unito al motu-proprio del 21 dicembre 1828 art. 55 non si darà luogo ad appello, che in devolutivo dalle sentenze sindacatorie già emesse, o che si emetteranno dalla Congregazione di Revisione in ordine ai rendimenti di conti, e tale appello sarà conforme e quanto in affari di simile natura rimane stabilito dal regolamento di procedura civile del 31 ottobre 1831.

14. Affinchè la Congregazione possa più sicuramente ed esattamente disimpegnare le proprie attribuzioni, oltre alle facoltà che le viene accordata dall'art. 45 del regolamento annesso al motu-proprio del 21 dicembre 1828, avrà anche quella d'incaricare, allorchè lo stimerà opportuno, uno o più contabili dei diversi dicasteri camerali di eseguire quelle verificazioni di scritture, o di documenti che le piacerà, e di farne immediato rapporto a lei stessa.

15. Ogni dicastero, amministratore, appaltatore, e chiunque abbia interesse coll'erario, dovrà di buon grado e prontamente prestarsi alle ispezioni, verificazioni, e disamine, che dalla Congregazione gli verranno richieste.

16. I preventivi parziali, ed i consuntivi dovranno tutti in avvenire essere trasmessi alla computi-

sterie camerale, affinchè questa possa, senza il ritardo che ora deriva dal metodo attuale, e prima della Congregazione, disimpegnare le sue proprie incombenze, derogando così all'articolo 38 del citato regolamento.

17. Monsignor Tesoriere generale avrà la cura di far formare una nota di tutti quelli, i quali sono in obbligo di presentare i loro preventivi annuali, e di stabilire, secondo la loro maggiore o minore entità, le precise epoche, in cui essi dovranno in ogni anno esibirli. Di tali epoche la più lunga non potrà eccedere quella di due mesi a contare dall'altra indicata nell'articolo seguente.

18. Verrà pure formata dallo stesso Monsignor Tesoriere una nota dell'epoche, in cui dovranno esibirsi i consuntivi; ma in niun caso potranno queste oltrepassare il termine di quattro mesi successivi all'esercizio dell'anno precedente.

19. Il bilancio generale della Reverenda Camera Apostolica, ed il rapporto che debb'esservi annesso, saranno rassegnati, unitamente ai conti parziali, alla Congregazione di Revisione non più tardi del primo di settembre per la gestione dell'anno decorso. La tabella preventiva generale delle rendite e dalle spese dell'anno avvenire non più tardi del primo giorno di novembre.

20. I conti parziali saranno scritturati dalla computisteria camerale appena da essa riveduti, salve quelle rettificazioni, che nei modi regolari, in conformità delle sentenze sindacatorie, potessero aver luogo.

21. Relativamente ai conti mancanti, o non suscettibili di essere schiariti dalle parti in tempo debito, saranno essi formati *d'officio* dalla computisteria camerale nel senso più favorevole alla camera, senz'allontanarsi però da'ragionevoli principj, salvo il diritto a chi si appartiene di provvedersi avanti la Congregazione prima che emani la sentenza sindacatoria.

22. Le disposizioni sopra indicate sono rispettivamente, e per quanto la natura della cosa il permetta, applicabili anche ai preventivi mancanti, o che non possono in congruo tempo riformarsi di concerto colle parti.

23. La Congregazione nel disimpegnare le proprie attribuzioni avrà la cura di proporre con separati rapporti all'oracolo Sovrano tutti quei miglioramenti, che oltre i qui prescritti potessero aver luogo.

24. La Congregazione non avrà l'obbligo preciso di riunirsi due volte la settimana, come si prescriveva dall'articolo 14 del citato motu proprio 21 dicembre 1828. Essa per dovere si riunirà una sola volta la settimana, tranne i casi di urgenza, affinchè i suoi componenti abbiano un tempo congruo per meditare gli affari prima della discussione.

Dalla Segreteria di Stato questo di 21 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

APPENDICE

AL

VOLUME SECONDO

(N. 1.) *COSTITUZIONE di Leone Papa XII sul retto ordinamento degli studj nello Stato Pontificio.*

28 agosto 1824.

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Quod divina Sapientia omnes docet, omnibusque in salutis via procedentibus his verbis proponit = *Veritatem meditabitur guttur meum, et labia mea detestabuntur impium* = prae oculis Nos habentes Apostolici Nostri muneris esse dignoscimus, omnes in id curam impendere, ut hoc ipsum nedum sacrae doctrinae, sed et humanarum scientiarum, ac liberalium artium magistri, studiosaeque juventutis institutores continuo teneant, atque adimpleant, inque auditorum animis insculpere satagant. Hinc enim et religionis profectus, et salus pendet reipublicae. Cumque ad id plurimum conferat recte ordinata studiorum ratio, omni pariter sedulitati adnitendum per Nos esse censemus, ut tradendarum doctrinarum ac disciplinarum methodus in temporali Nostra ditione magis magisque, quoad fieri poterit, perficiatur. Quod et praedecessores Nostri pro temporum vicissitudine curare non destiterunt.

Sane nimis longum esset Romanorum Pontificum seriem hic contexere, qui in re tanti momenti excelluerunt. Nullo modo autem silentio praeterire possumus fel. rec. Pium VII postremis hisce diebus novam studiorum rationem instaurare voluisse, quam tamen non potuit morte praeventus ad optatum finem perducere. Nos igitur, adhibita selecta nonnullorum Ven. Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, incepto operi manum admovere, illudque absolvere constitu-

mus, memores quoque eorum, quae scite, ac prudenter Sixtus V animadvertit, videlicet = *Literarum cognitionem, liberalesque doctrinas, et disciplinas, quibus juventus in publicis Gymnasiis instruitur et eruditur, magnam christianae reipublicae, si cum pietate conjungantur, afferre utilitatem, tunc enim civitates, et regna optime administrantur, cum sapientes atque intelligentes gubernacula possident.* =

Jam opus, Deo misericordiarum Patre adjuvante, explotum fuit, Nosque publici juris illud fieri jubemus. Verum ut animi nostri erga filios, subditosque nostros intentionem, et flagrantissimum desiderium nostrum explicemus, atque professoribus, et auditoribus veram et altissimam scientiarum, nec non liberalium artium originem indicemus, et pro viribus commendemus, haec S. Augustini Eclesiae Doctoris monita in epistola ad Volusianum, numquam satis meditanda, hic inserimus: = *Quae disputationes, quae literae quorumlibet philosophorum, quae leges quarumlibet civitatum, duobus praeceptis, ex quibus Christus dicit totam legem, Prophetasque pendere, ullo modo sunt comparandae: diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et diliges proximum tuum tamquam teipsum? Hinc physica, quoniam omnes omnium naturarum causae in Deo Creatore sunt, hinc ethica, quoniam vita bona, et honesta non aliunde formatur, quam cum ea, quae diligenda sunt, diliguntur, hoc est Deus, et Proximus, hinc logica, quoniam veritas, lumenque animae rationalis non nisi Deus est, hinc etiam laudabilis reipublicae salus, neque enim conditur, et custoditur optime civitas nisi fundamento, et vinculo fidei, firmaeque concordiae cum bonum commune diligitur quod summum, ac verissimum Deus est, atque in illo invicem sincerissime se diligunt homines, cum propter illum se diligunt, cui quo animo diligant occultare non possunt.* =

Profecto non eo spectat clarissimum Ecclesiae lumen Augustinus, ut naturales disciplinas e scholis, humanisque palaestris amandet, non refugit exercitationes liberalium artium,

quarum omnium magna, et uberrima copia illi fuit, sed et magistros, et auditores admonere jure meritoque voluit, haec omnia a Deo exordium habere, si recta sint, rationique et religioni congrua, quin etiam Deo bonarum artium principio, et fini omnino referenda esse. Ac proinde ulterius docet, quorumdam pseudo-philosophorum, et prudentiam carnis sequentium (quorum numerus calamitosis hisce temporibus nimio opere excrevit) obstinatissimas contradictiones esse spernendas: = *qui propterea putant, vel putari volunt christianam doctrinam utilitati non convenire reipublicae, quia nolunt stare rempublicam firmitate virtutum, sed impunitate vitiorum.* =

Agite ergo, et forti suavique animo estote, prudentes universitatum, et scholarum omnium in temporali Nostra ditione praesides a Nobis constituti, ut lectores, ac discipuli ea, quae huc usque breviter attigimus, alta mente magis magisque reponant, tamquam praeambula quaedam non modo utilia, verum etiam necessaria ad leges, quas in hac nostra methodo praescribimus, fructuose adimplendas. Sic enim *guttur eorum*, quod initia immutabimus, *veritatem meditabitur*, *et labia eorum detestabuntur impium*, id est impietatem, seu errore contra divinam veritatem et religionem, errores, inquimus, qui cum nostra hac aetate tam effraenate grassentur, ut numquam fortasse magis, impietatis nomine merito notantur. Methodus autem est hujusmodi.

TITOLO I.

Della Congregazione degli studj.

Art. 1. Si erigerà una Congregazione, la quale presieda agli studj tanto in Roma, quanto nello Stato Pontificio.

2. Questa sarà composta dei Cardinali, Segretario di Stato, Camerlengo della S. Romana Chiesa, Vicario di Roma, Prefetto dell' Indice, Prefetto del Buon Governo, e di altri Cardinali da eleggersi dal Sommo Pontefice, e fra i mede-

simi Sua Santità nominerà il Cardinale Prefetto della Congregazione.

3. La medesima praticherà il metodo usato dall'altre congregazioni Cardinalizie (a) ed avrà per Segretario un degno ed idoneo ecclesiastico, il quale sia o famigliare del Sommo Pontefice, o Prelato. Esso registrerà diligentemente tutti gli atti, avrà la cura, e custodia dell'archivio, ed eseguirà le altre incombenze, che gli saranno addossate dalla Sacra Congregazione, e dal Cardinale Prefetto.

4. Saranno a questa Congregazione soggette tutte le università, le pubbliche e private scuole di Roma, e dello Stato, e qualsivoglia corporazione, o individuo impiegato nella istruzione della gioventù.

5. Farà la S. Congregazione osservare con esattezza i presenti regolamenti, ed anco quelli, che saranno pubblicati in appresso.

6. Tutte le volte che la S. Congregazione crederà opportuno di visitare qualche università, o scuola pubblica, e altro stabilimento di pubblica istruzione, potrà deputare un visitatore, il quale prenda le opportune informazioni, o dia quelle provvidenze, di cui sarà incaricato dalla stessa S. Congregazione.

7. Chiunque si creda gravato dai superiori locali in cose risguardanti le dette università, scuole, e stabilimenti d'istruzione, potrà esibire il suo ricorso alla S. Congregazione.

8. Ogni rescritto, o del Sommo Pontefice, o dato dalla udienza di Lui concernente la materia degli studj dovrà pre-

---

(a) La S. Congregazione degli studj il primo lunedì di ogni mese, eccettuato il mese di ottobre, terrà le sue adunanze nella biblioteca Alessandrina dell'Archiginnasio Romano tre ore prima del mezzo giorno.

Per ordine emanato da Sua Santità il dì 16 luglio 1827 con lettera di Segreteria di Stato.

sentarsi, e registrarsi nella segreteria della S. Congregazione, prima che possa essere eseguito.

TITOLO II.

Delle Università.

9. Vi saranno due università primarie, cioè la università di Roma, detta l'Archiginnasio Romano, e la università di Bologna.

10. In ciascuna di queste due università vi saranno per lo meno 38 cattedre, i gabinetti, e gli altri scientifici stabilimenti, affinchè i giovani possano istruirsi nelle varie scienze, e quelli ancora, che avranno già compito il corso degli studj, abbiano i mezzi, ed anche gli eccitamenti a perfezionarsi nelle facoltà, alle quali si sono applicati.

11. Vi saranno cinque università secondarie, cioè di Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata, e Fermo (a). In tali università vi saranno almeno 17 cattedre, i gabinetti, e gli altri stabilimenti opportuni.

12. Prima che le università di second'ordine possano far uso del privilegio di conferire le lauree, e gli altri gradi, saranno visitate da persone, che la S. Congregazione deputerà colle necessarie, ed opportune istruzioni.

13. La S. Congregazione stamperà l'elenco delle cattedre aperte in ciascuna università, e non sarà permesso nè di diminuirne, nè di aumentarne il numero, nè di variare le materie a ciascuna cattedra assegnate, senza permesso della medesima Congregazione, sotto pena della perdita del privilegio di conferire le lauree, e gli altri gradi.

(a) *Fra le università secondarie dee annoverarsi l'università di Urbino ristabilita dalla Santità di N. S., con decreto della S. Congregazione degli studj del dì 12 febbrajo 1826.*

TITOLO III.

Degli Arcicancellieri, o Cancellieri, e dei Rettori delle università.

14. Le università primarie avranno un Presidente col titolo di Arcicancelliere, le secondarie col titolo di Cancelliere.

15. L'Arcicancelliere della università di Roma sarà il Cardinale Camerlengo, quello della università di Bologna sarà l'Arcivescovo, il Cancelliere delle università secondarie sarà sempre l'Arcivescovo, o Vescovo della città.

16. Gli Arcicancellieri, ed i Cancellieri sorveglieranno al buon ordine delle medesime università, ed alla osservanza dei regolamenti.

17. Avranno la giurisdizione criminale sopra tutt'i delitti, che da qualsivoglia persona anch'estera si commettessero entro i recinti delle università.

18. Procederanno alla punizione di tali delitti con pene non solo correzionali, ma anche afflittive fino ad un anno di carcere, col voto nella università di Roma del Rettore, o di altro Avvocato Concistoriale, e nelle altre università col voto del Rettore, e di un membro del collegio legale.

19. Se il delitto sia tale, che meriti una pena maggiore, consegneranno il reo al suo foro competente per essere giudicato.

20. Agli stessi Arcicancellieri, o Cancellieri apparterrà di presedere alla scelta dei professori, e alla pubblica collazione dei gradi accademici, e dei premj.

21. In ogni università oltre l'Arcicancelliere o Cancelliere vi sarà un Rettore.

22. Il Rettorato dell'Archiginnasio Romano, o università di Roma resta annesso al Collegio degli Avvocati Concistoria-

li, il quale secondo il solito deputerà il Rettore da confermarsi da Sua Santità (a).

23. Il Rettore delle altre università sarà deputato da Sua Santità sulla proposizione della S. Congregazione.

24. Il proprio officio dei Rettori sarà specialmente la vigilanza immediata riguardo alla conservazione della disciplina da osservarsi dai professori, dagli studenti, dagl' inservienti, ed alla condotta morale, e religiosa dei medesimi.

25. I Rettori formeranno il calendario dell'anno scolastico, distribuendo le ore delle lezioni in maniera, che ogni studente possa assistere a quelle lezioni, che sono prescritte nella sua facoltà per ottenere i gradi, esamineranno i requisiti di quelli, che vogliono essere ammessi agli studj delle università, a concorrere ai gradi accademici ed ai premj, e ammetteranno quegli, che conosceranno essere muniti delle qualità richieste dai regolamenti.

26. Il Rettore nei giorni di scuola dovrà trattenersi nella università per tutto quel tempo, che durano le lezioni, o dovrà col consenso dell'Arcicancelliere, o Cancelliere deputare altra persona col titolo di vice-Rettore, la quale in detto tempo invigili personalmente, affinchè si mantenga il buon ordine, e da ciascuno si adempia con esattezza al proprio dovere.

(a) *Cinque professori, toltone uno da ciascuna delle cinque facoltà, sono stati deputati consiglieri in ajuto del Rettore della università di Bologna, il quale nelle incombenze del proprio officio non aveva nè compagni, nè persone colle quali consigliarsi intorno alle deliberazioni, che si hanno a prendere. Questi si cangiano in ogni anno, e ne succedono altri per l'ordine di anzianità, di cui gode ciascuno nella facoltà, che insegna.*

Con lettera della S. Congregazione degli studj all'Emo Sig. Card. Arcicancelliere dell'università di Bologna del giorno 2 aprile 1826.

27. Inoltre il Rettore, o in sua assenza il vice-Rettore noterà i professori, che manchino di far la scuola, o non siano pronti all'ora determinata, ed esaminerà le ragioni, che i professori avessero addotte della loro mancanza.

28. Il Rettore avrà il primo posto dopo l'Arcicancelliere, o Cancelliere: ed in caso di assenza, o d'impedimento dell'uno o dell'altro, apparterrà al Rettore di supplirne le veci con la medesima autorità.

TITOLO IV.

Dei collegj, o corpi collegiali delle quattro facoltà.

29. In ogni università vi saranno quattro collegj, cioè il teologico per la classe degli studj sacri, il legale per la classe degli studj legali, il medico-chirurgico per la classe medico-chirurgica, ed il filosofico per la classe degli studj filosofici.

30. Il collegio teologico della università di Roma sarà composto del Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, che continuerà ad esserne il Presidente, di Monsignor Sagrista, del P. Commissario del S. Officio, e dei PP. Procuratori generali dei Domenicani, dei Conventuali, degli Agostiniani, dei Carmelitani, e dei Servi. A questo collegio saranno aggregati i professori di s. scrittura, di teologia, e di storia ecclesiastica nella medesima università.

31. Il collegio teologico dell'università di Bologna sarà composto di 12 membri.

32. Il collegio teologico nelle università di second'ordine sarà composto di 8 membri.

33. Nella università di Roma non si formerà il collegio legale, esercitandone le sue funzioni il collegio degli avvocati concistoriali.

34. Il collegio legale della università di Bologna sarà composto di 12 membri.

35. Il collegio legale delle università di secondo ordine sarà composto di 8 membri.

36. Il collegio medico delle università di Roma, e di Bologna sarà composto di 12 medici, a cui saranno aggiunti sei chirurgi.

37. Nel collegio medico di Roma saranno sempre ammessi il medico, ed il chirurgo di Sua Santità, e se il numero dei membri dello stesso collegio fosse completo, allorchè alcuno è scelto medico, o chirurgo di Sua Santità, l'estera membro onorario colla successione alla prima vacanza.

38. Nelle adunanze del collegio medico delle dette due università avranno luogo il professore di veterinaria, e il professore di farmacia, quando debba trattarsi di materie spettanti alla loro professione.

39. I collegj medici delle università di second'ordine saranno composti di sei medici, e due chirurgi. Il professore di farmacia vi avrà luogo, quando si tratti di materie della sua professione.

40. Il collegio filosofico delle università di Roma, e di Bologna sarà composto di dodici membri. Nelle università di second'ordine sarà composto di sei membri.

41. Ciascun collegio avrà il suo Presidente, il quale sarà sempre il decano del medesimo collegio (salvo ciò che si è disposto pel collegio teologico di Roma), e l'ultimo membro del collegio eserciterà l'officio di segretario.

42. Niuno potrà essere ammesso nei collegj, se non goda la commun'estimazione riguardo all'integrità della vita, e del costume, e non abbia ottenuto in qualche pubblica università la laurea dottorale in quella facoltà, al cui collegio aspira.

43. I regolari dovranno presentare un autentico documento firmato dal loro padre Superiore, dal quale apparisca, aver essi esattamente compiuto tutto il corso dei loro studj, e di essere stati decorati del grado di dottore, o maestro secondo le regole del proprio istituto, ovvero di avere ottenuta la laurea in una pubblica università.

44. Saranno nominati da Sua Santità per mezzo della Sacra Congregazione i membri dei collegj, ora poi dovendosi formare i nuovi collegj, o completare il numero dei membri ne' collegj già esistenti, si avrà un particolare riguardo tanto a que' soggetti, che altra volta furono membri dei collegj soppressi per vie di fatto, quanto ai professori, che riuniti secondo le varie classi, fanno ora le veci degli stessi collegj.

45. In seguito i collegj potranno formarsi i loro statuti, e regolamenti, o rimettere in osservanza gli antichi. In questi statuti proporranno tuttociò, che possa appartenere al buon regolamento, e decoro del collegio.

46. Simili statuti o antichi, o nuovamente compilati non avranno alcuna forza, finchè non siano stati approvati dalla S. Congregazione.

47. I membri dei collegj non potranno essere rimossi dal collegio, senza una gravissima causa da riconoscersi dalla Sacra Congregazione.

48. Il fine, e l'officio proprio dei collegj è di fare gli esami, e di dare il loro voto nella scelta de'professori, nella collazione delle lauree, e degli altri gradi accademici, e nella premiazione degli scolari alla fine dell'anno scolastico.

49. Inoltre i collegj saranno come i consultori nati della S. Congregazione; e perciò interrogati dalla medesima intorno a qualche affare d'importanza, o a qualche questione appartenente alla loro facoltà, si presteranno a dire il loro sentimento, ed avranno il diritto di proporre alla stessa S. Congregazione per mezzo dell'Arcicancelliere, o Cancelliere quelle riforme, e nuovi provvedimenti, che credessero più valevoli a promuovere il progresso delle scienze e delle arti, ed il vantaggio degli studenti.

50. Vi sarà in ogni università una sala destinata per le adunanze dei collegj.

51. Il collegio teologico precederà agli altri collegj, dopo di esso verrà il collegio legale, quindi il collegio medico, e in fine il collegio filosofico. Si eccettua nella sola università di

Roma il collegio degli avvocati concistoriali, al quale si conserva il diritto di precedenza.

TITOLO V.

Dei professori, e della loro elezione.

52. I professori, che attualmente occupano le cattedre nelle università, non saranno soggetti ad alcun esame.

53. I professori nel tempo avvenire saranno scelti per concorso, previa l'informazione della dottrina e dei costumi, e premesse le pubbliche notificazioni, che dovranno affiggersi un mese prima del concorso.

54. Fra i requisiti si ricerca indispensabilmente, che gli aspiranti siano insigniti della laurea dottorale in quella facoltà, in cui concorrono. Il concorso si farà nella seguente forma.

55. I concorrenti all'ora stabilita chiusi nella biblioteca della università, e colla permissione di poter usare de' libri della medesima biblioteca, non però d'altri libri o carte, faranno in iscritto, e in lingua latina entro lo spazio di sei ore una dissertazione sopra un tema, o un testo cavato a sorte da un numero non minore di trenta appartenenti alla cattedra, a cui concorrono.

56. A quest'effetto ciascun membro di collegio porterà alcuni temi, o testi (da non manifestarsi preventivamente ai concorrenti), fra i quali nella stessa mattina l'Arcicancelliere, o Cancelliere ne sceglierà almeno trenta, che dovranno imbussolarsi, ed uno estratto a sorte sarà immediatamente manifestato ai concorrenti per la dissertazione da farsi.

57. Nel tempo, che i concorrenti faranno le loro dissertazioni, il Rettore, e due membri del collegio non si partiranno dalla biblioteca.

58. Vi sarà una cassetta chiusa a chiave, e munita col sigillo dell'Arcicancelliere, o Cancelliere, e del Rettore, che abbia un'apertura nella parte superiore, per la quale ciascun

k 2

concorrente intrometterà la sua dissertazione da esso sottoscritta.

59. Spirato il tempo assegnato pel concorso, la cassetta sarà immediatamente portata all'Arcicancelliere, o Cancelliere, e nello stesso giorno, o nel giorno seguente il Rettore, ed il collegio si aduneranno presso lo stesso Arcicancelliere, o Cancelliere. Prima di aprire la cassetta si osserverà, se i sigilli sono intatti.

60. Se il numero dei concorrenti fosse così copioso, che in una sola adunanza non si potessero leggere ed esaminare tutte le dissertazioni con quella maturità che si richiede, le medesime si rimetteranno nella cassetta, che si munirà di nuovo col sigillo dell'Arcicancelliere, o Cancelliere, e del Rettore. Nel giorno dopo i medesimi soggetti si aduneranno collegialmente per proseguire l'esame.

61. Finito tal esame s'intimerà ai concorrenti un giorno, in cui subiranno un esame verbale in lingua latina, sopra materie proprie della cattedra da conferirsi. L'esame si farà dal collegio della facoltà.

62. Immediatamente l'Arcicancelliere, o Cancelliere, il Rettore, ed il collegio si aduneranno per deliberare sulla scelta del professore. L'ultimo membro del collegio sarà il primo a dire il suo sentimento, e così gradatamente ognuno spiegherà il suo parere sino all'Arcicancelliere, o Cancelliere. I sentimenti esternati in collegio non potranno nè direttamente, nè indirettamente manifestarsi fuori di esso.

63. Dopo di ciò si distribuiranno a ciascuno tre palle bianche, ed altrettante nere; e si verrà alla ballottazione segreta, nella quale la maggioranza de' voti deciderà del merito.

64. Nell'elezione di qualunque professore oltre l'Arcicancelliere o Cancelliere, il Rettore, ed il collegio della facoltà, interverranno per dare il voto nella università di Roma tre avvocati concistoriali, in quella di Bologna il senatore, e due conservatori, e nelle altre università il capo della magistratura.

65. Se accadrà, che alcuni concorrenti abbiano ottenuto un

egual numero di suffragj, l'Arcicancelliere, o Cancelliere potrà o rimettere la decisione all'arbitrio della sorte, o far uso di un secondo voto per dare la preponderanza in favore di quello, che giudicherà più meritevole.

66. Dalla legge del concorso nella sola università di Roma si eccettuano la cattedra di s. scrittura, le due cattedre di teologia, quella di teologia morale, e quella di etica, le quali si occupano dai regolari di alcuni ordini determinati.

67. Vacando alcuna delle cinque cattedre suddette, il Superiore generale dell'Ordine, a cui appartiene, presenterà all'Arcicancelliere tre soggetti, i quali dovranno dare un saggio della loro dottrina per mezzo di un esame in forma scolastica, da farsi dal collegio teologico, e quindi l'Arcicancelliere, il Rettore, ed il collegio medesimo ne prescegliéranno uno mediante la ballottazione segreta.

68. Lo stesso metodo si osserverà, allorchè per l'avanzata età, o per la cattiva salute, o per qualunque altra ragione vorrà concedersi il riposo ad alcuno dei suddetti cinque lettori esercenti, destinandogli un coadjutore con futura successione.

69. La elezione di ciascun professore, niuno eccettuato, dovrà riferirsi alla S. Congregazione per averne la conferma.

70. Nè alla legge del concorso, nè ad alcun esame verbale sarà sottoposto un soggetto così noto, specialmente per le opere da lui pubblicate, che non vi sia bisogno di fare altra prova della sua abilità. In questo caso però la scelta è riservata al Sommo Pontefice.

71. Qualunque professore, eletto che sia, non potrà essere privato della sua cattedra. Se alcuno commettesse qualche grave mancanza, l'Arcicancelliere, o il Cancelliere potrà sospenderlo, e senza frapporre indugio ne informerà la S. Congregazione, a cui solamente spetterà la facoltà di fare il decreto di remozione.

72. Assumendosi da alcun professore un impiego o carica, per la quale la S. Congregazione riconosca, ch'egli resti im-

pedito di esercitare per se medesimo la sua lettura, farà la dichiarazione, che la cattedra è vacante.

TITOLO VI.

Delle obbligazioni dei Professori.

73. I Professori saranno pronti all'ora destinata per le loro lezioni secondo il calendario, che sarà pubblicato ogni anno all'apertura delle scuole.

74. In caso d' infermità, o di altro impedimento da riconoscersi dal Rettore, dovrà il professore farne avvisato il sostituto, affinchè continui le lezioni in sua vece.

75. I professori non solamente insegneranno dottrine sane, e procureranno colla voce, e coll'esempio d' istillare negli animi de' giovani le massime della religione, e del buon costume (su di che gli Arcicancellieri, o Cancellieri, i Rettori, e la stessa S. Congregazione invigileranno indefessamente, e con tutto lo zelo), ma dovranno ancora, ciascuno nella sua facoltà, confutare gli errori, e sistemi, che direttamente, o indirettamente tendono alla corruzione della gioventù.

76. Dovranno perciò nelle loro lezioni adattarsi a quelle prescrizioni, che la S. Congregazione crederà di emanare sopra certi argomenti, che possono interessare la religione, il costume, e l'ordine pubblico.

77. Ogni professore dovrà servirsi di un corso stampato, e impiegherà almeno mezz'ora nello spiegare, ed il tempo che resta, nell' interrogare ed esercitare gli studenti.

78. Il corso, o trattato stampato si sceglierà dallo stesso professore, ma dovrà proporsi alla S. Congregazione per averne la sua approvazione.

79. Il professore potrà dettare in iscritto quelle aggiunte, o nuove riflessioni, ch'egli crederà a proposito pel maggior profitto de' suoi studenti.

80. Il professore, che abbia stampato il suo corso, potrà

servirsene nelle sue lezioni, purchè sia approvato dalla S. Congregazione.

81. Quei professori, che avessero in animo di stampare il loro corso entro un tempo determinato, ed intanto continuare le lezioni cogli scritti proprj, ne faranno l'istanza alla S. Congregazione.

82. I professori degli studj sacri, e legali sceglieranno un corso latino, e faranno uso della lingua latina nelle spiegazioni.

83. I professori degli studj medici, e chirurgici adopreranno un corso latino, ma potranno nelle spiegazioni qualche volta far uso della lingua italiana per maggior chiarezza, ritenendo però le parole sinonime latine. Si eccettuano l'anotomia, la fisiologia, la medicina teorica, e quei trattati di medicina, e chirurgia legale, ove la maggior decenza esige, che tanto nel corso stampato, quanto nelle spiegazioni si faccia uso della sola lingua latina.

84. I professori degli studj filosofici potranno servirsi della lingua italiana nei corsi, e nelle spiegazioni, eccettuati i professori di logica, metafisica, ed etica, i quali dovranno valersi sempre della lingua latina.

85. I professori di eloquenza, di lingue, e di altri simili studj faranno uso della lingua latina, o italiana, secondo che crederanno più conveniente alle materie, che trattano.

86. Ogni sabato invece della spiegazione in quelle facoltà, ove ha luogo l'argomentazione, i professori procureranno di esercitarvi i loro scolari proponendo una, o più questioni trattate nella settimana. Nelle altre scuole, ove non v'ha luogo l'argomentazione, si faranno quegli esercizj, che dai professori si crederanno più opportuni pel profitto degli studenti.

87. Ogni professore terrà nota esatta di tutti i suoi scolari, e noterà quelli, che si distinguono coll'assiduità alle lezioni, e col profitto, come anche quelli, che non sono assidui, e non fanno profitto negli studj.

88. Queste note serviranno alli professori per ammonire i

negligenti, e per fare con verità gli attestati di frequenza, e di profitto nelle pagelle, o matricole di ciascuno studente.

TITOLO VII.

De' sostituti.

89. Vi sarà almeno un sostituto, ossia un professore soprannumero in ogni facoltà. Nella facoltà legale ve ne saranno due, il primo per le cattedre di diritto naturale, e di diritto canonico, il secondo per le altre cattedre legali.

90. L'obbligo de'sostituti sarà di fare le veci dei professori esercenti o infermi, o in altro modo impediti, eseguendo tuttociò, a cui i professori suddetti sono tenuti.

91. I sostituti avranno diritto alla successione nella prima cattedra, che vacherà fra quelle, alle quali sono tenuti a supplire, e perciò si eleggeranno per pubblico concorso, come gli altri professori.

92. I medesimi godranno degli stessi privilegi, de'quali godono i professori avranno luogo nelle pubbliche funzioni delle università, e porteranno le stesse divise de'professori.

93. Non godranno però dell'annuo onorario, finchè non abbiano ottenuto la successione alla cattedra. Soltanto si accorderà loro una conveniente gratificazione nel caso, in cui dovessero supplire oltre le venti lezioni.

94. Riguardo alle cinque cattedre addette ai regolari nell'Archiginnasio Romano, il Superiore dell'ordine dovrà subitamente deputare fra suoi religiosi un soggetto, il quale coll'approvazione del Rettore supplisca le veci del professore o infermo, o impedito.

TITOLO VIII.

De' bibliotecarj.

95. In ogni università vi sarà un bibliotecario. Esso sarà nominato dall'Arcicancelliere, o Cancelliere, e confermato dalla S. Congregazione. Rapporto alla biblioteca Alessandrina dell'università di Roma, rimarrà in osservanza la bolla di Alessandro VII.

96. Sarà cura del bibliotecario di tenere la biblioteca in ordine, e di fare, che gl' indici dei libri siano esatti.

97. La biblioteca si aprirà a pubblico vantaggio in tutti i giorni di scuola mezz'ora prima delle lezioni tanto nella mattina, che nel dopo pranzo, e resterà aperta nella mattina quattro ore continue, e dopo il pranzo due ore e mezzo.

98. Ne'giorni di vacanza, eccettuate le domeniche, ed altre feste di precetto, la biblioteca resterà aperta nelle stesse ore a maggior comodo degli studenti.

99. Nelle vacanze estive si continuerà a tenerla aperta ogni mattina per quattro ore dal principio delle suddette vacanze sino alli 30 di settembre, e si chiuderà mezz'ora prima del mezzo giorno. Lo stesso si farà ne'primi tre giorni delle vacanze di carnevale, e ne'primi tre giorni della settimana santa.

100. Nelle medesime vacanze estive, oltre le domeniche, e le feste di precetto, resterà chiusa nei giorni di giovedì, nel giorno di s. Pietro in vincoli, e nei giorni, in cui si fa la pubblica collazione delle lauree, o altra funzione nella chiesa della università, e così pure resterà chiusa dalli 30 settembre fino all'apertura delle scuole.

101. Ogni anno saranno indicati nel calendario i giorni, nei quali la biblioteca sarà chiusa.

102. Il bibliotecario si porterà alla biblioteca in tutti i giorni, in cui debbe restare aperta, e non si partirà da essa, finchè non sia giunta l'ora di chiuderla.

103. Vi sarà un quaderno, ove chiunque richiede un libro da leggere segnerà il proprio nome, ed il titolo del medesimo libro. Il bibliotecario veglierà, che ogni libro segnato sia restituito, prima che quegli, a cui fu dato, esca dalla biblioteca.

104. Starà attento, affinchè nulla si scriva su i fogli de'libri, e non siano in alcuna maniera guasti, o macchiati.

105. Invigilerà pure, affinchè non si facciano crocchi, nè si parli, o legga in maniera da turbare gli altri.

106. Prima di uscire dalla libreria osserverà attentamente, se tutti i libri dati a leggere in quel giorno sieno stati riconsegnati, e riposti al loro luogo, e qualora alcuno ne mancasse, riferirà al Rettore la mancanza, e la persona, a cui era stato consegnato il libro, affinchè possa procurarne la restituzione, e correggere, ed anche punire il delinquente.

107. Il bibliotecario non potrà sotto qualunque pretesto dare a leggere i libri proibiti a chi non esibisca la dovuta licenza.

108. Non si potrà da qualsivoglia persona, incluso il bibliotecario, estrarre alcun libro dalla biblioteca.

109. Chiusa la biblioteca, le chiavi di essa rimarranno presso il bibliotecario, che dovrà custodirle sotto la sua responsabilità.

110. Questo regolamento sarà stampato, e si terrà costantemente affisso nelle biblioteche di ogni università.

TITOLO IX.

Dei direttori degli osservatorj astronomici, e de'musei, o gabinetti.

111. La direzione dell'osservatorio astronomico, e di ciascun museo, o gabinetto, sarà affidata al professore della scienza relativa.

112. Questi direttori dovranno con ogni diligenza attendere alla conservazione delle macchine, e degli oggetti, che loro saranno consegnati.

113. Dove non esistesse inventario, dovrà farsi compitamente dentro il termine di sei mesi, ed ogni anno si farà il rincontro delle macchine, ed altri oggetti notati negl' inventarj. Il Rettore deputerà persona, che assista a tal rincontro.

114. Si depositerà negli archivj di ciascuna università una copia di simili inventarj, notandovi successivamente le macchine, e gli oggetti, che si andranno acquistando.

115. Il direttore dell'osservatorio astronomico dovrà fare le giornaliere osservazioni, e stendere l'effemeridi da pubblicarsi a suo tempo.

116. Procurerà di mantenere corrispondenza letteraria cogli astronomi più celebri per conoscere le scoperte, che si vanno facendo, per verificarle, e per accrescere anch'egli questa scienza a vantaggio degli studenti, e giovamento non solo delle scienze naturali, ma eziandio delle sacre.

117. I direttori de'musei, o gabinetti saranno tenuti di recarvisi quattro volte la settimana.

118. Vi si tratterranno, e per farvi le loro lezioni, quando le crederanno opportune, e pel comodo e vantaggio degli studenti.

119. Saranno tenuti a possedere, ed a cercare sempre più di accrescere quelle nozioni, le quali sono necessarie per ben discernere il pregio degli oggetti, onde possano darne ragione non solo per lume degli studenti della università, ma ancora per le altre persone letterate, o ragguardevoli, che si portassero ad osservare alcuno de'suddetti musei, o gabinetti.

TITOLO X.

Del custode dell' orto botanico.

120. Il custode dell'orto botanico dipenderà dal professore di botanica, e risiederà nel luogo destinato pel suo efficio. È scelto dal Rettore della università.

121. Non potrà dare, vendere, cambiare piante nè vive,

nè secche, nè semi, nè altra cosa qualunque spettante all'orto botanico, senza licenza del Rettore della università.

122. Sarà obbligato a prestarsi a tuttociò, che ad esso imporrà il professore circa la scienza, e la prattica botanica.

123. Non potrà formarsi un'orto botanico proprio.

124. Sarà obbligato a tenere esatti registri, e vegliare sulla classificazione delle piante, ed a preparare tutti gli scheletri. Una copia dei registri si depositerà nell'archivio della università.

125. Dovrà pulire, e ristaurare gli orti, ed ajutare il professore di botanica, seguendolo ancora nelle sue botaniche escursioni.

TITOLO XI.

De' bidelli, ed altri inservienti.

126. In ogni università vi saranno i bidelli, e gli altri inservienti.

127. Questi saranno scelti dal Rettore della università, e saranno tenuti a compiere i loro officj nella maniera, e forma, che loro sarà ordinata dal medesimo Rettore, ed in sua assenza dal vice-Rettore.

128. Oltre di che i bidelli nel tempo delle lezioni staranno attenti, affinchè non si facciano ridotti, nè rumori nella università, ammoniranno gli scolari, o altre persone, che non si diportassero con la dovuta modestia, e silenzio, e ne informeranno il Rettore, quando le ammonizioni siano state inutili.

129. Gli stessi bidelli dovranno rendere al Rettore un pronto, ed esatto conto di tutte le novità, che accadono o nelle scuole, o nel recinto delle università.

TITOLO XII.

Dell' amministrazione economica delle università.

130. Il Rettore dell'università di Roma continuerà ad amministrare le rendite.

131. Nelle altre università il magistrato della città eleggerà un'amministratore, che dovrà dare una sicurtà idonea, ed essere approvato dalla S. Congregazione. Il magistrato fisserà all'amministratore un congruo stipendio.

132. Prima dei 15 ottobre di ciascun'anno si compilerà dal magistrato la tabella di prevenzione, ossia la nota delle spese ordinarie di tutto l'anno scolastico, che segue. L'approvazione, o la modificazione della medesima tabella sarà riservata al solo Arcicancelliere, o Cancelliere.

133. Occorrendo fra l'anno alcuna spesa straordinaria o impreveduta, dovrà essere approvata dall'Arcicancelliere o Cancelliere, senza di che il magistrato non potrà ordinare, nè l'amministratore potrà pagare alcuna somma, altrimenti saranno tenuti a risarcire le spese del proprio.

134. Gli amministratori alla fine dell'anno scolastico, e precisamente dentro il mese di settembre, dovranno rendere esatto conto dell'amministrazione all'Arcicancelliere, o Cancelliere, ed al magistrato.

135. Il rendiconto approvato dall'Arcicancelliere, o Cancelliere, e dal magistrato dovrà trasmettersi alla S. Congregazione, da cui dipenderà la finale approvazione.

TITOLO XIII.

Delle scuole pubbliche fuori delle università.

136. I Vescovi, considerata la popolazione delle loro città, e delle terre, e castelli delle loro diocesi, ed avuto riguardo

ai mezzi, che ciascun luogo potrà somministrare pel mantenimento delle scuole, si metteranno d'intelligenza colle comunità, e proporranno alla S. Congregazione il numero delle pubbliche scuole comunali da stabilirsi per ottenerne l'approvazione.

137. I Vescovi presiederanno e queste scuole, e deputeranno in ogni comune una persona Ecclesiastica per la immediata vigilanza in tuttociò, che risguarda l'insegnamento ed il costume, ed attenderanno che i maestri insegnino ai loro scolari i rudimenti della fede, e le massime della religione.

138. I Vescovi non tralasceranno di visitare queste scuole.

139. I deputati del Vescovo alla fine di ogni anno scolastico faranno allo stesso Vescovo la relazione dello stato delle scuole; ed il Vescovo credendo necessaria qualche provvidenza, si rivolgerà alla Sacra Congregazione.

140. Apparterrà al magistrato del luogo di fare eseguire i regolamenti disciplinari, e d'invigilare, che i maestri e gli scolari facciano il loro dovere, e si conservi il buon ordine.

141. Il magistrato colle pubbliche notificazioni intimerà il concorso per le scuole comunali che vacheranno, e sceglierà persone capaci per esaminare i concorrenti.

142. L'esame si farà alla presenza del magistrato, e del deputato del Vescovo. Dopo l'esame si adunerà il consiglio comunale, a cui interverrà il deputato del Vescovo; ed inteso gli esaminatori, la elezione si farà dal consiglio medesimo a pluralità di voti segreti.

143. Spetterà in avvenire al solo Vescovo di confermare la elezione de'nuovi maestri.

144. I consigli comunali procederanno ne'tempi prefissi alla ballottazione de'maestri secondo l'antico uso, e le leggi dello Stato, salva ai maestri la licenza di rivolgersi alla Sacra Congregazione a forma dell'art. 7 (a).

(a) *Stabilendosi in quest'articolo che la ballottazione dei maestri comunali debba farsi secondo le leggi dello Stato, ed*

145. Se fuori di detta circostanza i consigli comunali credessero di avere dei giusti motivi per destituire un pubblico maestro dovranno rivolgersi al Vescovo, il quale prese le debite informazioni potrà, se lo crede necessario, sospendere il maestro, dandone parte alla S. Congregazione degli studj per le ulteriori determinazioni.

146. Il Vescovo potrà ancora per gravi cause a lui note procedere alla sospensione di un pubblico maestro, nè il consiglio potrà impugnarla, o metterla in discussione, salva però sempre la facoltà di ricorrere alla S. Congregazione.

TITOLO XIV.

Dell' ammissione degli studenti.

147. In ogni università vi sarà un libro, in cui gli studenti di tutte le facoltà si scriveranno.

148. Il libro si aprirà al principio dell'anno scolastico. Per maggior esattezza l'anno scolastico sarà diviso in tre parti, che si chiameranno *terzerie*. La prima *terzeria* comincierà il dì 5 novembre, e finirà il dì 25 dicembre. La seconda comincierà il dì 2. di gennajo, e finirà il sabato avanti la do-

---

in forza dell'editto di Segreteria di Stato dei 5 luglio 1831 gl' impiegati, e salariati comunitativi dovendo essere non più ad anno, ma bensì a biennio sottoposti alla ballottazione, la S. Congregazione degli studj con circolare degli 8 settembre detto anno 1831 fece sentire ai rispettivi ordinarj, che non essendovi ragione per eccettuare da tal disposizione i maestri comunitativi, dovevano i medesimi in avvenire essere sottoposti alla conferma o esclusione dei consigli al fine di ogni biennio nel mese di agosto di ciascun anno, restando ferme riguardo ai maestri suddetti tutte le altre leggi, e ordinazioni della medesima S. Congregazione.

menica delle Palme. La terza comincerà il mercoldì dopo Pasqua, e terminerà alla fine dell'anno scolastico.

149. Chiunque vorrà godere de'diritti ed onori competenti agli studenti dello università, e concorrere ai gradi e premj, dovrà ottenere la pagella di ammissione sottoscritta dal Rettore, la quale dovrà rinnovarsi ogn'anno.

150. A questo fine il libro, o catalogo degli studenti resterà aperto fino alli 10 novembre, ed in esso ciascuno studente dovrà scrivere di proprio pugno il suo nome e cognome, la età, la patria, la parrocchia, e l'abitazione, e dovrà esprimere la facoltà, alla quale egli si vuole applicare in quell'anno.

151. Il libro sarà chiuso dopo il dì 10 novembre, e di poi fino al primo di dicembre il solo Rettore della università potrà per gravi motivi far grazia, che vi si ascriva qualche giovane, che avesse tardato di presentarsi nel fissato tempo: passato il giorno 1 dicembre non vi sarà luogo ad ulteriore indulgenza.

152. Il Rettore non accorderà la pagella di ammissione a quelli, che la chiedono per la prima volta, se non presenteranno l'attestato *de vita, et moribus*, ed i documenti degli studj fatti fino allora: inoltre dovranno essere approvati per mezzo di un esame da farsi da quattro professori, o membri di collegio destinati dal Rettore.

153. Quest'esame si farà sulle belle lettere, e specialmente sulla lingua latina per quelli, che bramano di essere ammessi allo studio della filosofia, per quelli che bramano applicarsi alla teologia, alla giurisprudenza, ed alla medicina, l'esame si farà sugli studj di logica, metafisica, etica, e degli elementi di geometria, d'algebra, e di fisica.

154. Da questo esame potranno essere dispensati que'giovani, che avessero ottenuto un grado accademico, o altra distinta testimonianza in qualche università per avere atteso con profitto agli studj suddetti.

155. Gli studenti già ammessi, e che proseguono il loro

corso atterranno la rinnovazione della pagella, giustificando o di aver frequentato nell'anno antecedente le lezioni con diligenza e profitto, ovvero di aver conseguito il grado accademico secondo l'anno del loro corso scolastico, e finalmente di essere intervenuti alla congregazione spirituale.

156. A tergo della pagella i professori della università faranno testimonianza agli studenti in ogni *terzeria* non solo della frequenza materiale alle lezioni, ma ancora del profitto ritrattone, e dimostrato negli esercizj di ogni settimana.

157. L' infermità giustificata con attestato del medico, o qualche altra grave causa da riconoscersi dal Rettore, potrà scusare gli studenti dalla frequenza alla scuola.

TITOLO XV.

Delle discipline per gli studenti.

158. Ogni scolare (salvo un momento ragionevole) si troverà pronto al principio della lezione, e non potrà uscire di scuola, finchè la lezione non sia terminata, altrimenti gli sarà negata dal professore la testimonianza della frequenza.

159. Nelle scuole tutti gli studenti sono tenuti di prestare ubbidienza, e rispetto ai loro professori, attenderanno alle lezioni, ed agli altri esercizj scolastici con silenzio, modestia, e diligenza.

160. Gli studenti, che mancheranno al rispetto, ed all'ubbidienza, saranno dal professore ammoniti nella stessa scuola, e se il caso lo merita, saranno denunziati al Rettore.

161. Saranno similmente denunziati al Rettore quegli studenti, che con azioni, o discorsi irreligiosi, indecenti, o incivili recheranno cattivo esempio, o disturbo ai loro compagni, o a qualunque altro.

162. Le mancanze degli studenti, se saranno leggiere, si castigheranno dal Rettore secondo la loro importanza

163. Se si tratterà di mancanza di molto rilievo, salvo cui

che si è disposto negli art. 17 18 e 19, lo scolare sarà anch'espulso dall' Università, ancorchè il delitto sia stato commesso fuori di essa.

164. L'espulsione non potrà decretarsi dal solo Rettore, ma in Roma l'Arcicancelliere, il Rettore, e gli Avvocati Concistoriali, e nelle altre università l'Arcicancelliere, il Rettore, e tre professori decani delle altre facoltà, cui lo studente denunziato non appartenga, si aduneranno, e delibereranno a voti segreti. La pluralità de'voti deciderà dell'espulsione. Il decreto di espulsione sarà scritto ed affisso nell'università.

165. Gli studenti una volta espulsi non potranno essere più ricevuti nè in quella università, da cui sono stati espulsi, nè in qualunque altra università dello Stato.

166. Niuno studente potrà sotto qualunque pretesto entrare nel tempo di lezione in alcuna di quelle scuole, alle quali non sarà ascritto nella sua matricola.

167. Sarà rigorosamente proibito a qualunque studente, ancorchè militare di entrare nella università con bastoni, od armi di qualunque genere.

168. È similmente proibito agli studenti di lacerare qualunque carta, che per ordine dei superiori si affigga nelle scuole, o nelle pareti dell'università.

169. Gli studenti tanto nell'entrare, quanto nell'uscire dalle scuole, e nel tempo delle medesime, non potranno trattenersi a passeggiare fuori di esse, e molto meno farvi romori e eicaleggi.

170. Gli studenti non potranno frequentare i pubblici ridotti, nè adunarsi a far crocchi sotto qualunque pretesto. Staranno lontani da que' luoghi, e da quelle persone, che non godono fama di probità.

171. Gli Arcicancellieri, o Cancellieri insieme coi Rettori avranno la facoltà di aggiungere altri regolamenti, che crederanno opportuni per la più spedita, ed esatta disciplina delle scuole. Tali regolamenti prima di essere eseguiti, dovranno approvarsi dalla S. Congregazione.

172. Le suddette discipline sono colla debita proporzione comuni alle scuole pubbliche fuori dello università.

173 La facoltà di espellere uno dalle pubbliche scuole comunali per qualche grave mancanza, apparterrà tanto al Vescovo, quanto al Magistrato.

174. I parrochi, venendo in cognizione, che uno studente della università o delle scuole comunali, tenga una cattiva condotta, ovvero abbia commesso qualche grave disordine, ne informerà il Vescovo, o il Rettore della università.

TITOLO XVI.

Degli esercizj di religione.

175. In ogni università vi sarà una chiesa, od oratorio per le sacre funzioni, e per gli esercizj di pietà.

176. I sacerdoti secolari della pia unione di s. Paolo Apostolo continueranno ad avere la direzione spirituale nella università di Roma.

177. Nelle altre università l'Arcicancelliere, o il Cancelliere affideranno la direzione spirituale della scolaresca a qualche corporazione religiosa, o ad alcuni degni, e zelanti ecclesiastici.

178. Nella chiesa, od oratorio di ogni università si faranno annualmente le seguenti funzioni, ed atti di religione.

179. Nel giorno dell'apertura dell'università si canterà solennemente la messa dello Spirito Santo. Interverranno alla sacra funzione l'Arcicancelliere, o Cancelliere, il Rettore, i membri de'collegj, i professori, il bibliotecario, e gli altri officiali dell'università, e tutti gli scolari. Terminata la messa, ciascun professore, e maestro sarà obbligato di fare avanti l'Arcicancelliere, o Cancelliere la professione della fede, prescritta da Pio IV, poscia il professore a ciò destinato reciterà un'orazione latina *pro inauguratione studiorum*, e si chiuderà la funzione col *Veni creator spiritus*, e coll'oremus.

Deus qui corda fidelium etc., e coll'altro *Deus omnium fidelium Pastor*, *et Rector etc.*

180. Alla fine dell'anno scolastico coll' intervento delle medesime persone, si canterà la messa *pro gratiarum actione*, e poscia il *Te Deum* coll'orazioni *Deus, cujus misericordiae etc.* e *Deus omnium etc.*

181. Similmente nel giorno, in cui si celebra la festa del Protettore dell'università, se ne canterà solennemente la messa propria coll' intervento delle medesime persone.

182. Se in alcune università vi fosse il pio costume di solennizzare altre feste, sarà mantenuto.

183. Ogni giorno di lezione vi sarà almeno una messa per comodo degli studenti.

184. In ogni domenica, e festa di precetto nella detta chiesa, od oratorio vi sarà la congregazione, alla quale dovranno intervenire tutti gli scolari. Comincierà con mezz'ora di lezione di un qualche libro spirituale, adattato specialmente a gettare, e conservare nel cuore della gioventù i semi della soda pietà. Quindi dopo di aver cantato il *Veni creator Spiritus*, e l'orazione *Deus qui corda fidelium*, coll'altra *pro Papa*, si reciterà un notturno, e le laudi della SS. Vergine, che sarà seguito da un breve, ma edificante discorso sopra il Vangelo del giorno, pronunciato dal direttore, o da altro sacerdote da lui destinato. Ciò compito si dirà la messa. Il direttore della congregazione troverà alcuni abili ed esemplari sacerdoti, che ivi si prestino con tutta carità verso gli scolari, che vorranno confessarsi, e disporsi alla santa Comunione. La congregazione si terminerà colle litanie lauretane, e con qualche salmo, o inno di lode, o preghiera per ottenere dal Signore la perseveranza nel divino servizio (a).

185. Accadendo la morte di uno scolare, o altra persona

(a) *Nelle vacanze fra un anno scolastico e l'altro, non si tralascino le congregazioni spirituali, ed i direttori delle na-*

addetta all'università, nella prima congregazione, in luogo del notturno e laudi della SS. Vergine, si reciterà l'offizio de'morti in suffragio dell'anima del defunto. Se questi sarà professore o membro di un collegio dell'università, in un giorno da prefiggersi dal Rettore, si canterà la messa di requie, ed interverranno alla medesima tutt'i collegj, i professori, e gli scolari.

186. Ogni anno al finire della quaresima si daranno gli esercizj spirituali a tutti gli scolari, scegliendosi a tal'uopo dall'Arcicancelliere o Cancelliere due, o più sacerdoti, che siano capaci a produrre un cristiano profitto, e la riforma de'costumi negli scolari.

187. A tutte le predette opere di pietà, e di religione saranno indispensabilmente obbligati di trovarsi gli studenti di qualunque classe e facoltà, tanto chierici che laici, e chi non interverrà o per infermità, o per altra giusta causa, sarà tenuto di notificarlo al direttore dell'oratorio. Sono dispensati solamente que'sacerdoti, o chierici, che nel tempo delle predette funzioni restano occupati nelle Parrocchiali o in altre chiese, alle quali sono addetti pel loro servizio o sacro ministero, coll'obbligazione però di esibire ogni trimestre al direttore dell'oratorio il documento del servizio prestato alle dette chiese.

188. Alla fine di ogni trimestre il direttore dell'oratorio darà al Rettore una nota esatta di quegli studenti, che sono stati assidui, ed hanno frequentato i sagramenti, e di quelli i quali per la poca frequenza, o per la poca modestia hanno mancato al loro dovere.

189. Nell'attestare intorno alla frequenza dovrà espressa-

---

desime esortino amorevolmente gli scolari ad intervenirvi anche nel tempo suddetto.

Con lettera della S. Congregazione degli studj agli Arcicancellieri e Cancellieri delle università nel dì 21 giugno 1826.

mente notare il preciso numero delle congregazioni, alle quali lo scolare avrà assistito, ed a quest'effetto si terrà un registro esatto di tutti quelli, che interverranno.

190. La diligenza servirà di requisito *necessario*, non solo per la conferma della matricola, ma ancora per concorrere agli onori, gradi, e premj. Di più le mancanze d'intervenire a'suddetti atti di religione, o di assistervi colla dovuta modestia, daranno motivo d'una giusta correzione, ed i pertinaci, quando non vi sia speranza di emenda, verranno anch'espulsi dalle università.

191. La stima e fiducia, che si ha de' professori delle università non lasciano dubitare, ch'essi pure (potendo) saranno per intervenire alle predette funzioni, per dare eglı atti della loro pietà, esempio ed edificazione agli studenti.

192. In tutte le pubbliche scuole fuori delle università, se si tratta di città e paesi popolati, il Vescovo destinerà una chiesa, o un'oratorio, in cui la scolaresca debba riunirsi per gli atti di religione.

193. Gli esercizj di religione, e tutte le altre prattiche di pietà, che si sono stabilite per le università, si estendono alle suddette pubbliche scuole, rimettendo alla prudenza, ed allo zelo de' Vescovi di adattarle ai diversi luoghi.

194. Si raccomanda parimente ai Vescovi di prendere le necessarie, ed opportune provvidenze, affinchè gli scolari nei piccoli paesi, ove sono una, o al più due scuole elementari, ascoltino la s. messa in tutt'i giorni di scuola, e si accostino frequentemente ai sagramenti, de'quali secondo la loro età e discernimento saranno capaci.

TITOLO XVII.

Della collazione de'gradi.

195. Nelle tre facoltà teologica, legale, e filosofica le università primarie, e secondarie avranno il diritto di conferire

i tre gradi, cioè del baccellierato, della licenza, e della laurea.

196. Nella facoltà di medicina e chirurgia, le università di second'ordine conferiranno soltanto i due primi gradi, ma la collazione della laurea in medicina e chirurgia sarà esclusivamente riservata all'università di Roma, ed a quella di Bologna. A queste due università è pure riservata la facoltà di dare la matricola di libero esercizio in medicina, e chirurgia (a).

197. Niuno potrà conseguire la laurea, se prima non abbia ottenuto il baccellierato, e la licenza.

198. Il baccellierato, e la licenza non potrà concedersi, se non a quelli, che per mezzo di esame ne saranno giudicati meritevoli da tre membri del collegio destinati dal Rettore.

(a) *Con lettera della Segreteria di Stato all' Emo Sig. Cardinale Prefetto della S. Congregazione degli studj del dì 2 giugno 1826 non si proibisce ai medici e chirurgi esteri l'esercizio dell'arte salutare nello Stato ecclesiastico, purchè riconosciuta la loro perizia nell'arte per mezzo di un esame da farsi secondo la costituzione* = Quod divina Sapientia = *siano giudicati idonei, e muniti di una nuova matricola dal collegio medico-chirurgico delle università o di Roma, o di Bologna: prima però che siano ammessi all'esame, gli Arcicancellieri, e Rettori con la più scrupolosa diligenza e cautela dovranno prendere informazioni sulla loro condotta religiosa e morale.*

Quelli, che nelle università fuori dello Stato non avranno compito il corso degli studj medici o chirurgici, se avranno legali requisiti sulla condotta della loro vita, e de' loro costumi, si ricevano pure nelle università dello Stato ecclesiastico, nè si costringano a ripetere gli studj fatti, purchè per mezzo di un esame secondo l'art. 152 della predetta costituzione si riconosca aver eglino profittato in essi studj.

Tutte queste disposizioni s'intendano prescritte anche a coloro, che si applicano alle altre facoltà.

L'esame pel baccellierato si farà sopra tutto ciò, che s'insegna nel primo anno del corso scolastico, per la licenza sopra tuttociò, che s'insegna nel secondo e terzo anno

199. Quei, che dimandano la laurea, dovranno subire l'esame su tutto ciò, che generalmente risguarda la facoltà, in cui si dimanda. Le lauree sono di tre specie, cioè *di onore*, *di premio*, e *comuni* le lauree *di onore*, e *di premio* si conferiranno previo l'esame ed il concorso, le lauree *comuni* previo l'esame, come si spiegherà nei titoli seguenti.

200. I candidati dovranno esser'esaminati personalmente dal collegio della facoltà, di cui aspirano ai gradi. Si vietano rigorosamente gli esami delegati a qualsivoglia persona, o ceto di persone, e i gradi, che si fossero conferiti d'appresso simili esami, saranno nulli *ipso jure*.

201. Le adunanze collegiali per i suddetti esami, non saranno legali senza la presenza dell'Arcicancelliere, o Cancelliere, o almeno del Rettore, e senza l'intervento almeno di sei membri del collegio. Tutti però i membri del collegio si debbono intimare, e quelli ch'eccettuato il caso di malattia mancheranno d'intervenire all'esame, non potranno partecipare delle propine, interdetta qualunque convenzione di rimettersi a vicenda le propine non dovute agli assenti.

202. Se alcuno non sarà approvato nell'esame, potrà impetrare dal Rettore la licenza di essere ammesso dopo sei mesi ad altro esame, e se anche in questo non ottenesse l'approvazione, non avrà più speranza di essere di nuovo esaminato.

203. I collegj useranno negli esami un giusto rigore, affinchè quest'esperimento non si riduca ad una mera apparenza (a).

(a) *Con lettera della S. Congregazione degli studj del dì 21 agosto 1825 si prescrive a ciascun collegio delle università, che per mezzo degli Emi e Rmi Signori Cardinali Arcicancellieri, e Rmi Cancellieri ogni sei mesi rendano consapevole la stessa S. Congregazione delle lauree, delle matri-*

Se alcun collegio userà una soverchia condiscendenza in questa parte, la S. Congregazione prenderà gli opportuni provvedimenti per impedire in seguito un tale disordine.

204. Quanto alle forme esterne, il baccellierato, e la licenza si possono conferire anche privatamente, e senz'alcuna solennità.

205. Le lauree si conferiranno pubblicamente in una sala della università, e colle consuete formalità.

206. Chiunque riceverà la laurea, o la licenza, e il baccellierato dovrà fare ogni volta la professione della fede prescritta da Pio IV. I medici prima di ricevere la matricola di libero esercizio dovranno prestare il giuramento ordinato da S. Pio V.

---

cole, e di tutti gli altri gradi, che sono stati in cotal tempo conferiti, trasmettendole un elenco, in cui distintamente sia notato

1. *Il nome, il cognome, l'età e la patria di ciascuno in particolare, che abbia ottenuto un grado.*
2. *La laurea, o il grado, che ha ottenuto.*
3. *Gli attestati esibiti*
   Sulla onestà de' genitori,
   Sulla condotta religiosa e morale,
   Sul corso degli studj fatti, secondo la costituzione;
   Sulla frequenza alle congregazioni spirituali.
4. *L'esame, che avrà sostenuto, e particolarmente*
   Quali dottori di collegio o con interrogazioni, o con argomenti abbiano esaminato il concorrente.
   L'argomento della dissertazione tratto a sorte.
   Il numero si dei dottori di collegio, che de' voti riportati.
5. *Il giorno, in cui il candidato ha ricevuto la laurea, o altro grado.*
6. *Il luogo, ove si conserva nell'archivio la ponzione degli atti suddetti.*

207. Ogni diploma sarà sottoscritto dall'Arcicancelliere, o Cancelliere, dal Rettore, e dal Decano del collegio. Niuno potrà essere ammesso ai collegj, ed alle cattedre nelle università di Roma o di Bologna, nè ai benefizj, nè a qualunque officio in Roma, e nella curia romana, e nella città di Bologna, po' quali si richiede la laurea dottorale, se non avrà conseguito la medesima laurea in una delle dette due università, salvi i privilegj, o indulti apostolici concessi dalla S. Sede ad alcune città, o nazioni per alcun'impieghi.

TITOLO XVIII.

Del corso scolastico per le lauree.

208. Gli studenti, che aspirano alla laurea in sacra teologia dovranno aver frequentato almeno per due anni le lezioni del professore di sacra scrittura, e per altri due anni le lezioni del professore di storia ecclesiastica, quantunque questi due professori impieghino un tempo più lungo nel terminare il loro corso, e finalmente dovranno compiere l'intero corso di sacra teologia, che si leggerà da due professori in quattro anni, dividendosi tra loro i trattati. uno di essi leggerà nella prima ora della mattina, l'altro nella prima ora della sera, ossia del dopo pranzo. Il qual corso per maggior chiarezza si distribuisce, come siegue:

ANNO PRIMO

1. Sacra scrittura.
2. Lezione di s. teologia nell'ora della mattina.
3. Lezione di s. teologia nell'ora della sera.

ANNO SECONDO

1. Sacra scrittura.
2. Lezione di s. teologia nell'ora della mattina.
3. Lezione di s. teologia nell'ora della sera.

ANNO TERZO

1. Lezione di s. teologia nell'ora della mattina.
2. Lezione di s. teologia nell'ora della sera.
3. Storia ecclesiastica.

ANNO QUARTO

1. Lezione di s. teologia nell'ora della mattina.
2. Lezione di s. teologia nell'ora della sera.
3. Storia ecclesiastica.

209. Gli studenti, che aspirano alle lauree nell'una e l'altra legge, dovranno frequentare le lezioni dei professori delle istituzioni canoniche, civili, criminali, e del diritto di natura e delle genti, ciascuno de' quali termina in un anno il suo corso, le lezioni dei due professori di diritto canonico, cioè del professore di gius pubblico ecclesiastico per due anni, nel qual tempo compie il suo corso, e per due anni le lezioni del professore del testo canonico, il quale in cinque anni leggerà i cinque libri delle decretali, richiamando ai suoi luoghi i canoni, ed i decreti de' concilj ecumenici posteriori, e le posteriori costituzioni de' Romani Pontefici, e finalmente per tre anni le lezioni del testo civile, che sarà esposto in quattro anni da due professori secondo i cinquanta libri delle pandette, richiamando, dove la materia lo richiede, le correzioni, che il diritto canonico ha fatto di parecchie leggi civili, e tuttociò, che posteriormente al testo romano si è stabilito dalle leggi vi-

genti, e nel dividersi la materia fra loro seguiranno lo stesso corpo civile, che ha diviso i cinquanta libri in sette parti, e quello di essi, che esporrà le prime tre parti a compimento del suo quadriennio, leggerà nel primo anno = *De origine, et progressu juris civilis, et de ratione universae leges, et statuta interpretandi, deque regulis juris, et verborum significatione* =. L'altro professore leggerà nel suo quadriennio le altre quattro parti. Il corso si farà secondo il metodo seguente.

ANNO PRIMO

1. Istituzioni canoniche.
2. Istituzioni civili.
3. Istituzioni del gius di natura, e delle genti.

ANNO SECONDO

1. Istituzioni del gius pubblico ecclesiastico.
2. Istituzioni di gius criminale.
3. Testo civile.

ANNO TERZO

1. Istituzioni del gius pubblico ecclesiastico.
2. Testo canonico.
3. Testo civile.

ANNO QUARTO

1. Testo canonico.
2. Testo civile } da spiegarsi da amendue i professori.
3. Testo civile }

210. Gli studenti, che aspirano alle lauree in medicina dovranno frequentare le lezioni del professore di anatomia, e le

dissertazioni, e dimostrazioni anatomiche da farsi nel teatro anatomico, le lezioni teoriche, e le prattiche dimostrazioni di chimica, le lezioni del professore di botanica teorica e prattica, quella del professore di fisiologia, e del professore di patologia generale, e semiottica, e le lezioni del professore di farmacia prattica, ognuno de' quali compirà l'intero suo corso in un anno, ed in fine le lezioni del professore d'igiene, terapeutica generale, e materia medica, del professore di polizia medica, e medicina legale, e del professore di medicina teorico-prattica, i quali in due anni termineranno il loro corso. Le lezioni si frequenteranno coll'ordine seguente.

ANNO PRIMO

1. Anatomia.
2. Botanica.
3. Chimica.

ANNO SECONDO

1. Fisiologia.
2. Igiene, terapeutica generale, e materia medica.
3. Patologia generale, e semiottica.

ANNO TERZO

1. Igiene, terapeutica generale, e materia medica
2. Medicina teorico-prattica.
3. Polizia medica, e medicina legale.

ANNO QUARTO

1. Medicina teorico-prattica.
2. Polizia medica, e medicina legale.
3. Farmacia prattica.

211. Gli studenti, che aspirano alle lauree in chirurgia, frequenteranno le lezioni de'professori di anatomia, di chimica, di fisiologia, di patologia generale, e semiottica, d'igiene, terapeutica generale, e materia medica, di farmacia pratica, medicina legale, e polizia medica, e le lezioni proprie della chirurgia, cioè del professore di chirurgia teorica, che darà il suo corso in due anni, e del professore di ostetricia, che lo darà in un'anno. L'ordine da tenersi nel corso chirurgico sarà il seguente.

ANNO PRIMO

1. Chimica
2. Anatomia.
3. Fisiologia.

ANNO SECONDO

1. Chirurgia teorica.
2. Patologia generale, e semiottica.
3. Igiene, terapeutica generale, e materia medica.
4. Medicina legale, e polizia medica.

ANNO TERZO

1. Chirurgia teorica.
2. Igiene, terapeutica generale, e materia medica.
3. Medicina legale, e polizia medica.
4. Ostetricia.

212. Gli studenti, che aspirano alle lauree in filosofia dovranno frequentare le lezioni de'professori di logica, metafisica, e di etica, di elementi di algebra e geometria, d'introduzione al calcolo, di calcolo sublime e di fisica sperimentale, i quali daranno il loro corso in un anno, e le lezioni

del professore di meccanica, ed idraulica, e di quello di ottica, e di astronomia, che in due anni compiscono il loro corso. Oltre di che gli studenti dovranno frequentare gli esperimenti, che si faranno nel gabinetto fisico dell'università ne'giorni di vacanza da indicarsi in un elenco, e le lezioni pratiche, che il professor di meccanica, e d'idraulica darà nei luoghi, e tempi opportuni, e quelle, che il professore di ottica, e di astronomia darà nel gabinetto fisico, e nella specula. Il corso filosofico si farà col metodo seguente.

ANNO PRIMO

1. Logica, e metafisica.
2. Elementi di algebra, e geometria.

ANNO SECONDO

1. Etica
2. Fisica sperimentale.
3. Introduzione al calcolo,

ANNO TERZO

1. Calcolo sublime.
2. Meccanica, ed idraulica.
3. Ottica, ed astronomia.

ANNO QUARTO

1. Meccanica, ed idraulica.
2. Ottica, ed astronomia.

213. I corsi scolastici come sopra stabiliti per ottenere e laurее nelle facoltà teologica, legale, medica, chirurgica, e filosofica riguardano le due università di Roma, e di Bolo-

gna, nelle quali vi saranno tutte le cattedre nei medesimi corsi determinate. Per le università di second'ordine, le quali in minor numero di cattedre concentrano i diversi rami delle dette facoltà, la S. Congregazione prescriverà i corsi scolastici, subitochè le stesse università saranno state visitate.

TITOLO XIX.

Della collazione delle lauree di onore, e di premio.

214. Nelle facoltà, teologica, legale, medica, chirurgica, e filosofica si farà alla fine di ogni anno scolastico il concorso per la collazione delle lauree di onore, e di premio.

215. Per mezzo di tal concorso annuo ogni università conferirà quattro lauree in ciascuna delle suddette facoltà.

216. I due studenti, che nel concorso avranno mostrato un merito singolare, ed avranno superato tutti gli altri, otterranno le prime due lauree, che si chiameranno *ad honorem*: gli altri due studenti, che dopo i primi due si saranno più distinti, conseguiranno le altre due lauree, che si diranno *ad præmium*.

217. I privilegj delle lauree *ad honorem* sono I. La esenzione da ogni propina per qualunque titolo solita a pagarsi nel ricevere la laurea. II. La restituzione delle propine pagate nell'ottenere i due gradi del baccellierato, e della licenza. III. Il diritto di prelazione nel conseguimento delle cattedre, previo però il concorso, & ceteris paribus, IV. Il diritto di prelazione nell'ammissione ai collegj, ceteris paribus.

218. Questi due ultimi privilegj si enunceranno nel diploma dottorale.

219. I laureati *ad præmium* saranno esenti dalle propine per qualsivoglia titolo solite a pagarsi nel ricevere la laurea. Non avranno però la restituzione delle propine pagate nel ricevere i gradi di baccellierato, e della licenza.

220. Gli studenti saranno avvisati un mese prima del giorno, o de' giorni precisi del concorso.

221. Affinchè uno scolare sia ammesso al concorso dovrà aver compiuto nell'università il corso scolastico prescritto per ciascuna facoltà, ed a quest'effetto presenterà al Rettore le matricole, nelle quali i professori in ogni terzeria abbiano fatta l'attestazione del profitto, e della frequenza. Ogni altro attestato di frequenza e di profitto, quantunque rilasciato dagli stessi professori, non sarà atteso. Dovrà ancora esibire il diploma del baccellierato, e della licenza.

222. Oltre di ciò dovrà esibire la testimonianza della frequenza alla congregazione spirituale.

223. In fine si ammetteranno quei soli studenti, che in quell'anno medesimo avranno compiuto il corso scolastico.

224. Il Rettore trovando, che gli attestati presentati dallo studente sono in regola, lo ammetterà all'esame verbale, che dovrà precedere di alcuni giorni il concorso, e l'esame si farà o da cinque membri del collegio, o da cinque professori scelti dal Rettore.

225. Quei soli studenti, che in quest'esame riporteranno almeno la metà dei voti, avranno il diritto di esporsi al concorso.

226. I concorrenti, chiusi all'ora determinata nella medesima sala dell'università, senz'ajuto di libri, o di scritti, e senz'alcuna comunicazione fra loro, faranno nello spazio di sei ore una dissertazione in latino sopra un tema o testo cavato a sorte da un numero di temi, o testi non meno di cinquanta, e gli argomenti, o testi per le laurée dell'una, e dell'altra legge si prenderanno dal corpo del gius canonico, e civile. Quanto poi al resto, si useranno le stesse cautele, e metodi prescritti pel concorso alle cattedre negli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65.

227. Gli studenti di medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il corso nelle università di second'ordine, ed ivi abbiano ottenuto il baccellierato, e la licenza, dopochè saranno

stati ammessi alle scuole cliniche di Roma o di Bologna, potranno, presentando al Rettore della università primaria i requisiti richiesti, essere ammessi all'esame, e quindi al concorso delle lauree *ad honorem*, o *ad praemium*.

228. Se alcuno di essi otterrà la laurea *di onore*, o *di premio* ne godrà tutt' i privilegj, eccettuata la restituzione delle propine pagate pel conseguimento del baccellierato, e della licenza.

TITOLO XX.

Delle lauree comuni.

229. Quegli studenti, che compiuto il corso degli studj non volessero concorrere alle lauree d'onore o di premio, o in detto concorso non avessero ottenuto la laurea, o generalmente qualunque altra persona o dello Stato o estera, la quale compiuto il corso degli studj in qualunque università, volesse essere insignita della laurea dottorale, ne farà istanza al Rettore di quella università, in cui desidera di essere laureata, presentando i documenti degli studj lodevolmente compiuti, dell'onestà de'natali, e della sua condotta religiosa e morale.

230. Il Rettore trovando i documenti in regola ammetterà il candidato all'esame.

231. Similmente ammetterà all'esame per la laurea in s. teologia quei chierici, che avranno compiuto il corso teologico in qualche seminario Vescovile.

232. In fine ammetterà all'esame per la laurea o di teologia, o dell'una e l'altra legge tutti quelli, che non avendo fatto il corso de' loro studj nelle università, hanno però ottenuto un beneficio, una dignità ecclesiastica, od altro pubblico impiego, per cui si esigga la laurea dottorale.

233. Dovranno però anch'essi esibire i documenti degli studj fatti, dell'onestà de'natali, della condotta religiosa e morale, e fare il deposito delle propine.

234. Quelli, che non avessero ottenuto il baccellierato, e

la licenza potranno conseguire questi due gradi insieme con la laurea.

235. Gli aspiranti saranno esaminati dal collegio della facoltà a forma degli art. 200, e 201.

236. L'esame si farà prima in voce o per via d' interrogazione, o per modo d'argomentazione, di poi si estrarrà a sorte una proposizione, od un punto, sul qual'entro lo spazio di sei ore il candidato dovrà stendere una dissertazione in lingua latina senz'ajuto di libri od altri scritti, ed alla presenza del Rettore, o di un membro del collegio da deputarsi dal Rettore medesimo.

237. A quest'effetto ciascun collegio formerà un'elenco di cento proposizioni o punti, che abbraccino le materie principali della facoltà. Questi elenchi resteranno depositati presso il Rettore, e saranno comunicati a quelli, che vorranno esporsi all'esame.

238. Terminata la dissertazione, il collegio potrà adunarsi immediatamente, o differire l'adunanza al giorno seguente, ed in questo secondo caso la dissertazione sarà sigillata, e consegnata al Rettore.

239. Que'candidati, che avranno ottenuto più della metà de'voti favorevoli, s' intenderanno approvati, e le loro dissertazioni si conserveranno nell'archivio dell'università.

240. A quelli, che non saranno approvati, si restituirà il deposito delle propine o la loro dissertazione, salva la disposizione dell'art. 202 per coloro, che dimandassero di essere ammessi ad un nuovo esame.

TITOLO XXI.

Delle matricole di libero esercizio in Medicina, e Chirurgia.

241. Dopochè lo studente di medicina o di chirurgia avrà ottenuto la laurea, non potrà sotto le pene decretate dallo

leggi esercitare la professione, senza la matricola di libero esercizio.

242. Questa matricola si conferirà a que' soli, che abbiano frequentato la scuola clinica o medica, o chirurgica, secondo la professione, a cui aspirano, per lo spazio di due anni sotto il professore dell'università.

243. In questo biennio saranno tenuti a farsi descrivere nel ruolo degli studenti dell'università, e ritirarne la pagella, nella quale il pubblico professore di clinica di tre in tre mesi attesterà della loro frequenza e profitto, e come tutti gli altri scolari saranno soggetti alle leggi, ed ai regolamenti della medesima università.

244. Compiuto il biennio, dovranno presentare al Rettore le loro pagelle di assiduità e profitto negli studj, e l'attestato di frequenza alla congregazione spirituale, ed il Rettore, trovando che abbiano adempito al loro dovere, li rimetterà al collegio medico-chirurgico.

245. Apparterrà al detto collegio di esaminarli, e di rilasciare la matricola di libero esercizio in medicina, o in chirurgia a quelli, che troveranno capaci.

246. Perciò le università di Roma e di Bologna avranno un'istituto, o scuola clinica di medicina, ed un'altra di chirurgia (a).

(a) *L'obbligo di fare gli studj prattici di medicina, e di chirurgia nelle scuole cliniche o di Roma, o di Bologna è stato imposto, acciocchè tali studj si facessero in quei luoghi dove non solo si trovano scelti professori, e copioso numero di malati, ma eziandio musei, tavole anatomiche, ed altre cose necessarie per la istruzione prattica. E siccome molti giovani studenti la medicina e la chirurgia stentatamente, o in niun modo per la ristrettezza economica delle loro famiglie, avrebbero potuto mantenersi due anni o in Roma, o in Bologna, perciò il S. Padre ha con somma provvidenza stabi-*

247. Il locale destinato in Roma sarà l'archiospedale di s. Spirito in Sassia per la scuola clinica medica, e l'ospedale di s. Giacomo degl'incurabili per la scuola clinica chirurgica. Il locale per queste due scuole in Bologna sarà l'ospedale così detto della Maddalena.

248. La scuola di medicina clinica rimarrà aperta tutto l'anno, onde meglio conoscere le malattie predominanti nelle varie stagioni dell'anno medesimo.

249. La medesima è incaricata delle osservazioni barometriche, termometriche, ed igrometriche dell'atmosfera, affinchè si conosca lo stato dell'aria tanto esterna che interna, e la sua influenza negli ammalati.

250. Oltre il primario professore di clinica medica, vi sarà un professore supplente, quattro giovani studenti di medicina, ciascuno per le diverse ore del giorno e della notte, due infermieri, ed un chirurgo assistente, che sarà incaricato delle sezioni anatomiche.

251. Due saranno le sale cliniche di medicina, una di dodici letti per uomini infermi, l'altra con sei letti per donne inferme, cui saranno addette due infermiere, che le assisteranno a vicenda.

252. La scuola clinica chirurgica rimane anch'essa aperta

---

lito, che nel tempo avvenire si ricevano negli ospedali di Roma, e si mantengano gratuitamente, e sotto convenienti discipline cento giovani stalisti.

Niuno poi potrà esservi ammesso, se non abbia in qualche università dello Stato già ottenuta la laurea, o compiuto almeno il quadriennio degli studj teoretici, se vorrà esser medico, ed un triennio se chirurgo, e non sia fornito di legali attestati sulla sua condotta religiosa e morale.

Per decreto della S. Congregazione degli studj tenuta nel dì 21 gennajo 1828 innanzi alla Santità di Nostro Signore Leone PP. XII.

tutto l'anno. Avrà egualmente un professore supplente, ed un numero di giovani studenti di chirurgia proporzionato alle circostanze.

253. Amendue i professori di clinica avranno il diritto di scegliere i malati convenienti all' istruzione in qualsivoglia ospedale della città. Il corso della scuola clinica tanto medica, che chirurgica si compirà in due anni.

254. Nel secondo anno i giovani medici potranno curare qualche infermo, sotto la direzione del professore, ed i chirurgi, parimenti a scelta del professore, e sotto la sua direzione, potranno eseguire delle operazioni.

255. Il vitto, i medicinali, i soccorsi religiosi, e tutt' altro occorrente per gl' infermi clinici, meno gli onorarj de'professori, e le gratificazioni degl' inservienti, saranno a carico degli ospedali, ove risiede la scuola clinica.

256. L'orto botanico dell'università, non meno che i professori di chimica, di farmacia, di materia medica somministreranno alla scuola clinica qualunque nuovo, o particolare rimedio, degno di essere usato a vantaggio degl' infermi, ed a cognizione degli allievi.

257. I pezzi di anatomia patologica, che somministrerà l'apertura dei cadaveri delle scuole cliniche, saranno preparati e conservati nel museo anatomico.

258. Nel fine di ciascun'anno clinico i rispettivi professori dovranno render conto ai superiori dell'università dei risultamenti della loro scuola con quelle riflessioni, ch'eglino crederanno necessarie.

TITOLO XXII.

Della matricola di libero esercizio in farmacia.

259. Gli studenti di farmacia dovranno compire il corso scolastico in due anni.

260. Le scuole, ch'essi dovranno frequentare, sono:

NEL PRIMO ANNO

Chimica , e Botanica.

NEL SECONDO ANNO

Materia medica , e farmacia.

261. Gli studenti di farmacia prendono il grado di baccelliere dopo il primo anno, dopo il secondo la licenza.

262. Compiuto il corso scolastico, ed ottenuti i due gradi, prima di esercitare la professione, dovranno conseguire la matricola di libero esercizio.

263. A tal effetto dovranno subire l'esame , e fare quegli esperimenti prattici , che loro si proporranno , tanto dal collegio medico, quanto dal collegio de' farmacisti.

264. Questa matricola varrà per esercitare la farmacia in tutto lo Stato Pontificio , e d'ora in poi nè i medici , nè i chirurgi , nè i farmacisti saranno tenuti a pagare cos'alcuna al pubblico erario per la matricola di libero esercizio.

TITOLO XXIII.

Dell'esame sulla idoneità al Notariato.

265. Apparterrà alla università tanto primarie, che secondarie giudicare della idoneità di coloro , che vogliono dedicarsi alla professione di notaro. Quelli che vorranno concorrere all'esame pel notariato, dovranno aver compiuto il corso di logica ed etica , e delle istituzioni civili e canoniche.

266. Se il concorrente avrà fatti questi studj in una pubblica università dello Stato, dovrà presentare le pagelle, nelle quali i professori abbiano attestato ogni trimestre della frequenza e del profitto nello studio, ed inoltre l'attestato del direttore spirituale della scolaresca.

267. Se avrà fatto questi studj nelle scuole fuori dell'università, dovrà presentare gli attestati de'maestri, sotto i quali abbia lodevolmente compiuto il corso degli studj prescritti, e l'attestato legale *de vita et moribus*.

268. Quindi si esporrà all'esame da farsi dal collegio legale in presenza del Rettore dell'università, il quale chiamerà due principali notari della città per fare al concorrente quelle interrogazioni, che specialmente risguardano la pratica notarile. Di poi il Rettore ed il collegio verranno alla ballottazione, e la pluralità de'voti segreti deciderà della sua idoneità al notariato.

269. Ciò però non lo abiliterà al libero esercizio del medesimo, dovendosi uniformare pienamente alle leggi dello Stato.

TITOLO XXIV.

Delle propine.

270. Le propine, che si dovranno pagare da chi riceverà i gradi, le matricole, o il diploma d'idoneità pel notariato, compreso qualunque emolumento solito a pagarsi, e salvi i privilegj della laurea *ad honorem*, o *ad praemium*, saranno come segue:

Pel baccellierato	sc. 10
Per la licenza	sc. 10
Per la laurea	sc. 40
Per la matricola di libero esercizio . . .	sc. 06
Pel diploma d'idoneità al notariato . . .	sc. 06

271. Quegli che non avendo ottenuto nè il baccellierato nè la licenza, dimanderà di essere promosso a questi due gradi, e insieme alla laurea *per modum unius*, dovrà pagare la somma totale di . . . . sc. 60

272. Quelli che avessero ottenuto la laurea in medicina, e quindi aspirassero alla laurea in chirurgia, o viceversa, pa-

gheranno per la seconda laurea la metà delle propine, cioè scudi 20, e per questa seconda laurea non saranno tenuti a prendere il baccellierato e la licenza.

273. Tali propine si distribuiranno secondo i regolamenti e la consuetudine di ciascuna università. Rispetto ai collegj, che si dovranno formare o ripristinare, ed a quelli già esistenti, ne' quali in forza delle presenti ordinazioni si accrescerà il numero de'soggetti, la distribuzione delle propine si regolerà secondo gli statuti, che i collegj medesimi compileranno, e che saranno confermati dalla S. Congregazione.

274. Gli studenti poveri, che aspirano ai gradi, purchè la loro povertà sia comprovata per mezzo di un processo sommario da farsi dal Rettore, saranno esentati dal pagamento delle propine.

275. Similmente i consanguinei in primo e secondo grado dei membri di collegio, e de'professori in attuale esercizio, pagheranno la sola metà delle propine. I consanguinei poi, e gli ajutanti di studio di ciascun avvocato concistoriale saranno esenti da qualunque spesa.

TITOLO XXV.

Degli esami annuali.

276. Prima che termini l'anno scolastico, si faranno in tutte le scuole dell'università gli esami su tuttociò, ch'è stato spiegato nel corso dell'anno medesimo in un giorno destinato, e notificato agli studenti.

277. A tal fine tutti i professori ridurranno ad un certo numero di proposizioni o di temi non minore di quindici le principali materie da loro insegnate in quell'anno.

278. Da queste proposizioni se ne sceglierà dall'Arcicancelliere o Cancelliere una a sorte, sulla quale gli studenti alla presenza di una persona deputata dallo stesso Arcicancelliere o Cancelliere, e in una medesima sala, senza libri o scritti,

e senza comunicazione fra loro, dovranno fare una dissertazione entro lo spazio di quattr'ore.

279. Queste dissertazioni per mezzo della persona deputata ad assistere si consegneranno all'Arcicancelliere, o Cancelliere, il quale le farà considerare con tutta la maturità da tre soggetti a suo arbitrio scelti dal corpo dei collegj.

280. Il medesimo Arcicancelliere o Cancelliere, il Rettore, ed i soggetti scelti ad esaminare le dissertazioni si riuniranno fra loro per giudicare sul merito rispettivo di ciascuna di esse.

281. I due studenti, che saranno riusciti meglio degli altri, avranno un premio, e i loro nomi saranno stampati nell'elenco delle premiazioni dopo i nomi degli studenti, che avranno ottenuto le lauree *ad honorem*, o *ad praemium*.

282. Nelle pubbliche scuole fuori dello università si faranno gli stessi esami alla fine dell'anno scolastico, o per mezzo di componimenti da farsi, o mediante interrogazioni secondo la capacità di ciascuna classe.

283. Quest'esame si farà alla presenza del magistrato, e del deputato del Vescovo, il magistrato nominerà gli esaminatori.

284. Il magistrato procurerà, secondo le forze della comune, di distribuire qualche premio a quegli scolari, che si saranno più distinti in ciascuna scuola.

285. Lo stesso magistrato al principio di ogni anno scolastico, e precisamente prima del giorno 15 novembre, si porterà alle pubbliche scuole col deputato del Vescovo per far l'esame di quei scolari, che da una classe o scuola inferiore volessero passare alla classe o scuola superiore. Il magistrato deputerà quelli, che dovranno esaminare.

TITOLO XXVI.

Dell'anno scolastico, e delle vacanze.

286. Nelle università, e nelle pubbliche scuole fuori dell'università l'anno scolastico comincierà il giorno 5 novembre, sebbene cadesse in giovedì, e terminerà

Nelle due università primarie il giorno 27 di giugno.

Nelle università di second'ordine il giorno 20 di luglio.

Nelle scuole fuori dell'università superiori alla rettorica il giorno 14 di agosto.

Nelle scuole di umanità, e rettorica il giorno 7 di settembre.

Nelle altre scuole inferiori il giorno 20 settembre.

287. In tutti i giorni dell'anno scolastico si farà scuola, eccettuati li seguenti giorni, che saranno di vacanza, cioè

Sarà vacanza in tutte le domeniche, ed altre feste di precetto.

Il giovedì sarà vacanza soltanto, quando sarà necessario per impedire la quinta lezione consecutiva.

Sarà vacanza nel giorno di s. Caterina, in quello del santo protettore dell'università, o delle scuole, e così pure nel giorno anniversario della incoronazione del Sommo Pontefice.

Sarà vacanza pel santo Natale dai 24 dicembre inclusivamente a tutto il primo gennajo.

Per carnevale dal sabato che immediatamente precede la domenica di sessagesima, a tutto il giorno delle ceneri.

Per Pasqua di Risurrezione dalla domenica delle Palme alla terza festa di Pasqua inclusivamente.

Oltre le suddette vacanze ordinarie, l'Arcicancelliere o Cancelliere rispetto alle università, ed il magistrato rispetto alle scuole comunali, riconoscendo la necessità o convenien-

za di dare una vacanza straordinaria, avranno la facoltà di concederla, dandone l'avviso il giorno avanti.

288. Nelle università primarie e secondarie la lezione di ciascun professore dovrà durare un'ora intiera. Le ore di lezione della mattina e del dopo pranzo s'interromperanno un'ora prima del mezzo giorno.

289. Nelle pubbliche scuole fuori dell'università la lezione di ciascun lettore di una classe superiore alla rettorica dovrà durare almeno due ore o di seguito, o ripartite fra la mattina ed il dopo pranzo.

290. Le lezioni di rettorica e delle classi inferiori dovranno durare cinque ore al giorno, cioè due e mezza la mattina, non compreso il tempo della messa, e due ore o mezza il dopo pranzo.

TITOLO XXVII.

Disposizioni generali.

291. I seminarj Vescovili non saranno compresi nelle presenti ordinazioni, e resterà sopra di essi intatta la giurisdizione dei Vescovi e forma de' sacri canoni.

292. Similmente non saranno comprese la scuole o studj degli ordini regolari rispetto ai loro alunni.

293. I convitti di educazione e d' istruzione, e i collegj di pubbliche scuole affidati ai regolari, continueranno ad essere diretti secondo le regole del loro istituto, e dipenderanno dai loro proprj superiori, non esclusa però l'autorità della S. Congregazione.

294. I convitti o collegj di educazione e d' istruzione non diretti dai regolari, dimanderanno dentro sei mesi la conferma dalla S. Congregazione.

295. Non potrà stabilirsi alcuna nuova accademia di scienze, lettere, ed arti senza il permesso della S. Congregazione.

296. Le già esistenti o con legittima approvazione, e da

tempo antichissimo, saranno conservate, salvo però la conferma da riportarsi dalla S. Congregazione dentro il termine di sei mesi.

297. Le accademie di belle arti, e di archeologia resteranno sotto la presidenza del Cardinal Camerlengo.

298. Il Capo di ciascuna accademia dovrà invigilare, che negli esercizj letterarj e scientifici non si offenda nè direttamente nè indirettamente la religione, il buon costume, e l'ordine pubblico. Esso sarà tenuto a render conto alla S. Congregazione ed al Governo, se in questo riguardo sia stata commessa alcuna mancanza, che non avesse potuto prevenire, o impedire.

299. Le scuole pubbliche, e private di mutuo insegnamento saranno soppresse ed abolite in tutto lo Stato Pontificio. I Vescovi procederanno contro coloro, che continuassero a far uso di tal metodo d' insegnamento, o tentassero d' introdurlo nelle loro diocesi.

300. La congregazione degli studj formerà alcuni regolamenti per le scuole dei fanciulli e delle fanciulle. Queste scuole in Roma dipenderanno dal Cardinale Vicario, e nello Stato da' Vescovi locali.

301. Ogni comunità, o altro corpo morale, che amministri rendite pel mantenimento di giovani agli studj, dovrà entro tre mesi darne parte alla S. Congregazione sotto pena di essere privati della stessa amministrazione (a).

(a) *Il Sommo Pontefice Leone PP. XII. per mezzo di un editto della Segreteria di Stato dei 25 gennajo 1828 pubblicò, che tutt' i Gonfalonieri, ed i Priori quanto prima descrivessero con accuratezza i beni, i diritti, le facoltà ed ogni altr'oggetto che riguarda il patrimonio degli studj, con far le volture su libri del catasto, e trascrivendo il passaggio, o l'acquisto delle proprietà nell'officio ipotecario, ed inscrivendo in esso le ipoteche contro i debitori a favore del patrimonio*

302. Si formerà in Roma uno stabilimento completo di Veterinaria.

---

degli studj. Per poter poi ciò fare più agevolmente, ne stabilì un metodo il più spedito per trascriverle, e ne diminuì la spesa. quindi avendo in considerazione il tempo avvenire, decretò come segue.

Sono estesi al patrimonio degli studj tutt' i privilegj, che dal diritto pubblico, o da altre leggi particolari si concedono alle cause pie.

Nessun amministratore de' beni e delle rendite appartenenti al patrimonio degli studj potrà intraprendere, o sostenere liti giudiziarie, senza l'espressa licenza del Vescovo o dell'ordinario, nella cui diocesi è situato lo stabilimento di pubblica educazione ed istruzione, al quale spettano i beni, o le rendite di cui si tratta.

Similmente nessun amministratore del patrimonio medesimo potrà vendere, permutare, alienare, ipotecare, od in qualsivoglia modo obbligare, nè potrà affittare oltre un triennio i beni appartenenti al patrimonio degli studj, se prima non avrà dalla S. Congregazione ottenuta la facoltà di fare il contratto, altrimenti qualunque atto sarà stato inutilmente eseguito.

Alle magistrature comunali unitamente ad una persona ecclesiastica da deputarsi dal Vescovo o dall'Ordinario, e sotto la loro dipendenza, apparterrà l'invigilare attentamente, affinchè il patrimonio degli studj non sia malamente o negligentemente amministrato, ed ogni volta che beni o diritti di qualunque specie, o per disposizioni, o per testamenti, o per donazioni, o per qualunque altra causa si aggiungeranno al medesimo patrimonio, il Gonfaloniere o Priore dovrà subitamente trascrivere la traslazione della proprietà, inscrivere le ipoteche in favore del medesimo patrimonio, e darne avviso alla S. Congregazione degli studj, ed al proprio Vescovo.

303. Il Cardinale Camerlengo di S. R. C. continuerà a procedere contro quelli, ch'esercitassero la medicina, chirurgia, ostetricia, farmacia, e veterinaria senza la debita autorizzazione.

304. L'elenco stampato de' nomi di quegli scolari, che avranno ottenuto le auree *ad honorem* o *ad praemium* nei concorsi, o i premj negli esami annuali, sarà letto in una pubblica sala dell'università nel giorno stesso, in cui l'Arcicancelliere o Cancelliere coll' intervento del Rettore, dei collegj, e dei professori conferirà le dette lauree, e distribuirà i premj con quella solennità, che crederà più opportuna per l' incoraggimento della gioventù.

305. La Sacra Congregazione degli studj stamperà al principio di ogni anno scolastico l'elenco degli Arcicancellieri o Cancellieri, Rettori, membri de' collegj, e professori di ciascuna università, ed enuncierà dopo il nome di ogni membro di collegio, e di ogni professore tutte le opere, che avrà dato alla pubblica luce, e che si crederanno meritevoli di essere rammentate. A questo fine ogni membro di collegio, e ciascun professore delle università di Roma, e dello Stato dovrà esibire alla Sacra Congregazione una copia delle opere da esso stampate.

306. La medesima Sacra Congregazione farà sì, che siano dati de' premj a que' valenti professori, che con le stampe

---

I Vescovi, e gli altri Ordinarj, tanto in vigore dell'autorità loro propria, quanto anche come specialmente delegati dalla S. Congregazione degli studj, faranno osservare tutte le cose suddette, e si faranno render conto dagli amministratori, ogni qualvolta lo crederann'opportuno, della rett'amministrazione de' beni, e dell'esatto adempimento della volontà di quei, che ne hanno disposto pel mantenimento de' maestri e degli scolari, ed in vantaggio della pubblica istruzione.

delle lor'opere faranno onore a se stessi, ed alle università dello Stato.

307. Niun membro di collegio, e niun professore potrà nelle sue opere da darsi alla luce assumere il titolo di membro di collegio, o di professore, se prima non abbia presentato il libro al Rettore dell'università, e non ne abbia da lui ottenuta la licenza in iscritto.

308. L'Arcicancelliere della università di Bologna, ed i Cancellieri delle altre università inviteranno alle pubbliche funzioni sacre, o letterarie della stessa università il magistrato che avrà il primo posto dopo l'Arcicancelliere, o Cancelliere.

309. Nelle dette università i nuovi professori dopo la loro elezione faranno un atto officioso al magistrato.

Quas praeinsertas regulas et ordinationes, ac omnia et singula in eis contenta et praescripta, cum ad rectam juventutis institutionem, ad virtutem in animis excitandam, atque ad studiorum profectum opportuna et apta fore conspexerimus, ex certa scientia et matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudine approbamus et confirmamus, eisque praesentis Nostrae perpetuo valiturae sanctionis inviolabile robur ac firmitatem adjicimus, eadem Apostolica auctoritate statuentes ac praecipientes, quod in tota Nostra ecclesiastica ditione vim legis habere, et ab omnibus ad quos spectat, ac pro tempore spectabit in futurum exactissime observari debeant, atque adimpleri.

Omnes idcirco et singulas priores ordinationes, statuta et consuetudines, quibus universitates studiorum, gymnasia, scholae, et quaevis alia publicae institutionis loca in temporali nostra ditione existentia regi, et gubernari usque in praesens consueverunt, illarum tenores, licet specifica et individua mentione dignos, hic etiam de verbo ad verbum pro insertis habentes, simili Apostolica auctoritate harum serie infirmamus, abrogamus, et abolemus.

Motu insuper, scientia, deliberatione, ac potestatis pleni-

tudine paribus dictas universitates studiorum, gymnasia, scholas aliaque publicae institutionis loca, illarumque personas, res, bona, jura, et proprietates ab administratione, jurisdictione, auctoritate, potestate, regimine, ac subjectione quarumcumque congregationum, collegiorum, magistratuum, tribunalium, et aliorum quorumcumque, quibus etiam ab antiquissimo tempore subsint, etiam si sint Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, ac Sanctae Sedis de latere Legati, ex nunc in posterum segregamus, separamus, secernimus, eximimus, ac liberamus; easdemque universitates, gymnasia, scholas, aliaque publicae institutionis loca perpetuo committimus, concredimus, et subjicimus curae, administrationi, regimini, ac potestati Episcoporum, aliorumque moderatorum in antedictis ordinationibus designatorum eam facultatibus, praeeminentiis, juribus, ac moneribus in ipsis ordinationibus nominatim expressis, et non aliter, nec alio modo.

Ut autem huic tam gravi negotio, quoad ejus fieri possit, opportune consulere, atque insertarum ordinationum pro salubri studiorum regimine stabili methodo prospicere valeamus, peculiarem nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium infra nominandorum Ecclesiasticam Congregationem perpetuo mansuram vigore praesentium erigimus, instituimus, ac deputamus, eidemque omnimodam in studiorum universitates, gymnasia, scholas, aliaque publicae institutionis loca in tota nostra temporali ditione, potestatem ac jurisdictionem ad formam supradictarum ordinationum perpetuo concedimus, ac tribuimus, atque ut a nemine in praemissorum exercitio quacumque de causa, sub quovis titulo, juro, praetextu, colore, auctoritate, ac potestate impediri, turbari, vel prohiberi unquam possit, districte interdicimus, praefataeque congregationi plenam, ac liberam concedimus facultatem, juxta casuum, rerum, ac temporum diversitatem, ordinationes ipsas declarandi, interpretandi, accommodandi, et extendendi, sublata cuilibet, etiam

expressa mentione digno, facultate in similibus quoque casibus, et ex identitate rationis, aut quovis alio titulo, causa, vel praetextu easdem interpretandi, declarandi, accomodandi, et extendendi.

Ad hujusmodi vero Ecclesiasticam Congregationem hac prima vice constituendam, praeter Venerabiles Fratres nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Julium Marium de Somaglia Sacri Collegii Decanum, et Vice-Cancellarium, uti nostrum Secretarium Status, Bartholomeum Pacca, uti Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium, Placidum Zurla, uti nostrum in Urbe Vicarium generalem, Franciscum Xaverium Castiglioni, uti congregationis Indicis Praefectum, et Franciscum Guidobono Cavalchini uti Praefectum congregationis Boni Regiminis, eorumque in respectivo officio perpetuis futuris temporibus successores, dilectos pariter filios nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Emmanuelem de Gregorio, & Franciscum Bertazzoli nominamus, eligimus, ac deputamus, eumdemque Franciscum Cardinalem Bertazzoli hujusce congregationis Praefectum instituimus, atque in ipsius congregationis Secretarium designamus dilectum Filium Joannem Soglia presbiterum, et familiarem Nostrum, eosque omnes, et singulos hoc jure, munere, ac nomine frui, insigniri, et nuncupari debere statuimus. Evenient autem obitu, vel diuturna absentia, sive altera causa, ob quam aliquis eorum, qui non ratione officii, sed libera deputatione Nostra in praedictam congregationem cooptatus est, ab eadem recesserit, alium in ipsius locum subrogandi nobis, ac pro tempore existentibus Romanis Pontificibus successoribus Nostris facultatem reservamus.

Decernentes hasce nostras literas, et in eis contentas quaecumque res etiam ex eo quod quilibet interesse habentes, vel habere praetendentes vocati, et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis

Nostrae, vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris, vel facti, aut justitiae remedium impetrari posse, sed semper et perpetuo validas & efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac obtinere, et ab omnibus ad quos spectat, et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari, ac supradictis universitatibus, gymnasiis, scholis, et locis, nec non personis quorum favorem praesentes Nostrae litterae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, neque ad probationem, seu verificationem quorumcumque in iisdem praesentibus narratorum umquam teneri, nec ad id in judicio, vel extra cogi, seu compelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et inane esse, ac fore volumus, et declaramus.

Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, aliisque Nostris et Cancelleriae Apostolicae regulis, nec non dictarum universitatum, gymnasiorum, scholarum, et aliorum locorum etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et concessionibus, quamvis expressa, specifica, & individua mentione dignis; quibus omnibus et singulis, eorum totis tenoribus, ac formis praesentibus pro insertis habentes, ad praemissorum effectum latissime et plenissime, ac specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrarum confirmationis, approbationis, statuti, ordinationis, praecepti, liberationis, absolutionis, segregationis, separationis, commissionis, subjectionis, erectionis, institutionis, deputationis, nominationis, jussionis, derogationis, decreti, ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum V. kalendas septembris anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo quarto, Pontificatus Nostri anno primo.

(N. 2.) *REGOLAMENTO per le scuole private secondo le prescrizioni dell'art.* 300 *della costituzione* = Quod divina Sapientia =.

26 settembre 1825.

TITOLO I.

De' maestri privati, e della loro approvazione.

Art. 1. Niuno da ora in poi potrà aprire scuola anche gratuita in Roma, e nello Stato Ecclesiastico senza la debita licenza.

2. S'intenderà aperta una scuola privata ogni volta, che si aduneranno nello stesso luogo più di tre persone, per essere istruite nelle lettere o nelle scienze.

3. La licenza di aprire scuola privata elementare si accorderà in Roma dall' Emmentissimo Signor Card. Vicario, e nelle città, ed altri luoghi dello Stato dai Vescovi o dagli Ordinarj. Per le scuole elementari s' intendono quelle, in cui l'insegnamento non si estende oltre a ciò, ch'è prescritto nell'articolo 16.

4. L'Eminentissimo Signor Card. Vicario in Roma, ed i Vescovi nello Stato, volendo oltre le dette scuole elementari approvare alcun'altra scuola privata, ne daranno partecipazione alla S. Congregazione degli studj. Si eccettuano le scuole private per la istruzione de chierici, intorno alle quali sarà in

facoltà di ciascun Vescovo prendere liberamente quelle provvidenze, che giudicherà più opportune.

5. Ogni licenza si darà in iscritto a forma di lettere patenti, e dovrà rinnovarsi ogni anno, interdetta la facoltà di dare licenze a tempo più lungo o indeterminato.

6. Chiunque aprirà scuola privata senza la debita licenza, ovvero scorso il termine della medesima, proseguirà a far la scuola senz'averne ottenuta la conferma, sarà punito colla privazione temporanea o perpetua dell'offizio, secondo la diversità de' casi.

7. Non si accorderanno le licenze, se non a quelle persone, le quali con legittimi documenti comproveranno:

I. Di essere native dello Stato, o di avervi acquistato il domicilio legale.

II. Di essere di onesti natali, e di aver compiuto almeno l'età di anni 21, esibendone la fede del battesimo.

III. Di aver sempre dato saggio di religione, e di buoni costumi.

IV. Di non essere mai state inquisite per qualsivoglia delitto, e di non aver'esercitato alcun'arte vile.

V. Di non essere affette di alcuna malattia, che possa comunicarsi, e si avrà anche in vista di non ammettere persone, le quali per notabile deformità di corpo non siano per riscuotere dagli scolari il dovuto rispetto.

8. Oltre di ciò il concorrente dovrà dar prova della sua idoneità ad insegnare per mezzo dell'esame, che si farà da tre persone da deputarsi in Roma dall'Eminentissimo Signor Card. Vicario, e nelle città e luoghi dello Stato dai Vescovi.

9. Si procurerà di affidare per quanto è possibile le scuole private de' fanciulli a' sacerdoti, o ad altro persone non conjugate.

10. Ogni maestro approvato, prima di assumere l'esercizio della scuola, dovrà fare alla presenza dell'Eminentissimo Signor Card. Vicario, o del Vescovo, ovvero di altra persona

ecclesiastica deputata dai medesimi, la professione di fede, secondo la formola prescritta da Pio IV, e la dovrà ripetere ogni anno nella rinnovazione della patente.

11. Alle prescrizioni degli articoli precedenti saranno soggetti i maestri coadjutori, ossiano i sotto-maestri, i quali però non avranno diritto ne di succedere al maestro, nè di ritenere scuola separata, senz'avere riportato la patente di maestro.

TITOLO II.

Delle scuole, e materie dell' istruzione elementare.

12. Ogni scuola dovrà avere una giusta distanza dalle altre. In Roma si manterrà l'antica legge della distanza di cento canne architettoniche, e non sarà fatta eccezione, se non in qualche caso, in cui concorrano speciali motivi da esaminarsi dall' Eminentissimo Signor Card. Vicario. Nelle altre città e luoghi dello Stato i Vescovi determineranno la distanza, secondo le circostanze locali, ed il loro prudente arbitrio.

13. Non sarà permesso ad alcun maestro di cambiare il luogo ove ritiene la scuola, senza un'espressa licenza del Vescovo o del suo deputato.

14. Le camere destinate alle scuole dovranno essere ampie, e fornite di panche in proporzione del numero degli scolari, ventilate, abbondanti di luce, lontane dalle bettole e da altri luoghi clamorosi, separate e libere da qualunque uso domestico, e corredate di ogni comodo necessario. Sarà cura dei maestri il tenere le scuole colla dovuta decenza e pulizia.

15. In ciascuna scuola vi sarà l'immagine del nostro divin redentore Gesù Cristo, e della sua santissima madre Maria.

16. Nelle scuole private elementari s'insegnerà

1. La dottrina cristiana,
2. Il leggere, e lo scrivere,
3. Gli elementi di lingua italiana,
4. I primi rudimenti della grammatica latina,

5. L'aritmetica,

6. La calligrafia, i principj di geografia, e di storia sacra e profana.

17. Nella patente dovrà esprimersi, se il maestro sia abilitato ad insegnare o tutto, o una parte determinata di ciò, che si è indicato nell'articolo precedente.

18. L'insegnamento della dottrina cristiana sarà comune a tutte le scuole, e a tutte le classi, e si farà uso del catechismo del Bellarmino, o di altro approvato nella diocesi, proporzionandone l'istruzione alla capacità de' giovanetti.

TITOLO III.

Dell'ammissione de' fanciulli alle scuole.

19. Niun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole, se non avrà compiuti gli anni cinque di età, e non sia libero da qualunque male cutaneo, o altro che possa comunicarsi, e sopravvenendo ad alcuno tali malattie, dovrà escludersi dalle scuole fino alla perfetta guarigione.

20. Non potranno neppure riceversi que' fanciulli, che per viziose abitudini, o per qualche altra grave mancanza fossero stati espulsi da altra scuola, qualora non diano prove di emendazione a giudizio del deputato.

21. Il fanciullo dovrà essere presentato al maestro dai genitori o parenti, ed in mancanza di questi dai tutori, o da altre persone, che ne abbiano assunta la cura.

22. Ogni scolare dovrà essere fornito di libri, carte ec. necessarj per la propria istruzione, e frequentare la scuola non solo con modestia, ma ancora con pulizia esteriore secondo la propria condizione.

23. Niun maestro potrà ricevere un numero maggiore di sessanta scolari, e quando il numero oltrepassi i trenta, sarà obbligato a tenere il sotto-maestro approvato nel modo detto di sopra.

24. L'Eminentissimo Signor Card. Vicario in Roma, ed i Vescovi nello Stato, secondo la diversità dei luoghi e delle persone, determineranno il *maximum*, ed il *minimum* dello stipendio mensuale, che il maestro potrà esigere per ciascun fanciullo, che riceve alla scuola, e decideranno economicamente ogni controversia che insorgesse tra maestri, parenti o tutori degli scolari nelle mensualità non pagate.

TITOLO IV.

Prescrizioni da osservarsi dai maestri.

25. Ogni maestro distribuirà i suoi scolari in varie classi, secondo la capacità di ciascuno. Assegnerà ad ognuno di essi un posto fisso nelle panche di quella classe, a cui è addetto.

26. Dovrà iscrivere in un registro il nome, cognome, età di ciascun scolare, il nome de' suoi genitori, la loro professione e domicilio, il giorno dell'ammissione, e la classe in cui è stato collocato.

27. Nello stesso registro noterà i portamenti degli scolari, le loro mancanze alla scuola per avvisarne i parenti, o gli altri che ne hanno cura, il giorno in cui lo scolare abbia del tutto cessato d intervenire alla scuola, non che il motivo della sua partenza.

28. Si darà sempre principio alla scuola con qualche preghiera, nella quale i fanciulli dedicheranno al Signore tutte le opere della giornata, implorando gli ajuti della sua grazia.

29. I maestri si concerteranno coi parrochi o rettori delle chiese circonvicine, affinchè i fanciulli per quanto sia possibile abbiano il comodo di sentire la s. messa ogni mattina. I maestri, o i sotto-maestri invigileranno attentamente, che i giovani assistano alla s. messa con ogni modestia e divozione, e si confessino almeno una volta in ciascun mese.

30. Nel dopo pranzo sul finir della scuola si reciteranno gli atti delle virtù teologali, e nei giorni di mercoldì e sabato le litanie della B. Vergine.

31. I maestri si troveranno sempre presenti nella scuola all' ingresso degli scolari, dalla quale non potranno allontanarsi neppure per brevissimo tempo senza una grave necessità, nè gioverà a scusarli il pretesto di lasciare in loro vece il sotto-maestro.

32. In caso di malattia il maestro dovrà avvisarne entro il termine di tre giorni il deputato, affinchè provveda durante la malattia all'esercizio della scuola, destinandovi persona di sua fiducia da gratificarsi dallo stesso maestro. Nè per ragione di malattia, nè per qualunque altro motivo il maestro, senza permesso del Vescovo o del deputato, potrà valersi di qualsivoglia persona a supplire le sue veci.

33. Il maestro dovrà far osservare nella scuola il più esatto silenzio, e buon ordine, ed userà la più grande vigilanza sopra il costume degli scolari. Attenderà ancora a quella parte di educazione, che risguarda la buona creanza, affinchè i fanciulli si avvezzino dalla prima età a fuggire certi modi di conversare e di parlare improprj o indecenti, ed a questo effetto si farà uso in ogni scuola di un libro, che contenga i precetti corrispondenti, da leggersi ogni settimana in un giorno determinato.

34. I maestri nelle punizioni, che crederanno necessarie correggeranno i loro scolari con mortificazioni o con altre penitenze discrete, guardandosi sempre da ogni maniera mal misurata, e molto più da parole oltraggiose o indecenti. Potranno ancora in qualche caso fare uso moderato della sferza, formata di semplici funicelle senza nodi, percuotendo la palma delle mani, restando vietato qualunque altro castigo sulla persona, e saranno strettamente responsabili di ogni contravvenzione, specialmente poi nel caso, che in qualsivoglia modo venissero a nuocere alla tenera complessione de'fanciulli.

35. Se il castigo non giova alla emendazione di uno scolare, e specialmente, se pel cattivo esempio o scostumatezza recasse nocumento agli altri, il maestro dovrà darne parte al

deputato o per escluderlo dalla scuola, o per prendere altre opportune provvidenze secondo i casi.

36. Le scuole private incomincieranno il dì 5 novembre, e continueranno in tutt' i giorni dell'anno eccettuati i seguenti:

I. Le domeniche, ed altri giorni festivi di precetto.

II. I giovedì di ogni settimana, nella quale non s' incontri altro giorno di vacanza.

III. Le feste natalizie, cioè dal dopo pranzo del dì 24 dicembre fino al giorno due gennajo esclusivamente.

IV. Gli ultimi tre giorni di carnevale, e la mattina del giorno delle ceneri.

V. I sei giorni dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua.

VI. Li tre giorni della Pentecoste.

VII. Ed i venti giorni delle ferie autunnali, cioè dalli 15 di ottobre ali 5 di novembre.

37. Le scuole dureranno tre ore nella mattina, e tre nel dopo pranzo. l'ora in cui dovranno aver principio si stabilirà dai Vescovi, secondo la varietà delle stagioni, de'clima, e di altre circostanze locali.

TITOLO V.

Delle scuole delle fanciulle.

38. Niuna donna potrà aprire scuola senza la patente, ossia l'approvazione in iscritto da darsi *ad annum* dal Sig. Card. Vicario in Roma, e dai Vescovi nelle loro città e diocesi; ed alla fine di ogni anno dovrà ottenerne la conferma, altrimenti sarà soggetta alle pene stabilite nell' Art. 6.

39. Non si ammetterà alcuna per maestra, la quale non abbia almeno compiuto l'età di anni 21, e non faccia costare della sua nascita, educazione, e specchiata onestà per mezzo di attestato del proprio Parroco.

40. Oltre di ciò niuna maestra sarà approvata, se prima per mezzo di esame da farsi da persone deputate dal Vesco-

vo, non avrà dato saggio di essere istruita nella dottrina cristiana in maniera, che sia abile ad insegnarla, ed a spiegarla alle fanciulle, adattandosi alla loro capacità.

41. Le scuole delle maestre in Roma dovranno secondo l'antico uso distare trenta canne architettoniche l'una dall' altra; salva al Card. Vicario la facoltà di permetterle in qualche caso particolare, e per giusti motivi ad una distanza minore.

42. Si lascia al prudente arbitrio de'Vescovi il determinare quelle distanze, che crederanno più opportuno, secondo le circostanze de'luoghi.

43. Le maestre insegneranno la dottrina cristiana, ed i lavori da donna. Volendo insegnare anche a leggere e scrivere, no dovranno riportare una speciale approvazione.

44. Il Card. Vicario in Roma, ed i Vescovi nello Stato, potranno secondo la loro prudenza permettere a qualche maestra di ricevere alla scuola fanciulli e fanciulle promiscuamente.

45. Tali licenze si accorderanno sotto le due espresse condizioni,

I. Che i fanciulli si tengano separati dalle fanciulle in maniera, che non possano prattcare, e addimesticarsi fra loro.

II. Che i maschi, appena compiuti gli anni cinque, debbano assolutamente escludersi dalla scuola, non eccettuati i figli delle maestre.

46. Dovranno le maestre tenere il registro delle fanciulle a forma dell'art. 26.

47. Similmente le maestre saranno soggette alle altre disposizioni degli articoli precedenti in quelle cose, che possono adattarsi alla diversità del sesso.

TITOLO VI.

Della esecuzione del presente regolamento.

48. In Roma, ed in tutte le città e luoghi, ove sono scuole private, il Card. Vicario, ed i Vescovi nelle loro diocesi

deputeranno alcune persone a loro arbitrio, le quali abbiano la cura e direzione di tali scuole. Nelle città popolose le scuole medesime saranno ripartite fra più deputati.

49. Per le scuole delle maestre il Vescovo potrà, se lo crede, destinare in vece del deputato una o più donne di specchiata prudenza, e capaci di adempiere un tal'officio.

50. Dovranno i deputati recarsi di tratto in tratto nelle scuole per conoscere, se i maestri e le maestre adempiano esattamente il loro dovere, e dovendoli ammonire di qualche mancanza, si asterranno dal far ciò in presenza degli scolari. Se le ammonizioni non saranno sufficienti, il deputato ne farà rapporto al Vescovo, che prenderà le convenienti provvidenze.

51. I deputati invigileranno specialmente sulle massime e sul costume non solo degli scolari, ma anco de'maestri e delle maestre, ed avranno la facoltà di esaminare i fanciulli per conoscere, se siano istruiti nella dottrina cristiana, ed in tutto ciò che loro s'insegna nella scuola, e di farli passare da una classe inferiore alla superiore, e viceversa.

52. I medesimi invigileranno altresì, che i maestri, ed in specie le maestre insegnino a recitare correttamente le orazioni, e si astengano dallo spaventare i fanciulli, e dall'insinuare nella tenera età certe inette, e superstiziose opinioni, che in vece di giovare, pregiudicano assaissimo alla buona educazione.

53. Dopo un mese dalla pubblicazione del presente regolamento tutte le licenze già accordate ai maestri, ed alle maestre private per qualunque tempo o determinato, o indeterminato, non avranno più alcuna forza e vigore.

54. Chiunque vorrà dare lezioni in più case private, dovrà ottenerne la permissione in iscritto dal Card. Vicario in Roma, e dai Vescovi nello Stato.

55. Apparterrà al Card. Vicario in Roma, ed ai Vescovi nello Stato non solamente il far eseguire il presente regolamento, l'interpretarlo, e l'adattarlo ai casi particolari, ma

ancora farvi quelle addizioni, che ciascuno di essi crederà più convenienti ai bisogni, ed agli usi della sua diocesi.

56. In ogni scuola di fanciulli o di fanciulle si terrà sempre affissa una copia del presente regolamento.

57. Qualunque trasgressione sarà punita dal Card. Vicario in Roma, o dai Vescovi nello Stato, colla sospensione o privazione dell'officio di maestro o maestra, ed anche con pene afflittive secondo la gravità de'casi.

Dato dalla Sacra Congregazione degli studj il dì 26 settembre 1825.

F. Card. BERTAZZOLI Prefetto.
G. Soglia Segretario.

(N. 3.) *NORME per le giubilazioni de' professori delle Università, ed oltre disposizioni risguardanti l'esercizio di varie arti, e professioni, e i requisiti occorrenti pel conseguimento delle lauree.*

18 agosto 1825.

CAPO I.

Delle giubilazioni.

Art. 1. Qualunque professore di una pubblica università, dopo aver diligentemente adempiuto il suo officio per quarant'anni, godrà l'esenzione dall'insegnare, e l'intero stipendio a vita.

2. Chi non compiuto un tal tempo rinunzierà il suo impiego, potrà ottenere due terzi dello stipendio, se avrà insegnato con lode per trent'anni, e se per venti un terzo sol-

tanto; su di che la S. Congregazione degli studj giudicherà ne'casi particolari.

3. Chi per malattia incurabile sarà costretto a rinunziare il suo impiego, se abbia insegnato per trenta anni conseguirà due terzi dello stipendio, se per venti la metà, e una terza parte, se avrà oltrepassato un decennio.

CAPO II.

De' difensori, e cancellieri criminali.

4. Non potrà alcuno essere ammesso in avvenire all'officio di difensore, o di cancelliere al civile, che criminale in qualsivoglia curia laica, o ecclesiastica, nè esser fatto giudice processante, se non abbia ottenuto da qualche università la laurea in ambe le leggi, o almeno il magistero, vale a dire un legittimo attestato della sua capacità.

5. Quelli che vorranno ottenere il magistero suddetto, dovranno avere studiato la logica, il diritto pubblico e l'etica, e le istituzioni canoniche, civili, e criminali o in una pubblica università o scuola, o almeno sotto un privato maestro, approvato però dall'ordinario, secondo le prescrizioni della sacra Congregazione degli studj promulgate il di 26 settembre 1825 art. 4.

6. Gli attestati del corso degli studj già compiuto, della buona nascita, e della condotta civile e morale, dovranno presentarsi al Rettore dell'università; e riconosciuti degni di fede, sarà officio del collegio legale di esaminare il candidato a forma degli articoli 200 e 201 della costituzione = *Quod divina sapientia* =.

7. Dipoi faranno la pratica nelle curie criminali: e nel rimanente saranno del tutto soggetti all'autorità de'magistrati; ed alle leggi dello Stato, come viene ordinato dall'art. 209 della suddetta costituzione riguardo ai notari civili.

8. La prescrizione del motu proprio de' 5 ottobre 1824

tit. II. = *Della organizzazione de' tribunali civili* = in quanto richiede la laurea dottorale nell'una e l'altra legge, e l'esercizio del foro, si estenderà anche ai giudici criminali, ed ai procuratori fiscali, di cui si parla nell'articolo 97 del medesimo motu proprio.

9. Inoltre qualunque legge, o costituzione, ed ordinazione tanta ecclesiastica, che civile, in forza della quale si esiga il dottorato, o la licenza in sacra teologia, o nell'una e nell'altra legge per ottenere dignità ecclesiastiche, offizj civili o criminali, e l'esercizio di alcune professioni, rimanga ferma, e salva in ogni sua parte.

CAPO III.

Delle infime operazioni di chirurgia, farmacia, e veterinaria.

§. 1.

Delle matricole.

10. Niuno potrà esercitar l'arte di flebotomo, di ostetrice, di semplicista, di dentista, di veterinario, e di brachierajo; nè vendere medicine o semplici o composte, se non abbia ottenuto la matricola.

11. Si concederà la matricola a quelli soltanto, che abbiano dato saggio di loro buona condotta, che abbiano studiato per due anni, nel primo cioè la teorica, nel secondo la pratica dell'arte, e che per mezzo dell'esame siano riconosciuti abili nell'esercizio della medesima.

12. Saranno valutati quei soli studj, che siano stati fatti o sotto professori delle università e di scuole pubbliche, o almeno sotto privati maestri, approvati però dai Vescovi rispettivi secondo l'articolo 4 del regolamento pubblicato nel dì 26 settembre 1825.

13. I collegj medico-chirurgici delle università sì primarie, che secondarie, potranno esaminare tali persone, e concedere la matricola a coloro, che giudicheranno meritevoli.

14. Ove non esistono università la S. Congregazione degli studj destinerà gli esaminatori, se lo crederà espediente, e sentito il parere de'collegj medico-chirurgici, prescriverà ad essi il modo, col quale debbano fare l'esame.

15. Gli atti di tali esami, se siano stati fatti in luoghi, che appartengano alle quattro Legazioni, si spediscano al collegio medico-chirurgico dell'università di Bologna, ed al collegio medico-chirurgico dell'università di Roma, se siano stati fatti nelle altre provincie dello Stato Pontificio, affinchè i detti collegj con la più scrupolosa attenzione considerino, se bene o male si siano portati i concorrenti, e concedano la matricola a coloro, che l'avranno meritata.

16. Tutte le volte, che i collegj medico-chirurgici si aduneranno o per esaminare alcuno, o per proferire il giudizio sull'esame fatto altrove, osserveranno ciò che prescrivono gli articoli 200 e 201 della costituzione = *Quod divina Sapientia* =.

17. Si noteranno nella matricola ad una ad una, e con chiarezza tutte quelle operazioni, che sarà permesso a ciascuno di eseguire nella sua arte. Le spese per queste matricole saranno di scudi dieci; per quelle delle ostetrici di scudi due: nè per l'avvenire dovranno sborsare alcun altra somma a forma dell'articolo 264 della stessa costituzione.

18. La S. Congregazione degli studj darà istruzione ai Capi delle università, affinchè il numero di quelli, ch'esercitano queste arti non si aumenti oltre il bisogno.

§. 2.

De'due anni di studio.

19. Chi vorrà esercitare alcuna delle suddette arti impiegherà un anno di studio nell'apprend'ere l'anatomia delle par-

ti, o le proprietà degli oggetti dell'arte loro, nel secondo anno apprenderà la prattica delle operazioni proprie dell'arte medesima, delle quali due cose si tratta negli articoli seguenti.

20. Pertanto il flebotomo imparerà l'anatomia delle parti, ossia delle vene, per le quali il sangue scorre nelle braccia, nelle mani e ne'piedi, e la maniera d'incidere le vene, e di fasciarle.

21. E loro officio

1. Il cavar sangue per mezzo della incisione delle vene del braccio, della mano, e del piede soltanto.

2. Applicar le sanguisughe,

3. Le coppette,

4. I vessicanti, e senapismi.

5. Far cristieri, fomenti, frizioni ed unzioni, sempre però coll'ordine del medico.

22. Quelli che saranno destinati ad istruire le ostetrici, sapranno per mezzo de'collegj medico-chirurgici tutto ciò, che dovranno ad esse insegnare.

23. Le ostetrici dovranno prestare la lor'opera in ajuto delle partorienti, ma si proibisce loro di ordinare qualsivoglia medicamento, e ne'parti più difficili dovranno omninamente chiamare il chirurgo.

24. I semplicisti conosceranno l'erbe e le virtù delle medesime, il tempo ed il modo di raccoglierle, e di conservarle.

25. Ad essi sarà lecito di vendere l'erbe del proprio paese, le radiche, le corteccie, i fiori, ed i semi medicinali ad eccezione de' purganti, sonniferi, abortivi, e velenosi, benchè appartengano al regno vegetabile, se non abbiano l'ordine del medico non a voce, ma in iscritto: nè potranno vendere, e neppur ritenere qualunque altra sorta di medicamenti, e non solamente quelli, che chiamano chimici o composti, ma ne anche i semplici, e tolti dal regno vegetabile, allorchè sono nati sott'altro clima.

26 I dentisti dovranno conoscere l'anatomia della testa, e

principalmente delle mascelle, e delle parti coerenti alle medesime, le malattie de'denti, e delle gengive, e l'uso degli strumenti, che debbono adoprarsi.

27. Si permette ad essi di estrarre i denti, di fortificare i mal fermi, di nettarli da ogni sozzura e dal tartaro, di turare i bucati, di applicarne de' finti a posticcio, debbono però astenersi dal somministrare e prescrivere medicamenti, anche per pulirli, senza l'approvazione del medico.

28. I brachieraj sapranno ben discernere l'indole dell'ernie, l'anatomia delle parti, che sono affette da questa malattia, e le diverse specie dell'ernie medesime.

29. Sarà loro permesso di costruire i brachieri, di applicare i cinti, di rimettere l'ernie, se però sarà difficile la loro riduzione, dovranno chiamare subitamente il chirurgo, nè oseranno di medicare in alcun modo l'ernie così dette incarcerate.

30. I veterinarj di seconda classe apprenderanno non solamente i principj di anatomia comparata, ma ancora di mascalcia.

31. Allorchè sarà stabilita la scuola di medicina veterinaria prescritta nell'art. 302 della costituzione = *Quod divina Sapientia* = si determineranno le attribuzioni de' veterinarj tanto di prima, che di seconda classe, affinchè siano manifeste le operazioni, che a ciascuna sarà lecito di fare: intanto i veterinarj di seconda classe potranno ferrare, introdurre clistèri, cavar sangue, ed applicare medicamenti esterni.

32. I semplici spacciatori delle medicine dovranno apprendere sufficientemente la lingua latina per intendere le ordinazioni de'medici scritte in latino, e si eserciteranno in qualche farmacia per conoscere la natura e le qualità de' medicamenti.

33. Potranno questi comporre i siroppi, i decotti, i vessicanti e senapismi, e distillare soltanto quell'erbe e fiori, il succo de'quali non possa recar nocumento: si proibisce però ad essi di comporre medicamenti di qualunque genere, ma potranno soltanto tener esposte in vendita quelle medicine, le

quali saranno state composte secondo i precetti dell'arte da farmacisti già approvati.

34. Del resto tutti quelli, che sono stati di sopra nominati, obbediscano del tutto alle leggi della polizia medica.

CAPO IV.

Delle scuole degl' ingegneri.

§. 1.

Delle lauree filosofiche.

35. I collegj filosofici delle università conferiranno due sorta di lauree, una di filosofia, l'altra di filosofia e matematica.

36. Si darà la laurea in filosofia a quelli, i quali avranno diligentemente atteso agli studj della logica, metafisica, ed etica, di più all'algebra e geometria, ossia agli elementi di matematica, e finalmente alla fisica.

37. Si concederà la laurea in filosofia o matematica a coloro soltanto, i quali abbiano frequentate le cattedre filosofiche e matematiche per un quadriennio, a forma dell'at. 212 della costituzione = *Quod divina Sapientia* =

38. I collegj esamineranno quelli, i quali richieggono o l'una o l'altra laurea a forma degli articoli 200 e 201 della suddetta costituzione.

39. Chi avrà conseguito la laurea in filosofia potrà concorrere soltanto alle cattedre nominate nell'art. 35. Il dottore di filosofia e matematica potrà concorrere non solo alle cattedre suddette, ma ancora a tutte le altre cattedre filosofiche e matematiche.

40. Qualunque università potrà concedere la laurea in filosofia a quelli, che nell'esame riconoscerà meritevoli: il concedere la laurea in filosofia e matematica sarà permesso a quelle università soltanto, che siano fornite di tutte le scuole ed

oggetti necessarj per compiere il corso di filosofia e matematica, a forma dell'art. 212 della costituzione = *Quod divina Sapientia* =.

§. II.

Di ciò, che richiedesi per esercitare l'arte d'ingegnere, e di architetto.

41. Chi per l'avvenire vorrà pubblicamente esercitare le professioni d'ingegnere e di architetto, dovrà aver compiuto l'intero corso degli studj filosofici e matematici, ed aver riportata la laurea in filosofia e matematica.

42. Inoltre dovrà egli attendere alla pratica dell'arte o per un quadriennio nel modo prescritto nel regolamento de'25 giugno 1823, o nella scuola speciale degl'ingegneri, nella quale gli aspiranti alla professione d'ingegnere dovranno dimorare un triennio, e gli architetti un biennio soltanto.

43. Gl'ingegneri non si riceveranno nella scuola speciale di pratica, se non avranno dato saggio di sapere sufficientemente disegnare l'architettura, e l'ornato.

44. Quelli, che attendono all'architettura, durante il sessennio, che abbraccia il corso de'loro studj teorici e pratici, dovranno frequentare per tre anni le scuole di architettura nell'accademia di belle arti, e riportarvi un premio con soggetto di propria invenzione.

§. III.

Della scuola degl'ingegneri.

45. Le scuole degl'ingegneri saranno unite alle università, ed i professori e gli scolari saranno soggetti a tutte le leggi delle medesime.

46. Nella scuola degl'ingegneri non solo s'insegneranno i precetti e le regole dell'arte architettonica, ed idrometrica,

ma ancora il modo di mettere in pratica i precetti e le regole medesime.

47. L'esposizione della teorica e della pratica si farà con tre corsi di lezioni: l'uno di grafica, ossia di geometria descrittiva, l'altro di architettura, il terzo d'idrometria: ciascun corso si compirà nello spazio d'un anno.

48. Dovrà compiersi dagli architetti il primo, ed il secondo corso, dagl'ingegneri anche il terzo.

49. La scuola degl'ingegneri sarà aperta in ciascun tempo dell'anno, e però gli allievi ne'tempi delle vacanze si eserciteranno nelle operazioni grafiche, architettoniche, ed idrometiche, sotto la direzione de'professori.

§. IV.

Dei professori.

50. Ciascuna scuola degl'ingegneri avrà due professori, fra i quali sarà divisa l'incombenza di dettare i suddetti tre corsi di lezioni.

51. Saranno essi scelti fra quegl'ingegneri ed architetti, che si reputano più periti, e saranno preferiti coloro, che appartengono al ceto degl'ingegneri dello Stato Pontificio, purchè le loro incombenze possano conciliarsi senza ostacolo alcuno coi doveri di professore.

52. Gl'ingegneri da tal ceto scelti in professori non avranno stipendio dall'università, fuorchè un'annua gratificazione.

53. Per ciò, che riguarda i libri o gli scritti da dettarsi nelle lezioni, e l'elenco degli scolari per notarvi esattamente non solo il nome, ma ben anche il profitto e i costumi di ciascuno, si osserveranno le leggi pubblicate, e sanzionate nella costituzione = *Quod divina Sapientia* = al titolo = *De officiis professorum.*

54. Durante il corso delle lezioni non tralasceranno d'istruire i loro allievi negli esercizj pratici due volte alla setti-

na, e con somma accuratezza noteranno i gradi di merito di ciascuno, conforme prescrive il regolamento della scuola degl' ingegneri pubblicato nel 1818.

55. I professori ancora metteranno in iscritto tutto ciò, che risolterà dalle osservazioni ed esperienze meccaniche ed idrauliche, e che sia degno d'esser notato; e coll'approvazione della S. Congregazione degli studj lo pubblicheranno colla stampa.

§. V.

Dell'esame annuale.

56. Terminato il corso delle lezioni, si farà in ogni anno l'esame degli allievi, e di ciascuno separatamente. Assisteranno tre esaminatori del collegio filosofico, il tema si estrarrà a sorte fra quindici proposizioni, che abbraccino sommariamente tutto ciò, che si è spiegato in quell'anno.

57. Gli esaminatori avuto riguardo al all'esame, che alla frequenza della scuola e della congregazione spirituale, ed osserrate le annotazioni della diligenza e del profitto di ciascuno, fatte nel catalogo a norma dell'art. 54, formeranno la scala di merito a forma del citato regolamento dell'anno 1818.

58. Saranno premiati i due allievi, che siano giudicati fra tutt'i più valenti, ed i loro nomi saranno in ogni anno proclamati nella solenne distribuzione de'premj.

§. VI.

Dell'esperimento finale, e della patente per l'esercizio della professione.

59. La patente di libero esercizio per le professioni d' ingegnere, e di architetto, sarà accordata solamente dalle università di Roma, e di Bologna.

60. Chi vorrà ottenere la patente suddetta, non sarà ammesso all'esame, se con legittimi documenti, esibiti al Rettore dell'una o dell'altra università, non abbia provato di aver adempito le condizioni richieste negli articoli 41 e 43.

61. Se il Rettore troverà, che gli attestati sono in regola, rimetterà il candidato al collegio filosofico, affinchè avanti al medesimo sostenga l'esame: a questo collegio saranno aggregati due ingegneri, i quali nel loro ceto sono reputati i più periti, e due architetti, che appartengano all'accademia di belle arti: in Roma però i due ingegneri si sceglieranno fra quelli, che compongono il consiglio d'arte.

62. L'esame si farà nel modo e nella forma prescritta dal regolamento dei 25 giugno 1823.

63. I candidati approvati a pluralità di suffragj otterranno la matricola: ma non saranno ascritti nel catalogo di coloro, che possono liberamente esercitar l'arte, se prima non abbiano dimostrato di aver soddisfatto alle leggi dello Stato, su tal'oggetto promulgate o da promulgarsi pel tempo avvenire.

§. VII.

Delle potenti de' periti agrimensori, e de' periti misuratori di fabbriche.

64. Niuno potrà esercitare pubblicamente l'arte di perito agrimensore, o di perito misuratore di fabbriche, se non sia munito della patente.

65. Qualunque pubblica università sia di primo, sia di second'ordine, potrà concedere questa patente a quelli soltanto, che abbiano compiuto il corso degli studj, ed osservate le altre leggi promulgate nell'editto del dì 25 giugno 1823 sul rimanente si adempiano pienamente gli art. 61, 62, 63.

§. VIII.

Ordini generali.

66. Il gabinetto della scuola degl'ingegneri sarà trasportato nell'archiginnasio Romano, e ne sarà affidata la custodia ai professori della scuola medesima.

67. Si farà entro sei mesi l'inventario di tutti gli strumenti, macchine ec. e si conserverà nell'archivio dell'università; dovrà usarsi una diligente cura per la custodia delle macchine suddette, com'è stat'ordinato negli articoli 113 e 114 della costituzione = *Quod divina Sapientia* =.

68. Saranno anche a comodo della scuola degl'ingegneri le macchine, e gli stromenti, ch'esistono nei musei dell'università per farne uso nelle operazioni geometriche, o negli sperimenti d'idrometria.

69. Nel conferire i pubblic'impieghi si avrà riguardo principalmente agli allievi della scuola degl'ingegneri, i quali in parità di meriti saranno preferiti, così ancora rimarranno ferme tanto le disposizioni del regolamento della scuola degl'ingegneri pubblicato nel 1818, quanto il regolamento pubblicato nel dì 25 giugno 1823 in tutte quelle cose, intorno alle quali gli articoli antecedenti non dispongono diversamente.

CAPO V.

Della facoltà filologica.

§. 1.

Delle attribuzioni del collegio filologico.

70. Il collegio filologico, istituito nelle università di Roma e di Bologna, godrà de' medesimi diritti e privilegj, che sono stati accordati agli altri collegj.

71. Apparterrà principalmente a questo collegio l'esaminare negli annuali concorsi quei, che avranno coltivato gli studj filologici, per premiare i più meritevoli: il conferire le lauree e gli altri gradi accademici a quelli che saranno stati approvati, e l'esaminar'eziandio, per ciò che risguarda la loro scienza, i professori da eleggersi, manifestando il suo giudizio per mezzo di voti segreti.

72. Il collegio stesso compilerà il suo statuto non solamente pel buon regolamento degli affari collegiali, ma pel decoro eziandio delle lettere, e tale statuto dovrà osservarsi, tostochè sarà stato approvato dalla S. Congregazione degli studj.

§. 2.

Degli studj, e de' gradi filologici.

73. Dalla facoltà filologica, a guisa delle altre quattro facoltà, si conferiranno i gradi accademici, cioè il baccellierato, la licenza, e la laurea a que' concorrenti, che giudicherà degni di tale onore.

74. La laurea unitamente agli altri gradi inferiori sarà di due specie, l'una di filologia, l'altra delle lingue: alla fine dell'anno scolastico si conferirà in entrambe una sola laurea o di onore, o di premio, le altre si conferiranno in forma commune.

75. I concorrenti alla laurea in filologia dovranno aver frequentato per tre anni con diligenza e profitto le scuole di eloquenza latina ed italiana, di storia, e delle antichità ossia di archeologia: potranno aspirare al baccellierato dopo il primo anno di studio, dopo il secondo alla licenza, e dopo il terzo alla laurea: il qual corso di studj sarà distribuito in questa guisa.

NELL'ANNO I.

1. L'arte oratoria, e poetica.
2. La storia antica.
3. Le antichità romane.

NELL'ANNO II.

1. Gli scrittori classici latini.
2. La storia greca e latina.
3. Le antichità greche.

NELL'ANNO III.

1. I classici scrittori italiani.
2. La storia moderna.
3. Le antichità egiziane, e di altre nazioni.

76. Non si concederà la laurea nelle lingue, nè gli altri gradi accademici, se non a coloro, che almen per tre anni abbiano continuamente atteso agli studj delle lingue ebraica, siro-caldaica, ed araba.

77. Si conferirà il baccellierato o la licenza, quello compiuto il primo anno scolastico, questa il secondo, purchè i candidati diano un tal saggio del loro ingegno e del profitto fatto negli studj, da cui possa rilevarsi, ch'eglino, compiuto il triennio, saranno abili a conseguir la laurea.

78. Il collegio filologico proporrà nel suo statuto, qual saggio debbano dare i concorrenti alla detta laurea; e principalmente quali scrittori dovranno spiegarsi, e quale sarà il metodo da tenersi.

79. Non sarà ammesso alle scuole di filologia e delle lingue, chi non sia istruto nell'umanità, nella logica, metafisica, ed etica, e che non dia speranza di profitto, nè si rice-

verà alcuno all'esame pel conseguimento della laurea, il quale non sappia oltre la latina, anche la lingua greca.

30. I dottori nella filologia e nelle lingue saranno riputati eguali ai dottori delle altre facoltà negli onori e privilegj.

31. Nella facoltà filologica le cattedre di qualunque università si conferiranno a quelli soltanto, che siano forniti della laurea o di filologia, o delle lingue, secondo la qualità della cattedra.

Dato dalla S. Congregazione degli studj questo dì 18 agosto 1826.

F. Card. BERTAZZOLI Prefetto.
G. Soglia Segretario.

(N. 4.) ***ORDINAMENTI*** *relativi all'elezione de' dottori di collegio, ed alle cancellerie delle università.*

5 novembre 1827

§. I.

Dell'elezione de' dottori di collegio.

1. Tostochè vacherà alcun posto ne' collegj, il Presidente adunerà i dottori collegiali, affinchè per mezzo dello scrutinio scelgano que' personaggi, che giudicheranno degni di occupare un tal posto.

2. Non ne sceglieranno meno di tre, e scriveranno nell'elenco i loro nomi in guisa, che si conservi l'ordine alfabetico.

3. Il Presidente del collegio consegnerà l'elenco suddetto all'Emo e Rmo Sig. Cardinale Arci-Cancelliere, perchè lo spedisca alla S. Congregazione degli studj.

4. Gli Emi Arci-Cancellieri vi scriveranno quelle avvertenze, che giudichino degne a farsi: tali avvertenze non saranno giammai manifestate ad alcuno, fuorchè alla S. Congregazione degli studj.

5. La medesima S. Congregazione ordina al collegio di formare un nuovo elenco, se il primo non le sia piaciuto.

6. Secondo l'art. 44 della costituzione = *Quod divina Sapientia* = la S. Congregazione manifesterà alla Santità di Nostro Signore quel personaggio, che creda doversi scegliere fra gli altri.

7. Il consiglio d'arte, l'accademia di belle arti, e le università secondarie sieguano lo stesso metodo.

§. II.

Delle cancellerie delle università.

1. In ciascuna università sarà stabilita una cancelleria. Vi sarà un Direttore, o Cancelliere, che spedisca e conservi gli atti, ed anche uno o più ministri, secondo lo stato ed il bisogno della medesima.

2. Le due primarie cancellerie delle università di Roma e di Bologna, e le altre cancellerie delle università secondarie dello Stato dipenderanno pienamente dalla S. Congregazione degli studj, salvi sempre i diritti competenti ai due Arci-Cancellieri, ai Cancellieri, ed ai Rettori delle università, in virtù della bolla di N. S., che comincia = *Quod divina Sapientia* =.

3. Per mezzo di tali cancellerie si spediranno tutti i diplomi delle lauree e degli altri gradi accademici, le matricole, le patenti, gli attestati, e generalmente ogni atto, che risguardi l'università e gli studj.

4. In esse si conserveranno

I. Gl' inventarj di tutte le robe e diritti spettanti alle università.

II. L'elenco de'membri di ciascun collegio, de'professori, e degl'altri ministri ed inservienti.

III. Gli atti de'concorsi alle cattedre, dell'elezione e conferma de'professori, e delle loro nomine secondo l'art. 70 della bolla = *Quod divina Sapientia* =.

IV. Gli atti de'concorsi alle laurec di onore e di premio, e degli altri gradi accademici.

V. L'elenco degli scolari, notando la facoltà cui attendono, l'anno del corso scolastico, e quelli che sono stati premiati alla fine del medesimo; del quale elenco si manderà copia in ogni anno alla S. Congregazione degli studj.

VI. Il registro di tutte le leggi e regolamenti degli studj, e di tutti gli ordini e dichiarazioni, che loro si spediranno dalla S. Congregazione.

5. Pel buon andamento degli affari ciascuna cancelleria avrà il suo regolamento disciplinare.

6. Il regolamento delle due cancellerie di Roma e di Bologna è già stato approvato dalla S. Congregazione degli studj. Le altre università dovranno formarlo per le loro cancellerie, e dimandarne l'approvazione della S. Congregazione, dopo la quale non potranno farvi alcun cambiamento senza un nuovo permesso della medesima.

7. Ciascun collegio depositerà nella cancelleria dell'università tutti gli atti, che ad esso appartiene di fare, a forma dell'art. 46 della suddetta costituzione, ritenendone a suo piacimento o copia, o registro.

8. Gli atti che faranno i dottori collegiali come consultori della S. Congregazione degli studj, del qual decoroso incarico sono eglino distinti a forma dell'art. 49 della medesima costituzione, e quegli atti che risguardano particolarmente il collegio, non saranno depositati nella cancelleria, ma si custodiranno ne'loro archivj rispettivi.

9. Nell'elenco degli scolari, oltre tuttociò, che si prescrive all'art. 4 num. 5, si dovranno notare ancora i loro

buoni e religiosi costumi, il profitto negli studj, ed i loro portamenti specialmente nelle scuole.

Dato dalla S. Congregazione degli studj il dì 5 novembre 1827.

F. Card. BERTAZZOLI Prefetto.

G. Arcivescovo di Efeso Segretario.

(N. 5.) *Quesiti proposti alla S. Congregazione degli studj intorno ad alcuni articoli della costituzione* = Quod divina Sapientia = *colle rispettive risoluzioni emanate dalla medesima.*

Congregazione dei 22 dicembre 1824.

DUBBIO I.	RISOLUZIONE
Se nelle pubbliche scuole, che i regolari hann'obbligo di tenere aperte nelle comuni, possano i Vescovi esercitare quella stess'autorità, che loro è attribuita negli articoli 137, 138, 139 sulle altre pubbliche scuole delle loro diocesi?	Negativamente.

DUBBIO II.	RISOLUZIONE
Se nelle medesime scuole il magistrato poss'avere alcuna ingerenza?	Negativamente

DUBBIO III.	RISOLUZIONE
Se almeno il Vescovo ed il magistrato possano qualche volta fra l'anno sperimentare il profitto de' giovani nello studio.	Affermativamente con modificazione, vale a dire, che il Vescovo ed il magistrato, almeno in ciascun anno debbano essere invitati da que' regolari, che diriggono le scuole per assistere al pubblico saggio, che i giovani daranno nelle case de' regolari medesimi.
DUBBIO IV.	RISOLUZIONE
Se sulle pubbliche scuole, il cui mantenimento, o sopraintendenza per pie disposizioni è affidata a qualche luogo pio, confraternita, o ad altre particolari persone, i Vescovi possano esercitare l'autorità loro attribuita negli articoli 137, 138, 139, 143 della suddetta costituzione?	Affermativamente.
DUBBIO V.	RISOLUZIONE
Se in queste medesime scuole il magistrato poss'arrogarsi alcuna ingerenza, quando le leggi di fondazione non includano il magistrato dal prendervi interesse?	Negativamente.

Congregazione dei 31 luglio 1825.

DUBBIO I.

Se per esercitare alcuni officj, che richiedono la laurea, o siano civili, o ecclesiastici, debbano riconoscersi per valide le lauree, che si conferiscono da private famiglie per particolare privilegio?

RISOLUZIONE

Negativamente, incominciando dal dì 1 di agosto del corrente anno 1825.

DUBBIO II.

Se le lauree in diritto civile e canonico, che il collegio dei Protonotarj Apostolici conferisce ogni anno in forza della costituzione di Benedetto XIV = *Inter conspicuos* = a persone presenti in curia, debbano riconoscersi per valide?

RISOLUZIONE

Affermativamente, purchè non ne conferisca più di sei, secondo la costituzione Benedettina.

DUBBIO III.

Se il collegio suddetto nell'esaminare i concorrenti dovrà uniformarsi alle prescrizioni della costituzione = *Quod divina Sapientia* = e darne parte alla S. Congregazione degli studj?

RISOLUZIONE

Affermativamente.

DUBBIO IV.	RISOLUZIONE
E se il collegio de' Protonotarj Apostolici partecipanti, per qualche impedimento di alcuni de' Prelati che lo compongono, non si potrà adunare in numero almeno di cinque, dovrà supplire al detto numero con chiamare a far l'esame o altri Protonotarj Apostolici non partecipanti, o i professori dell'università?	Affermativamente, chiamando in ajuto i professori dell'università.

DUBBIO V.	RISOLUZIONE
Se ad ottenere ed esercitare pubblici offici, debbano riconoscersi per valide quelle lauree, le quali il suddetto collegio conferisce tanto agli statisti, quanto agli esteri nella sacra teologia?	Negativamente rispetto a' sudditi dello Stato ecclesiastico. per gli esteri non si faccia alcuna innovazione.

Congregazione dei 14 marzo 1827.

DUBBIO I.	RISOLUZIONE
Se i Vescovi oltre la potestà loro propria di vegliare sui costumi, e sulla dottrina de' maestri e de' scolari, e di fare quelle prescrizioni, che giudichino opportune intorno ai do-	Negativamente per la prima parte, affermativamente per la seconda.

veri di pietà e di religione, abbiano anche il diritto di stabilire senza il concorso del magistrato nuove discipline e regole scolastiche su quei punti, ne' quali la costituzione di N. S. non si è particolarmente estesa?

Ovvero: Se nello stabilire cotali regole e discipline debbano procedere unitamente al magistrato, salva l'approvazione della S. Congregazione degli studj?

DUBBIO II.	RISOLUZIONE
Se al solo magistrato in forza dell'articolo 140 o anche al Vescovo, come Presidente delle scuole, appartenga il far'eseguire i regolamenti disciplinari prescritti dalla costituzione, e l'invigilare, che i maestri ed i scolari facciano il loro dovere, e si conservi il buon ordine? *Ovvero*: Se tal vigilanza appartenga immediatamente ai magistrati, salva rimanendo ai Vescovi la facoltà d' indagare e correggere in caso di bisogno?	Negativamente per la prima parte; affermativamente per la seconda.

DUBBIO III.	RISOLUZIONE
Se spetti al solo magistrato l'ammissione de' giovani alle scuole comunali?	Affermativamente, salvo però il diritto del Vescovo nell'impedire, che siano ricevuti que' giovani, de' quali non abbia buone relazioni o sul loro modo di pensare o sui costumi.

DUBBIO IV.	RISOLUZIONE
Se ogni giovane o nativo, o non nativo della comune, purchè abbia almeno oltrepassati i cinque anni, e sia di buoni costumi, e libero da qualunque male, che possa comunicarsi ad altri, debba essere ammesso alle dette scuole?	Affermativamente.

DUBBIO V.	RISOLUZIONE
Se il pubblico consiglio possa deputare a suo arbitrio alcune persone, che godano la pubblica fiducia ed opinione, alle quali in luogo del magistrato, quasi sempre distratto nell'amministrazione comunale, sia affidata la cura delle pubbliche scuole?	Affermativamente coll' approvazione del Vescovo.

DUBBIO VI.

Se in tali deputazioni debbano aver luogo anche i deputati del Vescovo?

RISOLUZIONE

Negativamente, tuttavia il Vescovo farà valere i suoi diritti concessigli dalla costituzione.

DUBBIO VII.

Se com'è officio del consiglio, giusta le prescrizioni della costituzione, l'eleggere i nuovi maestri, così la magistratura abbia il diritto di destinare i maestri provvisorj, o sostituti *ad tempus*?

RISOLUZIONE

Affermativamente.

DUBBIO VIII.

Se sia lecito al magistrato il sostituire un supplente a quel maestro, ch'è assente o malato, ovvero è stato sospeso dall'esercizio della scuola?

RISOLUZIONE

Affermativamente.

DUBBIO IX.

Se, come i maestri stabili debbono essere confermati dai Vescovi, così pure si ricerchi l'approvazione degli ordinarj per i maestri provvisorj, o sostituti *ad tempus*?

RISOLUZIONE

Affermativamente.

DUBBIO X.

Se il Vescovo, che nega la conferma ad un nuovo maestro sia tenuto a manifestare i motivi, pe'quali nega la conferma medesima, affinchè il maestro possa giustificarsi?

RISOLUZIONE

Negativamente. Il maestro però potrà esporre le sue ragioni all'Eño Sig. Card. Prefetto, il quale dopo avere inteso il voto del Vescovo prenderà i necessarj provvedimenti.

DUBBIO XI.

Se la magistratura possa giudicare de'motivi, in forza dei quali il maestro dimandi una temporanea esenzione dal suo officio, e se trovandoli ragionevoli possa darne il permesso?

RISOLUZIONE

Affermativamente. Per breve tempo soltanto, il quale non oltrepassi le due settimane, e per un tempo più lungo col consenso del Vescovo, sostituito un soggetto capace a fare intanto la scuola.

DUBBIO XII.

Se il pubblico consiglio possa eleggere chi vuole fra quei concorrenti, che gli esaminatori avranno giudicati capaci d' insegnare?

RISOLUZIONE

Affermativamente.

DUBBIO XIII.

Se ai magistrati soltanto in forza degli articoli 141, 283, e 285 spetti il diritto di scegliere gli esaminatori e per la elezione de'nuovi maestri, e

RISOLUZIONE

Affermativamente secondo la costituzione.

per la distribuzione de premj nel fine dell'anno, e per i passaggi degli scolari da una classe o scuola inferiore, ad una classe o scuola superiore.

DUBBIO XIV.	RISOLUZIONE
Se i maestri possano essere presenti agli esami de' loro scolari per i premj, e passaggi suddetti?	Affermativamente con la condizione però che non possano dare il loro voto.

DUBBIO XV.	RISOLUZIONE
Se in ogni anno nel mese di agosto debbano radunarsi i pubblici consigli communali, per approvare, o rimuovere i maestri con la ballottazione?	Affermativamente.

DUBBIO XVI.	RISOLUZIONE
Se appartenga ai Legati o Delegati Apostolici il giudicare della validità, e confermare gli atti consigliari, ed al Vescovo soltanto l'approvazione della persona scelta in maestro?	Affermativamente.

DUBBIO XVII.	RISOLUZIONE
Se il ricorso alla S. Congregazione accordato dagli ar-	In sospensivo.

ticoli 7 e 144 ai maestri esclusi nelle annuali ballottazioni sia, come dicesi, in sospensivo, o in devolutivo?

DUBBIO XVIII.	RISOLUZIONE
Se i maestri, che vogliono ricorrere debbano entro dieci giorni e dichiarare in iscritto alla magistratura la loro volontà, e realmente trasmettere il ricorso alla S. Congregazione?	Affermativamente in tutto.

DUBBIO XIX.	RISOLUZIONE
Se un maestro, cui il Vescovo giusta gli art. 146 e 147 abbia proibito d' insegnare, debba onninamente desistere dal fare la scuola, non ostante qualunque ricorso da esso avanzato alla Sacra Congregazione?	Affermativamente.

Congregazione dei 6 agosto 1827

DUBBIO I.	RISOLUZIONE
Se l'antico abito del collegio teologico di Bologna, disegnato nella figura num. I., debba conservarsi?	Affermativamente.

DUBBIO II.	RISOLUZIONE
Se tale abito debba usarsi tanto dai preti secolari, quanto dai regolari; ovvero se i regolari debbano indistintamente portare il solo abito del loro ordine?	Affermativamente per la prima parte, negativamente per la seconda.

DUBBIO III.	RISOLUZIONE
Se i dottori del collegio teologico dell'archiginnasio Romano debbano usare l'abito suddetto?	Affermativamente.

DUBBIO IV.	RISOLUZIONE
Se l'antico abito del collegio medico-chirurgico dell'archiginnasio Romano, disegnato nella figura num. II., debba conservarsi?	Affermativamente: e sarà in arbitrio del collegio medico-chirurgico dell'università di Bologna l'usare dello stesso abito.

DUBBIO V.	RISOLUZIONE
Se per gli altri collegj si approvi l'abito disegnato nella figura num. III. Di maniera che l'abito di un collegio si distingua dagli altri pel vario colore della fascia, che lo cinge?	Affermativamente, in tutto.

DUBBIO VI.	RISOLUZIONE
Ed in caso affermativo: di quali colori dovranno esser le fascie?	Si conservino i colori già adottati nell'università di Bologna, vale a dire pel collegio legale il celeste, pel medico-chirurgico il rosso, pel filosofico il verde, pel filologico il bianco.

(N. 6.) *REGOLE per le scuole di maestre pie da stabilirsi nello Stato.*

3 marzo 1828.

1. Le maestre pie, e le loro scuole in ciascuna diocesi saranno soggette in avvenire al solo Vescovo.

2. S' invieranno a ciascun Vescovo le regole approvate da Clemente XIII. con suo breve spedito il dì 8 settembre, che comincia = *Experientia rerum omnium magistra* = affinchè le facciano osservare dalle maestre pie delle loro diocesi, dando ai Vescovi la facoltà di adattare le stesse regole secondo le diverse circostanze de'luoghi e delle persone.

3. I Vescovi faranno in modo che nelle loro diocesi sia instituita una casa di noviziato per quelle, che vorranno farsi maestre pie.

4. Dove mancheranno altri mezzi pel mantenimento delle maestre pie, i Vescovi tratteranno coi magistrati, affinchè sulle tasse comunitative si faccia ad esse un qualche assegnamento secondo le forze di ciascun comune, dimandandone l'approvazione del Cardinal Prefetto del Buon Governo, cui il S. Padre ha manifestato in questa parte la sua volontà.

5. Nè i magistrati, nè i pubblici consigli potranno in alcun modo diminuire l'assegnamento stabilito, nè assoggettare le maestre pie all'annua ballottazione; ed avendone qualche motivo, ricorreranno al loro Vescovo.

6. Dai Vescovi si renderà ogni anno consapevole la S. Congregazione dello stato delle scuole nelle loro diocesi.

Dato dalla Sacra Congregazione degli studj il dì 5 marzo 1828.

F. Card. BERTAZZOLI Prefetto.
G. Soglia Segretario.

(N. 7.) *PRESCRIZIONE ai possessori delle tenute dell'Agro Romano di notificare i cambiamenti avvenuti nella loro proprietà, ed ai coltivatori di assegnare i terreni coltivati, e lasciati incolti*

15 dicembre 1826.

NOTIFICAZIONE

Allorchè la sa. me. del glorioso Pontefice Papa Pio VI. con motu-proprio del giorno 25 gennajo 1783 approvò il catasto dell'Agro Romano, che per di lui superiore comando era stato rinnovato, ed obbligò tutti li proprietarj de' latifondi a dover seminare quella porzione di terreno, che a tenore del catasto suddetto era stata riconosciuta la più adattata alla coltivazione, non mancò la Prefettura dell'annona, con separato editto del giorno 29 dello stesso mese di ordinare, che tutt' i proprietarj, affittuarj, coloni, e coltivatori delle tenute dell'Agro Romano fossero obbligati ad esibire l'assegna della porzione di terreno da ciascuno di loro coltivato: ed una tale lodevole provvidenza è stata costantemente osservata, essendosi in ogni anno da'rispettivi Prefetti dell'annona, e quin-

di dalla deputazione annonaria rinnovata la notificazione su tal'oggetto.

Sebbene nelle suddette notificazioni fosse ingiunto l'obbligo di dover indicare le variazioni che fossero seguite dopo la formazione del catasto relativamente alla proprietà de' fondi, pur tuttavia si è riconosciuto, che una tal cautela non è sufficiente per procedere contro i trasgressori, poichè supponendo alcuni proprietarj, che l'obbligo di dare l'assegna fosse diretto alli soli affittuarj, e coltivatori, hanno trascurato di darla, ed ignorandosi dalla Deputazione annonaria quali fossero i coltivatori dei rispettivi fondi è riuscito a taluni di deludere impunemente la legge, per essere rimaste occulte all'annona le persone dei trasgressori.

Per togliere dunque un simile disordine, la Deputazione annonaria, alla di cui sorveglianza fu commessa l'esecuzione del menzionato motu-proprio, prevalendosi delle facoltà nel medesimo concedutele, ha ordinato quanto siegue.

Qualunque proprietario delle tenute dell'Agro Romano descritte nel catasto dell'anno 1783 e di qualunque porzione delle medesime, dovrà entro il termine di un mese da computarsi dal giorno dell'affissione della presente, esibire nell'officio dell'annona posto in via dell'annona numero 10, una dichiarazione in iscritto firmata dal proprietario medesimo, o dal di lui agente, procuratore, o ministro, nella quale dovrà indicare quanto siegue.

I. L'estensione della tenuta, o della porzione della medesima di sua proprietà.

II. Se la coltivi a conto proprio, o in società con altri, e la ritenga a colonia parziaria, ed in questo caso dovrà indicare il nome, cognome, e domicilio del socio, e dei rispettivi coloni.

III. Avendola concessa in enfiteusi, o in affitto, o ceduto l'uso della medesima per qualunque siasi contratto, dovra indicare il nome, cognome e domicilio dell'enfiteuta, affittuario, o altra persona qualunque, alla quale ne abbia egli ceduto il godimento.

Siccome può darsi pur troppo il caso, che la stessa tenuta sia stata data in subenfiteusi, in subaffitto ec., e lo scopo della Deputazione annonaria essendo quello di conoscere qual sia realmente la persona, per conto della quale si conduce in quell'anno la tenuta, così sarà pure obbligato a dare la stessa dichiarazione l'enfiteuta, e l'affittuario, se mai l'avesse ceduta in subenfiteusi, o in subaffitto ec. indicando il nome, cognome, e domicilio del subenfiteuta ec.; e sarà alla stessa obbligazione tenuto quest'ultimo se anch'egli avesse ad altri ceduto la conduzione della stessa tenuta: avvertendo però, che se mai la Deputazione dovesse per la mancanza dell'assegna, di cui si parlerà qui appresso, procedere contro qualcuno indicato nella dichiarazione come conduttore della tenuta, non gli varrà la ragione di non esser egli tale, e di averla data ad altri in affitto, ed oltre alla multa per la mancanza dell'assegna, sarà anche assoggettato a quella per la mancanza della dichiarazione.

Non esibendosi la dichiarazione entro il prescritto spazio di un mese, il contravventore incorrerà nella multa di scudi dieci.

E conducendo egli il terreno per proprio conto, e mancando, oltre alla dichiarazione, di dare pure nell'epoche qui appresso fissate l'assegna, sarà egli di più assoggettato alla multa per questa seconda mancanza stabilita; come pure dovrà la stessa multa pagare qualora facendolo condurre da altri, avesse mancato di darne l'assegna il conduttore, del di cui nome sarebbe l'annona restata ignara, per sola colpa di colui che non ha dato la dichiarazione.

Se la dichiarazione verrà esibita non esattamente nei modi di sopra prescritti, non sarà ricevuta dall'annona, e l'esibitore sarà tenuto alle pene di sopra enunciate, come se non l'avesse esibita.

Provveduto in tal guisa al disordine spesso accaduto negli anni scorsi, che sia rimasta occulta la persona del contrav-

ventore alla legge dell'assegna, la Deputazione annonaria ha rinnovato li seguenti ordini (a).

Omissis etc.

Data in Roma dalla Prefettura annonaria li 15 dicembre 1826.

DOMENICO DE SIMONE Chierico di Camera, e Prefetto dell'annona.

Il Principe di Piombino deputato.
Barone Piccolomini deputato.
D. Girolamo Odescalchi deputato.
U. Del Drago Biscia Gentili deputato.
Carlo Massimo deputato.
Sigismondo Chigi deputato.
Luigi Vasselli Assessore.
Giacomo Ceccacci Segretario.

(N. 8.) *ISTRUZIONI generali per la compilazione de' nuovi estimi censuali de' fondi rustici.*

11 luglio 1823.

SEZIONE I.

Massime fondamentali per le stime de' fondi rustici.

Art. 1. I nuovi estimi censuali, a tenore dell'articolo 1 del motu-proprio del 3 marzo 1819, saranno basati sulla rendita dei terreni desunta dal prodotto adequato, di cui sono essi suscettibili secondo le specie di coltivazione, a cui sono addetti, combinate coi differenti gradi d'intrinseca feracità di

---

(a) *Questi ordini trovansi già riportati nella notificazione 6 gennajo 1832 pag. 41.*

cui sono forniti depurando una tal rendita da tutte le spese di coltivazione e manutenzione, e sgravandola di una quota per riguardo agl'infortunii celesti, ed industria.

2. Dall'enunciazione delle prefate massime risulta, che i nuovi estimi censuali saranno basati sull'attualità, in quanto che i terreni si stimeranno secondo quella specie di coltivazione a cui si sono trovati addetti, ed ancora sulla intrinseca attività in quanto che il loro prodotto, che serve di base alle stime non sarà desunto da quello che si rinviene, ma da quello che dovrebbero rendere in proporzione della intrinseca feracità di cui sono essi forniti, in conformità del seguente art. 3. Il grado perciò di produzione non dovrà fissarsi direttamente a seconda delle apparenze, e deposizioni degli agricoltori, ma sulla qualità, giacitura, deposizione, ed ubicazione dei terreni.

Questo sistema misto evita gl'inconvenienti che derivano dall'adozione del metodo della piena attualità, ossia delle stime individuali, secondo il quale dovrebbonsi contare gli alberi, valutarli secondo il loro stato, stimare i terreni come trovansi senza distinguere il puro prodotto del terreno dalla industria, e capitali impiegati, ed in fine ottenere un catasto variabile al cadere, ed al sorgere di ogni albero. Nello stesso tempo poi toglie gl'inconvenienti, che provengono dalle stime fondate sulla pretta attività intrinseca dei terreni, nei quali dovendosi fare astrazione dalla specie di coltivazione a cui sono addetti, vengono a formarsi degli estimi puramente ideali.

3. Per eseguire pertanto le massime di sopra enunciate e prescritte dal prefato motu-proprio in ogni territorio, ossia comune, i periti agrarj deputati dalla congregazione del Censo in concorso di altri periti scelti dal pubblico consiglio delle rispettive comuni, percorrendo i singoli terreni attribuiranno ai medesimi quella quantità di produzione, di cui sono suscettibili in proporzione della loro qualità, giacitura, esposizione, ed ubicazione relativamente alla specie di coltivazione a cui si sono trovati addetti.

Fissato in tal modo il grado competente a ciascun ter-

reno compileranno una tariffa dimostrativa per ogni territorio, nella quale dal prodotto modio ossia adequato permanente (ragguagliato a misura, peso e moneta Romana), che si giudica dare una determinata superficie di terreno, secondo gli usi locali di coltivazione, per ogni classe delle rispettive coltivazioni attuali, distinte ne'varj gradi di produzione, e combinate coi differenti gradi d'intrinseca feracità, di cui è fornito il terreno, defalcando tutte le spese di coltivazione e manutenzione, e sgravando una quota per riguardo agl'infortunj celesti ed industria, risulti il valore dell'assunta superficie di terreno secondo le varie coltivazioni e gradi.

Esaminate, corrette, se vi sarà bisogno, ed approvate le indicate tariffe, si applicherà il valore competente a ciascheduu appezzamento di terreno secondo la di lui estensione già calcolata a misura censuale, ed in ragione del grado di produzione già fissato dai periti.

Formati in tal guisa i valori, ossiano gli estimi censuali, saranno questi esposti alla pubblica vista per raccogliere, e dare sfogo ai reclami che sopra i medesimi credessero avanzare i singoli possidenti.

4. Come debbansi eseguire le accennate operazioni, viene in dettaglio dichiarato nei seguenti articoli.

SEZIONE II.

Della qualità, e dei doveri degl' ingegneri ispettori, e loro ajutanti.

5. In ogni Legazione e Delegazione, in cui avranno luogo le stime dei fondi rustici verrà nominato dal Cardinale Presidente del Censo un ispettore, il quale regolerà i periti di officio, ed i periti comunali, sarà personalmente responsabile della condotta de'medesimi, e terrà la corrispondenza col Direttore del Censo.

6. Gl' ingegneri ispettori saranno scelti fra i più abili periti agrarj dello Stato.

7. Avranno un ajutante, il quale verrà nominato dal Cardinale Presidente sulla proposta della persona da farsi da ciascun ispettore, il quale dovrà scegliere il soggetto da nominarsi fra coloro che hanno i requisiti di abile perito.

8. Faranno delle frequenti visite nei territorj, ove si opera, per assicurarsi se i periti eseguiscono con assiduità, zelo, ed esattezza le loro incombenze, e se si conformano picoamente alle attuali istruzioni, ed alle successive che potranno emanarsi, e principalmente se le operazioni delle tariffe conservano fra di loro la dovuta proporzionalità ed analogia.

9. Trovando riprensibile la condotta dei periti, ne faranno particolare relazione al Direttore, il quale provocherà la decisione del Cardinale Presidente.

10. In fine di ogni trimestre invieranno al Direttore una completa relazione sulla condotta dei periti.

11. Risiederanno nel capo-luogo della Legazione o Delegazione, ovvero nei capi-luoghi dei distretti censuali a seconda delle circostanze, combinando peraltro preventivamente il luogo della residenza col Direttore.

12. Presso l'avviso che riceveranno, ripartiranno la loro ispezione in tanti distretti censuali, procurando, per quanto è possibile, di compensare in ciaschedun distretto i territorj più difficili per la esecuzione delle stime coi più facili, affinchè nell'assegnare a ciascun perito il distretto censuale vi sia il possibile compenso nell'andamento delle operazioni. E qualora non riuscisse loro di poter dare compensi nel distretto assegnato ad un perito a cagione della omogeneità dei territorj confinanti, procureranno di assegnare al perito che ha travagliato in un distretto più incomodo e difficile, un altro distretto più comodo e facile nella prosecuzione della operazione, e così viceversa.

13. Una delle loro principali cure sarà, che i periti non restino inoperosi, e travaglino indefessamente.

14. Venendo gl' ispettori avvisati dai periti, che nella esecuzione delle operazioni trovano difficoltà tali, che richiedono la loro personale ispezione, e che non possono sciogliersi col semplice carteggio, dovranno senza dimora recarsi presso i medesimi per dare le necessarie disposizioni.

15. Tosto che gl' ispettori avranno ricevuto i diarj mensili dai periti di officio, formeranno un prospetto generale delle operazioni del mese, e lo trasmetteranno al Direttore unitamente ai diarj originali.

16. Anche gl' ispettori saranno in obbligo di ritenere un esatto diario delle loro operazioni, e lo trasmetteranno finito ogni mese al Direttore unitamente a quei de' periti d'officio.

17. Sarà loro special cura di sorvegliare alla calcolazione dei singoli appezzamenti, ossia all'applicazione dei prezzi della tariffa estimativa alle singole partite de'brogliardi per la compilazione dei libri catastali, la quale verrà eseguita nel loro officio con quelle norme, condizioni e mercedi, che saranno in appresso destinate.

18. L' ispettore terrà la contabilità dei periti di officio soggetti alle sue ispezioni, e di qualunque altra spesa relativa alle stime.

19. Nei primi dieci giorni del mese manderà al Direttore lo stato dei lavori di ciascun perito di officio, eseguiti nel mese precedente, coll' importo delle mercedi corrispondenti al piano fissato dal Governo, affine di poter regolare la spedizione dei mandati, i quali dovranno equivalere ai tre quarti del lavoro fatto, onde ritenere il quarto a tenore dell'art. 36.

SEZIONE III.

Della qualità, e dei doveri de' periti d'officio.

20. In ogni Legazione o Delegazione, in cui avranno luogo le stime dei fondi rustici, verrà stabilito un numero di periti agrarj da nominarsi dal Cardinale Presidente. Dessi assume-

ranno il nome di *periti di officio* per distinguerli dai periti agrarj, che sceglieranno le comuni per loro interesse, secondo il disposto dell'art. 4 del motu proprio, i quali si chiameranno *periti comunali*.

21. Il numero dei periti di officio da stabilirsi in ogni Legazione o Delegazione verrà destinato dal Cardinale Presidente.

22. Ad ogni perito verrà assegnato un ajutante dal Cardinale Presidente, il quale verrà proposto dallo stesso perito, e dovrà avere le qualità espresse nell'art. 39.

23. Coloro, che aspireranno ad essere nominati periti di officio, dovranno esibire i loro requisiti al Cardinale Presidente; il quale presso il parere della commissione consultiva del Censo, stabilita in forza dell'art. 17 del motu proprio, verrà alla scelta e nomina di quei, che riputerà più meritevoli, previo anche un esame se lo crederà necessario.

24. Avvisati che saranno i periti della loro nomina, si recheranno immediatamente presso il loro ispettore, da cui verrà loro consegnata la lettera-patente sottoscritta dal Cardinale Presidente, Segretario della Congregazione, e Direttore del Censo, come ancora l'elenco dei territorj in cui dovranno operare, e parimente le mappe, brogliardi, e tutte le altre carte e stampe relative all'oggetto, delle quali rimangono essi responsabili fino alla riconsegna.

25. Indi senza frapporre dimora si recheranno al loro destino presentandosi colla lettera-patente al Gonfaloniere o Sindaco, che sarà stato preventivamente avvisato dall'ispettore.

26. Terranno i medesimi la corrispondenza direttamente coll'ispettore.

27. Dovranno operare in campagna dal levare al tramontare del sole, meno il tempo necessario al vitto.

28. Nei giorni, in cui non sono occupati nei lavori di campagna ed in quei in cui le intemperie impediscono di andarvi, eseguiranno i lavori di tavolino.

29. Terranno registro delle loro giornaliere operazioni, siano di campagna, siano di tavolino.

30. Su questo registro faranno due diacj uno mensile, e l'altro comprensivo della operazione di ciascun territorio. Dovranno trasmettere il primo all' ispettore in fine di ogni mese, ed il secondo al medesimo unitamente alla tariffa, mappa, brogliardi, ed altre carte in fine di ogni operazione di territorio. Sì l'uno che l'altro diario dovranno essere sottoscritti dallo stesso perito d'officio, dal suo ajutante, dal perito, o periti communali, e dall' indicatore, e vidimato dal Gonfaloniere o Sindaco della commune.

31. Non potranno esentarsi dal territorio destinato senza licenza dell' ispettore, qualora non abbiano compiute le loro operazioni. Nel caso in cui per urgente circostanza dovessero esentarsi, ne renderanno inteso il medesimo.

32. Portandosi da un territorio all'altro, a seconda dell'elenco consegnato loro dall' ispettore, dovranno renderlo consapevole, affinchè egli sappia ove debba diriggere la corrispondenza. Qualora il perito avesse compiuto il numero de' territorj destinati, prima di terminare le operazioni dell'ultimo territorio, dovrà in un congruo tempo prevenire l' ispettore per ottenere la nuova destinazione, se avrà luogo.

33. È proibito ai periti di consegnare a qualsivoglia persona per quanto sia ragguardevole, le mappe ed i brogliardi, e di dare copie di qualunque porzione di amendue.

34. Nel caso in cui per loro colpa venisse a smarrirsi qualche mappa, o brogliardo, o parte di amendue, oppure rimanesse danneggiata o l'una o l'altra, tutti i danni, che dallo smarrimento o deteriorazione potessero derivare, saranno a loro carico.

35. Come ancora a loro carico sarà la emenda di tutt'i danni, che potranno provenire a del non prestarsi ogni giorno senz' interruzione alle incombenze, e dagli errori derivanti alle operazioni per loro colpa.

36. A quest'effetto si riterrà sul loro emolumento ogni mese una quarta parte durante il decorso dell'anno, e questa verrà ai medesimi saldata alla fine dell'anno, qualora l' ispet-

tore conosca, che non abbia a ritenersi alcuna somma pei sopraddetti motivi.

37. Sono avvertiti di procurare di non recar danno ai terreni, e piantagioni nell'eseguire le loro perlustrazioni agrarie.

38. Sono in fine obbligati ad eseguire tutte le operazioni, che verranno loro ingiunte dalla Congregazione e Direzione del Censo, e così dall'ispettore relativamente alle loro incombenze, e di osservare esattamente quanto viene prescritto nelle presenti istruzioni e successive, che venissero emanate.

SEZIONE IV.

Della qualità, e dei doveri degli ajutanti dei periti di officio.

39. Presso ogni perito di officio vi sarà un ajutante, il quale verrà proposto dal perito stesso, scegliendolo peraltro fra i geometri statisti, che hanno operato nel Censo, e dovrà esser fornito dei necessarj strumenti. Il perito presenterà la nomina alla Direzione, che la sottoporrà all'approvazione del Cardinale Presidente. L'ajutante nominato ed approvato potrà esser sempre rimuovibile presso il rapporto del perito da farsi all'ispettore, il quale lo commicherà alla Direzione per ottenere la richiesta dimissione.

40. L'ajutante sarà sotto gli ordini immediati del perito, e dovrà sussidiarlo in tutto ciò che riguarda le incombenze delle stime. Peraltro la sua principale incombenza è quella di eseguire, presso la ordinazione del perito di officio, le divisioni degli appezzamenti che richiedono o le variazioni di feracità, o le avvenute divisioni di proprietà, o la diversità delle coltivazioni, e qualunque altra rettificazione di misura.

41. Le suddivisioni di feracità saranno distinte sulle mappe copie, che trovansi presso i periti di officio con linee a puntini e con numeri subalterni in conformità dell'art. 134 del regolamento sulle misure.

42. Le suddivisioni poi di proprietà, e di coltivazione si eseguiranno con linee continuate, e con numeri principali consecutivi al numero maggiore esistente nella mappa, unendovi la tabella dei numeri saltuarj. Queste variazioni come anche quelle di rettificazione di misura, per non alterare le suddette mappe copie, si faranno in tanti fogli rettangoli a parte, o zone, e questi fogli di variazioni dovranno sottoscriversi dai medesimi unitamente al perito di officio e perito comunale.

43. Pel delineamento delle correzioni, pel colorito, per la scritturazione ec. si atterranno a quanto vien prescritto su tali oggetti dal regolamento sulle misure dei 22 febbrajo 1817.

44. Le variazioni indotte nelle mappe, o nei fogli rettangoli, o zone saranno descritte in un foglio a parte, chiamato *quinterno di variazione*, di cui qui si unisce la modula numero 1, e questo quinterno tosto che sarà compiuto verrà sottoscritto dallo stesso ajutante e dai periti di officio e comunale, e si unirà in calce del brogliardo.

45. Al quinterno di variazione si annetterà un analogo processo informativo esprimente la causa delle variazioni fatte, che parimente sarà firmato come sopra.

46. Saranno obbligati di formare il diario delle loro operazioni sul modello di quello del perito di officio.

47. In fine di ogni mese consegneranno il diario da loro sottoscritto al perito di officio, che vi apporrà la sua firma e le sue osservazioni, se vi hanno luogo, rimettendolo all'ingegnere ispettore, il quale lo inoltrerà con le altre carte mensili al Direttore.

SEZIONE V.

Delle disposizioni da darsi dalle comuni relativamente agl' ispettori e periti.

48. Le comuni tosto che riceveranno avviso della imminente stima dal rispettivo Eminentissimo Cardinale Legato, o

Monsignor Delegato dovranno intimare il pubblico consiglio per venire alla scelta di un perito agrario patentato ossia matricolato, fornito di tutta l'abilità, probità, e cognizione del territorio, da stipendiarsi dalla comune, il quale, come si spiegherà in appresso, dovrà in concorso del perito di officio eseguire la graduazione de'terreni, e la tariffa estimativa.

49. Sarà in arbitrio del consiglio di nominare anche due periti in luogo di uno.

50. Nello stesso consiglio si sceglierà un indicatore prattico di tutto il territorio, parimente a carico della comune, il quale servirà al perito di officio, e comunale per l' indicazione delle proprietà, e qualora non vi fosse persona, come può accadere, che non conosca in dettaglio l' intero territorio, in tal caso il consiglio deputerà successivamente gl' indicatori prattici delle rispettive porzioni ove si opera.

51. Le comuni somministreranno ai periti di officio e loro ajutanti la sola abitazione fornita del necessario mobilio, letti, biancheria da letto, e da tavola, e comodo di scuderia, e cucina, meno i lumi e fuoco, per quali si passerà ai periti una indennizzazione in danaro dall'erario camerale.

52. Dipiù le comuni ove risiederà l' ispettore alle stime forniranno al medesimo unito all'ajutante un'abitazione più ampla di quella dei periti di officio a motivo delle maggiori loro incombenze, meno i lumi, e fuoco, per cui anche gl' ispettori riceveranno dall'erario camerale la indennizzazione.

53. Prima che pongasi mano all'operazione censuale, sarà obbligo dei Gonfalonieri, e Sindaci emanare un avviso, in cui si notificherà ai possidenti del territorio essere imminente la stima, acciocchè procurino di trovarsi o personalmente, o per mezzo di un loro deputato presenti alla graduazione dei terreni.

SEZIONE VI.

Dei principj , sui quali devesi regolare la graduazione dei terreni.

54. La prima operazione, che debbe farsi dal perito di officio in concorso del perito o periti comunali, si è quella di applicare ad ogni appezzamento di terreno il grado di produzione, di cui è suscettibile sotto quella specie di coltivazione, a cui si è trovato addetto. Questa operazione dicesi *graduazione dei terreni.*

55. Dovendosi necessariamente partire da un'epoca per la formazione delle stime censuali, viene prescritto di attenersi a quelle specie di coltivazione, che trovansi descritte nei brogliardi pei singoli appezzamenti, meno che nei seguenti casi.

56. Qualora si conosca, che la nomenclatura sia stata male applicata al generale di coltivazione esistente nell'epoca della misura, sarà obbligo del perito di rimettere quella che si riconoscerà, in concorso del perito comunale, essere stata la coltivazione nell'epoca della misura.

57. Come ancora trovandosi in brogliardo quelle risaje, che per disposizione del Governo sono state dimesse, saranno queste considerate nella produzione sotto quella classe di coltivazione a cui sono attualmente addette, o a quella a cui stanno per destinarsi.

58. Si ricorda ai periti che il motu-proprio di Nostro Signore sulle stime ha prescritto, che la graduazione dei terreni sia relativa soltanto alla qualità, giacitura, esposizione, ed ubicazione dei medesimi in conformità dell'art. 3, e non allo stato individuale delle piantagioni, di modo che, se un terreno per le indicate quattro caratteristiche meritasse di essere calcolato in un grado superiore, e per negligenza del coltivatore lo stato individuale delle piantagioni lo portasse nell'inferiore, dovrà stabilirsi nel superiore, o viceversa se un

terreno per le quattro suindicate caratteristiche dovesse portarsi in grado inferiore, ma per una soprabbondante diligenza del coltivatore comparissero le piantagioni di superior grado, dovrà nulladimeno considerarsi in inferiore grado. I periti non perderanno giammai di vista questo fondamentale principio, cioè, che l'estimo censuale non debbe mai pregiudicare alla straordinaria industria, ed ai profusi dispendj del coltivatore, e ch'egualmente non debb'essere mai pregiudicato dalla di lui riprovabile negligenza, e mal'intesi risparmi.

59. Come ancora non dovranno calcolare le seconde produzioni dentro lo stesso anno dei terreni seminativi, gli alberi da frutto dentro le vigne, l'erbe secondarie negli orti ec.

60. Debbono parimenti i periti aver presente un'altra massima consentanea a quella di sopra esposta, vale a dire, che gli estimi censuali son fatti per durare una lunghissima serie di anni, e perciò non vanno calcolate quelle apparenti produzioni che sono di corta durata. Un terreno per esempio macchioso, in pendio, di poca profondità, e di recente dissodato presenterà all'apparenza un sufficiente campo di sementa; ma nel graduarlo dovranno i periti riflettere che in breve pel dilavamento e frane delle terre probabilmente non vi sarà più superficie seminativa, onde lungi dal considerarlo nel grado che al medesimo apparterrebbe nell'atto della perlustrazione, converrà fissare quello che dopo non molto tempo gli potrà competere, mentre la maggiore o minore profondità dei terreni è una cosa d'aversi molto in vista nell'esame della qualità dei medesimi.

61. Per la ragione di sopra esposta avvertiranno egualmente i periti di non considerare qualche capricciosa specie di coltivazione, la quale fosse del tutto contraria alla qualità del terreno. In questo particolar caso dovranno farne relazione all'ispettore, il quale trattandosi di cosa di piccola entità deciderà sulla specie di coltivazione conveniente alla natura del terreno, avendo riguardo alle comuni coltivazioni del rispettivo territorio. In caso peraltro di maggior entità l'ispettore ne farà

una dettagliata relazione alla Direzione, da cui gli verranno comunicate le risoluzioni del Cardinal Presidente.

SEZIONE VII.

Della nomenclatura dei terreni.

62. Siccome i brogliardi de' territorj per una terza parte circa sono stati compilati sotto il cessato Governo Italico, e pel rimanente sotto il Governo Pontificio, perciò nel descrivere qui appresso la nomenclatura delle coltivazioni dei terreni, si è riportata fra parentesi la denominazione italica corrispondente alla Pontificia.

63. *Seminativo* (aratorio) dicesi il terreno destinato alla coltivazione di qualunque specie di grani, granaglie, biade, marzatelli, e minuti, qualunque sia lo strumento, con cui si rompe il terreno, cioè aratro, perticara, zappa, vanga, ed altro.

Seminativo fra macigni (aratorio fra macigni, o fra rupi) se il terreno è talmente ingombro di macigni, che questi diminuiscano sensibilmente la parte seminativa.

Mezzagna (nulla) è quel terreno, in cui s' incontra sasso, o tufo scoperto, oppure ricoperto di poca terra, o altro, in modo che la sua tenue profondità non sia atta all'utile sviluppo dei semi. Essendosi riconosciuto, che alcuni geometri hanno equivocato sull'uso di questa parola, descrivendo sotto un tal vocabolo anche quei seminativi, che presentano poca profondità di terreno, ma che in realtà sono coltivabili, così quando i periti stimatori osserveranno una tal circostanza riporteranno i rispettivi terreni nella classe dei seminativi. Le vere mezzagne poi saranno considerate come pascolo.

Seminativo vitato (aratorio vitato) se nel terreno seminativo saran disposte delle viti in qualunque ordine, e modo.

Seminativo olivato (aratorio con olivi) se nel terreno seminativo si troveranno piantati olivi.

Seminativo con frutti (aratorio con frutti) se il terreno seminativo comprenderà ancora alberi di frutti.

Seminativo con mori gelsi (aratorio con moroni) se il terreno seminativo sarà fornito di mori gelsi.

64. *Canapule, o linaro stabile* (aratorio a canapa stabile) se il terreno si semina costantemente a canapa, o lino.

Canapule, o linaro a vicenda (aratorio a canapa a vicenda) se si semina ora a canapa, lino, ed ora ad altri generi.

65. *Risara stabile* (risara stabile) se la coltivazione è sempre a riso.

Risara a vicenda (risara a vicenda) se alternativamente a riso, e ad altra uso.

66. *Prato naturale* (prato) se il terreno somministra erba da falce.

Prato artificiale (nulla) se l'erba viene seminata.

Prato da concime (prato carreggio) se produce sola erba da concime.

Prato con frutti (prato con frutti) se sarà guarnito di piantagione di frutti.

Prato acquastrino (prato sortumoso) se nel prato ristagnerà acqua in una parte dell'anno. In questa qualità si dovranno fare dai periti delle diligenze per conoscere, se l'acqua provenga da causa naturale, oppure da una negligentata manutenzione di scoli. Nel primo caso si considererà come prato veramente acquastrino. Nel secondo come prato non inondato.

67. *Pascolo* (pascolo a prato liscoso) se il terreno sarà destinato al pascolo del bestiame.

Pascolo boschivo o cespugliato (pascolo boscato o cespugliato) se racchiude una quantità di piante o cespugli.

68. *Valle artificiale stabile* (valle) se il terreno essendo valliva ed umido, vi si trattiene artificialmente l'acqua per la produzione dell'erba da strame, ovvero essendo asciutto vi s' introduce artificialmente.

Valle artificiale a vicenda (valle) se si adopra alternativamente a strame e ad altra coltivazione di semi.

Valle di alghe, giunchi, e canne palustri (valle di alghe, giunchi, e canne) se nel terreno vegeteranno spontaneamente sole alghe, giunchi, canne palustri ec.

69. *Adacquativi* (irrigatorj o marcitorj) diconsi tutti i terreni, che si possono artificialmente adacquare.

70. *Stagni* (stagni, o stagni ove si pesca) i terreni che conservano quantità di acqua nell' inverno, e nell'estate si ristringono sensibilmente.

Pantani (nulla) se contengono poca acqua, e si pascolano in parte dell'anno.

Pantani seminativi (valli zappative) quando si prosciugano nel principio di primavera, e si seminano a granturco, e ad altri minuti.

71. *Valle da pesca* (valli salse ove si pesca) le lagune di acqua che nutriscono pesci.

Saline (saline) i terreni bassi vicino al mare, ove si forma il sale.

72. *Relitti di fiume* (nulla) quei terreni ricoperti di ghiaja presso i fiumi o torrenti, che ordinariamente vengono inondati dalla piene.

Alvei abbandonati di fiume (nulla) quei che tali divengono per la deviazione del corso delle acque.

I relitti, e gli alvei abbandonati di fiume saranno considerati sotto quel genere di coltivazione, a cui sono addetti, o di cui possono essere suscettibili, avendo peraltro riguardo alle inondazioni, se vi sono soggetti.

73. *Relitti di mare* (monti di arena, o relitti di mare) quei terreni coperti di sabbia presso al mare, che ancora non sono di alcun prodotto, e questi saranno considerati nella classe degli sterili.

74. *Sterile* (sterile) se il terreno non produce erba, nè pianta di sort'alcuna.

Incolto pascolivo, o boschivo (zerbo o zerbo boscato) se non è affatto sterile, ma produce qualche poco di erba o di piante.

75. *Vigna* (vigna, o vigna a ronco) se il terreno sarà ripieno di viti sostenute da canne, pali, ed altro appoggio morto, in qualunque modo sieno disposte a ordini, filoni, conocchie, e cordoni.

Vigna olivata (vigna con olivi) se fra le viti sarà costituita una piantagione di olivi.

Canneto (nulla) se sarà piantato a canna. Siccome peraltro i canneti sono ad uso delle viti, saranno considerati come queste.

76. *Oliveti* (nulla) se il terreno è ricoperto di olivi.

77. *Pomajo* (brollo) se il terreno è vestito di alberi pomiferi.

78. *Villa* (villa) se il terreno è addetta alla delizia in grande.

Giardino (giardino) se destinato alla delizia in piccolo.

Orto (orto) se coltivato ad ortaglia, e questo dicesi *adacquatico*, se s'irriga per mezzo di un corso d'acqua; chiamasi *ersdo*, o *casalino* se non è irrigabile. Gli orti lungi dai luoghi popolati ed inservienti al solo uso dell'agricoltore, non si considereranno nella graduazione come orti, ma come il miglior terreno attiguo.

79. *Bosco dolce* (bosco di legno dolce) se il bosco contiene piante di legno dolce, come sarebbero pioppi, salci, ontani, e simili.

Bosco forte (bosco di legno forte) se racchiude piante forti, come querce, elci, olmi, o simili.

Boschi misti (bosco di legno misto) se partecipa delle due specie.

Boschina forte, dolce, o misto (nulla) se il bosco consiste in cespugli, o virgulti di piante dolci, forti o miste.

Bosco ceduo (bosco ceduo) se conterrà piante, che si tagliano a turno di anni ad uso di combustibili o di legname da lavoro.

Bosco di alto fusto (bosco di alto fusto) se non si taglia a turno, e le piante si lasciano crescere per legname da costruzione.

Bosco da frutto (nulla) se somministra con le ghiande, fagiola, castagne selvatiche ec. il pascolo per bestiame.

80. *Scopeto*, *ginestreto*, o *ginepreto* (brughiera) se il terreno non produce che scope, ginestre, o ginepri. Queste diverse specie di terreno si considereranno sotto il rapporto di pascolo, e fascine. In quei territorj poi, ov'è l'uso di cesarli a turno di anni, ed indi seminarli, si dovranno considerare per gli anni di sementa i prodotti del grano, segala ed altro che vi si ricava.

Tumuleto (nulla) quello sulla spiaggia del mare che produce mortella, tamarici, ec. Quei tumulati, che si sogliono tagliare a turno di anni, saranno considerati come i boschi cedui, ma trattandoli secondo il loro minor pregio.

81. *Castagneto domestico* (selva fruttifera di castagni) se le piante producono castagne da mangiarsi.

Marroneti (selva fruttifera di castagni) se produce marroni.

82. *Pineti* (nulla) si avvertirà di considerare non solo il fruttato annuale de' pignoli, ma ancora quello delle legna o carbone, che vi si ricava.

83. Si osservi, che le nomenclature mancanti nelle istruzioni italiche del 1811, che si son prese per norma, nella massima parte sono comprese sotto altre denominazioni, come per esempio, i *prati artificiali* erano considerati negli aratorj, i *pantani* negli segni; i *relitti*, *alvei abbandonati de' fiumi* in quel genere di coltivazione a cui si trovavano addetti; i *boschi da frutto* nelle due classi superiori de' boschi ripartitamente, i tumuleti nei pascoli boscati, o cespugliati promiscuamente a zerbi. Alle altre denominazioni mancanti fu supplito dagl'ispettori censuali colle loro particolari istruzioni, come accade pei *canneti*, *oliveti*, *linari ec.*

84. Delle ville, giardini, e di altri luoghi di delizia per la parte non coltivata, e tenuta a semplice delizia i rispettivi pezzi di terreno saranno considerati nelle stime sotto quella specie di coltivazione, di cui sarebbero suscettibili.

85. Le saline saranno valutate come semplice terreno sotto

quel valore che si assegna al miglior terreno circondante, a differenza dei laghi, e valli da pesca, che dovranno valutarsi in ragione del prodotto del pesce, bene inteso però che converrà farvi tutte le deduzioni per le spese, che s' incontrano per ottenerne il prodotto.

86. I maceri de' canapuli saranno considerati come i canapuli stessi.

87. I vivai di oppj, di olmi, di viti, ed altre saranno riputati sotto quel genere di coltivazione, a cui sono addette le stesse piante.

SEZIONE VIII.

Come si eseguisca la graduazione dei terreni.

88. Pervenuti i periti sulla faccia del luogo sarà bene che per mezzo dei periti comunali, o di altre persone pratiche prendano una generale cognizione agraria del territorio.

89. Il perito di officio eseguirà la graduazioni unitamente al comunale e indicatore, avvertendo peraltro che se il perito comunale mancherà d'intervenirvi, il perito di officio eseguirà senz' interruzione le suddette operazioni dandone immediatamente avviso tanto al Gonfaloniere, o Sindaco, quanto al proprio ispettore, e notando nel diario i giorni di mancanza del perito comunale. Mancando poi l'indicatore, ne sceglierà immediatamente uno pratico del territorio, il quale verrà pagato dall' ispettore con animo di rivalersi contro la comune.

90. Un giorno innanzi almeno alla graduazione dei terreni faranno affiggere alla porta del palazzo comunale un avviso, in cui verrà dichiarata la contrada, quartiere, parrocchia, o vocabolo del luogo, ove nel giorno appresso dovranno eseguire l'applicazione dei gradi a singoli appezzamenti, affinchè i proprietarj possano intervenirvi, o mandarvi i loro agenti o fattori, tanto perchè sieno intesi di quest'operazione, quanto ancora per la rettificazione delle intestazioni, e per somministrare l'esatte notizie sui canoni e livelli inerenti ai terreni, e sul

nome e cognome dei rispettivi padroni diretti. Bene inteso che non intervenendo si eseguirà la graduazione senza interrompimenti, ed essi possessori rimarranno responsabili degli errori, che potessero accadere nelle intestazioni e scritturazioni dei canoni, o livelli nei brogliardi.

91. I preventivi avvisi ordinati nell'articolo superiore saranno firmati tanto dal perito di officio, quanto dai periti comunali, ed indicatori, e questi lascieranno ogni giorno al perito di officio un certificato comprovante la seguita affissione degli avvisi, in cui sarà specificata la contrada, quartiere, parrocchia, e vocabolo portato in ciaschedun avviso. Questo certificato verrà vidimato dal rispettivo Gonfaloniere, o Sindaco.

92. La graduazione dei terreni dovrà consistere nell'attribuire a ciaschedumo appezzamento la quantità del medio ossia adequato prodotto pienamente di quella specie di coltivazione a cui si sono trovati addetti.

93. Per formare questo giudizio non dovrà il perito dedurre la quantità del prodotto da quella del seme, ma bensì in ragione di superficie, ed affinchè tutti i periti operino con uniformità si è deciso, che il giudizio della quantità di tutti i prodotti debba regolarsi sopra una superficie fissa di tavole 20 censuali. Perciò i periti nel graduare per esempio i seminativi, doveranno nei singoli appezzamenti di tal natura determinare, se 20 tavole dei medesimi producono tre, quattro, cinque, sei ec. rubbia romane di grano. Così negli oliveti, se 20 tavole producano l. 400, 500, 600, 700 ec. di olio ec.

94. A quest'effetto si sono formate in istampa le *serie di produzioni* dalla minima alla massima sulle prescritte 20 tavole di superficie, per comodo dei periti (modula num. 2.); e su queste i medesimi nella graduazione percorrendo i varj termini di dette serie troveranno quello ch'è applicabile a ciaschedun appezzamento.

95. Le indicate serie presentano le progressive quantità di prodotti in natura, meno alcune che per maggiore speditezza somministrano il prodotto già ridotto a contanti, come pei pascoli, macchie ec.

96. Dovendo adunque i periti assegnare a ciascheduno appezzamento la quantità del prodotto, e non potendosi ciò eseguire sopra i broghardi delle misure, lo eseguiranno sul quaderno graduatorio (modula 3) in cui o preventivamente o nell'atto della graduazione riporteranno il numero della mappa e nome del proprietario con lo stess'ordine, con cui sono segnati nel broghardo della misura.

97. Nell'eseguire adunque la graduazione dei singoli appezzamenti avvertiranno i periti di prendere sempre la quantità dei prodotti o in natura o in contanti dai termini designati nelle serie, scegliendo quei che stimeranno adattati a ciascheduno appezzamento. Di mano in mano anderanno notando questi prodotti nel quaderno graduatorio, avvertendo bene di notarli nella linea corrispondente all'appezzamento che graduano.

98. Osserveranno di contrassegnare con asterisco i varj termini delle serie, che vanno di mano in mano trovando, affinchè in fine della graduazione possano conoscere quanti siano i differenti gradi di produzione per ogni specie di coltivazione, dovendo ciò servire all' impianto della tariffa del territorio, come si spiegherà a suo luogo.

99. Nel quaderno graduatorio dovranno i periti segnare la rotazione agraria dei singoli appezzamenti, esprimendo la quantità dei rispettivi prodotti dei diversi anni componenti il periodo della rotazione secondo la citata modula num. 3, avvertendo peraltro di non commettere superfluità nel fissare le rotazioni, dovendo i periti attenersi alle ordinarie rotazioni del territorio, e non alle secondarie e particolari adottate da qualche possidente.

100. Come ancora dovranno notare il metodo con cui si ripartono i prodotti fra il colono ed i proprietarj, cioè se alla metà, al terzo ec., come viene indicato nella predetta modula num. 3.

101. Nel graduare i terreni di coltivazione mista, come sarebbero per esempio i seminativi vitati, olivati ec. segneran-

no nel quaderno graduatorio la quantità di produzione del suolo distintamente da quella dell'alberatura, e soprassuolo.

102. Avvertiranno nel fissare la quantità del prodotto del suolo, di avere in considerazione la minore produzione cagionata dal terreno occupato dalle piante arboree.

103. Non si dovranno considerare nella graduazione gli alberi sparsi sieno industriali, sieno naturali, avvertendo peraltro di non confondere i terreni di piante sparse con quei di piante rade e mancanti sia per negligenza del coltivatore, sia per vecchiaja delle medesime. Non dovendosi nel prodotto tenere a calcolo le piante sparse, per eguale ragione si dovrà ragguagliare il prodotto del suolo come fosse stato nutrito.

104. Si dovrà attendere alla principale coltivazione nel graduare i terreni vestiti di alberi di diverse specie considerandoli come tutti rivestiti di quegli alberi che formano la coltivazione dominante.

105. Nel graduare i terreni, in cui accade la rotazione agraria di grano, e marzatelli, altrimenti detti brastimi, a retrivi, dopo avere assegnato la produzione del grano, senz'entrare nella enumerazione dei differenti brastimi e delle varie loro quantità di prodotto, si limiteranno i periti per maggiore uniformità e semplicità a fissare il prodotto dei brastimi in una parte aliquota del prodotto già stabilito pel grano, come all'art. 132, secondo gli usi locali, e questa parte aliquota verrà poi calcolata in tariffa collo stesso prezzo del grano.

Si avverte inoltre, ch'essendovi già le serie separate del granturco, e fava, s' intendono qui per brastimi tutti gli altri, esclusi i due indicati generi.

106. Qualora la produzione de'seminativi a grano non giungerà a rubbia tre di grano per ogni 20 tavole di superficie, i periti non dovranno considerare tali fondi come seminativi a grano, ma li porteranno nella classe di coltivazione inferiore che crederanno più conveniente.

107. Mentre si eseguisce la graduazione sarà cura dei periti di rettificare i brogliardi, e perciò trovando che varia il

nome del proprietario, o la denominazione della contrada, e vocabolo, o il genere di coltivazione in conformità peraltro dell'art. 56, e la giacitura del terreno lineeranno la parola, e le parole errate nel brogliardo, e vi sostituiranno sopra la parola, o parole rettificate.

108. Se poi trattasi di divisione di proprietà, o di rattificazione di mappa, a tenore dell'art. 42, allora si porterà l'intera partita del brogliardo nel quinterno di variazione lasciando un asterisco nel brogliardo in linea della partita rettificata.

109. Saranno ancora obbligati nel recarsi sopra i diversi appezzamenti di notare nel quaderno graduatorio, se i terreni sono gravati di canone o livello, come ancora la qualità, durata delle servitù di pascolo di qualunque natura esse sieno, inerenti ai terreni, ed il nome dei proprietarj. Ometteranno poi qualunque indagine sopra le altre servitù prediali, quali sarebbero *jus lignandi*, *spicandi etc.* per esser di minor entità, e goduta nella maggior parte dalla classe indigente, ma peraltro nel graduare simili terreni avranno riguardo a quel tanto che tali servitù detraggono al fruttato dei medesimi.

SEZIONE IX.

Come si graduano le fabbriche rurali.

110. Sotto la denominazione di fabbriche rurali il motu-proprio di Nostro Signore ha inteso di comprendere tutte le fabbriche esistenti in campagna, sieno di necessità, come le case coloniche, o abitate da persone che vanno vagando pei lavori della campagna, magazzini per riporre i generi raccolti, stalle per gli animali da lavoro ec., sieno di utilità onde abitazione pel proprietario, colombaj ec., sieno di lusso quali sarebbero i casini di delizia.

111. Nella categoria di fabbriche rurali non sono peraltro compresi i molini, i bagni pubblici, le valchiere, le ramie-

re, le ferriere, le cartiere, i filatoj, le seghe, le fucine, le fornaci e qualunque altro opificio, sia animato a forza di acqua, o di vento, sia di uomini, o di animali, come ancora le case, o botteghe degli artigiani di campagna, poichè tali fabbriche si considerano indipendentemente dall'agricoltura.

112. Le fabbriche rurali, contemplate nell'art. 110 non saranno stimate com'edificj, ma con lo stesso prezzo del migliore appezzamento del fondo di cui le medesime fanno parte, in proporzione della superficie che occupano a tenore dell'art. 14 del motu-proprio.

113. Lasceranno di prendere in esame le altre fabbriche menzionate all'art. 111, mentre la stima delle medesime è appoggiata ad altri principj, ed è eseguita dai compilatori dei catasti urbani.

114. Se per caso si trovassero notati a parte in brogliardo i così detti casotti, e capanne costruite di legname e paglia per coprire provvisoriamente i raccolti, il bestiame, e per altri usi, dovranno questi trascurarsi, mentre l'area che occupano debb'essere considerata come parte del terreno dentro il quale sono costruite.

115. Quei cortili recinti di muro, orti, e giardini annessi alle fabbriche rurali, che per la piccolezza della loro estensione non sono stati distinti in mappa originale con numero particolare verranno considerati nella graduazione come le fabbriche rurali, a cui appartengono, e ciò in conformità dell'art. 179. del regolamento sulle misure.

SEZIONE X.

Delle superficie dei terreni non soggette al censo, e per conseguenza esenti dalla graduazione.

116. Non cadono sotto la graduazione, non essendo soggette al Censo, le strade corriere, provinciali, comunali, o vicinali.

117. Le pubbliche passeggiate, i sentieri, i viali, le strade private, qualora diano il passo a più possidenti, sono parimente esenti, ma se servissero ad un sol possidente, allora fanno parte del terreno adjacente, e restano graduate come il medesimo.

118. Sono parimente esenti dalla graduazione i fiumi, torrenti, rivi, scoli pubblici, canali di navigazione, e d'irrigazione, comprese le sorgenti da cui derivano.

119. Peraltro i canali subalterni d'irrigazione, di scoli, ed i fossi debbonsi considerare come parte dei terreni adiacenti, e subire la stessa graduazione dei medesimi.

120. Gli argini, e quelle strice di terra di ragione pubblica, che sono accessorie ai medesimi, e che servono o per strade ai custodi degli argini, e per cavarvi terra in occasione che occorra d'ingrossarli od inalzarli, come ancora le strade o spazj inservienti agli uomini od animali destinati al tiro delle barche lungo le sponde dei fiumi, o canali navigabili, saranno esenti dalla graduazione.

121. Si avvertono i periti, che fuori delle indicate superficie dei terreni, tutte le altre debbono essere censite, e per conseguenza soggette alla graduazione in modo tale, che anche i terreni affatto sterili dovranno essere valutati per qualche benchè tenuissima somma, come indichera l'art. 133.

SEZIONE XI.

Del sistema da tenersi in caso di discordia fra i periti di officio e comunali sulle graduazioni.

122. Qualora il perito comunale non fosse di accordo col perito di officio nella graduazione di qualche appezzamento, il perito di officio senza perdere tempo, passerà alla graduazione degli altri appezzamenti, e resterà a carico del perito

comunale di dare in iscritto le ragioni del suo dissenso al perito di officio dentro le ore ventiquattro.

123. Il perito di officio trasmetterà all' ispettore di mano in mano che accadono, consimili contestazioni le osservazioni del perito comunale unitamente alle sue, e previe le necessarie indagini l'ispettore deciderà sul merito della questione facendo apporre in brogliardo i gradi competenti.

124. Presso la decisione dell' ispettore non vi potrà esser luogo al nuovo ricorso se non in devolutivo, e questo dovrà farsi dal Gonfaloniere, o Sindaco locale indirizzandolo al Direttore, il quale le sottoporrà al Cardinale Presidente per la decisione.

125. Si avverte, che nel caso in cui non uno, ma due periti siano stati scelti per parte della comune, ed uno soltanto dei due sia del medesimo parere del perito di officio, non avrà luogo il ricorso all' ispettore, dovendosi in tale circostanza considerare la cosa come risoluta a seconda del parere del perito di officio uniforme a quello di uno dei due periti comunali.

SEZIONE XII.

Dei principj su' quali è basata la tariffa estimativa.

126. La tariffa estimativa, secondo le prescrizioni dell' articolo 3 del motu-proprio, è una dimostrazione del prodotto medio ossia adequato permanente, che si giudica dare una data quantità di terreno per ogni classe di coltivazione, considerata sotto i differenti gradi di produzione. Il prodotto viene nella medesima apprezzato, e indi depurato da tutte le spese di coltivazione, e manutenzione analoghe alle differenti classi di coltivazione, e sgravato di una quota per riguardo agl' infortunj celesti ed industria. Sul prodotto così depurato vien formato con un certo ragguaglio il capitale censuale rappresentante il valore di quella data quantità di terreno espressa nella tariffa.

127. In quanto all'adequato prodotto restano avvertiti i pe-

riti di non comprendervi gl' infortunj straordinarj, come sarebbero le straordinarie grandini, le gelate, brine, nebbie, bufere, siccità, rotta de' fiumi, e simili, essendo stati già tali infortunj contemplati nei defalchi generali accordati all' articolo 10 del motu-proprio.

128. In quanto alle spese di coltivazione e manutenzione ha ordinato il motu-proprio all'art. 9, che in quei territorj, ove hanno luogo le colonie parziarie, la parte colonica dovrà considerarsi per le spese di coltivazione e manutenzione, qualora però la medesima rappresenti tutte le menzionate spese. Un tal sistema si è riputato estensibile anche a quei territorj, ove in maggior parte i terreni son dati a colonia, e perciò in questi i terreni che sono in amministrazione si considereranno come se fossero a colonia. In quei territorj, in cui evvi l'uso delle risposte temporaneo e di rigore, e rappresentanti la vera parte domenicale, si considereranno queste risposte per le parte censibile. In quei territorj poi in cui non esistono colonie e risposte tali, si dovranno i terreni considerare in amministrazione, bene inteso peraltro che i periti non dovranno calcolare dette spese sulle assertive dei proprietarj, ma bensì a seconda di quanto suggerisce l'arte, perizia, e coscienza uniformandosi sempre agli usi locali, che in quel dato territorio generalmente hanno luogo in simili spese.

129. In quanto al ragguaglio fra il prodotto netto ed il capitale censuale viene stabilito di doversi seguire la ragione del 4 per cento e tenore dell'art. 11 del motu-proprio.

130. La tariffa verrà divisa in tre parti.

La prima conterrà la descrizione geologica del territorio, cioè esporrà la giacitura, le varie qualità delle terre, ed i sistemi di coltivazione del medesimo.

La seconda parte comprenderà gli elementi delle stime, e sono 1. Le serie di produzione delle varie coltivazioni trasmesse ai periti con le dichiarazioni marginali apposte alle medesime indicanti quai termini delle rispettive serie trovate applicabili al territorio. 2. La tabella dei prezzi de' generi che han-

ne avuto luogo nel decennio dal 1785 al 1794 parimente trasmessa dalla Direzione. 3. In rettangoli simmetrici della distribuzione degli alberi di ogni classe di terreni vestiti secondo l'uso più comune del territorio sopra l'assunta superficie di tavole 20, affinchè si possa conoscere quante piante sono state calcolate nel prodotto della data superficie, avvertendo che in detti rettangoli non debbono figurare le aree delle case coloniche, degli scoli particolari, dei viali, dei prati, e pascoli addetti al bestiame da lavoro ed altre consimili superficie, le quali o sono già distinte e parte in mappa, o tenute e calcolo fra le spese di coltivazione e manutenzione. 4. La specifica nota tanto di quelle spese, che a seconda dei varj usi dei paesi, rimangono a carico del proprietario del terreno nonostante la colonia, quanto di quelle spese che servono per considerare le piantagioni in istato di perpetuità. 5. Le dichiarazioni per la scelta de'termini delle serie a contanti, come si dirà all'articolo 140.

La terza parte presenterà i calcoli analitici di tutti quei gradi delle individuali produzioni colle loro rotazioni agrarie, che si sono trovate aver luogo in quel territorio nell'atto della graduazione.

Le tre indicate parti dovranno regolarsi a tenore della modula num. 4, che qui si annette.

131. Nelle piantagioni industriali si avvertirà di calcolare il prodotto per quella quantità di anni, che secondo le varie coltivazioni sogliono in ciaschedun territorio prendersi per base nelle stime. In oltre si dovrà dividere la durata in tre epoche regolate dagl'usi, ed esperienze locali, cioè quella dei primi anni, quella dell'ubertosità, e l'ultima della decadenza, e dal prodotto di queste tre differenti epoche si dovrà ricavare l'adequato.

132. Nel formare le tariffe dei terreni, in cui evvi un avvicendamento di grano, e marzatelli, i pertti, in conformità dell'art. 105, dopo aver esposto il calcolo della produzione del

grano, considereranno quella dei marzatelli per una parte aliquota del prodotto del grano ridotto a contanti.

133. Ai terreni affatti sterili, de'quali si è parlato all'articolo 121, si assegnerà in tariffa il valore di un bajocco a tavola di capitale.

134. I prezzi dei generi di ciascheduna classe di coltivazione saranno quei, ch'ebbero luogo nel decennio del 1785 al 1794 a tenore dell'art. 7 del motu-proprio, e che verranno officialmente rimessi agl' ispettori dal Direttore.

135. Siccome nel fissare i prezzi di detti generi si sono già fatti preventivamente dalla congregazione dei defalchi a titolo di trasporti, magazzinaggi, conservazione ec., così avvertiranno i periti di non tenere a calcolo simili oggetti fra le spese di coltivazione.

136. Parimente nella fissazione dei prezzi de' generi essendosi fatto ribasso per le spese di conciarli, voltarli, e custodirli, e pel calo, così i periti per tali titoli non faranno alcun defalco in tariffa.

SEZIONE XIII.

Della classificazione delle tariffe ove si tratta delle serie di produzioni.

137. Le tariffe saranno analoghe alle diverse qualità di coltivazione che trovansi nei rispettivi territorj, e saranno comprese nelle venti serie che si uniscono in istampa, purchè il territorio non presenti qualche particolare coltivazione, che meritasse una speciale tariffa.

138. In questo caso dovranno i periti intendersela coll'ispettore prima di venire allo stabilimento del nuovo titolo di tariffa.

139. Le predette serie sono divise in due classi, le prime dodici sono a generi rappresentando le coltivazioni, i di cui prodotti sono più facili ad essere calcolati nel quantitativo,

come appunto è il grano, la segala, il granturco, la fava, la biada, il riso, la canape, il lino, il fieno, l'olio, l'uva e le castagne; le altre otto sono ragguagliate e contanti per evitare un minuto e lungo dettaglio nella tariffa.

140. L'applicazione delle dodici prime serie percuotendo direttamente la quantità del prodotto non ha bisogno di essere dichiarata; le altre otto poi venendo indirettamente a determinare la quantità dei prodotti, dovranno i periti nella seconda parte della tariffa, come si è detto all'art. 130, indicare i motivi per quali si sono piuttosto attenuti ad un termine delle dette otto serie che ad un altro, basando i loro raziocinj o sulle quantità reali dei prodotti, o sulle vendite dei medesimi, o sulle fide del bestiame, o sugli affitti dei terreni, riferendosi sempre in tutti questi rami di giudizio all'assunto decennio del 1785 al 1794.

141. In tutte le serie poi si sono assegnati due estremi, i quali non potrann'oltrepassarsi se non nei casi straordinarj, ed in questi dovranno i periti farne rapporto all'ispettore, ed eseguire quanto esso deciderà.

142. Dalle maggiori produzioni progredendo alle minori, si sono aumentati i termini col prendere differenze minori, affine che accostandosi alle minori produzioni, possano tenersi e calcolo le frazioni corrispondenti ai sensibili gradi, con cui i prodotti vanno decrescendo.

143. Dalle ispezioni della venti serie di produzioni scorgesi a colpo d'occhio, essersi dato sfogo a tutt' i diversi generi di coltivazione esposti nella sezione VII. Ed in fatti le serie a grano, segala, granturco, fava, e biada sono attinenti ai diversi seminativi. Il riso, la canape, ed il lino soddisfano alle classi delle risaje, canapuli, o linari. Come il fieno ai prati, l'olio agli oliveti, ed olivati, l'uva alle vigne, e vitati, e le castagne ai castagneti domestici, e marroneti ognun vede appartenere, così gli orti adacquativi o asciutti, i pometi, e pascoli, e gli strami di valle hanno luogo nelle indicate serie. I boschi in quanto al frutto dividendosi in tre classi, cioè in

boschi da frutto propriamente detti, e produttivi di ghiande, fagiolo, castagne selvatiche, pignoli, e simili, in boschi cedui che somministrano il carbone, le legna, e le fascine da ardere; ed in boschi da taglio pel legname da lavoro o da fabbriche, riconoscono appunto nelle serie questi tre diversi prodotti distintamente.

144. Parlando dei prodotti ordinarj, non restano che i marzatelli, ossiano brastimi, o retrivi, dei quali non si è fatta serie apposita, poichè è già disposto agli articoli 105, e 132 doversi considerare come una parte aliquota del grano.

SEZIONE XIV.

Delle deduzioni da farsi ai prodotti a titolo di spese di coltivazione e manutenzione, ed a titolo d' infortunj celesti, ed industria.

145. L'art. 9 del motu-proprio dichiara, che in quei territorj ove hanno luogo le colonie parziarie, la parte colonica dovrà equivalere alle spese di coltivazione e manutenzione, qualora al colono siano intieramente accollate; ne viene da ciò la conseguenza, che quelle spese che nonostante la colonia, rimangono a carico del proprietario debbansi calcolare nella parte passiva della tariffa, come per esempio accade alcune volte rispetto alle concimazioni, alla manutenzione ordinaria dell'alberatura, al seme o in tutto o in parte ec. avvertendo, che il prezzo di questo dovrà valutarsi in tariffa con quel medesimo, con cui si sono valutati i relativi prodotti.

146. Fra le deduzioni da farsi a titolo di manutenzione s'intende che debbano aver luogo anche quelle di manutenzione degli argini, fiumi, torrenti, canali, e scoli pubblici, che sono a carico de' proprietarj.

147. Saranno egualmente cauti i periti di osservare se realmente in quel dato territorio vi occorr'alcuna spesa pel mantenimento dei buoi aratorj, oltre quei prodotti che per tal'og-

getto si ricavano dagli stessi terreni, e nel caso in cui vi fosse una necessità di acquistare il dippiù dei foraggi mancanti, si regoleranno nel calcolare questa spesa colla massima circospezione intendendo sempre, che in tariffa debba comparire quella sola parte di spesa, che rimane a carico del proprietario, e ch'è necessaria dopo aver consumati i prodotti, che somministra lo stesso suolo pel mantenimento soltanto dei buoi aratorj, esclusi gli altri detti da ingrasso, da commercio ec.

148. Siccome il Censo considera le rendite dei terreni nello stato di perpetuità, così si è riconosciuto giusto di dare un defalco a titolo di sostituzione delle piante nei terreni industrialmente vestiti, e questo defalco dovrà esser'eguale all' intera spesa della formazione del soprassuolo sostenuta fino a tanto che le piante non divengano fruttifere, divisa pel numero degli anni della durata di dette piante secondo gli usi locali. Ed affinchè i periti procedano con metodo uniforme nel determinare la durata delle piantagioni, dovranno raccogliere diligentemente tutte quelle notizie, che crederanno conducenti alla durata, che comunemente si verifica in quel territorio, trasmettendole unitamente al loro parere all' ispettore, il quale avendo in vista il proporzionale accordo degli altri territorj, stabilità definitivamente la durata attribuita a ciascheduna piantagione, e con sollecitudine respingerà il risultato ai periti.

149. Si ricorda loro di non defalcare dai prodotti le dative reali, le tasse prediali di qualunque natura, le decime, ed i frutti de' censi, poichè le deduzioni da farsi al prodotto, sul quale basano gli estimi censuali, debbono essere relative alle sole spese per coltivare e mantenere il fondo.

150. Per quantificare gl' infortunj celesti si sarebbe potuto variare la quantità del defalco a seconda della costituzione meteorologica dei differenti luoghi, ma per togliere qualunque irregolarità, e fissare un sistema generale l'art. 10 del motu proprio ha stabilito determinati defalchi.

151. Nei terreni industrialmente vestiti avrà luogo la seguente regola.

Alle vigne basse si defalcherà una metà del prodotto.

Agli oliveti un terzo.

Agli alberi vitati un quinto.

Ai castagneti domestici e pometi un sesto.

Agli orti asciutti o casalini un terzo.

Agli orti adacquativi un quinto.

Ai terreni di questa classe si è dato un defalco maggiore di quello che viene assegnato ai seguenti, non solo per essere alcuni più soggetti agl' infortunj celesti, ma eziandio pel riguardo che il Governo ha voluto avere alla maggiore industria, che ha luogo nella suddetta classe.

152. Ai terreni nudi si daranno i seguenti defalchi.

Ai seminativi un nono.

Alle risaje, linarj, canapali un decimo.

Ai prati un dodicesimo.

Ai pascolivi e vallivi un quindicesimo.

153. Ai terreni naturalmente vestiti si accorderà il seguente defalco.

Ai boschi da frutto un decimo.

Ai boschi da taglio un ventesimo.

SEZIONE XV.

Dell'esecuzione della tariffa.

154. Con le regole additate negli antecedenti articoli si formerà dai periti di officio, in concorso dei periti comunali sulla faccia di ogni territorio, la tariffa a tenore dell'art. 4 del motu proprio.

155. Formata che sarà, e sottoscritta tanto dal perito di officio quanto dai comunali, come anche vidimata dal Gonfaloniere o Sindaco verrà unitamente a tutti gli allegati trasmessa dai periti di officio agl' ispettori.

156. Gl' ispettori appena ricevute le tariffe si occuperanno del loro esame, e trovandovi dei rilievi, e cose che meritino schiarimenti o cambiamenti, interpelleranno lo stesso perito di officio, e quando le cose saranno ridotte ad una congrua perfezione, le moltreranno alla Direzione con un rapporto accompagnata da quei rilievi sugli oggetti, che non si fossero potuti conciliare fra loro ed i periti di officio.

157. Nel caso in cui le variazioni fra la prima tariffa e la rettificata meritassero, che la tariffa fosse di bel nuovo copiata, questa copia sarà a carico dei periti, e verrà sottoscritta di bel nuovo tanto dai loro, che dai comunali, e vidimata come sopra dal Gonfaloniere o Sindaco.

158. Se la comune avrà deputato un sol perito, e questo sia di contrario parere al perito di officio negli articoli di tariffa, oppure se ne avrà deputati due, ed ambi unanimemente sieno di diverso sentimento da quello del perito di officio, in tutti due i casi la questione sarà decisa dall' ispettore nel modo che si è prescritto alla sezione XI.

159. Le tariffe verranno esaminate dalla commissione consultiva del Censo e da questa presentata al Cardinale Presidente con le analoghe osservazioni per ottenere le decisioni e la sanzione della congregazione a tenore dell' art. 16 del moto-proprio.

SEZIONE XVI.

Della compilazione de' catasti.

160. Approvate le tariffe dalla congregazione, saranno rimandate agl' ispettori per mezzo della Direzione.

161. Gl' ispettori coll opera dei calcolatori, che gli saranno stati destinati, faranno eseguire nel loro officio l'applicazione della tariffa ai singoli appezzamenti descritti nel brogliardo, e così formeranno i catasti.

162. Nei terreni soggetti alla servitù del pascolo dovranno i calcolatori del catasto applicare la tariffa dei prodotti al pro-

prietario del *jus serendi*, e quella dell'erba al proprietario del *jus pascendi*, avvertendo di calcolare il diritto del pascolo in ragione del tempo, che si esercita da ciascheduno dei medesimi, a tenore dell'art. 13 del motu-proprio.

163. Nei terreni enfiteutici, e livellarj s' intestera l' intero estimo al padrone utile, e si noterà soltanto in catasto essere il fondo enfiteutico e canonato a favore di N. N. padrone diretto, il quale se vorrà, potrà far notare anche la quantità del canone in catasto, ritenendosi peraltro la specifica della somma del canone, come una semplice dichiarazione. Con questa disposizione s' intende, che il pagamento della dativa reale si farà intieramente dal padrone utile, il quale nel pagamento del canone si riterrà la rata della dativa dovuta dal padrone diretto in quella proporzione, che verrà dichiarata con speciale legge a suo luogo e tempo, sempre che i patti particolari dell'enfiteusi non addossino tutto il peso della dativa reale al padrone utile.

164. Oltre i terreni enfiteutici, essendovi i responsivi, ed essendo le risposte di due specie, cioè rigorose, e tenui, quindi vien prescritto che i terreni affetti alle risposte si considerino in prima analisi dai periti di officio nel loro pieno valore, e si trovi il loro prodotto netto a seconda delle massime delle nuove istruzioni. Si ponga indi il risultante prodotto e confronto della risposta: se questa equivale al prodotto netto, verrà considerata dal perito come parte domenicale, e per conseguenza tutto l'estimo intestato al proprietario del terreno: se poi la risposta sarà inferiore al prodotto netto, rappresenterà questa il reddito del dominio diretto, ed in conseguenza il rispettivo terreno considerato nella categoria degli enfiteutici.

165. Compilati i catasti verranno questi dall' ispettore trasmessi alle rispettive comuni unitamente alle tariffe, mappe, e tavole di ragguaglio, affinchè siano esposte alla pubblica vista.

166. I Gonfalonieri e Sindaci rilascieranno una ricevuta a favore degl' ispettori pei catasti e carte annesse ricevute, e ri-

marranno personalmente responsabili della loro custodia e conservazione fino alla restituzione da farsi agl'ispettori.

167. Pubblicheranno immediatamente i Gonfalonieri o Sindaci un avviso, in cui notificheranno che i catasti restano esposti alla pubblica vista in una delle sale del palazzo comunale per lo spazio di giorni 90 a tenore dell'art. 19 del motu proprio, e per ore sei in ciascun giorno, indicando le ore precise, affinchè ogni possidente possa osservarli, e presentare i suoi reclami e quello, che sarà incaricato dalla comune a riceverli, avvertendo che il suddetto termine computabile dalla data dell'avviso è perentorio, e che spirato il medesimo non verrà ammesso per qualunque causa alcun reclamo.

168. I reclami non potranno risguardare che la sola graduazione, e potranno avanzarsi anche in linea comparativa coll'indicare i fondi altrui, che in confronto di quei del reclamante, quantunque della medesima natura, sono od anche migliori, sono ciò nonostante stimati di meno.

169. Nel prescritto tempo ciascun proprietario potrà esaminare il catasto, e farsi trascrivere dalla persona deputata dalla comune le partite, che lo risguardano.

170. Rest'assolutamente proibito di rilasciare copia autentica delle partite catastali senza uno speciale permesso della Direzione.

171. Durante il tempo della pubblicazione nelle ore prefisse dovrà essere sempre presente il segretario comunale, o altra persona dal Gonfaloniere o Sindaco deputata, la quale dovrà ricevere dall'esibitore i reclami ed annotarli in un corrispondente registro senza percepire alcun'emolumento dai medesimi.

172. Spirato il prefisso termine il Gonfaloniere o Sindaco farà noto all'ispettore essere finita la pubblicazione, e gl'inoltrerà il solo registro dei reclami.

173. L'ispettore presso l'esame di questi, e secondo la loro entità, o si porterà sulla faccia del luogo, o deputerà il suo ajutante, od altro perito a dare sfogo ai reclami, ed esegnirà

le correzioni; lo che fatto, ritirerà i catasti, le mappe, e tutte le altre carte annesse.

174. Indi trasmetterà gl' indicati oggetti alla Direzione, da cui verranno passati alla commissione, e da questa col suo rapporto al Cardinale Presidente, il quale li proporrà alla Congregazione per le modificazioni, se avranno luogo, e definitiva sanzione.

Data dalla residenza del Censo li 11 luglio 1823.

Il Presidente del Censo
C. CARD. GUERRIERI GONZAGA.

Il Segretario della Congregazione
Chierico di Camera
N. M. NICOLAI.

Registrato nel protocollo N. 43850.

Il Direttore generale del Censo
Cav. L. Marini.

Modula 1.

ISTRUZIONI GENERALI

Art 44

Quinterno di variazione

TITOLO DELLE VARIAZIONI	NUMERI			
	Principali del Brogliardo	Aggiunti	SUBALTERNI del Caseggiato	SUBALTERNI della Feracità
(ESEMPIO 1.) Divisione di proprietà (a). . . .	55	—	—	—
		735	—	—
		736	—	—
(ESEMPIO 2.) Divisione di coltivazione	64	—	—	—
		737	—	—
(ESEMPIO 3.) Divisione di feracità	122	—	—	1
				2
(ESEMPIO 4.) Rettificazione di confine	191	—	—	—
	192	—	—	—
(ESEMPIO 5. COMPOSTO) Divisione di proprietà, di coltivazione, e di feracità.	206	—	—	—
		739	—	1
				2

(a) Si suppone, che nel Brogliardo al N. 55 la superficie di Ziotti sta proprietà venga in seguito ripartita fra il suddetto Ziotti, pagna, si apporranno ai due nuovi appezzamenti i numeri 735, come sopra li possidenti, e le superficie. Avvertasi, che le due delle tavole 398, e canne 480. Questo esempio puo servire di

di

POSSIDENTI	GENERE DI COLTIVAZIONE	SUPERFICIE CENSUALE	
		Tavole	Canne
Ziotti Domenico q. Luigi	Bosco ceduo forte . .	171	—
Vasti Antonio q. Francesco	Detto	28	480
Curli Gaetano q. Cristofaro	Detto	199	—
Filotti Niccola	Prato	24	510
Suddetto	Pascolo	9	130
Ronconati Giuseppe . .	Seminativo	13	500
Suddetto	Detto	7	120
Filetti Andrea	Olivato	40	325
Fantazi Giacomo . . .	Detto	30	780
Bertucci Pietro q. Luigi .	Orto adacquativo . .	8	500
Tini Giulio q. Paolo . .	Pometo	4	200
Suddetto	Detto	2	800

Domenico fosse di tavole censuali 398, e canne 480, e che que-
Vasti, e Curli, eseguita dal geometra ajutante l'operazione di cam-
e 736, successivi all'ultimo numero del Broghardo, descrivendone
superficie unite alla residuale del n. 55, devono riprodurre il totale
norma anche per gli altri consecutivi.

Modula 2.

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 94.

SERIE

DELLE PRODUZIONI DI OGNI SPECIE DI COTIVAZIONE ENTRO LE QUALI DOVRANNO CONTENERSI I PERITI STIMATORI.

Avvertenze generali per l'uso di dette serie.

1. Le produzioni trovate nella graduazione di quel dato territorio verranno notate in lettere nella colonna intestata = *Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio* =, come negli esempj addotti nelle seguenti serie.

2. Secondo il disposto dell'art. 132 delle istruzioni generali dovendosi i marzatelli altrimenti detti brastimi, o retrivi calcolare in parte aliquota della primaria produzione, i periti nella graduazione, supponendo la produzione primaria rappresentata da un'unità divisa in 100 parti, diranno, che i marzatelli rappresentano di queste 80, 60, 40, 20, 10 parti. Dandosi poi il caso, che i marzatelli, o eguagliassero o superassero la primaria produzione, in allora segneranno per i marzatelli parti 100, 110, 120, 130, 140 ec.

Territorio di

I. GRANO

Produzioni che danno 20 tavole censuali in rubbia Romano	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	*Quattordici*
13	
12	
11	
10	
9 1/2	
9	
8 1/2	*Otto e mezza*
8	
7 1/2	
7	
6 1/2	
6	*Sei*
5 1/2	
5	
4 1/2	
4	
3 1/2	
3	

Territorio di

II. SEGALA

Produzioni che danno 20 tavole censuali in rubbia Romane	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4 1/2	
4	
3 1/2	
3	

Territorio di

VII. CANAPÀ

Produzioni che danno 20 tavole censuali in libre Romane	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
5200	
5000	
4800	
4600	
4400	
4200	
4000	
3800	
3600	*Trenula seicento*
3400	
3200	
3000	
2800	
2600	
2500	
2400	
2300	
2200	
2100	
2000	
1900	
1800	
1700	
1600	
1500	
1400	
1300	
1250	
1200	
1150	
1100	
1050	
1000	
950	
900	
850	
800	

Territorio di

VIII. LINO

Produzioni che danno 20 tavole censuali in libre Romane	Termini della serie trovate applicabili nel suddetto territorio
3600	
3400	
3200	
3000	
2800	
2600	
2400	
2200	
2000	
1800	
1700	
1600	
1500	
1400	
1300	
1200	
1100	
1000	
900	
850	
800	
750	
700	
650	
600	
550	
500	
450	
400	

IX. FIENO	
Produzioni che danno 20 tavole censuali in libre Romane	Ritratto in via d'affitto nel decennio 1785 al 1794 sopra 20 tavole censuali
28000	
26000	
24000	
22000	
20000	
18000	
16000	
14000	
13000	
12000	
11000	
10000	
9000	
8000	
7000	
6500	
6000	
5500	
5000	
4500	
4000	
3500	
3250	
3000	
2750	
2500	
2250	
2000	
1750	
1600	
1450	
1300	
1150	
1000	
900	
800	

Territorio di

X. OLIO

Produzioni che danno 20 tavole censuali in libre Romane	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
3200	
3000	
2800	
2600	
2400	
2200	
2000	
1800	
1600	
1500	
1400	
1300	
1200	*Mille duecento*
1100	
1000	
900	
800	
750	
700	
650	
600	
550	
500	
450	
400	
375	
350	
325	
300	
275	
250	
225	
200	

Territorio di

XI. UVA

Produzioni che danno 20 tavole censuali in libre romane	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio	Produzione che danno 20 tavole censuali in libre romane	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio
40000		6500	*Seimila cin-*
38000		6000	*quecento*
36000		5500	*Alberato vi-*
34000		5000	*tato*
32000		4500	
30000		4000	
28000		3500	
26000		3000	*Tremila al-*
22000		2500	*berato vita-*
20000		2000	*to*
19000		1500	
18000		1000	
17000		900	
16000		800	
15000		700	
14000		600	
13000		500	
12000			
11000			
10000			
9500			
9000			
8500			
8000			
7300			
7000			

Dovrà distinguersi se la produzione appartenga alla vigna o all'albereto vitato, oppure ad amendue, qualora però nel territorio vi siano queste due sorta di coltivazione.

Territorio di

XII. CASTAGNE O MARRONI

Produzioni che danno 20 tavole censuali in libre Romane	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
32000	
30000	
28000	
26000	
24000	
22000	
20000	
18000	
16000	
15000	
14000	
13000	
12000	
11000	
10000	
9000	
8000	
7500	
7000	
6500	
6000	
5500	
5000	
4500	
4000	
3500	
3000	
2500	
2000	
1500	
1000	
900	
800	
700	
600	
500	
400	

Territorio di

XIII. ORTO ADACQUATIVO

Ritratto in via d'affitto nel decennio 1785 al 1794 sopra 20 tavole censuali	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
Romani Scudi Baj.	
sc. 140	
130	
120	
110	
90	
80	
70	
60	
50	
40	
30	
20	

Territorio di

XIV. ORTO ASCIUTTO

Ritratto in via d'affitto nel decennio 1785 al 1794 sopra 20 tavole censuali			Termini della serie trovati applicabili nel suddatto territorio
Romani	*Scudi*	*Baj.*	
sc.	80		
	70		
	60		
	50		
	40		
	35		
	30		
	25		
	20		
	15		
	10		

Territorio di

XV. POMETO	
Ritratto in via d'affitto nel decennio 1785 al 1794 dei frutti sopra 20 tavole censuali	Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
Romani *Scudi* *Baj.*	
sc. 48	
46	
44	
42	
40	
38	
36	
34	
32	
30	
28	
26	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	
16	

Territorio di

XVI. VALLE

Ritratto in via d'affitto nel decennio 1785 al 1794 dello strame sopra 20 tavole censuali			Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
Romani	*Scudi*	*Baj.*	
sc.	20		
	19		
	18		
	17		
	16		
	15		
	14		
	13		
	12		
	11		
	10		
	9	50	
	9	—	
	8	50	
	8	—	
	7	50	
	7	—	
	6	50	
	6	—	
	5	50	
	5	—	
	4	50	
	4	—	
	3	50	
	3	—	
	2	50	
	2	—	

La medesima serie può servire, se la valle fosse da pesca, nel qual caso il perito calcolerà il ritratto dell'affitto di pesca o vendita del pesce ec.

XVII. PASCOLO SEMPLICE			
Ritratto del pascolo sopra 20 tav. cens.	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio	Ritratto del pascolo sopra 20 tav. cens.	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio
Rom. Sc. B.		*Rom. Sc. B.*	
sc. 36		sc. 4 —	*Quattro nel Seminativo*
34		3 75	
32		3 50	
30		3 25	
28		3 —	
26		2 75	
24		2 50	
22		2 25	
20		2 —	
18		1 75	
17		1 50	
16		1 —	
15		— 90	
14		— 80	
13		— 70	
11		— 60	
10		— 50	
9		— 45	
8 50		— 40	
8 —		— 35	
7 50		— 30	
7 —		— 25	
6 50		— 20	
6 —		— 15	
5 50		— 10	
5 —		— 5	
4 50		— 4	
4 25		— 3	

Territorio di

XVIII. BOSCO DA FRUTTO

Ritratto della ghianda fagiola, o castagne selvatiche sopra 20 tav. censuali	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio	Ritratto della ghianda fagiola, o castagne selvatiche sopra 20 tav. censuali	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio
Rom. Sc. B.		*Rom. Sc. B.*	
sc. 10 —		sc. 1 20	
9 50		1 10	
9 —		1 —	
8 50		— 90	
8 —		— 80	
7 50		— 70	
7 —		— 60	
6 50		— 50	
6 —		— 40	
5 50		— 30	
5 —		— 20	
4 75			
4 50			
4 25			
4 —			
3 75			
3 50			
3 25			
3 —			
2 75			
2 50			
2 —			
1 75			
1 50			
1 40			
1 30			

Si avverte il perito, che nel calcolare il ritratto del frutto della pianta, computi ancora il pascolo dell'erba che si ottiene dal suolo

Territorio di

XIX. BOSCO CEDUO

Ritratto della legna fascine o carbone sopra 20 tav. cens.	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio	Ritratto della legna fascine o carbone sopra 20 tav. cens.	Termini della serie trovati applicabili nel sud. territorio
Rom. Sc. B.		*Rom. Sc. B.*	
sc. 20		2 50	
19		2 25	
18		2 —	
17		1 90	
16		1 80	
15		1 70	
14		1 60	
13		1 50	
12		1 40	
11		1 30	
10		1 20	
9 50		1 10	
9 —		1 —	
8 50		— 90	
8 —		— 80	
7 50		— 70	
7 —		— 60	
6 50		— 50	
6 —		— 40	
5 50			
5 —			
4 75			
4 50			
4 25			
4 —			
3 75			
3 50			
3 25			
3 —			
2 75			

Territorio di

XX. BOSCO DA TAGLIO			
Ritratto delle piante per legname da lavoro, o da fabbriche sopra 20 tavole censuali			Termini della serie trovati applicabili nel suddetto territorio
Romani	*Scudi*	*Baj.*	
sc.	20		
	19		
	18		
	17		
	16		
	15		
	14		
	13		
	12		
	11		
	10		
	9	50	
	9	—	
	8	50	
	8	—	
	7	50	
	7	—	
	6	50	
	6	—	
	5	50	
	5	—	
	4	50	
	4	—	

Modula 3.

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 96.

Quaderno graduatorio

In cui i periti stimatori riporteranno i numeri del brogliardo con ordine progressivo per descrivere nell'atto della graduazione in apposite colonne contro a ciaschedun appezzamento gli anni di rotazione, le produzioni del suolo, e soprassuolo, le divisioni de' prodotti tra il proprietario ed il colono, e le notizie de' canoni gravanti i terreni.

Territorio

NUMERI			POSSESSORI	GENERI di COLTIVAZIONE	Anni di rotazione agraria
principali del Brogliardo	SUBALTERNI del caseggiato	SUBALTERNI della feracità			
48			Tardini Gio.	Seminativo Vitato	1
					2
49		1	Detto	Pascolo	
50		1	Detto	Seminativo . .	1
					2
					3
		2	Detto	Detto	1
					2
					3
51			Detto	Casa colonica	
52			Viduri Ludovico	Seminativo . .	1
				Vitato.	2
					3
					4
53			Detto	Olivato	
54			Detto	Bosco ceduo .	
* 55			Rivolti Domenico	Bosco ceduo .	
735			Tardi Antonio	Detto	
736			Lori Gaetano	Detto	
56			Viduri Ludovico	Stalla	

N. B. Nei numeri degli appezzamenti, che pei cambiamenti descritt *di variazione*, si debbe apporre in margine l'asterisco, come si ved

di

PRODUZIONI SOPRA VENTI TAVOLE CENSUALI				CANONI gravanti ciascun appezzamento e contanti ovvero a generi
SUOLO	Porzione domenicale	SOPRASSUOLO	Porzione domenicale	
Canapa lib. tremila seicento	metà	Uva settemila cinquecento	metà	Libera
Grano quattordici	Idem			
Scudi tre				
Grano otto e mezzo	due qu			come sopra
Granturco dieci	Idem			
Riposo				
Grano otto	un terzo			come sopra
Granturco otto	Idem			
Riposo				
Come al n. 48.				
Grano sei	due quinti			
Marzatelli o. 80.		Uva tremila	metà	Canone di Rub. 1 grano
Riposo	Idem			
Erba scudi quattro				
		Olio mille duecento	due terzi	
Pascolo b. ottanta		Fascine scudi sette		
Pascolo sc. quattro		Fascine scudi sei		Libera
come sopra		come sopra		
como sopra		come sopra		
come al N. 52.				

egli art. 41 e 42 delle istruzioni generali vanno riportati nel *quinterno* l numero 55.

Modula 4.

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 130.

Tariffa estimativa

la rederali

N D A T E

IA PRO

(MODULO N UIO NUM. III. DEI COMPOSTI
ano notarsi

(N. 9.) *NORME per le stime dei fondi rustici da costituire il nuovo catasto generale.*

3 marzo 1819.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

Manifestammo già nell'articolo 191 del moto-proprio 6 luglio 1816 la Nostra decisa intenzione di ridurre le imposizioni fondiarie alla maggiore uniformità possibile in guisa, che niuno de' Nostri sudditi soffra maggior peso dell'altro, ed a tal'effetto per correggere i presso che innumerabili errori di misura, e di stima riconosciuti ne'catasti per lo innanzi formati, ordinammo la compilazione di un nuovo catasto generale sulle traccie da Noi marcate, affidando il regolamento di sì importante operazione ad una particolare congregazione. Essa si è con somma maturità occupata primieramente dei regolamenti per l'esecuzione delle misure de'terreni, e formazione delle mappe, e per l'attivazione delle misure in tutto lo Stato, quali hanno progredito, e progrediscono con tanta esattezza, e celerità, che possono in breve sperarsi perfettamente compiute. Si è in appresso la detta congregazione con eguale ponderazione applicata a formare un piano di legge per le stime de'fondi rustici. Avendolo Noi preso a maturo esame, abbiamo colla maggior soddisfazione riconosciuto, ch'esso ha esattamente basato sulle norme da Noi nel sovraccitato moto-proprio prescritte, avendo riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione, e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazione, ed infortunj, e a tutti gli altri elementi, che possono, e debbono aversi in considerazione nello stabilire un censimento equabilmente da per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed all'adequato valore

di fondi stessi. Per tal motivo abbiamo creduto espediente d'adottarlo, o munirlo della Nostra Sovrana approvazione. Affinche pertanto il medesimo sia eseguito, di Nostro motuproprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica, e Sovrana Potestà, vogliamo, ed ordiniamo, che nello stabilire le stime de'fondi rustici per ottenere la loro uniformità, ed esattezza, e buon regolamento in tutto il Nostro Stato si eseguiscano le seguenti norme.

Art. 1. I nuovi estimi censuali saranno basati sulla rendita de'terreni desunta dal prodotto adequato, di cui sono suscettibili secondo le diverse specie di coltivazione a cui si trovano addetti, combinate coi differenti gradi d'intrinseca feracità di cui sono forniti, depurando tal rendita da tutte le spese di coltivazione, e manutenzione, o sgravandola d'una quota per riguardo agl' infortunj celesti, e all' industria.

2. La stima de'terreni si farà per mezzo d'una tariffa estimativa particolare in ciaschedun territorio.

3. Questa tariffa esprimerà l'annuo adequato prodotto della superficie d'una tavola di terreno, secondo la nuova misura censuale, d'ogni diversa specie di coltivazione considerata sotto i differenti gradi di feracità. Dovrà quindi apprezzarsi separatamente il prodotto d'ogni specie di coltivazione, e d'ogni grado, e dall'apprezzamento verranno defalcate le spese di coltivazione o manutenzione, com'anche la quota mista assegnata per riguardo agl' infortunj celesti, e all' industria. Fatte tali deduzioni, ciò che rimane, sarà la rendita netta, sulla quale dovrà basarsi il valore della determinata superficie di terreno secondo le varie specie di coltivazione, e i differenti gradi di feracità, che avranno luogo nel territorio.

4. La minuta della tariffa sarà formata sulla faccia d'ogni territorio da un perito stimatore agrario deputato dalla congregazione de'catasti in concorso d'un perito locale da scegliersi dal pubblico consiglio della comune, in cui avranno luogo le stime. Sarà in arbitrio dello stesso consiglio di deputare due periti in luogo di uno.

5. Per ogni territorio, ossia comune, si formerà una sola tariffa, e qualora il medesimo sia situato parte in piano o valle, parte in colle, e parte in monte, in tal caso si formeranno due o tre tariffe a seconda del numero delle diverse giaciture.

6. La quantità dei gradi per ogni specie di coltivazione debb'essere proporzionale alle varie feracità dei terreni di ciaschedun territorio, ma non potrà oltrepassare il numero di sei.

7. Per apprezzare i prodotti di ciascheduna specie di coltivazione si prenderà l'adequato risultante dai prezzi, ch'ebbero luogo nel decennio decorso dal 1785 inclusivamente a tutto il 1794.

8. I cancellieri de'catasti dovranno raccogliere per ogni territorio incluso nel loro distretto i predetti prezzi sopra i dati i più legali ed autentici, e trasmetterli alla congregazione de'catasti per l'opportun' approvazione.

9. Le spese di coltivazione e manutenzione da detrarsi dal prodotto lordo dovranno calcolarsi secondo la consuetudine de'rispettivi territorj. In quelli, ove hanno luogo le colonie parziarie, la parte colonica dovrà considerarsi per le spese di coltivazione e manutenzione, qualora però la medesima rappresenti tutte le menzionate spese.

10. Essendosi riconosciuto espediente il fissare una regola generale per la detrazione da farsi ai prodotti de' terreni a titolo d'infortunj celesti, viene prescritto per tutte le provincie dello Stato il seguente defalco.

CLASSE PRIMA

Terreni industrialmente vestiti.

Alle vigne basse si defalcherà una metà del prodotto.
Agli oliveti un terzo.
Agli albereti vitati un quinto.
Ai castagneti domestici un sesto.

CLASSE SECONDA

Terreni nudi.

Alli terreni seminativi un nono.
Alle risaje, linaj e canapuli un decimo.
Alli prati un dodicesimo.
Alli pascolivi e vallivi un quindicesimo.

CLASSE TERZA

Terreni naturalmente vestiti.

Ai boschi da frutto un decimo.
Ai boschi da taglio un ventesimo.

Alli terreni della prima classe si sono dati defalchi più vistosi non solo per essere più soggetti agl' infortunj celesti, ma ancora per li maggiori riguardi, che si sono voluti avere all' industria.

11. Sulla rendita netta de'terreni depurata a seconda degli antecedenti articoli si formeranno i capitali degli estimi censuali alla ragione del 4 per cento, poichè essendosi assunti nella valutazione dei prodotti i prezzi dei generi del 1785 al 1794, conveniva conservare fra il fruttato ed il capitale quello stesso ragguaglio d'interessi, ch'era in vigore nella prefata epoca.

12. Nei terreni enfiteutici o livellarj dovrà accatastarsi il dominio diretto separatamente dal dominio utile. La divisione s'eseguirà nel seguente modo: si formerà prima l' intero estimo del fondo in conformità delle prescrizioni generali di sopra enunciate. Si stabilirà quindi il capitale del dominio diretto sul canone o livello in ragione del 4 per cento. Il capitale del dominio diretto in tal modo costituito si dedurrà dall' intero valore del fondo, ed il residuo costituirà il capi-

tale del dominio utile. Nei canoni e generi, si valuteranno questi secondo i prezzi correnti nel'assunto decennio 1785 al 1794. in corrispondenza dell'art. 7.

Con tal disposizione non s' intendono peraltro derogati i patti particolari, che possono essersi convenuti fra i padroni diretti e utili relativamente all' indennizzazione del pagamento delle dative reali.

13. Nei terreni soggetti ai diritti di pascolo si distinguerà il valore del terreno dal valore del pascolo, intestando il primo al proprietario del terreno, e il secondo al proprietario o utenti del pascolo nella maniera, che verrà distintamente specificata nel regolamento di cui si fa menzione all'art. 21 del presente moto-proprio. L'erbe si valuteranno secondo il prezzo adequato dell'assunto decennio 1785 al 1794.

14. Non saranno stimate le fabbriche rurali com'edificj, ma la superficie, che occupano sarà valutata come il miglior terreno del fondo, di cui le medesime fanno parte, in proporzione della loro estensione.

15. La tariffe dovrà essere basata sopra la nuova misura censuale prescritta dal regolamento dei 22 febbrajo 1817, e sarà valutata a scudo romano.

16. Le minute delle tariffe formate dai periti agrarj nei rispettivi territorj verranno sottoposte all'esame, riforma, ed approvazione della congregazione de'catasti.

17. A quest'effetto sarà formata in Roma, durante le stime, una commissione consultiva del Censo composta di cinque fra i più istrutti agronomi dello Stato, e presieduta dal Direttore generale de'catasti. La commissione dovrà riunirsi ogni giorno presso il medesimo, esaminare le minute delle tariffe provincia per provincia, bilanciarle coi dati sulli quali sono formate, metterle fra loro in parallelo, e riformarle ove occorrerà. In fine di ogni settimana dovrà la commissione esporre i risultati delle sue operazioni a Monsignor Segretario, ed all'Assessore della congregazione. Convenendovi i medesimi, si presenterà il lavoro in fine di ogni mese a Mon-

signor Presidente, il quale lo proporrà all'esame ed approvazione della congregazione.

18. Per l'applicazione dei gradi ai singoli pezzi di terreno il perito deputato in concorso del perito o periti comunali, ed accompagnato dall'indicatore, portandosi sulla faccia dei singoli luoghi colle mappe e brogliardi alla mano, attribuirà ad ogni pezzo di ciascun fondo il grado di feracità al medesimo competente, avendo riguardo alla qualità, giacitura, esposizione ed ubicazione del terreno. Nel caso di discordia fra il perito deputato e i comunali, la decisione verrà rimessa all'ispettore degli estimi, che dovrà stabilirsi in ogni Legazione o Delegazione, ove hanno luogo le stime.

19. Seguita l'attribuzione dei gradi ai singoli pezzi di terreno, e fatta l'applicazione della tariffa ai medesimi, ed in tal modo costituiti gli estimi delle possidenze, si terranno questi affissi per novanta giorni perentoriamente nelle rispettive segreterie comunali, affine di ricevere i reclami, che potessero presentare i possidenti, li quali si credessero gravati.

20. Dato sfogo ai reclami, verranno dalla congregazione de'catasti definitivamente sanzionati i nuovi estimi.

21. Monsignor Presidente della congregazione de'catasti, alla di cui cura viene rimessa l'esecuzione del presente motu-proprio, pubblicherà in seguito un regolamento analogo al medesimo, e accompagnato da tutte quelle istruzioni, che riconoscerà necessarie per il suo pieno adempimento.

Volendo, e decretando, che tutte, e singole disposizioni contenute, ed espresse nella presente Nostra cedola di motu-proprio debbano sempre, ed inviolabilmente osservarsi, e che così, come nella medesima si è espresso, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi da quali si siano giudici, tribunali, congregazioni, ancorchè composte di Reverendissimi Cardinali, di Uditori della Nostra Rota, di Chierici della Nostra Camera, e da qualunque altra autorità, benchè degna d'individua, speciale, e specialissima menzione, togliendo a tutte indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione

d'interloquire, definire, ed interpretare diversamente, e dichiarando fin da ora nullo, ed irrito tutto ciò, che da chiunque o scientemente, o ignorantemente si tentasse di prescrivere, giudicare, ed interpretare deviando dalla lettera di tutte, e singole disposizioni contenute nel presente nostro motu-proprio sotto qualunque pretesto, anche di orrezione, e surrezione, e di mancanza della Nostra volontà, al qual' effetto vogliamo, che il presente nostro motu-proprio vaglia, e conseguisca il suo pieno effetto, e la sua intiera esecuzione in virtù della sola Nostra sottoscrizione, benchè non siano state interpellate, e sentite qualsivogliano persone, congregazioni, magistrati, e corpi, ancorchè privilegiati, e privilegiatissimi, ed in qualunque dignità, anch' ecclesiastica costituiti, i quali avessero, e pretendessero avervi interesse, o che per comprenderli fosse d'uopo d' individua, e special menzione; non ostante la bolla della S. M. Pio IV. Nostro Predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano altre costituzioni Apostoliche, bolle, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi in qualunque modo, e con qualunque autorità fino ad ora pubblicate, alle quali tutte, e singole, ancorchè rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie, in quanto possano opporsi alla piena, e precisa osservanza delle presenti disposizioni, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola riferito, ampiamente, e con pienezza della Nostra podestà, ed a qualunque effetto intendiamo derogare, come di fatti deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 3 marzo 1819.

PIUS PAPA VII.

(N. 10.) **COMPILAZIONE** *del nuovo censimento, e fissazione delle massime generali (estratto dell'articolo 191 del motu-proprio)*

6 luglio 1816.

Art. 191. Per coordinare poi ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello che riguarda le contribuzioni, alla maggiore uniformità possibile, in guisa che alcuno de'sudditi Pontificj non soffra maggior peso dell'altro, e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo, viene fin da ora stabilito, che si eseguisca in tutto lo Stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell'opera, la compilazione de'nuovi catasti regolati a misura ed a stima con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazione, e d'infortunj, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e debbono aversi in considerazione nello stabilire un censimento, acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca ed al valore reale dei fondi stessi.

A quest' effetto si deputa fin da ora una congregazione particolare col titolo di Congregazione dei Catasti, e cui verranno affidate le massime, l'andamento, e l' esecuzione di questa importante operazione, la quale non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo, debbe però fin da ora assicurare i possidenti, che nel più breve termine possibile la perequazione dell'estimo universale sarà compita.

Questa Congregazione è inoltre incaricata di rivedere, e correggere, ov'esistono, e rispettivamente di formare ove non esistono, nel più breve termine possibile i censimenti

dei fondi urbani, conservando le norme prescritte dal motu-proprio daziale dei 19 marzo 1801, e dai successivi regolamenti.

(N. 11.) *ISTRUZIONI per le stime dei fondi urbani nelle provincie.*

16 maggio 1821.

Art. 1. La compilazione de'catasti de' fondi urbani dovrà eseguirsi in tutto e per tutto conformemente alle disposizioni del motu-proprio di N. S. dei 19 marzo 1801, all'editto di Monsignor Tesoriere degli 8 giugno 1804, al regolamento dei 18 marzo 1807, alla notificazione dei 26 maggio 1807, alle circolari dei 15 e 18 luglio 1807, e 24 febbrajo 1808, all'altro motu-proprio dei 6 luglio 1816, ed in fine alle modificazioni e cambiamenti prescritti coll'ultimo motu-proprio dei 10 dicembre 1818.

2. Per la compilazione di siffatto catasto restano incaricati gl'ingegneri ispettori, sotto de' quali dovranno operare i periti stimatori coi loro ajutanti.

3. Le rispettive comuni potranno a tutte loro spese deputare un perito a scelta del pubblico consiglio, il quale in qualità di assistente rappresenterà il corpo de' possidenti de' fondi urbani nell'operazione delle stime.

4. La Direzione generale del Censo col mezzo dei Monsignori Delegati fornirà agl'ingegneri ispettori in ogni capoluogo di Delegazione le mappe coi rispettivi brogliardi di ogni comune da sottoporsi all'operazione dell'estimo urbano.

5. Gl' ingegneri ispettori presso la consegna delle suddette carte resteranno responsabili della loro conservazione ed integrità fino alla riconsegna da farsi ai rispettivi Monsignori Delegati.

6. Gl' ingegneri ispettori presso le successive autorizzazioni, che riceveranno dal Cardinal Presidente del Censo, si disporranno immediatamente all'opera concertandosi coi rispettivi Monsignori Delegati, affinchè preventivamente e debitamente siano avvertite le comuni nelle quali vorranno trasferirsi, onde le medesime possano in tempo riunire il Consiglio, venire alla nomina del perito assistente menzionato all'art. 3, e prevenire i proprietarj come all'art. 22.

7. Tanto agl' ingegneri ispettori quanto agli stimatori e loro ajutanti verrà dalle comuni a tutto carico delle medesime somministrato l'alloggio e combustibili in conformità del regolamento dei 22 febbrajo 1817 sulle misure.

8. Gl' ingegneri ispettori presenteranno la nota degli stimatori alla Direzione generale del Censo, la quale, non trovando difficoltà, verrà all'approvazione della medesima, ed in seguito farà conoscere i nomi degli approvati stimatori ai rispettivi Monsignori Delegati, affinchè siano per tali riconosciuti ed assistiti.

9. Nei primi cinque giorni di ogni mese invieranno gl' ingegneri ispettori al Direttore del Censo un dettagliato rapporto sullo Stato dei lavori eseguiti nel mese antecedente.

10. Gl' ingegneri ispettori saranno in corrispondenza col Direttore, ed in caso di qualunque dubbio dovranno rivolgersi al medesimo per necessario schiarimento.

11. Il valore delle fabbriche dovrà desumersi dalle pigioni attuali, e in difetto di esse, dalle reperibili, formandolo in ragione di scudi cento per ogni otto scudi di annuo fruttato.

12. Dovranno avvertire i periti stimatori di fare le necessarie detrazioni alle pigioni delle case o palazzi affittati con mobili. Al qual' effetto dovranno valutare le case o palazzi secondo l'affitto reperibile, considerandoli come nudi.

13. Dall'affitto degli opificj dovrà detrarsi un terzo a favore del proprietario per riguardo alle macchine, strumenti, e attigli, qualora siano compresi nell'affitto, e costituiscano un aumento di corrisposta sopra quella che avrebbe meritato il semplice fabbricato.

14. Nei palazzi non si attenderà la limitazione della rendita di scudi mille prescritta dai due motu-proprj di Nostro Signore dei 19 marzo 1801, e 6 luglio 1816 relativamente al pagamento della dativa reale, ma in forza del moto-proprio dei 10 dicembre 1818, dovranno questi stimarsi in proporzione della loro rendita o attuale o reperibile, ben'inteso però, che la pigione reperibile non debba misurarsi dalla sola quantità dei vani, che comprendono, ma in ragione della maggiore o minore divisibilità dei medesimi in appartamenti e delle dipendenze, ossiano comodi annessi di cui ogni appartamento sarebbe suscettibile, avendo anche riguardo alla possibiltà dell'affitto a seconda delle circostanze locali.

15. Nel fissare le pigioni reperibili dei fabbricati dovrà aversi riguardo all'ubicazione del fondo tanto a favore che a carico del proprietario.

16. L'estimo delle chiese, ospedali, monisteri di monache, conservatorj di femmine, università, palazzi di Delegazione, Comunali, e Vescovili, si faranno nel seguente modo. Si prenderà il valore di tutte le fabbriche della stessa contrada, e paragonato questo colla superficie occupata da tutte le rispettive fabbriche, si vedrà quanto per esempio ogni canna censuale quadrata sia valutata, indi conosciuta l'area corrispondente a ciascuno dei suddetti locali s'applicherà alla medesima quel valore adequato, che per ogni canna quadrata è risultato dall'antecedente operazione.

17. Peraltro i conventi dei religiosi, gli ospizj, e collegj, e gli altri pubblici stabilimenti di convitto, d'istruzione, e di educazione dei maschj non saranno stimati in ragione di area ma colle regole prescritte agli articoli 11 e 15, avvertendo i

periti stimatori di distinguere in catasto l'estimo della parte affittata da quello della non affittata.

18. I teatri ed altri locali di pubblici spettacoli dovranno stimarsi sul ragguaglio dell'affitto di un decennio, e sempre in ragione dell'otto per cento. In caso, come sovente accade nelle provincie, che tali locali non si diano in affitto, dovranno i periti stimatori valutarli in ragione di area come all'art. 16.

19. Nei fondi appartenenti a più condomini che posseggono divisamente, si ripartirà l'estimo in ragione delle rispettive proprietà.

20. Si ricorda ai periti che il moto-proprio di Nostro Signore dei 10 dicembre 1818 vuole incluse nell'estimo anche le case inferiori all'annua rendita di sc. 32.

21. Dal present'estimo saranno escluse le fabbriche rurali, le quali a termini degli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 del regolamento sulle stime dei 20 marzo 1819 debbono essere stimate dai periti dei fondi rustici.

22. Di mano in mano che l'operazione andrà proseguendo, i periti stimatori preverranno in un debito spazio di tempo i rispettivi Gonfalonieri, o Sindaci, onde possano questi fare avvertiti i proprietarj, affinchè volendo essi o personalmente, o per mezzo de'loro esattori, o agenti, intervenire all'atto delle stime, possano essere presenti.

23. Non intervenendo i medesimi, si proseguirà dal perito stimatore la stima *ex-officio* senz'alcun altra interpellazione.

24. Nascendo questione fra il perito stimatore, e il proprietario della fabbrica, o assistente comunale, dovranno i dispareri esser'esaminati dal rispettivo ingegnere ispettore, il quale procurerà di combinare i dispareri, e non riuscendogli ciò ne farà rapporto al Direttore unendovi il suo parere, e dallo stesso Direttore riceverà la decisione del Card. Presidente, che sarà definitiva. Frattanto lo stimatore lascierà l'estimo in bianco, facendo annotazione del motivo di tal'ommissione nella colonna delle osservazioni.

25. L'operazione dell'estimo urbano da eseguirsi a forma dei precedenti articoli dovrà costare colla redazione di un brogliardo a tenore dell'annessa modula.

26. Dovendosi nel brogliardo riportare il numero di mappa, ed accadendo che nell'atto della stima si trovasse appartenere a più condomini il fabbricato, che in mappa trovasi sotto un solo padrone, si procederà alla divisione col registrarvi primieramente il proprietario nominato nel brogliardo per la porzione spettantegli, indi facendosi menzione degli altri condomini il tutto come dall'esempio riportato nella suddetta modula.

27. Nello stimare i fabbricati con orti, vigne, ville, ed altri terreni annessi osserveranno i periti, se i medesimi formano parte accessoria ai fabbricati, ed in tal caso nella stima di questi comprenderanno anche quella dei menzionati terreni. Se poi il fabbricato viceversa sarà parte accessoria del terreno si asterranno dallo stimarlo, giacchè una tale incombenza apparterrà agli stimatori de' fondi rustici, ma in brogliardo faranno menzione nella colonna delle osservazioni di una tale circostanza.

28. Nell'atto delle stime rinvenendosi che l'attuale possessore non è quello che trovasi descritto in brogliardo, si contraporrà l'indicazione del nuovo possessore nella colonna delle osservazioni.

29. Accadendo poi che un fabbricato riportato in brogliardo sotto un solo articolo si rinvenga posseduto da più condomini, si eseguirà parimenti la divisione in brogliardo.

30. Si avverte inoltre che nei fondi enfiteutici non debbesi fare alcuna menzione di canone, nè divisione alcuna di estimo, poichè si debbe tutto allibrare in testa del padrone utile, il quale a tenore delle leggi veglianti si rivale nel pagamento del canone contro il direttario *pro rata comodi* per la porzione di dativa reale dovuta dal suddetto direttario.

31. Accadendo che in qualche brogliardo non debba conseguirsi l'estimo dei fondi urbani, perchè non vi esistono, in

tal caso l'ingegnere ispettore dovrà per il medesimo fare la seguente dichiarazione: *Dichiaro, che per il presente brogliardo non si è eseguito alcun'estimo urbano, perchè non vi cadeva a tenore delle istruzioni sui fondi urbani a noi ingiunte.*

NN. ingegnere ispettore.

32. Formato il catasto urbano di ciaschedun territorio, verrà questo firmato dal rispettivo perito stimatore, e dall'assistente comunale se vi è stato: in caso contrario il Gonfaloniere e Sindaco dichiarerà nello stesso brogliardo la non seguita nomina dell'assistente. Indi sarà rimesso dallo stesso ingegnere ispettore alla magistratura, la quale per lo spazio di quaranta giorni lo farà esporre in una delle sale del palazzo comunale per ore sei in ciascun giorno, (indicando con particolare avviso le ore precise) affinchè ogni proprietario possa osservarlo, e presentare i suoi reclami, avvertendo che il suddetto termine computabile dalla data dell'avviso è perentorio, e che spirato il medesimo non verrà ammesso per qualunque causa verun reclamo.

33. Nel tempo della pubblicazione il Segretario comunale o altra persona incaricata dalla magistratura sarà obbligata a trovarsi ivi presente, e notare in un particolare registro i reclami che si avanzeranno contro gli estimi del catasto.

34. Spirato il tempo della pubblicazione l'ingegnere ispettore o un suo deputato si renderà sulla faccia dei luoghi a dar sfogo ai reclami, se ve ne saranno stati, e ad eseguire le rettifiche necessarie. Tanto della seguita pubblicazione, quanto delle rettifiche si stenderà in calce del brogliardo un atto del tenore che trovasi e piè della modula menzionata all'art. 25; ed un tal'atto dovrà essere sottoscritto dal Gonfaloniere o Sindaco locale, e dall'ingegnere ispettore o suo deputato.

35. Del catasto di ogni comune si farà eseguire dall'ingegnere ispettore una copia, qual'egualmente che l'originale, sarà da lui firmata per copia conforme. Indi l'originale e la copia verrà immediatamente rimessa alla Direzione generale del

Censo, dalla quale sarà presentata al Cardinale Presidente per la necessaria approvazione.

Data dalla residenza del Censo li 16 maggio 1821.

Il Presidente del Censo
C. CARD. GUERRIERI GONZAGA.

Il Segretario della Congregazione
Chierico di Camera
N. M. NICOLAI.

Registrato nel protocollo N. 24621.

Il Direttore generale del Censo
Cav. L. Marini.

(N. 12.) *ISTRUZIONI addizionali per le stime dei fondi urbani nelle provincie.*

19 dicembre 1821.

Art. 1. Nella stima di una casa, alla quale sia annesso un orto, vigna ec., di cui tratta l'articolo 27 del detto regolamento, nel dichiarare se l'orto formi parte accessoria o principale, non solo si avrà riguardo alla libera o non libera comunicazione, ma ancora all'entità del medesimo rispetto all'area. Si avverte che se l'orto, vigna ec. si reputi accessoria, e se il detto orto sia in mappa con apposita figura e numero, saranno cauti i periti di porre in brogliardo tanto il numero di mappa della casa, che quello dell'orto con graffa di unione. Che se poi l'orto si riputasse non accessorio al fabbricato, in questo caso senza descrivere in brogliardo urbano il numero di detto orto, annoteranno soltanto nella fin-

ca delle osservazioni dicontro sempre al detto fabbricato essere stato omesso l'estimo dell'orto sotto il numero . . . . . di mappa, perchè non riputato accessorio della fabbrica.

2. Le soffitte delle case, sotterranei, e cantine si ritengono per comodi accessorj delle case, e non si debbono perciò considerare in brogliardo come piani. Se poi tali sotterranei e cantine fossero isolate, si dovranno stimare giusta l'affitto attuale o riperibile, bene inteso che siano nell'abitato e non in campagna, mentre se fossero in campagna, saranno considerate nella stima del terreno, di cui fanno parte.

3. Le cappelle e chiese disgiunte dalle case, ma di proprietà particolare, saranno considerate e stimate come le altre chiese.

4. Le case di villeggiatura incluse dentro il caseggiato dei paesi debbono considerarsi come le altre case. Se peraltro non sogliono affittarsi che per una sola parte dell'anno, la stima debbe cadere sul prodotto dei soli mesi, in cui si affitta.

5. Nella stima delle locande ed osterie provviste di mobili, sugli, ed altro debbe farsi un defalco per tali oggetti al fruttato delle medesime, ed affinchè i periti tengano una regola uniforme, dovranno considerarli come gli opificj, vale a dire, detrarre un terzo dal loro fruttato.

6. L'estimo delle chiese e conventi religiosi in campagna si desumerà dall'area coll'adequato del prodotto del caseggiato il più prossimo alle dette chiese e conventi.

7. Si avverte che i cortili non sono soggetti ad estimo: onde non dovranno stimarsi a carico dei proprietarj. Il perito bensì nello stimare il piano del padrone del cortile potrà aumentare in qualche picciola porzione l'estimo in vista del privativo uso del medesimo.

8. Le strade private, gli aditi, e cortili di uso promiscuo non dovranno tampoco stimarsi, ma avranno i periti l'avvertenza di notare nella colonna delle osservazioni dei brogliardi, che l'estimo è stato omesso, come compreso sotto i numeri . . . . . della mappa concernente quella data casa, a cui servono gli anzidetti aditi e cortili.

9. Le case ad uso di carceri debbono essere stimate in ragione di area se tutta serve per tal'uso, se riguardi alcuni vani soltanto, si stimeranno in ragione di affitto reperibile.

10. Dei forti e rocche non dovrà farsi estimo fino a nuov'ordine.

11. Le case dei parrochi annesse alle chiese saranno comprese nell'estimo delle medesime, escluse sempre le piazze che vi possono essere. Se le medesime case saranno disgiunte, l'estimo si dedurrà dall'affitto, che potrebbe ritrarsi o rinvenirsi.

12. Non saranno stimati i canali dell'acque che servono per animare macchine di cartiere, molini, magli ec. ancorchè in mappa avessero un numero particolare, ma si farà menzione di quel dato numero in brogliardo colla nota che non sono stati stimati per essere compreso l'estimo in quello degli opificj, di cui sono parte.

13. Qualora non sia riuscito ai geometri di poter distinguere in mappa le parte coperta dei monisteri, conventi ec. dalla parte scoperta, in tal caso la stima si farà dai periti sopra tutta l'area col solito adequato, riserbandosi la congregazione del Censo di dare in seguito degli equitativi defalchi.

14. Che se poi fosse accaduto che più monisteri contigui non siansi potuti distinguere in mappa, ed in conseguenza se siano restati confusi e riuniti i perimetri de'medesimi, in quest'ipotesi l'ispettore, premesse le debite licenze, venga ad una tal divisione e stimi i rispettivi monisteri conformemente all'articolo precedente. E nella ipotesi che i superiori di detti monisteri vietino ancora l'accesso per tal divisione, dal rispettivo ispettore si farà inteso dell'accaduto l'Emo e Rmo Sig. Cardinale Presidente del Censo, da cui riceverà le ulteriori istruzioni.

15. I fabbricati di religioni che fossero stati elevati in mappa con numero separato d'altri siti annessi, cioè orti, giardini, ed altro, saranno stimati isolatamente dai periti, senza farsi carico della stima degli altri fondi compresi nel recinto di clausura.

16. Le case o in ruina o cadenti non si stimeranno dai periti, purchè peraltro si riconoscano essere nella maggior parte ruinate o demolite.

Roma dalla Direzione generale del Censo li 19 dicembre 1821.

Il Direttore generale del Censo
L. Marini.

Approvato
Il Presidente del Censo
C. CARD. GUERRIERI GONZAGA.

Registrato al N. 30982.

Il Segretario generale della Direzione del Censo
S. Galoni.

(N. 13.) *REGOLAMENTO sulle volture delle partite nei catasti.*

8 gennajo 1818.

La Congregazione de' catasti deputata dalla Santità di Nostro Signore all'art. 191 del motu-proprio de' 6 luglio 1816 fra le principali sue cure si è occupata di stabilire un regolamento sulle volture delle partite nei catasti, come oggetto del maggiore interesse del pubblico, e privato bene. Sottoposto da noi tal regolamento a Sua Beatitudine, la medesima dopo maturo esame si è degnata di approvarlo, e di ordinarne l'esatta osservanza, ed esecuzione col chirografo segnato li 8 gennajo corrente del tenore seguente cioè:

Monsignore Cesare Guerrieri Nostro, e della Nostra Camera Apostolica Tesoriere generale, e Presidente della Congregazione de' catasti.

Ci avete riferito, che nella Congregazione de' catasti da Noi deputata coll'art. 191 del motu-proprio de' 6 luglio 1816 una delle potissime basi a stabilirsi per regolare accuratamente il censimento si è riconosciuta quella di ordinare con esattezza, e conveniente sollecitudine le volture del possesso dei fondi sì rustici, che urbani, affinchè all'occasione dei loro passaggi non s'ignorino i nuovi possessori tanto per ragione di pubblico e privato vantaggio, quanto per l'effetto dell'esigenza della dativa reale; Ci avete esposto, che per questi motivi la detta Congregazione si è occupata di fissare un regolamento sull'obbligo di dette volture, e sul modo e tempo di eseguirle, con ingiungere ancora le convenienti penali, ad oggetto di astringere tanto i cancellieri dei catasti, quanto i possidenti dei fondi all'esatta osservanza del regolamento, ed avendocelo in dettaglio riferito, abbiamo riconosciuto utile di approvarlo, e di ordinarne l'esatta esecuzione. Pertanto col presente Nostro chirografo, in cui abbiamo per espresso il tenore delle risoluzioni di detta Congregazione, e di qualsivoglia altra cosa necessaria ad esprimersi, di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della suprema Nostra podestà siamo venuti nella determinazione di prescrivere le disposizioni nel modo seguente.

REGOLAMENTO

PEI CANCELLIERI DEI CATASTI, E POSSIDENTI DEI FONDI SOGGETTI ALLA DATIVA REALE SULL'ESECUZIONE DELLE VOLTURE.

CAPITOLO I.

Dell'obbligo dei possessori de' fondi rustici ed urbani soggetti alla dativa reale di far eseguire le volture.

Art. 1. Tutt' i fondi sì rustici, che urbani soggetti alla dativa reale dovranno essere intestati ne' catasti al possessore dei medesimi.

2. Chiunque acquista per successione, contratto, o altro qualsivoglia titolo la proprietà, ed il possesso di un fondo sì rustico, che urbano soggetto alla dativa reale, dovrà nel termine di quattro mesi dalla data del seguito acquisto aver presentato un' istanza al rispettivo cancelliere de' catasti a forma degli articoli portati al seguente capitolo II per ottenere la voltura del fondo in propria testa.

3. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente quelli, che acquistano a titolo di canone, o affitto perpetuo, di usufrutto coll'effettivo possessore de'beni, o di compra col patto redimendi.

4. Saranno tenuti all'obbligo prescritto ne' due articoli precedenti i conventi, monisteri, conservatorj, ospizj, università, collegj, seminarj, comuni, e perfino la Reverenda Camera Apostolica, e qualunque altra corporazione, o persona, abbenchè privilegiata, e privilegiatissima, e fornita di qualsisia prerogativa, che abbisognasse d' individua, e specifica menzione. Se la corporazione, o stabilimento non riconosce speciale, e variabile possessore, saranno i beni intestati soltanto sotto il suo generico nome, ma se i beni spetteranno

ad una mensa, beneficio, e ad altre analoghe fondazioni ecclesiastiche ritenute da variabili possessori, allora oltre l'intestazione specifica della mensa, beneficio, ed altra prebenda qualunque, sarà notato il nome del titolare possessore, e ad ogni variazione del medesimo il successore sarà obbligato alla voltura non della partita, ma del nome del possessore, ed in tempo di vacanza il succollettore dei spogli, che li amministrerà, dovrà farvi notare il suo nome.

5. Saranno egualmente obbligati a quanto sopra i tutori, e curatori de' pupilli, minori, interdetti, e simili per li fondi spettanti alla persona, o patrimonio da loro amministrato.

6. Chiunque acquisterà un fondo *pro persona nominanda*, sarà tenuto a far eseguire la voltura in propria testa, e l'intestazione durerà fino a tantochè la persona dichiarata non avrà fatto seguire la voltura a suo favore.

7. Accadendo il caso del passaggio di uno, o più fondi in persone, che siano per goderne *pro indiviso*, la voltura potrà essere richiesta anche da un solo de' possessori, purchè nell'istanza siano indicati gli altri possessori coi loro nomi e cognomi, e con quelli de' rispettivi padri, e sia comprovato con documento il possesso indiviso.

8. Trattandosi di più condomini, che abbiano intestato dei fondi in comune, ed accadendo, che la porzione di uno di essi passi all'altro condomino, o condomini *pro indiviso*, non sarà necessaria la voltura.

9. I fondi, di cui non vi siano eredi in possesso, s'intesteranno *eredità giacente*, col nome e cognome di quelli, da cui furono lasciati, e del curatore assegnato a detta eredità.

10. L'erede col beneficio della legge, o dell'inventario, s'è detentore de' fondi ereditarj, è obbligato a far eseguire il trasporto in testa propria colla specifica dell'anzidetta qualità.

11. I fondi provenienti da concorsi de' creditori saranno intestati al concorso coll'indicazione del nome del decotto, e del luogo, in cui è convocato, aggiungendovi il nome e cognome dell'amministratore *pro-tempore*.

12. In caso de' possessi dubbj, o litigiosi la voltura si farà in testa di quello, che ha pagato le ultime dative reali, o in testa dell'amministratore, qualora sia destinato.

CAPITOLO II.

Del modo di presentare le istanze per le volture.

13. L'istanza si farà in carta bollata da bajocchi sei, e dovrà essere presentata al rispettivo cancelliere de' catasti.

14. Dovrà esprimere primieramente il nome e cognome del nuovo possessore, e del di lui padre.

15. Trattandosi di donna maritata pei di lei beni stradotali, oltre il cognome della propria famiglia paterna, vi si dovrà esprimere anche quello della famiglia del marito, colla particola *in*, onde si dirà per esempio *Maria Rossi in Amati*.

16. Inoltre si dovrà nell'istanza indicare l'estensione superficiale de' beni, l'estimo censuario de' medesimi, ed il numero della mappa, qualora esista presso la cancelleria.

17. L'istanza indicherà ancora il nome e cognome della persona, a cui apparteneva per l'avanti il fondo unitamente a quello del genitore.

18. Un'istanza non potrà comprendere i fondi posti in diversi territorj comunitativi.

19. Se una proprietà viene divisa fra diverse persone, ed uno de' possessori della medesima presenterà l'istanza unitamente all'atto comprovante la seguita divisione, si ritiene l'istanza come presentata a nome anche degli altri, purchè dalla medesima, o dall'analogo atto risultino i nomi rispettivi de' possessori, e le individuali porzioni delle proprietà a ciascheduno competenti.

20. All'istanza si uniranno i documenti, o un estratto autentico de' medesimi, comprovanti il nuovo possesso a favore della persona, che dimanda la voltura.

21. I documenti, o loro estratti dovranno essere parimenti

in carta bollata, ed accompagnati da prova della seguita registrazione, trattandosi di atti soggetti alla medesima.

CAPITOLO III.

Delle penali contro i morosi.

22. Tutti coloro, che per successione, contratto, o qualsivoglia titolo acquisteranno la proprietà, possesso, o usufrutto coll'obbligo del pagamento della dative, di un fondo si rustico, che urbano soggetto alla dativa reale, e che nel termine di quattro mesi dalla data del seguito acquisto non avranno presentato l'istanza per la voltora al rispettivo cancelliere, incorreranno nella penale di scudi cinque per ogni cento scudi romani dell'estimo censuario spettante ai fondi, de' quali non si è dimandata la voltura, e che dovevasi dimandare a termini degli articoli del capitolo I.

23. Spirato il termine di quattro mesi, il cancelliere per mezzo de' cursori della dativa reale manderà al moroso l'intimazione o pagare la multa, ed a presentare nel termine di giorni venti la regolare petizione per la voltura, e dedurre le giustificazioni, che gli possono competere. S'entro questo termine eseguirà il moroso la voltura nelle debite forme, sarà in arbitrio di Monsignor Tesoriere generale d'implorare da noi la facoltà di accordare una moderazione della penale. Sarà poi riservato a Monsignor Tesoriere generale l'assoluzione dell'intiera multa, quando gli costeranno motivi evidenti e rendere il moroso esente da ogni colpa.

24. Nel caso d'inadempimento per parte del moroso al pagamento delle penali, l'esigeranno gli amministratori camerali, col medesimo privilegio della dativa reale a forma dei due regolamenti de' 18 settembre, e 30 dicembre 1816 uniformandosi al titolo IV. cap. III. dal motu proprio de' 22 novembre 1817 sulla procedura civile, e nel caso che ad onta della penale il possessore trascurasse di richiedere la voltura,

questa verrà eseguita *ex officio* dal cancelliere, e dovrà il renuente soggiacere a tutte le spese occorrenti per le carte, e documenti necessarj all'adempimento.

25. Gli eredi di un contravventore alle volture non saranno tenuti alla multa, se non che nel caso, in cui costi, che il contravventore fosse stato officialmente intimato avanti la morte.

26. Se un fondo fosse passato successivamente in diversi possessori, i quali ritenendolo almeno per quattro mesi non avessero adempiuto all'obbligo della voltura, la multa è dovuta da ciascheduno contravventore.

27. Il prodotto delle medesime sarà a beneficio per tre quinti a favore della Camera Apostolica, per un quinto a favore del rispettivo cancelliere, e per un quinto a favore della Direzione generale de' catasti.

28. Qualora si verrà in cognizione dell'inadempimento all'obbligo delle volture per parte di un delatore, godrà egli la metà del quinto della multa assegnato al cancelliere.

CAPITOLO IV.

Degli obblighi de' cancellieri de' catasti relativamente alle volture.

29. I cancellieri de' catasti dovranno somministrare tutte le le notizie necessarie a coloro, che dimandano di eseguire le volture.

30. Richiesti dovranno prestarsi a stendere l'istanza delle volture.

31. Dovranno tenere un registro, in cui saranno notate le date delle istanze per le volture, e corrispondente al medesimo dovranno tenere la filza delle istanze numerate progressivamente, e munite della data della presentazione. Dovranno rilasciare a quello, che ha fatto l'istanza, un rincontro dell'esibita delle medesime.

32. Non più tardi di tre giorni dalla presentazione dell' istanza dovranno eseguire l'effettiva voltura del fondo, o fondi sul libro delle volture a ciò destinato, sotto pena della sospensione, ed anche della destituzione dall' impiego secondo i casi, restando a loro carico l'emenda de'danni, che potessero esserne derivati all'esibente.

33. I documenti, che verranno presentati per giustificazioni delle istanze, dovranno restituirsi agli esibitori, sempre che nell' istanza sia specificata la qualità del contratto, la data del medesimo, ed il notaro stipolante. Nel caso di restituzione de'documenti, dovrà il cancelliere attestare sull' istanza medesima di avere riconosciuto i prodotti documenti, e di averli restituiti all'esibitore, e dovrà porre il *visto* sulli documenti da restituirsi.

34. I cancellieri dovranno tenere in giornata i libri delle volture, passare bimestralmente ai preposti del registro lo stato delle volture, e trasmettere contemporaneamente una copia autentica del medesimo alla Direzione generale de'catasti.

35. I cancellieri dovranno usare tutta la diligenza per verificare la realtà delle contravvenzioni avanti di procedere all' intimazione della multa, poichè se per loro negligenza venissero queste intimate a chi non è in fatto contravventore, saranno tenuti del proprio alla rifazione di tutte le spese, e danni, che potrebbero essere avvenuti al supposto contravventore.

DISPOSIZIONI GENERALI

36. In quanto agli emolumenti dovuti ai cancellieri de'catasti per le volture, ed operazioni analoghe, restano fermi quei già stabiliti nel regolamento del primo dicembre dell'anno scaduto sulla sistemazione delle cancellerie de'catasti, quali saranno riportati a piè del presente regolamento.

37. Nascendo dubbj ai cancellieri sull'applicazione delle presenti disposizioni, dovranno col solito mezzo della Direzione

generale de' catasti rivolgersi alla Congregazione de' medesimi per ricevere le analoghe provvidenze.

38. Saranno in seguito comunicate ai cancellieri de' catasti dal Direttore generale de' medesimi le disciplinari istruzioni e module, che coll'approvazione di Monsignor Tesoriere generale si emaneranno per l'esecuzione del presente regolamento.

All'adempimento di tutte e singole cose di sopra prescritte vogliamo che sia tenuto, ed obbligato qualunque corpo, stabilimento, o persona di qualunque dignità, grado, e preminenza benchè privilegiata, e privilegiatissima, e talc che per esservi compresa avesse bisogno di speciale ed individua menzione. E ad effetto che all'esecuzione delle disposizioni contenute in questo regolamento non possa interporsi ostacolo, o ritardo, vogliamo, che qualunque difficoltà, o questione potesse insorgere sulla esecuzione suddetta voi la possiate decidere coll'uso delle facoltà economiche, riservato il solo ricorso in devolutivo al tribunale della Nostra Camera. Volendo, e decretando, che il presente Nostro chirografo benchè non ammesso, e registrato in camera, e ne' suoi libri secondo la disposizione di Pio IV. Nostro predecessore, abbia ad avere il suo effetto, e vigore colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa opporre di surrezione, orrezione, nè di altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ancorche non vi siano stati chiamati, e sentiti Monsig. Commissario generale della Nostra Camera, o altri, che vi avessero, o pretendessero avervi interesse, e così, e non altrimenti debba giudicarsi, ed interpretarsi da qualunque giudice, e tribunale, e da qualunque congregazione benchè composta di Reverendissimi Cardinali, togliendo a ciascuno di essi la facoltà di giudicare, ed interpretare diversamente non ostante la detta costituzione di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano altre costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri antecessori, leggi, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singo-

le, avendone il loro tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, ampiamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 8 gennajo 1818.

PIUS PAPA VII.

Affinchè pertanto le surriferite disposizioni provvidamente prescritte da Sua Beatitudine col suddetto chirografo relativamente all' importante oggetto delle volture di partite nei catasti pei fondi si rustici, che urbani si deducano prontamente a notizia del pubblico, e niuno possa allegarne ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che la presente Nostra notificazione affissa, e pubblicata ne' soliti siti di questa capitale, e delle altre città, e luoghi principali dello Stato Ecclesiastico astringa cadauno, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed a maggior nozione di ognuno resterà sempre affissa, ed esposta in ciascuna cancelleria de' catasti.

Data in Roma dalla Nostra residenza di Monte Citorio questo di 10 gennajo 1818.

CESARE GUERRIERI Tesoriere generale, e Presidente della Congregazione de' catasti.

Articoli del regolamento del primo dicembre 1817, l'osservanza, e trascrizione de' quali si prescrive nel surriferito articolo 36.

27. I Cancellieri per ogni voltura, che s' eseguisce, percepiranno bajocchi venti dalle persone, a cui passano i fondi. Benchè più fondi debbano essere volturati, nulladimeno quando questi provengono da un solo atto, o contratto, si considereranno per una sola voltura, ben' inteso che i fondi da volturarsi esistano nello stesso territorio, o passino ad una sola persona, mentre se saranno situati in più territorj, e si tra-

aferiranno parzialmente a più persone, dovranno considerarsi tante volture, per quanti sono i territorj, o le persone, a cui si trasferiscono i fondi da volturarsi.

28. Se piacerà ai proprietarj d' incombenzare i Cancellieri di stendere l'analoga istanza per l'esecuzione della voltura, potranno percepire dai medesimi per l'estensione bajocchi dieci, e contenendo questa più pagine, potranno percepire bajocchi due per ogni pagina, oltre la prima fissata in bajocchi dieci.

29. Esigeranno inoltre bajocchi dieci per ogni certificato di voltura, o di partita catastale dalla persona interessata, qualora si tratti d'una sola partita, se il certificato conterrà più partite, percepiranno, oltre li bajocchi dieci per la prima, bajocchi due per ogni partita di più, che conterrà il certificato. Il certificato dovrà essere steso in carta da bollo da bajocchi nove, da somministrarsi dalla persona interessata.

30. Qualunque certificato, o estratto catastale, che verrà richiesto dalla Congregazione, o Direzione generale de'catasti, dai Legati, o Delegati, dovrà rilasciarsi *gratis* dal Cancelliere.

31. Come ancora dovranno i cancellieri prestarsi *gratis* per la semplice visura da farsi delle parti interessate sulle mappe, catasti, libri di trasporti, e di correzioni, e ruoli, ed egualmente *gratis* dovranno stendere l'attestato sulle istanze delle volture per la ricognizione de'documenti da restituirsi, e apporre il visto su i medesimi.

(N. 14.) *REGOLAMENTO per la definitiva sistemazione delle cancellerie de'catasti.*

1 dicembre 1817.

Presso l'approvazione data dall' Eminentissimo signor Cardinal Segretario di Stato di Nostro Signore al piano sulla si-

atemazione delle cancellerie de'catasti, si fanno note le seguenti disposizioni.

Dell'ubicazione e classificazione delle cancellerie de'catasti.

Art. 1. In ogni comune, ov'esiste un'officio di registro, sarà stabilita una cancelleria de'catasti.

2. La distrettuazione delle rispettive cancellerie verrà da noi notificata di mano in mano, che le medesime verranno impiantate.

3. Per Roma, ed Agro Romano, compresa l'isola Farnese, la cancelleria viene rappresentata dalla Direzione generale de'catasti. Il Direttore de'medesimi farà da cancelliere.

4. Il locale tanto per l'archivio della cancelleria, quanto per l'officio del cancelliere verrà somministrato dalle comuni ov'esista la cancelleria.

5. Le spese di primo stabilimento saranno egualmente a carico della comune, in cui è stabilita la cancelleria.

6. Le cancellerie sono di due classi, alla prima appartengono quelle del capo-luogo della Legazione o Delegazione, alla seconda tutte le altre.

7. In ogni cancelleria vi è un cancelliere, ed un sostituto dipendente dal medesimo, che lo coadjuva in tutte le incombenze, e lo supplisce in caso di assenza, o di qualunque altro impedimento.

Delle attribuzioni, e doveri dei cancellieri de' catasti.

8. I cancellieri de'catasti saranno obbligati a custodire le mappe, i catasti, i libri delle volture e correzioni, e tutti gli atti, e carte relative agli estimi, ed alle dative reali.

9. Dovranno eseguire giornalmente le volture ossiano li trasporti di proprietà su i libri addetti a tal'uso, e seconda del

regolamento che sarà in appresso pubblicato, e tenere perfettamente in giornata la scrittura censuaria.

10. Ogni due mesi dovranno passare al preposto del registro lo stato delle volture effettuate nel bimestre, e contemporaneamente rimetterne una copia da loro sottoscritta alla Direzione generale de'catasti a forma della modula che sarà a loro trasmessa.

11. Egualmente dovranno ritirare dai preposti del registro bimestralmente uno stato degli atti, e contratti dai medesimi registrati portanti soltanto mutazione di proprietà d'immobili.

12. Dovranno eseguire le opportune annotazioni nel libro delle correzioni a seconda degli ordini, che gli verranno dati dalla Congregazione de'catasti, e comunicati per mezzo del Direttore de'medesimi, notificando tali ordini ai rispettivi censiti.

13. Non potranno peraltro procedere direttamente alla correzione degli errori che scoprissero nei catasti, ma dovranno farne relazione alla Direzione, da cui verranno loro comunicate le analoghe ordinazioni della Congregazione.

14. Saranno obbligati a formare i ruoli annuali delle dative su i fondi rustici ed urbani, e ad ogni richiesta di Monsignor Tesoriere generale, qualunque altro riparto di tassa che loro verrà ordinato.

15. Trovandosi differenza fra la somma complessiva degli estimi e dative di un territorio e le somme parziali delle rispettive possidenze, dovranno i cancellieri rintracciare attentamente l'origine del divario, e farne relazione alla Direzione generale de'catasti.

16. Dovranno procurare di scuoprire, se vi siano fondi non descritti nei catasti, o non censiti, e farne relazione come sopra.

17. Saranno tenuti a rilasciare i certificati delle partite catastali, e delle volture presso le istanze dei rispettivi proprietarj.

18. Le mappe, che si ritengono dai cancellieri essendo già

in copia, non potrà da loro rilasciarsi copia delle medesime, mentre non possono far fede che le mappe originali, che si conservano presso la Direzione generale de' catasti.

19. I cancellieri saranno responsabili di qualunque alterazione potesse avvenire nei libri catastali per loro colpa, o negligenza.

20. È proibito ai medesimi di consegnare a qualsivoglia persona le mappe, i catasti, e qualunque altra carta affidata alla loro custodia, senza un ordine speciale della Direzione generale de' catasti. Nè potranno per qualsivoglia motivo permettere il trasporto fuori di officio degl' indicati libri, e carte senza la loro presenza.

21. Dovranno prestarsi inoltre in tutte l'operazioni, che loro verranno ingiunte dal Governo.

22. L'officio della cancelleria rimarrà aperto in tutt' i giorni, eccettuate le feste di precetto, nelle ore da stabilirsi dai rispettivi Cardinali Legati, o Monsignori Delegati.

23. Saranno in corrispondenza per tutto ciò che a loro incombe col Direttore generale de' catasti.

Degli onorarj ed emolumenti dovuti ai cancellieri de' catasti

24. I cancellieri de' catasti di prima classe godranno di un mensuale assegnamento di scudi 25, quelli di seconda classe di scudi 20.

25. Oltre l'onorario vengono assegnati ad ogni cancelliere indistintamente scudi 60 annui per le spese d'officio.

26. I sostituti dei cancellieri avranno un assegnamento di scudi 10 mensuali.

27. I cancellieri per ogni voltura, che si eseguisce, percepiranno bajocchi 20 dalle persone a cui passano i fondi. Benchè più fondi debbano essere volturati, nulla di meno quando questi provengano da un solo atto, o contratto, si considereranno per una sola voltura, ben' inteso che i fondi da

volturarsi esistano nello stesso territorio, e possino ad una sola persona, mentre se saranno situati in più territorj, o si trasferiranno parzialmente a più persone, dovranno considerarsi tante volture per quanti sono i territorj, o le persone a cui si trasferiscono i fondi da volturarsi.

28. Se piacerà ai proprietarj d'incombenzare ai cancellieri di stendere l'analoga istanza per l'esecuzione della voltura, potranno percepire dai medesimi per l'estensione bajocchi dieci, e contenendo questa più pagine, potranno percepire bajocchi 2 per ogni pagina oltre la prima fissata in bajocchi 10.

29. Esigeranno in oltre bajocchi 10 per ogni certificato di voltura, o di partita catastale dalla persona interessata, qualora si tratti di una sola partita, se il certificato conterrà più partite, percepiranno oltre li bajocchi 10 per la prima, bajocchi due per ogni partita di più che conterrà il certificato. Il certificato dovrà essere steso in carta da bollo da baj. 9, da somministrarsi dalla persona interessata.

30. Qualunque certificato, o estratto catastale che verrà richiesto dalla Congregazione o Direzione generale de'catasti, dai Legati o Delegati, dovrà rilasciarsi *gratis* dal cancelliere.

31. Come ancora dovranno i cancellieri prestarsi *gratis* per la semplice visura da farsi dalle parti interessate sulle mappe, catasti, libri di trasporti, e di correzioni, e ruoli, ed egualmente *gratis* dovranno stendere l'attestato sulle istanze delle volture per la ricognizione de'documenti da restituirsi, e apporre il visto su i medesimi.

Data dalla Nostra solita residenza di Monte Citorio questa di primo dicembre 1817.

Il Tesoriere generale
C. GUERRIERI.

(N. 15.) *ISTITUZIONE di un'apposita Congregazione per la revisione dei conti, e degli affari di pubblica amministrazione, e regolamento che ne determina le attribuzioni ed incombenze.*

21 dicembre 1828.

LEO PP. XII.

MOTU PROPRIO

Quando le Nostre speciali cure rivolgemmo al riordinamento delle singole azienda comunitative, e ci determinammo a dare una solida, e regolar forma ai rispettivi consigli, a fine di potere con sicuri metodi discutere i conti preventivi delle aziende, e rivederne i consuntivi, si presentò alla Nostra mente eguale necessità, e forse maggiore di una promulgazione di legge, con cui venisse regolata l'amministrazione generale della Nostra Camera, collettrice di tutt' i redditi appartenenti al Nostro dominio, e distributrice de' medesimi in soddisfazione de' pesi inerenti al Nostro Stato.

Stimammo quindi opportuno di osservare diligentemente quanto in ordine a sì interessante oggetto avevano predisposto i Nostri gloriosi antecessori incominciando dalla famigerata costituzione della sa. me. di Paolo III. *Cum sicut accepimus* in data dei 21 aprile 1544, e quindi progredendo alle altre di Pio IV., Paolo V., Gregorio XV., Urbano VII., Innocenzo XIII., Clemente XII, Benedetto XIV., fino alla costituzione *Post diuturnas* dei 30 ottobre 1800, e al motu-proprio dei 6 luglio 1816 del Nostro immediato predecessore Pio VII. Calcando pertanto le stesse lor'orme, Ci siamo determinati di stabilire una Congregazione di revisione nel seno stesso del tribunale di Camera, composta di quattro Chierici di Camera, la quale riunendo le attribuzioni nella parte dispositiva re-

lativa a tutti gli oggetti d'introito ed esito della cassa generale della Stato a quelle non meno importanti della revisione dei conti di tutte le pubbliche amministrazioni provvedesse con mature discussioni alla retta ordinazione di tutta l'azienda camerale, e col più accurato esame sindacasse esattamente e periodicamente in ogni anno la gestione di ogni ramo di finanza, e di qualunque pubblica amministrazione.

Affinchè peraltro collo stabilimento di questa Congregazione si potesse ottenere il corrispondente effetto Ci siamo rivolti ad indagare gli ostacoli, che si sarebbero frapposti al conseguimento del medesimo, e non tardammo punto a venirne in cognizione. E primieramente se si fossero al sullodato oggetto addetti tutt'i Chierici di Camera, come lo è stato fino al presente, essi distratti dall'amministrazione della rispettiva Presidenza, e dalla discussione giudiziaria nelle cause camerali non avrebbero avuto il necessario tempo per dedicarsi totalmente al disimpegno delle attribuzioni di revisione; oltrechè avrebbero sostenuta una doppia ed incompatibile rappresentanza di amministratori e di revisori nello stesso tempo, come ancora in qualche circostanza avrebbero dovuto portar giudizio sopra le loro stesse revisioni. Quindi Ci siamo determinati a dichiarare, che i quattro Chierici di Camera componenti la Congregazione di revisione, siano esenti da qualunque ingerenza amministrativa, e dall'intervento nel giudicare le cause di competenza del tribunale di piena Camera.

Conoscemmo inoltre, che se ai medesimi non si fosse dato un officio composto di contabili da loro dipendenti, i quali con determinate regole prestassero la lor'opera, e preparassero i materiali necessarj all'uopo, infruttuosa sarebbe stata l'istituzione della Congregazione. Per tal motivo abbiamo risoluto di formarla di un particolare officio composto d'idonei contabili, e diretto da un regolamento, che provvedendo ad ogn'inconveniente prescriva le norme conducenti all'oggetto.

Consultati pertanto alcuni dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali della S. R. C., dopo le più mature riflessioni Ci siamo

determinati con Nostro motu-proprio, con fondata scienza, e pienezza del Nostro Sovrano potere ad ordinare quanto siegue.

Art. 1. Il numero dei Prelati Chierici di Camera è stabilito in nove, e questi saranno tutti di egual rango, e con egual appuntamento. Cinque saranno addetti alle Presidenze, cioè dell'annona e grascia, degli archivj ed ipoteche, delle armi, delle strade, acque e ripe, della zecca e garanzia degli ori ed argenti. Gli altri quattro saranno i componenti della Congregazione di revisione, non avranno alcuna pubblica amministrazione, e non prenderanno parte nei giudizj dal tribunale della piena Camera.

2. Uno dei quattro Prelati della Congregazione di revisione sarà annualmente per turno Presidente, e questo riferirà direttamente a Noi gli affari della Congregazione.

3. Le attribuzioni della Congregazione sono: l'esame e la rettificazione della tabella preventiva generale delle rendite e spese dello Stato di ogni anno; la prescrizione dei regolamenti per tutt' i rami di finanza, che si mandano per amministrazione o per appalto, l'esame e la rettificazione dei contratti che si fanno dal Tesorierato, e dalle Presidenze dei Chierici di Camera, e da chiunque altro abbia pubblica amministrazione. Apparterrà inoltre alla Congregazione di sindacare e sentenziare i conti dell'amministrazione generale della Camera, e di tutte le altre amministrazioni, niuna eccettuata benchè degna di speciale menzione, cioè delle Legazioni, Delegazioni, Congregazioni, tribunali, prefetture, presidenze, dicasteri, e stabilimenti pubblici che amministrano tasse pubbliche, imposizioni, e ricevono dall'erario camerale assegnamenti da erogarsi, e sussidj da distribuirsi.

4. È peraltro escluso dalle attribuzioni della Congregazione tuttociò che riguarda il Consiglio e la Direzione del debito pubblico, venendo amendue confermati e conservati nel pieno esercizio delle loro rispettive incombenze. Dovrà peraltro la Direzione del suddetto debito pubblico esibire, come tutte le

altre amministrazioni e dicasteri, il preventivo annuale, ed il rendimento de' conti nelle forme generalmente prescritte.

5. Così pure riman'escluso dalle attribuzioni della Congregazione di revisione tuttociò che spetta alla Congregazione de' residui, la quale dovrà temporaneamente continuare per esaurire le operazioni intraprese che non sono commesse nel contemporaneo regolamento alla Congregazione di revisione.

6. Tuttociò che risguarda la pubblicazione delle nuove leggi da emanarsi da Noi, e Nostri successori relative ad interessi camerali rimane privativamente conservato al Nostro Cardinale Camerlengo, e così tuttociò che risguarda l'esercizio dell'amministrazione camerale rimane privativamente conservata nella persona di Monsignor Tesoriere, e nei Chierici di Camera per quanto spetta soltanto alla gestione, esecuzione, ed andamento delle loro presidenze.

7. Quando si tratterà dell'esame e rettificazione della tabella preventiva generale delle rendite e spese dello Stato compilata dalla computisteria della Reverenda Camera Apostolica, e delle tabelle preventive parziali di tutte le altre amministrazioni, come ancora della prescrizione del regolamenti per tutt' i rami di finanza che si mandano per amministrazione o per appalto, e finalmente dell'esame e rettificazione dei contratti camerali, e delle presidenze de' Chierici di Camera, Monsignor Tesoriere generale farà parte della Congregazione con voto, e vi prenderà il primo posto d'onore. Non avrà però luogo, nè voto nella revisione de' conti.

8. I Chierici di Camera per gli affari della propria presidenza potranno recarsi alla Congregazione, allorchè si discutano della medesima oggetti di loro pertinenza, pei quali stimino opportuno di dare anche in voce i necessarj schiarimenti.

9. In sequela della istituzione della Congregazione di revisione rimane abolita la carica di Presidente del tribunale della Camera, venendo le di lui attribuzioni disciplinari esercitate dalla Congregazione.

10. Siccome inoltre il soppresso Presidente per lo avanti era chiamato a dare il voto nel tribunale della piena Camera, quando per parità di voti non nasceva risoluzione, così in questo caso supplirà l'Avvocato de' poveri uno degli officiali camerali, il quale non ha parte nella difesa de' diritti camerali.

11. La Congregazione di revisione eserciterà le sue attribuzioni indipendentemente da qualunque altro dicastero.

12. Avrà la medesima un officio composto di tre contabili revisori, tutti di eguale rango, di un segretario, e di un numero di commessi e scrittori proporzionato al bisogno.

13. L'incarico dei contabili è quello di fare tutt' i lavori necessarj per l'esame del preventivo, del consuntivo, e dei contratti, di rivedere tutt' i conti, e dare collegialmente il loro parere consultivo colle analoghe osservazioni alla Congregazione. Dovranno inoltre prestarsi in tuttociò che verrà loro ingiunto dalla medesima.

14. La Congregazione si riunirà due volte la settimana nel proprio locale, e straordinariamente tutte le volte che faccia di bisogno, presso l'intimo del Presidente.

15. Il Presidente oltre l'attribuzione degli altri Prelati ha particolarmente quella di vegliare sopra l'andamento degli affari della Congregazione, e dell'officio, di mantenere l'ordine nelle sessioni, di sottoscrivere la corrispondenza, e di far eseguire tuttociò che viene prescritto dal presente motu-proprio, ed analoghi regolamenti.

16. Prenderà la Congregazione le sue risoluzioni a pluralità de' voti.

17. Dalle sentenze sindacatorie, che si emaneranno dalla Congregazione relativamente ai rendimenti de' conti, non si darà luogo ad appello che in devolutivo, e tal'appello dovrà essere uniforme alla disposizione del titolo secondo del Nostro motu-proprio dei 21 dicembre 1827.

18. Nel regolamento annesso, che dovrà considerarsi come parte integrale del presente motu-proprio, viene distintamen-

te dichiarato tuttociò che risguarda le attribuzioni della Congregazione e dei contabili, come ancora il metodo da tenersi nelle discussioni e deliberazioni, non mene che l'obbligo dei dicasteri nell'esibire a tempo opportuno i preventivi e rendimenti de' conti e tutt'altro relativo agli oggetti, che risguardano la Congregazione.

19. Il Nostro Cardinale Segretario di Stato viene da Noi specialmente incaricato di vegliare in ogni futuro tempo all'esatta esecuzione, ed adempimento di questa Nostra Sovrana volontà.

Volendo e decretando che il presente motu-proprio, e tuttociò che in esso è stabilito, ordinato, e prescritto debba sempre in tutte le sue parti inviolabilmente osservarsi, che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione, o surrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà, e che sia valido, e fermo ed abbia il suo pieno effetto ed esecuzione colla semplice Nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole avendo qui il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possan'opporsi alla piena, e totale esecuzione di ciò che si contiene nel presente motu-proprio, ampiamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni Apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa Nostra intenzione, e volontà che sempre ed in tutto il Nostro Stato

debbano inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da Noi presentemente stabilite, e prescritte, abolendo, e dichiarando nulle, irrite, e di niuna efficacia, tutte le altre che non si conformino alle medesime.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Vaticano li 21 dicembre 1828.

LEO PP. XII.

REGOLAMENTO

Le attribuzioni della Congregazione di revisione essendo 1. L'esame e rettificazione della tabella preventiva generale delle rendite e spese dello Stato di ogni anno, 2. La prescrizione dei regolamenti per tutt' i rami di finanza, che si mandano per amministrazione o per appalto, 3. L'esame o la rettificazione de'contratti, che si fanno dal Tesorierato, e dalle Presidenze de'Chierici di Camera, 4. La sindacazione e sentenza del consuntivo ne'conti dell'amministrazioni della Camera, e di tutte le altre pubbliche amministrazioni; quindi nei seguenti capitoli vengono dichiarate le norme per la esecuzione della mente Sovrana in ordine agli enunciati quattro oggetti, unendovi quelle che riguardano la sistemazione, e l'andamento dell'officio addetto alla prefata Congregazione.

CAPITOLO I.

Della tabella preventiva.

Art. 1. Tutt'i Capi d'amministrazione, o azienda qualunque relativa ad oggetti dipendenti direttamente o indirettamente dall'erario camerale in qualunque grado, e dignità costituiti dovranno formare in ogni anno la tabella preventiva della rendite e spese dipendenti dalla propria amministrazione, o azienda, esponendo nel maggiore dettaglio l'une, e l'altre, ed as-

segnando la provenienza, i motivi, e tutt'altro relativo alle partite tanto d'introito, quanto di esito.

2. Nel rapporto di accompagno dovranno esporre il parallelo della tabella dell'anno precedente, annotandovi le variazioni se hanno luogo, ed i motivi delle medesime. Dovranno altresì proporre tutti quei miglioramenti, de'quali si crede suscettibile ciascun ramo dell'amministrazione, o azienda tanto in aumento di rendita, quanto in minorazione di spesa, ed eccitaranno l'attenzione di Monsignor Tesoriere, e della Congregazione di revisione su ciascun oggetto, che stimeranno meritevole di particolare riguardo.

3. La trasmissione delle predette tabelle cogli analoghi rapporti dovrà farsi a Monsignor Tesoriere generale non più tardi dall'ultimo giorno di giugno di ciaschedun'anno.

4. Monsignor Tesoriere commetterà alla computisteria camerale di fare su dette tabelle tutte le osservazioni che stimerà convenienti, di compilare le altre tabelle parziali munite degli opportuni schiarimenti, per quegli ulteriori introiti, e spese dipendenti direttamente dalla Tesoreria, e perciò non comprese nelle tabelle rimesse dai dicasteri, e di formarne di tutto un riassunto assia tabella generale.

5. Questa tabella generale dovrà contenere la somma presuntiva di tutti gl'introiti di qualunque specie appartenenti al pubblico erario, e di tutte le spese ordinarie e straordinarie, tanto determinate, quanto eventuali dell'erario medesimo, tutto dovrà essere preveduto con saggio discernimento, e calcolato con prudente proporzione in vista delle cause e circostanze influenti su ciascun articolo d'introito e di spesa col confronto dei paralleli degli anni precedenti.

6. Dovrà la tabella generale contenere altresì un fondo a particolare disposizione di Sua Santità per quelle spese imprevedibili, che nel corso dell'anno fossero per sopravvenire in la Santità Sua fosse per giudicare necessarie od utili al bene della Chiesa, e dello Stato. La precisa somma del fondo suddetto sarà annualmente determinata da Nostro Signore

d'appresso la cognizione, che Monsignor Tesoriere generale darà della risultanza della tabella preventiva.

7. La tabella suddetta non solamente determinerà la quantità dei fondi relativi a ciascun titolo di spesa, ma ben anche le rate, e l'epoche, nelle quali ciascuno di essi sia disponibile, durante il corso dell'anno, in relazione dei rispettivi oggetti, onde procedano con pari passo gl'incassi, ed i pagamenti dell'erario, nè accada arrenamento nella cassa generale della Camera.

8. Simile lavoro dovrà essere compiuto dalla computisteria camerale entro il mese di settembre di ciascun anno, e prima dello spirare del detto mese, Monsignor Tesoriere generale rimetterà alla Congregazione di revisione la detta tabella generale, unita a tutta la posizione delle parziali tabelle, e rapporti sulle quali è stata compilata la tabella generale, la quale verrà altresì accompagnata da un apposito e dettagliato rapporto generale della computisteria camerale.

9. Qualora la tabella generale presentasse un eccesso di rendita a fronte delle spese, Monsignor Tesoriere esporrà alla Congregazione i proprj riflessi sul più opportuno partito da prendersi, cioè, se si creda espediente di erogare tale sopravanzo in qualche impresa utile allo Stato, o tenerlo per un fondo di riserva, ovvero sopprimere o diminuire alcuna delle pubbliche imposte a sollievo de' sudditi, affinchè la Congregazione, prese ad esame tali deduzioni, ed adottato il partito che stimerà più conveniente, possa dichiarare ciò che stimi opportuno di proporre a Nostro Signore.

10. Qualora poi la risultanza della tabella presentasse un eccesso di spesa a fronte della rendita, Monsignor Tesoriere esperra alla Congregazione i suoi pensieri sulli mezzi ch'egli stimerebbe più proprj all'equiparazione dello sbilancio, onde la Congregazione possa similmente determinare il suo parere da esporsi al Santo Padre.

11. I contabili revisori addetti al servizio della Congregazione dovranno esaminare con ogni ponderazione la tabella ge-

nerale non meno che le parziali, gli schiarimenti, e rapporti, co' quali sono state accompagnate le osservazioni della computisteria camerale e di Monsignor Tesoriere, ed emetteranno sul tutto la loro relazione in iscritto, nella quale esporranno i loro pareri tendenti o alla prosperità de'redditi, o alla economia della spesa, o infine alla rettificazione de'metodi, onde si possa ottenere semplicità, ordine e miglioramento nella finanza.

12. I Prelati della Congregazione nelle loro sessioni unitamente a Monsignor Tesoriere prenderanno in matura considerazione tutte le suddette tabelle, e rispettivi rapporti, le osservazioni della computisteria camerale, e di Monsignor Tesoriere non meno che i pareri de'sunnominati contabili, ed in seguela delle discussioni, e determinazioni che prenderanno sulle diverse partite, faranno riformare dai contabili stessi, tanto le tabelle parziali, quanto la tabella generale, che sarà da loro approvata.

13. Si farà estendere altresì dal segretario una dettagliata relazione, in cui vengano espresse le ragioni delle operate riforme. Discussa e sottoposta tale relazione alla Congregazione, ed approvata ancor questa dalla medesima, tanto la tabella generale, che le tabelle parziali verranno munite della firma di Monsignor Presidente unitamente alla relazione.

14. La minuta della relazione firmata dai membri della Congregazione sarà conservata in archivio unitamente alla porzione intera, ove saranno annotate le riforme fatte dalla medesima.

15. Monsignor Presidente umilierà a Sua Santità tanto la tabella generale, quanto le parziali colla relazione menzionata all'art. 13.

16. Riportata la Sovrana approvazione sarà cura di Monsignor Presidente di far'eseguire nell'officio una copia esatta della tabella generale, come pure delle tabelle parziali, che costituiscono le parti della generale, non meno che del rapporto munito della Sovrana sanzione. Queste copie firmate, per

autenticarne la conformità, dal segretario della Congregazione saranno custodite in archivio. Gli originali saranno trasmessi a Monsignor Tesoriere.

17. Monsignor Tesoriere diramerà immediatamente ai rispettivi dicasteri le tabelle parziali approvate.

18. Le tabelle parziali, e la tabella generale così redatte saranno la regola invariabile dell'esercizio dell'anno, e non sarà lecito a Monsignor Tesoriere, nè a verun'altra autorità l'oltrepassarne i confini, tanto rispetto all'attivo, che al passivo, o variare la erogazione dei fondi. E riservato alla sola autorità Sovrana il preservare o autorizzare qualunque alterazione nell'esecuzione delle tabelle preventive.

19. In tutte le discussioni della Congregazione relative al presente capitolo primo, avrà luogo Monsignor Tesoriere con voto.

CAPITOLO II.

Del sistema di percezione de'rami d'introito.

20. La Congregazione prenderà in esame il sistema attuale di percezione in ogni ramo d'introito, tanto amministrato direttamente dalla Camera, quanto appaltato, e passando in rassegna ciascuno de'medesimi, discuterà quale sia il modo più conveniente a ciascuno di essi a seconda della natura, e delle circostanze relative al medesimo, cioè se convenga amministrarlo per conto di Camera, e darlo in amministrazione cointeressata, o appaltarlo, a tal effetto potrà essa chiamare a se da qualunque dicastero tutti gli elementi opportuni.

21. Se il modo attualmente in uso sarà riputato conveniente, la Congregazione emetterà il suo parere confermatorio. Se poi stimerà necessaria una variazione, esporrà i motivi, che la inducano ad un cambiamento.

22. Farà quindi rapporto generale dettagliato de'varj rami della pubblica amministrazione, n'esporrà il metodo, con cui ciascuno di essi è trattato, dichiarerà su caduno il proprio

sentimento, e Monsignor Presidente della Congregazione sottometterà a Sua Santità questo lavoro per averne il Sovrano suo oracolo.

23. Stabilito presso il Sovrano oracolo il sistema che dovrà aver luogo in ciascun ramo di finanza, la Congregazione in ogni anno dovrà esaminare, se le circostanze sopraggiunte consiglino in uno, o in un altro di essi variazione, o modificazione, e quando ciò abbia luogo ne formerà soggetto di particolare discussione, e di analogo rapporto da sottoporsi da Monsignor Presidente a Nostro Signore.

24. Tanto nell'attual esame generale del sistema di percezione, quanto nell'esame progressivo che dovrà fare in ciascun anno su i singoli rami di essa, qualora ne reputasse alcuno suscettibile di modificazione, la Congregazione non si limiterà all'esame del metodo vigente di percezione, ma si farà altresì carico della natura dell'oggetto d'introito, e qualora stimasse suscettibile alcun ramo d'imposta di modificazione, o di abolizione, dovrà esporre anche su ciò il suo parere, proponendo però nel tempo stesso i mezzi opportuni da surrogarsi alla reddita del medesimo, se il bilancio del preventivo lo esigga, onde non abbia giammai luogo un eccesso di spese a fronte delle rendite.

25. Determinato il modo di percezione conveniente a ciascun ramo, la Congregazione si occuperà altresì della regolarità del sistema di amministrazione rispetto ai rami amministrati, e delle basi sulle quali debbono poggiare le condizioni de' rami da appaltarsi, additando sugli uni, e sugli altri que' miglioramenti, dei quali siano essi suscettibili.

26. La Congregazione discuterà egualmente, se sia più opportuno dare in enfiteusi, od affittare, o amministrare gli stabili, ed altri fondi che per qualunque titolo appartengono alla Camera, facendo anche quelle distinzioni, che stimerà opportune nelle rispettive sostanze camerali, ed applicando a ciascuna categoria di tali sostanze quelle massime che stimerà più adattate.

27. Discuterà egualmente, se sia più opportuno il condurre per economia, o dare in assento le diverse forniture, lavori, ed intraprese di qualunque specie, al pagamento delle quali supplisce l'erario, e che sono di attribuzione del Tesorierato, o delle Presidenze de' Chierici di Camera.

28. In tutte le discussioni della Congregazione relative al presente capitolo II avrà luogo Monsignor Tesoriere con voto.

CAPITOLO III.

De' contratti, ed altri oggetti camerali.

29. Tutt' i contratti di appalti e amministrazioni interessate, di dazj camerali, di affitti di qualunque specie, di enfiteusi, di assenti, di forniture, di lavori, trasporti ed intraprese qualunque, al pagamento de' quali debbe supplire l'erario camerale, per mezzo del Tesorierato, o delle Presidenze de' Chierici di Camera, dovranno sottoporsi all'esame della Congregazione.

30. Restano però eccettuate dalla sovraespressa disposizione gli oggetti di tenue interesse: per lo che Monsignor Tesoriere, ed i Chierici di Camera saranno in facoltà di far eseguire i piccioli lavori e forniture, come stimeranno di miglior convenienza dell'erario senz' interpellare la Congregazione, purchè non stipulino contratto eccedente la durata di un'anno, e purchè la spesa, ossia importo totale di ciascun lavoro, o intrapresa non ecceda nell'intero corso dell'anno la somma di scudi mille. Sarà egualmente in facoltà di Monsignor Tesoriere, e dei Chierici di Camera, senza il concorso della Congregazione, ma premessi quegli esperimenti, e cautele che sono di regola in affari camerali, il fare gli affitti anche per la durata di tre anni, e non più de' beni camerali, la corrisposta de' quali non ecceda l'annua somma di scudi trecento. Potranno similmente procedere alla vendita dei frutti delle terre, dei tagli di alberi, e di effetti mobili apparte-

menti alla Camera, purchè il loro rispettivo valore totale non ecceda gli scudi mille.

31. Per tutti gli altri contratti non compresi nella eccezione del precedente articolo dovranno tanto Monsignor Tesoriere, che i Chierici di Camera trasmettere alla Congregazione di revisione la minuta del capitolato, sul quale intendono di stipolare il contratto, non meno che la minuta della notificazione da emettersi per provocare le offerte. La Congregazione avuto sull'uno e sull'altra il parere in iscritto dei contabili, porrà l'affare a discussione, e prenderà sul medesimo la sua determinazione, facendo sulla proposta minuta quelle rettificazioni che credesse convenienti. Quindi si ritornerà a Monsignor Tesoriere generale, o al rispettivo Chierico di Camera la copia conforme munita della firma del Presidente tanto del capitolato, quanto della notificazione ne' termini adottati dalla Congregazione, e si riterrà in officio la minuta colle operate rettificazioni.

32. Qualora abbiano luogo siffatte modificazioni, e che il rispettivo Chierico di Camera non abbia da opporvi valid'eccezioni daranno corso all'affare nei termini stabiliti dalla Congregazione. Nel caso diverso i Chierici di Camera direttamente faranno sentire alla Congregazione riunita in sessione le loro eccezioni, ed i loro rilievi sulle operate modificazioni, per così mettersi di vicendevole accordo sulli termini precisi del capitolato, e della notificazione, che nuovamente approvata dalla Congregazione verrà spedita in copia autenticata della firma di Monsignor Presidente. Nel caso però, che la Congregazione resti ferma nel suo primo sentimento, si dovrà dal Chierico di Camera dar corso alla minuta adottata dalla Congregazione.

33. Decorso il termine stabilito per le offerte, queste o da Monsignor Commissario della Camera se riguardano il Tesorierato, e dal rispettivo Chierico di Camera se riguardino le Presidenze, si apriranno in una sessione della Congregazione, la quale determinerà, se, ed a favore di chi fra gli offerenti sia luogo alla delibera.

34. Fattosi in seguito l'esperimento della sola vigesima, e della vigesima e sesta, secondo le regole camerali, Monsignor Tesoriere, o il rispettivo Chierico di Camera potrà sottoporre a Sua Santità l'opportuno chirografo, e procederà alla stipulazione dell'istromento in termini puri e semplici, riportandosi interamente al capitolato approvato dalla Congregazione, senz'aggiungere sia nel chirografe, sia nell'istrumento modificazioni, od altro patto non espresso nel capitolato.

35. Saranno per egual modo sottoposte alla discussione della Congregazione tutte le transazioni e conciliazioni, che venissero proposte in ordine agli appaltatori, e debitori della Camera.

36. Così pure i progetti di ogni natura, che importassero lo stabilimento di nuove massime o sistemi sugl'interessi della Camera saranno soggetto di esame, e discussione della Congregazione, o in seguito dell'eccitamento di Monsignor Tesoriere, o de' rispettivi Presidenti di Camera, o presso la proposizione di alcuno dei suoi membri.

37. Egualmente in tutte le discussioni della Congregazione relative al presente capitolo III avrà luogo Monsignor Tesoriere con voto.

CAPITOLO IV.

Della revisione de' conti.

38. Tutte le congregazioni, tribunali, prefetture, presidenze, dicasteri, e stabilimenti pubblici, che amministrano tasse e pubbliche imposizioni, e ricevono assegnamenti da erogarsi, e sussidj da distribuirsi dell'erario camerale, sono obbligati di esibire alla Congregazione di revisione non più tardi del 31 marzo di ciascun anno il conto della loro gestione dell'anno precedente, trasmettendolo a Monsignor Presidente della medesima.

39. Quante volte fossero in ritardo Monsignor Presidente della Congregazione eccitera i rispettivi capi de dicasteri e

sottoporre ad una multa o sospendere il pagamento della provisione a quegl'impiegati, dalla negligenza de' quali provenga il ritardo.

40. Egualmente tutti gli amministratori e intressati di aziende camerali, gli enfiteuti, gli affittuarj, gli appaltatori, e gli agenti camerali di qualsivoglia specie dovranno prima del giorno 31 marzo di ogn'anno aver esibito a Monsignor Tesoriere generale il loro rendiconto dell'anno precedente.

41. Qualora il termine dell'anno amministrativo di alcuna azienda cada precedentemente al giorno 31 dicembre i rispettivi amministratori, appaltatori, ed agenti dovranno esibire i loro conti non più tardi di tre mesi dopo il termine dell'esercizio annuale.

42. Nel caso di ritardo di esibizione dei conti Monsignor Tesoriere generale spedirà economicamente le gravatorie proporzionate all'importanza dell'azienda contro coloro, che non avranno adempiuto l'obbligo ingiunto come sopra.

43. Monsignor Tesoriere generale farà che la computisteria camerale proceda immediatamente all'esame de' suddetti conti, e nel termine da combinarsi invariabilmente fra Monsignor Tesoriere, e Monsignor Presidente li farà pervenire alla Congregazione di revisione muniti delle analoghe osservazioni.

44. I conti menzionati all'art. 40 da trasmettersi alla Congregazione di revisione, se appartengono ad enfiteuti, affittuarj, ed appaltatori dovranno essere corredati delle giustificazioni dei pagamenti da essi fatti a soddisfazione delle dovute corrisposte. I conti poi appartenenti ad amministrazioni, ed aziende camerali di qualunque specie dovranno contenere, 1. il parallelo dell'introito, e della spesa dell'anno stesso coll'introito e spesa dell'anno precedente. 2. altro parallelo dell'introito e spesa designata nella tabella preventiva di quello stesso anno. Per tal'effetto l'introito, e le spese di ogni conto debbono essere classificate e distinte in tanti articoli che corrispondono esattamente alla tabella preventiva di quel dato

anno. Quindi ciascun articolo di spesa dovrà essere corredato della nota dettagliata delle partite annoverate sotto tale articolo, onde possa conoscersi, che niuna parte della somma destinata nella tabella preventiva per un dato titolo di spesa, sia stata convertita ed impiegata in una spesa diversa.

45. Inoltre Monsignor Presidente della Congregazione di revisione avrà sempre la facoltà di richiamare da ogni tribunale e dicastero le giustificazioni originali di quelle partite sulle quali nascesse dubbio ai contabili revisori, e sulle quali i Prelati della Congregazione desiderassero maggiore schiarimento. Avrà ben anche la facoltà di fare ispezionare per mezzo dei contabili revisori tutte le volte che la Congregazione lo giudicasse opportuno, le scritture e registri, e le giustificazioni di qualsivoglia dicastero obbligato a dare il conto annuale alla Congregazione medesima, onde assicurarsi se le dette scritture siano tenute con regolarità e lealtà.

46. Pervenuti i conti alla Congregazione di revisione i tre contabili revisori prenderanno collegialmente ad esame ciascuno de' medesimi conti, e qualora abbiano dubbiezza ed abbisognino di schiarimenti sopra taluna o più partite di un conto qualunque, ne faranno memoria a Monsignor Presidente della Congregazione, onde richiami le giustificazioni relative a tali partite. Dovranno in seguito confrontare ciascuno de' conti con la rispettiva tabella preventiva, quindi emetteranno il loro parere in iscritto munito di loro firma, e se il loro sentimento non sarà unanime, dovranno nel parere indicare i diversi sentimenti, e i motivi della disparità.

47. I detti conti accompagnati dal parere come sopra emesso dai contabili revisori saranno sottoposti alla sindacazione dei Prelati della Congregazione, i quali dovendo considerare il parere de' contabili, come semplicemente consultivo per istruzione del loro animo, prenderanno nella loro sessione ad esame il conto medesimo, e qualora desiderino ulteriori schiarimenti sul parere esternato dai contabili, chiameranno gli stessi contabili nella loro sessione a dare in voce tali schiarimenti.

Quindi deverranno all'emanazione della sentenza sindacatoria escludendo definitivamente, qualora occorra, quelle partite che riputassero non ammissibili, ed escludendo provvisoriamente, con riserva di ammetterle, quando ne fosse data conveniente ragione, le partite dubbie o per difetto di documento, o per altra causa qualunque.

48. La sentenza sarà estesa in minuta nella sessione della Congregazione, e quante volte porti l'esclusione definitiva o provvisoria di partite, dovrà esprimere i motivi della esclusione o sospensione. In seguito per opera dei contabili sarà la sentenza trascritta tanto sul conto sentenziato, quanto sopra un apposito registro, che si conserverà nell'archivio della Congregazione. Nella sessione successiva i Prelati confrontata la trascrizione fattane sul conto, e sul registro conforme alla minuta dovranno tutti sottoscrivere l'uno e l'altro.

49. A misura, che la Congregazione avrà sentenziato i conti saranno posti in archivio i pareri esternati su di essi dai contabili, ed immediatamente i conti sentenziati saranno trasmessi a Monsignor Tesoriere generale. Simile trasmissione dovrà essere compiuta entro il termine da stabilirsi invariabilmente dalla Congregazione, affinchè la computisteria camerale possa procedere alla scritturazione delle partite contenute nei detti conti in conformità della sentenza pronunciata, e possa quindi devenire alla formazione del bilancio generale di tutta l'azienda camerale, quale dovrà essere immancabilmente trasmesso alla Congregazione di revisione entro il termine da stabilirsi in tutto come sopra.

50. Qualora per parte della computisteria camerale vi fosse ritardo, Monsignor Tesoriere dovrà sospendere il pagamento della provvisione a quegl' impiegati, dalla negligenza dei quali derivasse il ritardo.

51. Il bilancio generale della Camera dovrà essere compilato secondo le norme espresse nell'articolo 49, e con tutt' i dettagli possibili, e dovrà essere accompagnato dai conti parziali consuntivi delle aziende direttamente amministrate dal

Tesorierato. Sarà accompagnato puranche da conveniente rapporto e trasmesso in doppio alla Congregazione di revisione, affinchè uno ne rimanga nell'archivio della medesima, e l'altro venga ritornato a Monsignor Tesoriero coll'apposita sentenza.

52. I contabili revisori prenderanno con tutta maturità ad esame il bilancio generale della Camera, e quante volte occorra faranno da Monsignor Presidente della Congregazione richiedere a Monsignor Tesoriere la comunicazione di tutte quelle carte, documenti e giustificazioni che desiderassero a schiarimento delle dubbiezze, che potessero loro insorgere sopra talune partite. Quindi dovranno fare sul bilancio medesimo tutt'i rilievi che crederanno opportuni, ed emettere in fine il loro consultivo parere con rapporto firmato, in cui qualora vi fosse disparità di sentimenti sarà questa enunciata coll'esposizione degli analoghi motivi.

53. Il bilancio accompagnato dal parere de'contabili sarà sottoposto alla Congregazione, la qual'esaminando, e discutendo ogni parte del medesimo pronuncierà su di esso la sentenza sindacatoria, con escludere definitivamente, quando vi fosse luogo, quelle partite che riputasse non ammissibili, e con escludere provvisoriamente le altre, che per irregolarità di documento, o altra causa qualunque ravvisasse eccezionabili, con riserva di ammetterle, allorchè venisse dato conveniente sfogo sulle medesime.

54. La sentenza sarà, come le altre, estesa in minuta nella sessione in cui verrà pronunciata; e qualora porti esclusione definitiva e provvisoria di partite, dovrà esprimere i motivi della esclusione. Per opera dei contabili verrà quindi simile sentenza trascritta in triplo, vale a dire sopra ciascuno dei due conti, e sul consueto registro, ed ognuna delle tre copie confrontate che sia colla minuta nella successiva sessione, verrà firmata da quattro Prelati della Congregazione. In seguito uno dei detti conti come sopra sentenziato sarà ritor-

nato a Monsignor Tesoriere generale, e l'altro verrà conservato nell'archivio della Congregazione.

55. Dalle sentenze sindacatorie, che si emetteranno dalla Congregazione relative ai rendimenti de' conti non si darà luogo ad appello che in devolutivo, e tal'appello dovrà essere uniforme alle disposizioni del titolo II. del motu-proprio dei 21 dicembre 1827.

56. Monsignor Tesoriere non avrà luogo, nè voto in tutte le discussioni della Congregazione, che riguardano la revisione de'conti contemplata nel presente capitolo IV.

CAPITOLO V.

Della sistemazione e andamento dell'officio addetto alla Congregazione.

57. La Congregazione avrà un officio particolare addetto al disimpegno delle sue incombenze. Quest'officio sarà composto di tre contabili revisori, di un segretario, di due minutanti, e di un numero di commessi, e scrittori proporzionato al bisogno, ed opererà ogni giorno feriale alle ore da destinarsi da Monsignor Presidente.

58. La Congregazione si riunirà periodicamente nel locale destinato due volte la settimana, e straordinariamente tutte le volte che sarà necessario pel disimpegno delle sue attribuzioni presso l'intimo di Monsignor Presidente; ed allorquando nella Congregazione avrà luogo Monsignor Tesoriere, dovrà Monsignor Presidente concertarsi prima con il medesimo, per stabilirne il giorno, e l'ora.

59. Monsignor Presidente proporrà ordinariamente gli oggetti da discutersi. Ciascuno degli altri membri però avrà la facoltà di eccitare l'attenzione della Congregazione sull'uno, o sull'altro soggetto. Tanto Monsignor Tesoriere generale per gli affari camerali, quanto i rispettivi Presidenti di Camera per quelli delle loro Presidenze potranno provocare con memorie

in iscritto dirette a Monsignor Presidente le risoluzioni della Congregazione. Sarà però sempre in libertà della Congregazione chiamare ad esame qualunque oggetto sulla proposta di alcuno de'suoi membri, anche senza verun estraneo eccitamento.

60. Il segretario diramerà ai singoli membri i fogli relativi preventivamente alla sessione, e disporrà tutto ciò che sarà opportuno, onde i Prelati della Congregazione possano con piena cognizione delle materie procedere alla discussione di ciascun'oggetto, accompagnerà inoltre la proposta degli affari con analogo rapporto in quei casi, in cui così stimasse Monsignor Presidente.

61. Le deliberazioni della Congregazione saranno adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevarrà per la decisione quella parte, a cui accederà il voto collegiale de'contabili.

62. Se le deliberazioni risguarderanno la tabella preventiva, i regolamenti di finanza, ed i contratti, dovranno questi da Monsignor Presidente riferirsi a Sua Santità per la Sovrana decisione. Se poi risguarderanno la sindacazione e sentenze dei conti si renderanno esecutorie di loro natura a termini del disposto nell'art. 17 del contemporaneo motu-proprio, e nell'art. 55 del presente regolamento.

63. Nel primo de'due casi di sopra contemplati dovrà alla relazione di Monsignor Presidente essere unita la copia esatta dell'atto emesso dalla Congregazione segnato dai membri componenti la medesima, nel quale saranno espressi i motivi della deliberazione adottata, la unanimità, o la diversità di pareri colle objezioni addotte dagli oppositori, affinchè possa Sua Santità conoscere il tutto distintamente.

64. Emanata la Sovrana approvazione sopra ogni oggetto deliberato dalla Congregazione, Monsignor Presidente ne darà comunicazione ai membri della Congregazione nella prim'adunanza, e se ne farà menzione nel processo verbale della medesima.

65. Gli affari proposti in una sessione non saranno di regola definitivamente deliberati che nella sessione successiva, affinchè i membri della Congregazione, ai quali si darà copia delle memorie, con cui si è proposto a discussione ciascun affare, e del rapporto abbiano il tempo conveniente a fare sul medesimo le osservazioni opportune, ed a ponderare maturamente la cosa.

66. Qualora però vi fosse affare urgente, la di cui decisione non fosse differibile da una sessione all'altra, sarà cura del segretario, previo l'ordine di Monsignor Presidente di diramare ai membri della Congregazione tre giorni prima dell'adunanza le memorie, e rapporti concernenti gli oggetti, di cui dovrà trattarsi nella medesima.

67. La Congregazione eserciterà tutte le sue funzioni indipendentemente da qualunque dicastero.

68. Sarà a carico del segretario la redazione de'processi verbali, ne' quali dovrà esporre il soggetto delle discussioni, le opinioni de' rispettivi membri, i motivi dedotti ed i pareri adottati sia all'unanimità, sia alla pluralità de'voti.

69. In ciascuna sessione dovrà egli leggere all'apertura di essa il processo verbale della sessione precedente, rimanendo in facoltà della Congregazione di rettificare o variarne ancora l'espressioni, e firmandosi quindi da tutti i membri dopo averne approvato il tenore.

70. Dovrà altresì estendere tutt' i rapporti relativi ad affari della Congregazione da presentarsi a Sua Santità, sottoponendone prima il tenore alla Congregazione stessa per la sua approvazione. Terrà egualmente regolare registro di tutti gli atti della Congregazione. Avrà a suo carico la corrispondenza colle rispettive autorità, colle quali la Congregazione sarà in relazione, sottoponendo però tutto all'approvazione e firma di Monsignor Presidente, e generalmente dovrà eseguire tutto ciò che dalla Congregazione, e dal suo Presidente gli fosse dimandato.

71. I tre contabili revisori saranno perfettamente fra loro eguali per rango, e per incombenze, e dovranno prestarsi in tutto ciò che loro verrà ingiunto dalla Congregazione.

72. Il loro speciale incarico si è quello di esaminare tutt'i conti, non meno che l'annuale tabella preventiva dei redditi, e delle spese della Camera, ed ogni altra cosa che pervenisse alla Congregazione, e di dare sopra ogni oggetto collegialmente riuniti il loro parere colle analoghe osservazioni. Simili pareri dei contabili sono meramente consultivi, e dovranno da loro darsi sempre in iscritto munito di loro firma.

73. Il segretario non dovrà punto ingerirsi nell'operazioni dei contabili.

Dato dalle stanze del Vaticano li 21 dicembre 1828.

T. CARD. BERNETTI Segretario di Stato.